GUIDA PRATICA

PER LA COMPILAZIONE E VERIFICAZIONE

DEI

FOGLI DELLE COMPETENZE DELL'ESERCITO ITALIANO

CORREDATA

DA UN COMPENDIO DEI REGOLAMENTI E DELLE ISTRUZIONI RELATIVE ALLE COMPETENZE EMANATE A TUTTO GIUGNO 1865

ED ARRICCHITA

DA SESSANTOTTO TABELLE

INDICANTI LE COMPETENZE SÌ IN CONTANTI CHE IN NATURA DEI SINGOLI CORPI E PERSONALI ADDETTI ALL'ESERCITO

Proposta ad uso delle scuole dei Battaglioni di figli di militari dal Consiglio Sup.e per gl'Istituti d'istruzione ed educazione militare nell'adunanza del 3 maggio 1864 ed approvata dal Ministero della Guerra con dispaccio del 10 detto.

Seconda edizione riveduta ed ampliata dall'Autore

TORINO

TIPOGRAFIA CAPELLINO, GIANOLIO E COMP.

Via Ippodromo, N° 12 *bis*.

Giugno 1865

PREFAZIONE

Il desiderio di rendere meno difficile la compilazione e verificazione dei fogli delle competenze dei Corpi dell'Esercito mi spinse a pubblicare sul principio dello scorso anno sotto il titolo di **Guida Pratica** alcune memorie, che per facilitare a me stesso il medesimo lavoro io aveva di mano in mano raccolte nella lunga mia carriera.

Benevolmente accolta la Guida dal Ministero della Guerra, il quale si degnava riconoscerne la utilità con nota del 29 marzo 1864 che leggesi a pagina 186 del *Giornale Militare*, essa fu tosto proposta dal Consiglio Superiore per gli Istituti di istruzione e di educazione militare ad uso delle Scuole dei Battaglioni di figli di militari, proposta che fu dal Ministero della Guerra secondata con dispaccio del 10 maggio dello stesso anno.

Esaurita compiutamente la prima edizione, in grazia della cortese accoglienza ovunque ricevuta, e non poche essendo anzi le domande rimaste insoddisfatte, io mi sono accinto, confortato sempre dalla valida cooperazione di persone versate in questi studi, a pubblicare una seconda edizione, la quale per le molte ed importanti modificazioni avvenute in materia di competenze nei sedici mesi trascorsi dalla prima edizione offre naturalmente maggiore utilità perchè è l'espressione di quanto è in vigore a tutto giugno 1865.

Sebbene, pel favore di cui fu onorata la prima edizione, siano scemate le ragioni che mi consigliarono ad ommettere il mio nome, tuttavia io continuerò a mantenermi nella stessa riserva, abbastanza pago se anche questa volta la Guida sarà utile ed incontrerà gradimento.

L'Autore

Con Nota 1° agosto 1865, inserta a pag. 648 del *Giornale Militare*, il Ministero della Guerra ha determinato che la Guida sia considerata *Libro di testo* per le Scuole Reggimentali, come già lo è per le Scuole dei Battaglioni di Figli di Militari; e che inoltre sia tenuto come *Libro ufficiale* per sciogliere i dubbii sull'applicazione dei Regolamenti e delle disposizioni che si riferiscono alle competenze.

INDICE

Cenni sulla Compilazione e Verificazione dei Fogli delle Competenze dei Corpi dell'Esercito

Compendio delle disposizioni che regolano le competenze

Competenze in natura

TABELLE DELLE COMPETENZE

Competenze comuni a tutte le armi.

Competenze degli Ufficiali Generali, degli Ufficiali della Casa Militare del Re e dei RR. Principi, del Corpo di Stato Maggiore e dei Comandi Militari di Circondario.

Competenze degli Ufficiali e dei Sott'Ufficiali Caporali e Soldati dei Corpi.

Competenze dei Personali addetti agli Istituti Militari.

Competenze del Corpo d'Intendenza Militare, del Corpo Sanitario, del Personale dei Tribunali Militari e dei Personali Amministrativi e Contabili.

CENNI SULLA COMPILAZIONE E VERIFICAZIONE DEI FOGLI DELLE COMPETENZE DEI CORPI DELL'ESERCITO

COMPILAZIONE DEL FOGLIO NOMINATIVO DELLE COMPETENZE

degli Ufficiali, Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati.

§ 1. Qualunque competenza assegnata agli Ufficiali, sott'Ufficiali, Caporali e Soldati a carico del Bilancio del Ministero della Guerra è dimostrata da un apposito foglio che è denominato *foglio nominativo delle competenze.*

§ 2. Ogni Compagnia, Squadrone, Batteria o Stato Maggiore rappresenta per mezzo del detto foglio quanto è dovuto in un trimestre a ciascun Ufficiale, Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato secondo la posizione della Compagnia, e le variazioni fatte dagli individui.

§ 3. Il foglio delle competenze è stabilito al primo giorno di cadun trimestre, inscrivendo nominativamente tutti gli individui che alla chiusa del foglio delle competenze del trimestre precedente risultavano far parte della Compagnia, ed aggiungendo ancora in apposito paragrafo gli uomini di bassa forza di altri corpi e di altre compagnie del corpo stesso che all'ultimo giorno del trimestre precedente vi erano aggregati.

§ 4. L'inscrizione degli uomini effettivi è fatta nello stesso ordine progressivo con cui i nomi sono descritti sul ruolo annuale, di cui si nota il numero corrispondente nell'apposita casella del foglio nominativo delle competenze, avvertendo però che fra l'un e l'altro grado si deve lasciare un sufficiente spazio in bianco per aggiungervi gli uomini dello stesso grado che si possono aumentare nel corso del trimestre.

Ultimata la inscrizione dei nomi, il Comandante della Compagnia si accerta che la forza nominativa degli effettivi sia uguale alla forza numerica rappresentata dalla rimanenza esistente sul parallelo del foglio delle competenze del trimestre precedente, che dovrà essere riportata su quello del trimestre in corso.

§ 5. Gli Ufficiali sono inscritti nelle prime due pagine, e la bassa forza nelle pagine seguenti ma distinta in paragrafi, cioè:

§ 1. Individui sotto le armi;
§ 2. Individui aggregati d'altri Corpi;
§ 3. Individui aggregati d'altre Compagnie del Corpo stesso;
§ 4. Individui in congedo illimitato;
§ 5. Mogli e figli.

Gli individui in congedo illimitato sono però inscritti soltanto nel foglio delle competenze del primo trimestre d'ogni anno, e negli altri tre trimestri si inscrivono solo quelli che danno luogo a variazione, epperò in detti trimestri invece del paragrafo *individui in congedo illimitato* si mette il paragrafo *Variazioni occorse negli uomini in congedo illimitato.*

§ 6. Nel frontispizio si accenna la posizione in cui trovasi la Compagnia al 1° giorno del trimestre, indicando il luogo di stanza, le competenze straordinarie se ne gode, come è alloggiata, e la qualità dei letti di cui è provvista.

Le variazioni collettive che si riferiscono alla compagnia, le casuali competenze in contanti ed in natura che siano concesse, e tutti i cangiamenti di residenza e di posizione nel trimestre debbono pure essere in ordine cronologico descritti sul frontispizio del foglio delle competenze, accennando per ogni caso la data dell'ordine relativo e l'autorità da cui proviene.

§ 7. Nella trascrizione dei nomi dal foglio nominativo delle competenze del trimestre antecedente su quello che si intavola pel trimestre in corso si deve avvertire di riportare con tutta esattezza le variazioni degli uomini assenti l'ultimo giorno del trimestre che interessino il calcolo delle competenze ancora da corrispondersi quando rientrino alla compagnia, ed inoltre si avvertirà di notare a cadun individuo gli assegni personali di cui goda, come sarebbe la indennità di rappresentanza, il soprassoldo di carica speciale, il capo soldo di anzianità, il soprassoldo speciale dei Bersaglieri Trombettieri, degli Invalidi ciechi e mutilati, ecc.

§ 8. Di mano in mano che la compagnia trascrive sul ruolo annuale le variazioni, ne fa pure la inscrizione letterale sul foglio nominativo delle competenze, senza abbreviazione od amplificazione alcuna, attesochè la variazione deve già essere stata compilata in termini concisi da non ammettere alcuna abbreviazione, ed abbastanza chiari per rendere facile il calcolo e l'applicazione delle competenze.

§ 9. Appena finito il trimestre si deve parificare il foglio delle competenze col ruolo onde accertare la esatta trascrizione delle variazioni, quindi

si stabilisce la forza nelle apposite caselle per formare il parallelo sul frontispizio, avvertendo che questo sarà esatto quando la forza risultante all'ultimo giorno del trimestre sarà uguale alla somma della casella dei *Presenti* e degli *Assenti* o *comandati* nella parte nominativa, e che la somma dei *Guadagnati* del parallelo sia identica a quella presentata dalla casella *F* per gli Ufficiali, e dalla casella *I* per la truppa e la somma delle perdite concordi colle caselle *G* e *K*.

§ 10. Si procede poscia al calcolo delle giornate delle varie competenze di cadun Ufficiale, Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato secondo le posizioni e variazioni d'ognuno, attenendosi ai regolamenti ed alle istruzioni che per agevolare il lavoro sono per norma ricordate o compendiate in questa Guida.

Sono inoltre da conteggiarsi nella colonna 28 le ritenenze che in dipendenza delle variazioni debbono essere addebitate sulle Masse individuali dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati a beneficio del Governo per restituzione d'assegno di primo corredo, per acconti od indennità di via non dovuta il cui pagamento non sia stato fatto dai Comandi Militari o dai Corpi, per oggetti di vestiario fatti distribuire a diligenza dei Capi degli Uffici d'Intendenza Militare dai magazzini dell'Amministrazione Militare, e simili.

§ 11. È stabilito in massima di non conteggiare le giornate di competenze di quelli che alla fine del trimestre sono assenti, per la parte che si riferisce al periodo della loro assenza, e questa massima ha per iscopo di non esporre il Governo a corrispondere una competenza che poi si venga a riconoscere non dovuta.

Ma quando si conoscono le date precise di una variazione che dà titolo ad una competenza, non vi ha più motivo ad osservare tale massima, ed anzi devesi, non fosse altro che per abbreviare i calcoli e risparmiare la ripetizione di lunghe variazioni, conteggiare le giornate di competenze pel lasso di tempo cui si riferisce la variazione ancorchè l'individuo trovisi assente alla fine del trimestre.

§ 12. Ultimati i calcoli delle giornate delle competenze, si fanno i sommati distinti grado per grado, e si riportano nel ristretto N. 1 quelli degli Ufficiali e nel ristretto N. 2 quelli dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati.

Il ristretto N. 1 deve rappresentare nell'apposita casella la forza effettiva degli Ufficiali all'ultimo giorno del trimestre, la quale deve essere identica al risultato del parallelo, ed in esso si riportano nelle caselle a ciò destinate i totali delle giornate e delle razioni di foraggio distinte per grado, che si sono fatti nella parte nominativa.

§ 13. Si fanno quindi i calcoli delle competenze in contanti per cadun grado moltiplicando le singole giornate pel valsente di caduna di esse e collocandone lo ammontare in una delle due colonne secondo che siano o non soggette alla ritenuta stabilita dalla legge 18 dicembre 1864.

§ 14. Si procede poscia al calcolo delle deduzioni a farsi per la ritenuta sull'ammontare inscritto nella Casella *O*; e si fanno in ultimo le addizioni delle varie colonne delle competenze.

§ 15. Uguale sistema si deve seguire per compilare il ristretto N. 2 per le competenze dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, se non che la forza di questi deve esser distinta per le due categorie d'Ordinanza e di Provinciale, e debbono pure essere addizionate le caselle relative alla paga degli effettivi e degli aggregati d'altri Corpi e d'altre compagnie, e dello scotto dei ditenuti in attesa di giudizio o per condanna alla Sala di disciplina o nelle prigioni del Corpo, e farne un totale generale da riportarsi alla Casella N. 5 della parte prima del foglio generale delle competenze che deve poi servire all'Amministrazione pel calcolo delle razioni pane e legna e delle varie indennità di manutenzione da conteggiarsi nella parte 2ª e 3ª del foglio stesso.

§ 16. Fatti i calcoli delle somme dovute secondo le giornate delle varie qualità di paga, si aggiungono in calce della casella *R* (*paghe*) le somme riportate nella casella N° 19 (*buonificazioni per casuali competenze*) ed in calce della casella 5 (*deconto*) quelle inscritte nella casella N° 20 (*assegno di primo corredo*), e quindi si addizionano le caselle da quella segnata *R* fino a quella indicata col N° 28.

§ 17. Ultimate queste operazioni, si trascrivono in tutte lettere nell'ultima pagina del foglio nominativo delle competenze tutti i totali del ristretto N° 1 e N° 2, che sono cerziorati colla firma del Comandante della Compagnia.

VERIFICAZIONE DEL FOGLIO NOMINATIVO DELLE COMPETENZE.

—

§ 18. Una prima verificazione del foglio delle competenze è fatta dall'Amministrazione del Corpo, ed altra quindi dall'Ufficio d'Intendenza Militare.

Quella dell'amministrazione tende più specialmente ad accertare se la compilazione del foglio delle competenze venne eseguita secondo le norme generali stabilite, e le direzioni particolari che sia occorso di dare secondo le circostanze.

Quella invece dell'Ufficio d'Intendenza Militare, quale operazione di controllo, si estende ad accertare la esattezza della forza, la fedele e compiuta inscrizione delle variazioni, la precisione dei calcoli delle giornate delle competenze, la regolare applicazione delle competenze, ad accertare in una parola che lo ammontare delle competenze profferte dai fogli nominativi sia appunto ciò che è dovuto.

§ 19. Incumbe pertanto al detto Ufficio di minutamente verificare anzitutto se la intavolazione fu regolare sì per la forza che per la esatta indicazione della posizione in cui erano gli assenti nell'ultimo giorno del trimestre precedente, e degli assegnamenti personali, e quindi parificare col ruolo annuale alla mano le variazioni, accertandosi in ultimo della esattezza del parallelo, la cui rimanenza deve essere uguale alla situazione rimessa dal Corpo colle variazioni dell'ultima cinquina del trimestre, a mente del § 129 del Regolamento 1° marzo 1863.

§ 20. Le indicazioni apposte sul frontispizio di ciascun foglio, colle quali si accenna la posizione della compagnia al 1° del trimestre, le variazioni collettive fatte dalla compagnia, e gli assegnamenti speciali attribuiti secondo la posizione debbono essere oggetto del più scrupoloso esame per parte dell'Ufficio d'Intendenza Militare onde assicurare che le competenze godute siano appoggiate ai regolamenti, o giustificate da speciali concessioni del Ministero.

§ 21. Rivede quindi tutti i calcoli delle giornate attribuite a ciascun individuo, osservando se le varie competenze sono in relazione colle variazioni, verifica le addizioni, i riporti, ed i calcoli ne' ristretti, accertandosi insomma che il foglio delle competenze sia in ogni sua parte regolare.

§ 22. Le osservazioni che accada di fare, e gli errori che si rilevassero sono dagli Uffici d'Intendenza Militare consegnati in uno stato distinto per compagnia intitolato *Nota di Verificazione* che si rimette al Consiglio di Amministrazione del Corpo per le sue contro-osservazioni.

In detta nota si fa pure cenno delle irregolarità di massima, ancorchè non diano luogo a rettificazione, allo scopo di ottenere che più non si ripetano, e quando accada che la verificazione dell'Ufficio d'Intendenza

non porga motivo a rettificazione od osservazione, si compila tuttavia la nota negativa onde togliere ogni dubbio sulla fatta verificazione.

§ 23. Il Consiglio d'Amministrazione dispone affinchè siano con tutta sollecitudine esaminate le note rimesse dall'Ufficio d'Intendenza, ed ammette le proposte buonificazioni e deduzioni, oppure esprime i motivi per cui crede di dover fare qualche eccezione.

§ 24. Se l'Ufficio non si trova pago delle ragioni addotte dal Consiglio d'Amministrazione, nè abbia ulteriori ragioni da addurre per convincere il Consiglio d'Amministrazione della validità dell'osservazione, è in tal caso compilato dal detto Ufficio d'Intendenza uno *Stato di contestazione* nel quale viene stabilita la questione, ed indicato il parere dell'Ufficio e la risposta del Consiglio d'Amministrazione, onde promuovere la decisione dell'Intendenza Militare del Dipartimento o del Ministero.

§ 25. Intanto l'Ufficio d'Intendenza compila in base alle note di verificazione debitamente riscontrate dal Consiglio d'Amministrazione lo *Stato delle rettificazioni* per le buonificazioni e deduzioni sulle quali non vi è contestazione, e lo comunica al Consiglio d'Amministrazione, il quale ne fa rilevar copia da unirsi alla propria contabilità, e quindi lo restituisce firmato ond'essere rassegnato in un co' fogli nominativi delle competenze al Ministero.

§ 26. Quando la risposta dell'Intendenza Militare del Dipartimento o del Ministero dia luogo a qualche buonificazione o deduzione, questa è compresa in calce dello *Stato di rettificazioni*, se non ancora trasmesso ed in caso contrario si forma uno *Stato suppletivo.*

§ 27. I fogli delle competenze essendo verificati altresì dal Ministero e dalla Corte dei Conti, le rettificazioni che occorressero ancora sono indicate in apposito *Stato di contro-verificazione* che dal Ministero è trasmesso all'Ufficio d'Intendenza affinchè col concorso del Consiglio d'Amministrazione sia compilato lo *Stato suppletivo di rettificazioni.*

FOGLIO DELLE COMPETENZE PEI CAVALLI DI TRUPPA.

—

§ 28. Allo scopo di dimostrare le competenze dei cavalli di truppa, e perchè risulti delle variazioni che in essi accadono è compilato da ogni

squadrone, batteria o compagnia dei Corpi con cavalli un foglio delle competenze pel trimestre nel quale sono inscritti tutti i cavalli sotto il nome convenzionale col quale furono registrati a matricola e sui ruoli annuali.

I Corpi di fanteria che abbiano cavalli o muli pel traino dei carri e delle carrette di Battaglione compilano essi pure il foglio nominativo delle competenze de' detti quadrupedi, i quali riguardo alla forza continuano ad essere considerati come effettivi al reggimento del treno che li ha somministrati (§ 4° *delle disposizioni generali che fanno seguito allo specchio annesso al R. Decreto* 18 *dicembre* 1864 *pel riordinamento del treno d'armata*).

§ 29. Le norme per accertare la esattezza della intavolazione, per inscrivere le variazioni, per conteggiare le giornate, e finalmente per eseguire le verificazioni di questi fogli di competenze sono le stesse che sono prescritte per quelle degli uomini, e nulla quindi rimane ad aggiungere per agevolarne la compilazione e la verificazione.

FOGLIO GENERALE DELLE COMPETENZE.

—

§ 30. Il foglio generale delle competenze riassume quanto è dovuto alle Compagnie, giusta le risultanze dei fogli nominativi, e presenta perciò tutto quanto spetta all'intiero Corpo sì in contanti, che in natura.

§ 31. Alla compilazione del detto foglio si procede riportando nella parte 1ª i totali dei ristretti N° 1 e 2 dei fogli nominativi delle competenze degli *Uomini* e di quelle dei *Cavalli* secondo le indicazioni che porge lo stampato, e quindi si fanno le addizioni per riportarne i totali rispettivamente nella parte seconda e terza come sarà indicato in appresso.

§ 32. La parte 2ª dimostra la liquidazione generale delle competenze in natura, epperò, stabilito anzitutto il quantitativo delle razioni e delle giornate di competenze di letto, di alloggio, e simili che spettino al Corpo giusta le indicazioni date dalle varie colonne della parte 1ª, si fa la riduzione delle razioni di legna, di foraggio e di paglia d'accantonamento in peso e misura per ogni genere secondo che sia prescritto.

Si trascrivono quindi tutte le competenze prelevate dal Corpo, dai suo distaccamenti e dai militari isolati, distinguendole esattamente per lo

calità, in cui seguirono le distribuzioni, si fanno le addizioni, e mettendo queste in confronto colle competenze, si viene a dimostrare le quantità che si fossero prelevate in più, o ricevute in meno.

§ 33. La parte 3ª riassume tutti i crediti ed i debiti del Corpo per l'intiero trimestre, e si divide in *Competenze e buonificazioni* ed in *Deduzioni*.

§ 34. Nelle competenze e buonificazioni si comprendono:

a) L'ammontare dello stipendio degli Ufficiali, della paga e del deconto della truppa, riportandolo dalle caselle 2, 3, 4 della parte 1ª;

b) L'ammontare delle diverse indennità fisse, o giornaliere, a favore delle varie masse o categorie, avvertendo che l'ammontare delle indennità giornaliere deve essere calcolato in base al quantitativo delle giornate di presenza degli effettivi, degli aggregati di altri Corpi e di altre Compagnie e dei ditenuti alla sala di disciplina ed alle prigioni del Corpo per condanna od in attesa di giudizio, che corrispondono al totale della casella della parte 1ª, intitolata *Giornate di presenza che danno titolo ad altrettante razioni di pane e di legna e ad egual numero di giornate di indennità per le varie manutenzioni*, e che l'ammontare delle indennità di bardatura, ferratura ed infermeria, e scuderia cavalli, deve essere calcolato sul numero delle razioni di foraggio;

c) L'importo delle competenze in natura percepite in meno, eccettuate però le piazze da letto, d'alloggio e d'accantonamento, come risulti dalla parte 2ª, da calcolarsi al prezzo fissato;

d) L'ammontare delle buonificazioni comprese negli stati delle rettificazioni dei trimestri precedenti;

e) L'ammontare del credito, che il Corpo abbia verso il Governo, come dal foglio generale del trimestre precedente (*Nota* 6 *aprile* 1865);

f) L'importo delle indennità di via, pagate per conto del Corpo dai Comandi Militari, dagli Spedali od altri, sotto deduzione però delle somme cadenti a carico delle masse individuali, da dimostrarsi per via di uno stato nominativo, ricavato dagli elenchi trimestrali dei Comandi e degli Ospedali;

g) L'ammontare dei debiti di massa, che giusta il § 17 della nota 30 maggio 1865, o per speciale disposizione siano condonati ai militari congedati, da dimostrarsi parimenti con uno stato nominativo, che sarà corredato dalle copie autentiche dei conti di massa de' congedati, e dai dispacci, quando ne sia il caso, che hanno concesso il condono;

h) E finalmente qualunque altra somma, che fosse da buonificarsi in seguito a disposizione del Ministero, nel quale caso deve sempre essere messa in appoggio copia autentica del dispaccio, coi documenti che siano dal medesimo prescritti.

§ 35. Nella parte delle deduzioni si portano le somme dovute dal Corpo al Governo, e quelle ricevute in acconto delle competenze, e sono perciò da comprendersi:

a) L'importare del debito del Corpo verso il Governo, che risulti dal foglio generale delle competenze del trimestre precedente (*nota* 6 *aprile* 1865);

b) La somma dedotta dallo stipendio degli Ufficiali per ritenuta in esecuzione della Legge del 18 dicembre 1864, desumendola dal totale dell'apposita casella della parte 1ª;

c) L'importare delle robe di corredo del soldato, delle stoffe, degli oggetti di bufalo e di corame, delle bardature e dei finimenti che furono distribuiti, mediante pagamento, dai magazzini dell'Amministrazione Militare, da dimostrarsi con appositi stati conforme alle liquidazioni trimestrali (*modello F*) di cui è cenno nel § 31 delle istruzioni a pag. 1023 del *Giornale Militare* 1864;

d) Il totale delle somme rappresentato dalla casella della parte 1ª, intitolata *Ritenenze ai Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati*, che sarà scompartito, per mezzo di appositi stati nominativi, in ritenenza di assegno di primo corredo, in effetti di corredo fatti somministrare dai magazzini dell'Amministrazione militare a diligenza dei Capi degli Uffici d'Intendenza Militare, agli isolati in marcia, in indennità di via od acconti paga agli individui addebitati sulle masse di deconto, che l'Amministrazione del Corpo non abbia altrimenti rimborsati;

e) L'importo delle competenze in natura, senza eccezione alcuna, che dalla parte 2ª risultino prelevate in più, comprendendovi perciò anche le piazze di letto, d'alloggio e d'accantonamento;

f) L'ammontare delle deduzioni comprese negli stati di rettificazioni ai fogli delle competenze dei trimestri precedenti;

g) L'importo delle razioni di viveri, che siansi prelevate dai magazzini dell'Amministrazione Militare;

h) Le somme sopravanzate ai Comandanti dei Drappelli di Soldati di nuove leve per variazioni occorse in marcia negli individui, dimostrandole con apposito stato nominativo, da unirsi al foglio generale delle competenze;

i) Le somme riscosse dal Corpo per acconti-paghe nel trimestre, indicando accuratamente la data, il numero d'ordine del mandato o vaglia del tesoro, e l'ufficio che ha ordinato il pagamento;

k) E finalmente tutte le somme, che per ispeciali disposizioni si debbano portare in deduzione, siccome dovute al Governo, avvertendo di sempre unire copia autentica dell'ordine, che prescrive la deduzione, e di mettervi a corredo gli stati dimostrativi, che occorrono.

§ 36. Ultimata la inscrizione di tutte le buonificazioni e deduzioni, si fanno le addizioni, e posti i totali in confronto, si stabilisce nell'apposito quadro il risultato finale del debito o credito del Corpo verso il Governo.

§ 37. Il foglio generale delle competenze è pur sottoposto alla verificazione dell'ufficio d'Intendenza Militare, epperò il funzionario che procede alla verificazione si accerta:

1. Che siano esattamente riportati nella parte 1ª del foglio generale, i totali dei fogli nominativi, e ne verifica le addizioni;

2. Che i totali della parte 1ª siano stati riportati esattamente, cioè nella parte 2ª quelli che si riferiscono alle competenze in natura, e nella parte 3ª quelli che riguardano le competenze in contanti;

3. Che la riduzione a peso od a misura di alcune fra le competenze in natura sia stata fatta secondo le quantità ed i generi, di cui si compongono le razioni;

4. Che la dimostrazione delle competenze prelevate presenti tutti i dati nécessari per compiere le ulteriori verificazioni, e che la finale liquidazione stabilita dal Corpo per le competenze prelevate in più, o ricevute in meno, sia quale deve essere;

5. Che ogni buonificazione nella parte 3ª sia pienamente giustificata e siano esatti i calcoli, assicurandosi specialmente che non sia stata ommessa alcuna somma che debba fare oggetto di deduzione.

Compie finalmente la sua verificazione riandando con tutta accuratezza le addizioni della parte 3ª, e conferma colla sua firma la esattezza d'ogni parte del foglio generale delle competenze.

§ 38. Quando nel corso della verificazione il funzionario rileva errori che debbano dar luogo a variare il credito o debito stabilito dal Corpo, esso fa le relative eccezioni nel posto indicato dallo stampato del foglio generale delle competenze, le quali sono poi discusse col Consiglio d'Amministrazione, e formano, ove d'uopo, oggetto di uno stato di rettificazioni.

§ 39. Indipendentemente dalla verificazione fatta dall'ufficio d'Intendenza Militare, altra verificazione si fa pure negli Uffici del Ministero e della Corte dei Conti, e le rettificazioni che occorrono sono partecipate ai Consigli d'Amministrazione col mezzo di apposite note, per la compilazione, quando occorre, dell'ultimo stato di rettificazione nella circostanza del saldo definitivo delle competenze.

§ 40. Le norme sovraindicate, sebbene più specialmente riguardino i Corpi

la cui amministrazione è retta dal Regolamento 1° marzo 1863, sono tuttavia da osservarsi anche nella formazione e verificazione dei fogli delle competenze delle legioni dei Carabinieri Reali, dei Comitati, degli Ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze, degli Ufficiali in disponibilità ed in aspettativa, degli Ospedali militari, ed infine per dimostrare le competenze di qualunque personale che sia amministrato da un Consiglio, da un Corpo od ufficio dipendente dal Ministero della Guerra, tenendo però anche conto delle Istruzioni speciali per essi emanate, di cui si ricorda infra la data, cioè:

Per gli Ufficiali dello Stato Maggiore generale e del Corpo di Stato Maggiore la Istruzione del 25 settembre 1862.

Pel Comitato dell'arma del Genio la Istruzione del 1° dicembre 1862.

Pel Comitato dell'arma d'Artiglieria la Istruzione del 7 dicemb. 1862.

Per le legioni dei Carabinieri Reali, il Regolamento approvato con Dispaccio del Ministero in data 18 novemb. 1861, colle aggiunte approvate con altri Dispacci del 29 maggio e 29 novembre 1863, e la nota 20 giugno 1865, inserta a pag. 529 del *Giornale Militare.*

Per gli Ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze, e quelli in disponibilità ed in aspettativa, la Istruzione del 20 dicembre 1864.

Per gli Ospedali Militari, le note inserte sul *Giornale Militare* in data 28 gennaio 1858, 25 febbraio e 5 aprile 1865.

DISPOSIZIONI GENERALI

E MASSIME RELATIVE ALLE COMPETENZE.

§ 41. Le competenze sono stabilite dai Regolamenti e l'applicazione loro secondo le varie posizioni, dove non sia esplicitamente determinata dai regolamenti, può essere fatta soltanto dal Ministero.

Sarebbe quindi irregolare qualunque concessione di competenze che venisse fatta in altro modo.

È ufficio del Corpo d'Intendenza Militare, che per propria attribuzione esercita il controllo amministrativo presso i Corpi, di sciogliere i dubbi che si presentino nella applicazione delle disposizioni in fatto di competenze.

§ 42. È stabilito in massima che in nessun caso si possono godere simultaneamente due soprassoldi, dovendo il soprassoldo maggiore escludere

sempre il minore (*Nota* 13 *ottobre* 1860, *a pag.* 1095 *del* Giornale Mil.)

Nè l'indennità di via, nè il soprassoldo di marcia può essere concesso al militare che oltre le competenze ordinarie goda speciali assegni sì in contanti che in natura (*Art.* 68 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

§ 43. In eccezione però alla detta massima si possono simultaneamente godere le sotto indicate indennità:

a) La indennità di trasferta di L. 6 fissata per l'Aiutante Maggiore in 1° nei Reggimenti di Fanteria e degli Zappatori del Genio, che può essere cumulata al soprassoldo di marcia (*Tabella N.* 15 *annessa al R. Decreto* 25 *marzo* 1852).

b) Il soprassoldo giornaliero di L. 6 concesso agli Ispettori del Corpo Sanitario in missione che può essere corrisposto assieme alla indennità di via (*Regio Decreto* 9 *giugno* 1853, *a pagina* 141 *del* Giornale Militare).

c) Lo stesso soprassoldo all'Ispettore di Veterinaria (*Art.* 3° *del Regolamento* 31 *luglio* 1861, *a pag.* 556 *del* Giornale Militare).

d) Il soprassoldo di L. 5 al Farmacista Direttore in missione e la indennità di via (*art.* 9 *delle Istruzioni* 20 *marzo* 1856, *a pag.* 303 *del* Giornale Militare).

e) La indennità di via assegnata al Medico Militare comandato alla leva, che può essere goduta assieme al soprassoldo di marcia (§ 366 *del Regolamento sul reclutamento del* 1855).

§ 44. I supplementi di stipendio o soprassoldi ai militari addetti alla istruzione ed al governo negli Istituti Militari possono essere goduti assieme alle paghe (*art.* 8 *della Legge* 19 *luglio* 1862, *a pag.* 585 *del* Giornale Militare).

§ 45. E così parimenti un decorato della medaglia al valor militare può continuare a godere il relativo soprassoldo simultaneamente alla pensione che gli sia assegnata come decorato dell'Ordine Militare di Savoia (*articolo* 7 *del R. Decreto* 28 *settembre* 1855, *a pag.* 1855 *del* Giorn. Mil.).

§ 46. È vietato di cumulare le razioni di foraggio assegnate per differenti titoli; epperciò non può, a modo d'esempio, un Ufficiale dell'arma di Cavalleria nominato Aiutante di Campo ricevere un numero di razioni maggiore di quello stabilito pel suo grado.

§ 47. L'Ufficiale che esercita le incumbenze di un altro o fa le veci di grado od impiego superiore non ha diritto a beneficio o soldo maggiore

di quello assegnato al proprio grado ed impiego, se non è esplicitamente consentito dai Regolamenti o concesso da speciali determinazioni del Ministero (*Nota* 13 *agosto* 1838, *a pag.* 672 *della* Raccolta, *e* §§ 556 *e* 665 *dei Regolamenti di disciplina* 1859 *e* 1864).

§ 48. Ogni competenza assegnata agli Ufficiali ed ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati ed agli impiegati i cui stipendi sono conteggiati nei fogli delle competenze è regolata a giornata.

Tuttavia la quota giornaliera dello stipendio degli Ufficiali e degli Impiegati indicata dalle tabelle annesse rappresenta soltanto la 360ª parte dello stipendio di un anno, perchè questo deve essere computato come se i mesi constassero tutti indistintamente di giorni 30 caduno, e per conseguenza il trimestre di giornate 90.

§ 49. Vuolsi quindi avvertire che pel còmputo dello stipendio degli Ufficiali e degli Impiegati pel mese di febbraio si deve ritenere per massima che per le giornate mancanti al detto mese compete il trattamento stabilito per la posizione in cui era l'Ufficiale e l'Impiegato alla scadenza del mese (*art.* 50 *della Istruzione* 30 *luglio* 1834).

Per chiaramente dimostrare l'applicazione della suindicata massima si aggiungono i sottoindicati esempi pratici:

1° *esempio*:

Un Ufficiale che sia partito in licenza per giorni 40 con metà dello stipendio, il 1° febbraio, quando consti di giorni 28, e ritorni il 13 marzo avrebbe diritto pel trimestre:

a giornate di stipendio intiero	48
a giornate di metà stipendio	42
Totale	90

perchè nei supposti due giorni di febbraio, essendo esso in licenza con metà stipendio gli compete la stessa paga di cui godeva l'ultimo giorno del mese, nè ha ecceduto la licenza perchè realmente è stato assente non più di giorni 40, ed i supposti giorni 29 e 30 febbraio non possono costituire eccedenza (*art.* 57 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

2° *esempio*:

Un Ufficiale che addì 28 febbraio, quando questo mese consta di soli 28 giorni, muoia o cessi dal servizio per dimissione ha diritto a sole

giornate 28 di stipendio perchè cessandogli ogni competenza dal 28 non si può ragionevolmente continuargli lo stipendio oltre detto giorno.

§ 50. Le indennità di rappresentanza e di cancelleria ed i soprassoldi annui per le cariche speciali sono da calcolarsi, come gli stipendi, a giornata ed i mesi debbono pure essere considerati tutti indistintamente di giorni 30 caduno.

§ 51. Gli assegnamenti giornalieri fissati ai Corpi per sopperire alle spese diverse sono corrisposti in base alle giornate di presenza dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, e quelli relativi ai cavalli in base al quantitativo delle razioni di foraggio dei cavalli di truppa.

§ 52. Le indennità determinate in una somma fissa all'anno, come sarebbero quelle per le scuole reggimentali, per la manutenzione del carreggio nei reggimenti del Treno, per i premii pel tiro delle artiglierie nei reggimenti di Artiglieria e simili altre sono invece ripartite in quattro parti eguali e computate nel foglio generale delle competenze d'ogni trimestre.

§ 53. Il soprassoldo giornaliero assegnato per un determinato servizio, come per esempio quello di accantonamento, di sicurezza pubblica e simili spetta solo quando si presta realmente il servizio pel quale è stabilito, quindi l'Ufficiale nuovo avuto, ancorchè riceva la paga dal dì della nomina, non ha diritto al soprassoldo se non che dal giorno in cui è presente al Corpo.

Nè deve il detto soprassoldo essere continuato all'Ufficiale ed all'Impiegato che sia ricoverato nello spedale od ottenga una licenza (*Nota* 17 *dicembre* 1842, *a pag.* 887 *della Raccolta e* §§ 5° e 6° *delle Avvertenze alla tabella annessa al R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *con cui è stabilito il soprassoldo di accantonamento.*

Il soprassoldo annuo invece, siccome concesso qual correspettivo delle funzioni, che esercita un Ufficiale, è continuato anche quando l'Ufficiale è impedito di esercitare le funzioni per malattia o licenza ordinaria (*Nota* 21 *ottobre* 1863, *a pag.* 591 *del* Giornale Militare).

Forma eccezione a tale massima il soprassoldo assegnato invece della mensa, agli Ufficiali addetti agli Istituti Superiori d'educazione militare e così pure il soprassoldo accordato a quegli addetti ai Collegi, alle Scuole Normali, ai Battaglioni di figli di militari, ed alla Scuola di musica, il quale cessa durante le assenze per motivi di licenza (*Nota* 30 *maggio* 1865).

§ 54. I medici, farmacisti e veterinari godono della paga speciale per essi

stabilita la quale non varia, qualunque sia l'arma od il Corpo cui sono addetti e quindi non hanno diritto ai soprassoldi fissi che per lo speciale servizio fossero assegnati agli Ufficiali del Corpo o stabilimento cui sono applicati.

Per siffatto principio non fu nella Tabella annessa al R. Decreto 28 novembre 1858 concesso ai Medici il supplemento di cui godono gli Ufficiali dei Carabinieri Reali come non furono compresi nè i Medici, nè i Farmacisti pei soprassoldi concessi agli Ufficiali del Corpo dei Cacciatori franchi e del Corpo dei Moschettieri coi Reali Decreti 25 luglio e 18 dicembre 1864, ed in tale senso si è spiegato il Ministero con Dispaccio del 14 febbraio 1865.

§ 55. La paga dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, siccome impiegata per la maggior parte nelle spese del vitto, è regolata in modo che compete in massima pei giorni nei quali concorrono alla spesa della mensa e del rancio.

Or questa spesa dovendosi ordinariamente fare nel giorno precedente ne derivò la necessità di stabilire che sia continuata la paga anche pel giorno in cui accade una variazione che dovrebbe privare l'individuo della paga, e così compete pel giorno ancora, in cui succede la variazione, la paga ed ogni altra competenza al militare che dalla posizione di presente viene ricoverato nello spedale, rimesso alle carceri, o consegnato in traduzione.

In correlazione a siffatto principio, il militare che sorte dallo spedale riceve ancora pel giorno dell'uscita il trattamento stabilito pel militare ricoverato nello spedale.

§ 56. Qualunque individuo di bassa forza che giunga al Corpo soddisfatto di indennità di via ha diritto alle competenze a decorrere soltanto dal giorno dopo dell'arrivo.

Se, competendogli la indennità di via, non ne fosse stato soddisfatto, gliene deve essere fatta la buonificazione dal Corpo, ma le di lui competenze sono da regolarsi nel modo anzi accennato.

Quello che giunga senza aver ricevuto la indennità di via, perchè non vi avesse diritto, o che avendola ricevuta irregolarmente debba restituirla, ha diritto a tutte le competenze dal giorno stesso del suo arrivo.

§ 57. Il militare che accelerando la marcia giunge al Corpo prima del giorno fissato dal foglio di via non deve andare soggetto a ritenenza alcuna della indennità che abbia ricevuta per fare il cammino, ed il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato giunto soddisfatto di indennità di via sarà, come in ogni

altro caso, ammesso a godere delle rispettive competenze dal giorno successivo al suo arrivo (*art.* 7 *della Nota* 11 *febbraio* 1851, *a pag.* 39 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª).

§ 58. Quello che in marcia con indennità di via giunga dopo il giorno fissato dal foglio di via sarà esso pure ammesso, soltanto dal dì seguente, a ricevere le competenze di presenza.

§ 59. La somma stabilita per soprassoldo di marcia essendo fissata per ogni giornata non si può variarne la quota ancorchè per qualche eventualità di servizio occorresse di fare più di una tappa in un sol giorno.

§ 60. Al Medico e Chirurgo borghese chiamato per visita o perizia nella circostanza di una rassegna di rimando o per accertare il diritto a pensione di un militare, o per altro motivo inerente alla legge sul reclutamento, è corrisposta la indennità determinata dal R. Decreto 27 gennaio 1856 riprodotto a pagina 767 del *Giornale Militare* 1861, e pubblicato col N° 301 degli atti del Governo del 1861.

La indennità è pagata dal Corpo, oppure per suo conto dal Comando Militare se la rassegna ha luogo lungi dal Corpo, e questo se ne rimborsa con apposito articolo di buonificazione nel foglio generale delle competenze cui unisce la ricevuta del Medico.

Quando nella stessa rassegna vi siano uomini di più Corpi, la indennità è pagata dal Corpo presso il quale la rassegna ha luogo, e se la rassegna o perizia ha luogo presso il Comando, questi la eseguisce per conto del Corpo che ha maggior numero di individui alla rassegna ed a parità di numero per conto del Corpo più anziano (*Istruzione a pag.* 768 *del* Giornale Militare 1861).

§ 61. Gli Ufficiali addetti agli Stati Maggiori dei Comandi Generali, qualunque sia l'Arma ed il Corpo da cui provengono, hanno ragione alla paga assegnata pel grado loro nei reggimenti di fanteria, ma qualunque ne sia il grado ricevono una sola razione di foraggio (*art.* 5° *del R. Decreto* 21 *ottobre* 1850, *a pag.* 327 *del* Giornale Militare, 2° *semestre*).

La suindicata restrizione era soltanto stabilita pei Capitani e subalterni, perchè nell'epoca cui si riferisce il detto Decreto le funzioni di Capo di Stato Maggiore erano affidate ad Ufficiali Superiori del Corpo di Stato Maggiore, nè era addetto ai Comandi Generali alcun altro Ufficiale Superiore.

Attualmente sono perciò da tenersi per norma le indicazioni date dai Bollettini di nomina per regolare le competenze.

§ 62. I premii d'arresto di disertori e renitenti che giusta il R. Decreto 31 maggio 1863 siano dovuti ai militari di bassa-forza dell'esercito sono conteggiati nel modo stabilito dalla Istruzione del 1° ottobre detto anno inserta a pagina 549 del *Giornale Militare* e fanno solo parte della contabilità delle Legioni dei Carabinieri Reali.

§ 63. Le somme che sopravanzassero agli Ufficiali o Sott'Ufficiali comandati in accompagnamento di nuove leve in seguito a diminuzioni avvenute in marcia nel drappello che accompagnano devono essere consegnate all'Amministrazione del Corpo cui sono assegnati gli individui, la quale se ne darà debito nel foglio generale delle competenze (*art.* 7° *della Istruzione riprodotta a pag.* 770 *del* Giornale Militare 1861, unendovi uno stato nominativo, come fu detto al § 35, lettera *h*).

§ 64. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che ultimata la prima ferma ottenga di essere riassentato secondo la facoltà fatta dal § 821 e seguenti del Regolamento sul reclutamento non ha diritto ad alcun assegno speciale per quest'atto.

§ 65. Il militare isolato in marcia, qualunque ne sia il grado, deve esso pure pagare i diritti di pedaggio stabiliti in qualche località pel passaggio di ponti e porti; ma può aver diritto a senso del Manifesto 30 gennaio 1835 (*a pag.* 5 *degli Atti del Governo di detto anno*) al rimborso della spesa quando viaggi per servizio ed in tal caso devono essere prodotte al Ministero le relative Note (*Nota* 4 *agosto* 1864, *a pag.* 500 *del* Giornale Militare).

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE DEGLI UFFICIALI GENERALI ED ALTRI UFFICIALI NON ASCRITTI AD UN CORPO

§ 66. Le competenze degli Ufficiali Generali e di altri Ufficiali che non fanno parte effettiva di un Corpo od Istituto sono corrisposte e conteggiate nei modi stabiliti da particolari istruzioni di mano in mano emanate dal Ministero e specialmente secondo le istruzioni del 25 settembre, del 1° e 7 dicembre 1862.

§ 67. I comandanti delle Brigate di fanteria ricevono le competenze loro dal primo Reggimento della rispettiva Brigata, il quale ne conteggia le giornate e lo ammontare sul foglio delle competenze dello Stato Maggiore (*nota 4 aprile* 1852, *a pag.* 78 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª *ed art.* 1° *della Istruzione* 8 *maggio* 1860, *a pag.* 475 *del* Giornale Militare).

§ 68. Quelli che comandano le Brigate di Cavalleria o la Cavalleria in un Dipartimento, ricevono invece le competenze loro dall'Ufficio superiore del Corpo di Stato Maggiore, epperciò non sono inscritti in alcun foglio delle competenze di Reggimento (*Istruzione* 8 *maggio* 1860 *suindicata*).

§ 69. Il Comandante d'una Brigata di fanteria che non sia rivestito del grado di Maggior Generale ha diritto alla paga di Colonnello di fanteria, qualunque sia l'Arma dalla quale proviene (*Nota* 25 *ottobre* 1860).

§ 70. Quello però dell'Arma a cavallo che sia nominato Comandante di una Brigata di Cavalleria, continua a godere della paga di Colonnello di cavalleria (*nota suddetta*).

Con dispaccio del 28 ottobre 1863 fu determinato che un Colonnello del Treno nominato Comandante di Brigata di cavalleria godesse della paga e delle razioni di foraggi attribuite al Colonnello di cavalleria.

§ 71. Al Colonnello nominato Comandante di una Brigata di fanteria sono ordinariamente assegnate col R. Decreto di nomina oppure con successiva Determinazione Ministeriale le razioni di foraggio stabilite pel Maggior Generale.

§ 72. Il Colonnello Comandante di Brigata, nominato a tal carica con Decreto Reale, ha diritto quando muove per motivi di servizio alla indennità di via od al soprassoldo di marcia nella misura stabilita pel Maggior Generale in analogia alla massima adottata nelle tabelle annesse ai Reali Decreti del 15 marzo 1860 e 17 marzo 1861, nelle quali non è fatta distinzione pel soprassoldo tra il Maggior Generale ed il Comandante di Brigata.

§ 73. Gli Ufficiali addetti agli Stati Maggiori dei Comandi Generali, qualunque sia l'Arma od il Corpo da cui provengono, hanno ragione alla paga assegnata al grado loro nei Reggimenti di fanteria, oltre ad una razione di foraggio, come è detto al § 61.

MILITARI NUOVI AVUTI

—

UFFICIALI

§ 74. Si intende per Ufficiale nuovo avuto quello che è nominato tale con R. Decreto, sia che provenga da un Istituto Militare o dalla classe dei Sott'Ufficiali, oppur sia nominato per merito di esame nei casi previsti dai Regolamenti.

Esso ha ragione alla paga ed ai vantaggi annessi al grado dal giorno stabilito dal R. Decreto di nomina, con che si rechi al suo posto nel tempo fissato dall'avviso di nomina o dal Bollettino.

Ha pur ragione alla indennità di via, la quale si converte, occorrendone il caso, nel vantaggio del trasporto gratuito sulle ferrovie con soprassoldo, e nel diritto all'imbarco gratuito con mensa di bordo (*nota* 23 *novembre* 1860, *a pagina* 1230 *del* Giornale Militare).

§ 75. Quando sull'avviso di nomina o nel Bollettino non fosse indicato il tempo in cui deve trovarsi al suo posto, si intende che può profittare della dilazione di 20 giorni dalla data del Dispaccio di nomina, di cui è cenno nell'ultimo alinea del Circolare 6 febbraio 1850 (*pag ina* 49 *del* Giornale Militare 1° *semestre*), pei quali non deve essere privato di competenza alcuna.

Oltrepassando senza giustificata causa la dilazione, l'Ufficiale deve essere escluso da ogni competenza non solo per la eccedenza alla dilazione, ma anche per la dilazione stessa (*art.* 94 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

Se dopo la dilazione concessa o stabilita per massima ottiene una licenza o nuova dilazione, riceve per questo il trattamento stabilito per la qualità della licenza, cioè secondo i motivi che promossero la concessione della nuova dilazione, fermo però sempre il diritto a tutte le competenze per la prima dilazione, come a mo' d'esempio: se la nuova dilazione fosse concessa per motivi di malattia avrebbe diritto alla metà paga, e se per affari privati cesserebbe intieramente la paga.

Per l'effetto della nuova dilazione essendo nella posizione dell'Ufficiale in licenza, non ha più diritto alla indennità di via per recarsi al Corpo.

Sarebbe irregolare in questa circostanza una licenza concessa altrimenti che dal Ministero (*nota* 18 *giugno* 1864).

§ 76. L'Ufficiale di nuova nomina che ottenga la dimissione, o sia altrimenti provvisto senza aver mai raggiunto il Corpo, non ha diritto a com-

petenza alcuna, nemmeno quando fosse provvisto diversamente entro i primi venti giorni, essendo stabilito in massima che le competenze all'Ufficiale di nuova nomina sono date nel solo caso in cui esso si rechi al Corpo (*nota 6 febbraio* 1843, *a pagina* 29 *della* Raccolta).

§ 77. Quando il Corpo, cui l'Ufficiale di nuova nomina è assegnato godesse, oltre le competenze ordinarie, di qualche assegnamento straordinario per la speciale posizione in cui si trovasse, l'Ufficiale stesso non ha ragione a tale assegnamento durante la dilazione, essendo stabilito per massima che i soprassoldi sono dovuti a coloro soltanto che prestano realmente il servizio pel quale sono concessi (*vedasi* § 53).

§ 78. L'Ufficiale di nuova nomina proveniente dai militari di bassa-forza che per ritardo nella partecipazione della sua promozione avesse continuato a ricevere le competenze come militare di bassa-forza, restituirà le paghe ed il montare delle razioni pane percette in più, notandone la deduzione sul foglio nominativo delle competenze alla colonna 28.

TRUPPA

§ 79. L'individuo che è arruolato nella milizia sia come volontario, di leva oppur surrogato ha diritto dal giorno stesso dell'arruolamento alle competenze stabilite pel Corpo in cui imprende il servizio, e per la qualità in cui vi è ammesso, salve le eccezioni indicate al § 83.

Se però l'arruolamento avrà avuto luogo lungi dal Corpo, le competenze saranno regolate secondo le indicazioni apposte sul foglio di via di cui deve essere latore l'individuo stato arruolato.

Quando il nuovo arruolato giunga soddisfatto d'indennità di via pel giorno d'arrivo, le competenze dovranno in tal caso decorrere dal giorno seguente.

§ 80. L'assegno di primo corredo che spetti al nuovo arruolato è conteggiato ne' fogli nominativi delle competenze nel giorno d'arrivo al Corpo come è indicato al § 404.

§ 81. Le suindicate massime sono comuni ad ogni arruolamento; nella occasione però di chiamata di una nuova classe di leva suole il Ministero emanare apposita istruzione pel trattamento dei soldati di nuova leva.

Quella per la leva chiamata nel 1864 è in data del 19 dicembre e trovasi a pagina 997 del *Giornale Militare* di detto anno.

§ 82. I giovani ammessi ne' Battaglioni di figli di Militari e nella scuola di Musica hanno essi pure diritto a tutte le competenze del Soldato, compreso anche l'assegno di primo corredo, le quali però sono impiegate dalle rispettive Amministrazioni secondo gli speciali regolamenti da cui sono governate.

§ 83. Formano eccezione alla massima stabilita dal § 79 per la decorrenza delle competenze:

a) I Soldati studenti ammessi nel Corpo d'Amministrazione per proseguire i loro studi, secondo le norme e le condizioni stabilite, i quali non hanno diritto a competenza alcuna dovendo essere considerati siccome in congedo illimitato (*Circolare* 5 *e* 18 *dicembre* 1864, *a pag.* 784 *e* 945 *del* Giornale Militare).

b) I Soldati di nuova leva o surrogati che siano arruolati in seguito a surrogazione risolta, i quali non hanno diritto a competenza alcuna durante la marcia per raggiungere il Corpo (§ 269 *del Regolamento sul reclutamento*).

c) I Soldati di nuova leva che, addetti come operai presso gli Arsenali prima del loro assento, ottengano di rimanervi nella stessa posizione, i quali non hanno diritto ad alcuna competenza militare, e neppure all'assegno di primo corredo, a meno che siano obbligati a ricevere il corredo militare.

§ 84. I Capi Musica, Tamburini Maggiori, Trombettieri Maggiori ed alcuni fra i Capi Operai potendo anch'essere ammessi con tale qualità nell'atto stesso del loro arruolamento, come è stabilito dalla Legge sull'avanzamento dell'esercito, e dal Regolamento sul reclutamento, ne riceveranno pure dallo stesso giorno le competenze.

I Capi musica che siano ammessi all'arruolamento condizionale (§ 802 *del Regolamento sul reclutamento*) riceveranno le competenze anche durante l'esperimento.

MILITARI COMANDATI

§ 85. Sono considerati nella posizione di *comandati* i militari che per compiere ad un servizio loro affidato sono disgiunti dal proprio Corpo.

§ 86. I comandati sono considerati, per quanto si riferisce alle loro competenze, siccome presenti, tenuto però conto delle variazioni che risultino dalle dichiarazioni che si debbono trasmettere a tenore delle Istruzioni 16 gennaio e 20 dicembre 1851 e dell'art. 117 del Regol. 1° marzo 1863.

§ 87. Gli Ufficiali continuano ad essere amministrati, ed a ricevere le relative competenze dal proprio Corpo direttamente o per suo conto, eccezione fatta solamente per quelli comandati al corso di istruzioni presso la Scuola normale di fanteria, i quali, giusta la nota 28 dicembre 1859, ricevono le competenze dalla Scuola che le comprende in apposito foglio nominativo (*Disp. Min.* 13 *aprile* 1865).

§ 88. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati sono invece amministrati dal Corpo presso il quale siano aggregati, che ne conteggia e corrisponde le competenze tutte, tranne solo il deconto il quale deve sempre essere conteggiato dal Corpo cui l'individuo appartiene. Se però il Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato non fosse aggregato a verun Corpo, continuerebbe in tal caso a ricevere ogni sua competenza dal proprio Corpo direttamente o per suo conto.

Quelli comandati presso gli ospedali o magazzini delle sussistenze militari sono considerati aggregati agli Ospedali od alle direzioni dei detti magazzini (*art. 4 del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864).

Per quelli comandati alla Scuola normale di fanteria è pure fatto dalla detta Scuola un foglio delle competenze separato da quello del personale effettivo perchè la spesa concerne due differenti Capitoli del bilancio del Ministero (*Dispaccio Ministeriale* 13 *aprile* 1865), ma le giornate di deconto continuano ad essere conteggiate dal Corpo cui sono effettivi.

§ 89. Nella applicazione delle competenze, cui possano aver diritto gli Ufficiali ed Impiegati comandati, è da avvertirsi che in occasione di trasferte sono fatti speciali assegnamenti dal R. Decreto 6 aprile 1865, che per altro Decreto del 12 detto fu già esteso agli Ufficiali dell'Arma di Artiglieria e del Genio comandati in servizio del materiale.

§ 90. L'Ufficiale generale che debba lasciar l'ordinaria sua residenza per essere Membro annuale di un Comitato oppure chiamato a far parte di qualche Commissione, od incaricato di reggere temporaneamente un Comando generale o 1 Ufficio, riceve il trattamento che volta per volta è determinato dal Ministero.

§ 91. L'Ufficiale comandato temporariamente fuori dell'ordinaria residenza

per un servizio che gli dia ragione alla indennità di via, seguiterà a riceverla anche per i soggiorni, i quali però saranno limitati a tre, non compreso in essi nè il dì d'arrivo, nè quello della partenza.

Occorrendo un più lungo soggiorno, non sarà corrisposta nè indennità di via, nè soprassoldo per i giorni di maggior fermata, essendo riservato al Ministero di determinare rispetto a quei risarcimenti che crederà opportuno di concedere (*Nota* 20 *luglio* 1855, *a pag.* 1642 *del* Giorn. Mil.).

§ 92. Per effetto dell'articolo 2° del R. Decreto 24 dicembre 1854 la indennità di via che spetta all'Ufficiale in marcia per servizio risolvendosi pei tratti di strada che percorre sulle ferrovie, nel trasporto gratuito e nel soprassoldo di marcia, ne deriva che pei tre primi giorni di cui è cenno nel § precedente, è dovuta all'Ufficiale comandato temporariamente fuori della sua residenza la indennità di via e non il soprassoldo di marcia.

§ 93. Gli Ufficiali addetti al Comando Militare di Grosseto, i quali nella stagione estiva sono autorizzati a recarsi in Scanzano ricevono una indennità fissa di estatatura di 30 zecchini pari ad italiane lire 336 il Comandante, ed in ragione della metà il Capitano e l'Ufficiale subalterno.

Sono inoltre rimborsate le spese per la pigione del locale d'Ufficio e pel trasporto dei mobili d'Ufficio.

§ 94. All'Ufficiale messo dal Ministero a disposizione di un Generale Ispettore in occasione delle ispezioni è dovuto il soprassoldo di marcia durante la missione.

§ 95. L'Ufficiale comandato per esercitare incumbenze di un altro o che ne fa le veci, non ha ragione alcuna a beneficio o soldo maggiore di quello assegnato al proprio grado, a meno che il ministero gli conceda per ispeciale disposizione qualche particolare assegnamento (*Nota* 13 *agosto* 1838, *e* §§ 556 *e* 665 *dei regolamenti di disciplina* 1859 e 1864).

È però fatta una eccezione alla detta massima riguardo alle indennità di rappresentanza nei casi previsti colle avvertenze che fanno seguito alla Tabella N° 1.

E così è pur fatta una eccezione per la indennità di trasferta concessa nelle circostanze di dislocazioni all'Aiut. maggiore in 1° nei reggimenti di Fanteria e di Zappatori, la quale nei casi di assenza dell'Aiut. magg. in 1° o di vacanza della carica è devoluta all'Ufficiale che ne fa il servizio.

§ 96. Agli Ufficiali comandati in missione all'estero spettano i sottoindicati soprassoldi giornalieri dal giorno della partenza sino a tutto quello del

ritorno, oltre il rimborso delle spese di viaggio (*R. Decreto* 5 *luglio* 1863, *a pag.* 362), il cui ammontare è corrisposto e conteggiato dal Corpo nel foglio nominativo delle competenze.

GRADI	MISSIONI		ANNOTAZIONI
	IN INGHILTERRA	IN FRANCIA O BELGIO	
Ufficiali generali	Rimborso spese a piè di lista	Rimborso spese a piè di lista	Oltre al rimborso delle spese di viaggio calcolate, per i tragitti fatti sulle ferrovie od a bordo di piroscafi, in posti di 1ª classe per gli Ufficiali e di 2ª per i Sott'Ufficiali.
Ufficiali superiori	L. 25 "	L. 18 "	
Ufficiali inferiori	" 22 "	" 15 "	
Sott'Ufficiali	" 10 "	" 7 "	

Occorrendo missioni all'estero in altri paesi infuori della Francia, Belgio, ed Inghilterra, il soprassoldo sarà in massima quello fissato per la Francia.

Il Ministero potrà però determinare, per apposito Decreto, lo stesso soprassoldo fissato per l'Inghilterra sempre quando le spese di vitto e d'alloggio siano riconosciute superiori a quelle che s'incontrano nel soggiorno di Francia.

Agli Impiegati dipendenti dal Ministero della Guerra, assimilati a gradi militari, sarà corrisposto il soprassoldo fissato pel grado corrispondente.

Agli impiegati, non assimilati a gradi militari, sarà fatta ragione del soprassoldo stabilito pel grado col quale hanno eguale lo stipendio annuo.

Agli operai borghesi cesserà, durante le missioni all'estero, la paga di lavoro, e sarà loro abbuonato il soprassoldo della Bassa-forza aumentato di L. 2 al giorno.

§ 97. L'Ufficiale di altro Corpo dell'esercito che sia comandato presso l'ufficio tecnico del Corpo di Stato Maggiore ha diritto al soprassoldo in ragione di L. 300 all'anno (*Annotazione apposta in calce allo Specchio N.* 2, *annesso al R. D.* 24 *genn.* 1861 *pel riordin. del Corpo di Stato Maggiore*).

§ 98. L'Ufficiale comandato per ricevere o restituire armi ha ragione al trattamento stabilito per l'Ufficiale comandato provvisoriamente fuori della ordinaria sua residenza, che è indicato dal § 91, ed il relativo importo sarà conteggiato nei fogli nominativi delle competenze (*Art.* 11 *della nota* 14 *dicembre* 1861, *a pag.* 866 *del* Giornale Militare).

§ 99. L'Ufficiale delegato alla leva che per compiere la sua missione si debba traslocare ha ragione al soprassoldo di marcia dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno ed inoltre all'alloggio militare (*R. Decreto* 27 *giugno* 1851, *a pag.* 332 *del* Giornale Militare, *parte* 1ª *e* § 63 *del Regolamento sul reclutamento*).

I Sott'Ufficiali ed altri di bassa-forza comandati presso gli Ufficiali delegati alla leva hanno diritto alla indennità di via dal giorno della loro partenza sino a tutto quello del ritorno (*Nota* 2 *febbraio* 1861, *a pagina* 58 *del* Giornale Militare, *confermata a pag.* 769 *del detto Giornale*).

Si corrisponde pure siffatto trattamento a quelli che sono comandati alla leva nel luogo stesso in cui risiede il loro Corpo, non potendo essi per la natura del servizio partecipare alla mensa od al rancio.

Uguale trattamento è pur dato al soldato di confidenza che seguita l'Ufficiale delegato alla leva allorchè questi deve traslocarsi per attendere alla sua missione.

§ 100. Il Medico militare chiamato come perito nanti un Consiglio di leva non ha diritto a veruna retribuzione, ma se per compiere il suo mandato debba traslocarsi ha in tal caso ragione:

a) Al trasporto sulla ferrovia e sul mare sì per l'andata che pel ritorno quando ne sia il caso, oppure alla indennità di via per l'andata e pel ritorno sulle strade ordinarie qual compenso delle spese di trasferta consentito dal § 366 del Regolamento sul reclutamento;

b) Al soprassoldo di marcia dal giorno della partenza, pei soggiorni, e sino a tutto il giorno del ritorno escluse le giornate passate a bordo (§ 366 *suindicato*);

c) Alla indennità d'alloggio di una lira per ogni giornata dal dì della partenza a quello precedente il ritorno escluse soltanto le giornate passate a bordo (*Nota* 9 *novembre* 1858, *a pag.* 1175 *del* Giorn. Milit.).

I Corpi conteggiano le dette indennità nei fogli nominativi delle competenze e pei Medici addetti agli spedali ne deve essere chiesto il pagamento al Ministero con atto deliberativo del Consiglio d'amministrazione.

§ 101. Gli Ufficiali comandati a sperimento per occupare un posto nel personale degli Ufficiali componenti i quadri degli Istituti militari di educazione, e dei Battaglioni di Figli Militari continuano a ricevere le competenze dal proprio Corpo, ma hanno ragione agli speciali assegnamenti di cui godono gli Ufficiali effettivi nei detti quadri che sono loro corrisposti dalle Amministrazioni degli Istituti (*Art.* 2° *del R. Decreto* 4 *dicembre* 1858, *a pag.* 1271 *del* Giornale Militare, *che per analogia di servizio è pure applicato agli Istituti Militari*).

§ 102. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati in esperimento pel passaggio nel personale inferiore degli Istituti di educazione militare, dei Battaglioni di Figli di Militari, e presso il Corpo d'Amministrazione sono considerati come aggregati agli Istituti, ai Battaglioni ed al Corpo suddetto, e durante lo sperimento continuano a ricevere dal Corpo cui sono effettivi l'assegno individuale di deconto (*Nota* 13 *maggio* 1865).

Quelli comandati a sperimento per far passaggio nel Corpo dei Moschettieri cessano di ricevere ogni competenza, compreso anche il deconto, dal rispettivo Corpo, e ricevono la paga da Moschettiere dal giorno successivo al loro arrivo (*Nota predetta*).

Quelli comandati a sperimento per far passaggio nel personale di custodia dei penitenziari e delle carceri cessano parimenti di ricevere dal rispettivo Corpo ogni competenza, essendo loro corrisposta la paga rispettivamente assegnata dall'Amministrazione da cui dipendono (*Nota predetta*).

Il Corpo rispettivo deve però loro corrispondere, quando partono, la indennità di via per tutto il cammino a percorrere, la quale è pur loro dovuta pel ritorno quando venissero rinviati al Corpo, e deve essere pagata dagli Istituti o Corpi, oppure dal Comando Militare del Circondario se trattasi di individui che provengano dai Penitenziarii o dalle Carceri.

§ 103. I soprassoldi che si pagano agli Ufficiali ed ai Sott'Ufficiali, Caporali comandati a sperimento sono per conseguenza a carico dell'Amministrazione dell'Istituto oppur del Governo, secondo che è stabilito per i militari effettivi dalle relative tabelle, e sono corrisposti e regolati come la paga.

§ 104. Gli Ufficiali del Corpo d'Amministrazione comandati presso i varii Ospedali Militari ricevono ogni loro competenza dagli Ospedali medesimi i quali ne conteggiano l'ammontare nei loro fogli nominativi di competenze (*art.* 4° *del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864 *e nota* 25 *febbr.* 1865).

§ 105. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del detto Corpo comandati presso gli Spedali ricevono essi pure dagli Ospedali stessi le rispettive competenze, eccettuato il solo deconto, il cui conteggio continua ad essere fatto presso il Corpo d'Amministrazione (*art.* 4° *del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864 *e nota* 25 *febbraio* 1865).

Nei fogli delle competenze degli Ospedali è quindi pur conteggiato l'ammontare del soprassoldo di centesimi 10 al giorno che si corrisponde agli individui esercenti la flebotomia e la farmacia (*nota suddetta*).

§ 106. Lo assegno di centesimi 5 per le spese di bucato e barbiere per gli individui comandati presso gli Spedali, è dovuto alle Amministrazioni degli Spedali, le quali ne comprendono lo ammontare nei rispettivi fogli di competenze (*art.* 3° *del R. Decreto* 7 *maggio* 1865 *e* § 15 *della nota* 25 *febbraio* 1865).

§ 107. Sono pure da considerarsi aggregati agli Ospedali i Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati di altri Corpi che siano, anche temporariamente, comandati presso gli Spedali per far servizio da infermiere invece di individui del Corpo d'Amministrazione.

Essi perciò riceveranno ogni loro competenza dallo spedale presso il quale saranno comandati, meno il deconto, e sarà osservato per uniformità di principio quanto è prescritto per quelli del Corpo d'Amministrazione (*Nota* 16 *maggio* 1865).

§ 108. Le Amministrazioni degli spedali comprendono inoltre nei loro fogli delle competenze la indennità di centesimi 40 per ogni giornata di effettiva presenza degli individui comandati (§ 14 *della nota* 25 *febbraio* 1865).

§ 109. Le norme di conteggio delle competenze degli individui del Corpo d'Amministrazione comandati presso gli ospedali militari sono da osservarsi ugualmente per quelli che fossero comandati presso gli spedali delle Case Reali degli Invalidi o di altro stabilimento.

§ 110. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del Corpo d'Amministrazione comandati presso i magazzini delle Sussistenze Militari, ricevendo un soldo speciale, giusta quanto prescrive la istruzione approvata col R. Decreto 17 luglio 1862, sono esclusi da ogni competenza militare, tranne il deconto che continua ad essere amministrato e conteggiato dal Corpo.

Il soldo però d'Ospedale ed il soprassoldo ai decorati sarà pure corrisposto e conteggiato dal Corpo d'Amministrazione (*articoli* 8 *e* 9 *della precitata istruzione*).

§ 111. I militari comandati in accompagnamento di Soldati di nuova leva hanno diritto al seguente trattamento:

All'Ufficiale spetta il soprassoldo di marcia dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno (§ 255 *del Regolamento sul reclutamento*).

Al Sott'Ufficiale, Caporale ed altri di bassa forza, compresi perciò anche i Tamburini ed i Soldati di confidenza degli Ufficiali, spetta la indennità di via dal giorno della partenza sino a quello del ritorno, com-

presi i soggiorni (*R. Decreto* 31 *ottobre* 1860, *riprodotto a pag.* 769 *del* Giornale Militare, 1861).

§ 112. Sì gli Ufficiali che i Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati per ritirare e condurre ai Reggimenti i cavalli di nuova rimonta hanno diritto alla indennità di via, sia che viaggino sulle strade ordinarie oppur sulle ferrovie, dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno (*Nota* 20 *marzo* 1863, *a pag.* 156 *del* Giornale Militare).

§ 113. I Militari comandati in distaccamento nei villaggi hanno diritto al soprassoldo giornaliero stabilito dal *R. Decreto* 1° *giugno* 1865 (*vedasi la tabella N.* 6).

§ 114. I militari comandati per far servizio sulle frontiere dello Stato in concorso degli agenti doganali per la repressione del contrabbando hanno diritto al sottoindicato soprassoldo giornaliero (§ 3° *delle disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852).

Ufficiale subalterno.	L. 2	
Furiere o Sergente	»	750
Caporale	»	600
Soldato	»	400

Fu pur corrisposto uguale soprassoldo al Capitano, e quello di L. 3 all'Ufficiale superiore che è appunto quanto compete per soprassoldo di marcia, come fu sopra stabilito per l'Ufficiale subalterno.

Il pagamento di questo soprassoldo è a carico del Bilancio del Ministero delle Finanze, dovendo la forza essere richiesta dalle autorità doganali; è però anticipato dal Corpo il quale ne chiede poscia il rimborso per mezzo del Ministero della Guerra (§ 243 *del Regol.* 1° *marzo* 1863).

La nota 15 febbraio 1850, a pag. 294 del *Giornale Militare*, 1° semestre, ne stabilisce l'impiego nel modo seguente:

	Da versare all'ordinario		Da accreditare alla massa deconto		Da pagarsi alla mano		TOTALE	
Furiere e sergente . . .	»	200	»	150	»	400	»	750
Caporale	»	200	»	100	»	300	»	600
Soldato	»	200	»	100	»	100	»	400

Il Militare che isolatamente dovesse raggiungere o lasciare il distaccamento non avrà diritto a tale soprassoldo, ma riceverà invece il trattamento di marcia.

§ 115. I Militari comandati nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica hanno ragione al soprassoldo giornaliero seguente:

Ufficiale superiore .	L. 3	§ 1° Delle Disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto 25 marzo 1852.
Capitano e subalterno	» 2	
Sott'Ufficiale . . .	» 0 250	
Caporale e Soldato .	» 0 150	

Agli Ufficiali generali incaricati del Comando delle truppe impiegate nel detto servizio nelle provincie meridionali fu eccezionalmente corrisposto il giornaliero soprassoldo di L. 10 se Luogotenenti generali, e di L. 6 se Maggiori generali.

Questo soprassoldo è a carico del Bilancio del Ministero dell'Interno ed è concesso solamente alla truppa che sia comandata per siffatto servizio in seguito a richiesta dell'autorità politica.

Il pagamento è però anticipato dal Corpo, il quale ne chiede poi il rimborso per mezzo del Ministero della Guerra nei modi ed alle epoche stabilite (*Nota* 13 *luglio* 1850, *a pag.* 34 *del* Giornale Militare, 2° *semestre, e* § 243 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

Il soprassoldo decorre dal dì della partenza e continua sino a tutto il giorno del ritorno, ma non può eccedere la durata di giorni 30 (*Nota* 18 *maggio* 1854, *a pag.* 274 *del* Giornale Militare).

Questo soprassoldo essendo concesso in ragione del servizio che si presta, non compete a quelli che fossero ricoverati nelle infermerie reggimentali o ditenuti nelle prigioni di rigore (*Dispaccio Minist.* 1° *settembre* 1864).

Il Militare che isolatamente dovesse raggiungere o lasciare il distaccamento non avrà diritto per la marcia al detto soprassoldo, ma riceverà il trattamento del militare in marcia per servizio.

§ 116. I Militari comandati per scortare agenti preposti alla riscossione delle imposte nell'isola di Sardegna hanno diritto allo stesso soprassoldo, che è stabilito per coloro che sono comandati pel servizio di sicurezza pubblica, se non che per questi non vi è limite in quanto alla durata.

Il pagamento è a carico del Bilancio del Ministero delle Finanze, ma è anticipato dal Corpo il quale ne chiede il rimborso per mezzo del Ministero della Guerra (*Nota* 1° *ottobre* 1852, *a pag.* 328 *del* Giornale Militare, *Parte* 2ª, *e* § 243 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

Le suindicate disposizioni però, già speciali all'Isola di Sardegna, vennero modificate dalle note 1° dicembre 1857, a pag. 807, e 6 febbraio 1858, a pag. 228 del *Giornale Militare*, colle quali è stabilito che

tale servizio si faccia di preferenza dall'arma dei Carabinieri Reali loro concedendo L. 2 ed anche L. 2,40, secondo i casi, al giorno da pagarsi sul luogo dagli agenti stessi.

In difetto quindi di una disposizione normale, sono volta per volta stabiliti i vantaggi di cui deve godere la truppa che sia comandata per simile servizio, ed appunto nel 1862 fu dal Ministero delle Finanze concesso alle truppe che fecero questo servizio in Sicilia il soprassoldo di una lira al giorno alla bassa forza senza distinzione di grado, ed un soprassoldo uguale a quello di marcia agli Ufficiali, ma non potrebbesi corrispondere in altri casi tale trattamento se prima non ne fosse autorizzata la concessione.

§ 117. I militari comandati di scorta al trasporto del tesoro non hanno alcun diritto a speciale trattamento, e ricevono le competenze del militare in marcia per servizio.

§ 118. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati in rinforzo dell'arma dei Carabinieri Reali, purchè in seguito a richiesta dell'Autorità politica, ricevono essi pure il soprassoldo di sicurezza pubblica, secondo la massima adottata.

§ 119. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del Reggimento Guide quando prestano un servizio isolatamente da non poter fare un ordinario in comune hanno ragione al soprassoldo giornaliero di centesimi 40 se Sott'Ufficiali, e di centesimi 30 se Caporali e Soldati (§ 4° *delle disposizioni generali che fanno seguito allo specchio annesso al R. Decreto* 18 *dicembre* 1864).

§ 120. I militari comandati di servizio allo stabilimento balneario di Vinadio durante la stagione delle bagnature hanno diritto al sotto indicato soprassoldo, cioè:

L'Ufficiale di . . . . L. 30 al mese,
Il Sott'Ufficiale . . . . . . L. 15 al mese,
Il Caporale e Soldato di . . . cent. 20 al giorno.

All'Ufficiale comandato per la disciplina dei militari di bassa-forza ammessi nel 1864 e 1865 alle acque di Salsomaggiore, presso Borgo S. Donnino, fu pure concesso il soprassoldo mensuale di L. 30.

§ 121. Ai Sott'Ufficiali e Caporali comandati quali amanuensi presso il Ministero della Guerra è corrisposto il soprassoldo che viene stabilito coll'ordine che li comanda.

Questo soprassoldo, qual correspettivo dell'opera che prestano, deve cessare quando cessa l'opera, anche per effetto di licenza o ricovero nello spedale.

§ 122. I Sott'Ufficiali comandati quali amanuensi presso i Comitati dell'Arma di Fanteria e di Cavalleria hanno ragione al giornaliero soprassoldo di L. 1,50 ciascuno (*R. Decreto* 2 *maggio* 1861, *a pag.* 289 *e* 291 *del* Giornale Militare).

§ 123. I Veterani ed aggiunti Veterani dell'Arma d'Artiglieria comandati nelle Fortezze secondarie hanno diritto al soprassoldo giornaliero di cent. 50 se Sott'Ufficiale e di cent. 30 se Caporali e Cannonieri (§ 11 *del R. Decreto* 15 *giugno* 1855).

§ 124. Il Soldato rimasto comandato in custodia di un cavallo caduto ammalato in marcia (§ 423 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863) ha diritto alla indennità di via dal giorno in cui comincia questo servizio sino a tutto quello del ritorno (*a-linea* 52 *del* § 24 *delle Avvertenze della Tabella N.* 3).

MILITARI AGGREGATI

§ 125. Gli Ufficiali che siano aggregati ad altri Corpi continuano ad essere compresi per le competenze loro nel foglio delle competenze della compagnia di cui fanno parte, eccezione fatta per quelli comandati presso la Scuola Normale di fanteria, i quali sono per le competenze considerati quali effettivi alla Scuola (*nota* 28 *dicembre* 1859, *a pag.* 854 *del* Gior. Mil.) e sono compresi in apposito foglio delle competenze fatto dalla Scuola (*Dispaccio Ministeriale* 13 *aprile* 1865).

§ 126. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati aggregati ad altri Corpi, e quelli anche aggregati ad altre Compagnie del Corpo stesso ricevono ogni competenza loro, eccettuato il solo deconto, e quanto ai Sott'Ufficiali il soldo d'ospedale, dal Corpo o dalla Compagnia cui sono aggregati come se vi fossero effettivi, e sono perciò inscritti nel relativo foglio delle competenze della Compagnia alla quale sono aggregati, a meno che pel loro numero considerevole sia compilato per essi un apposito foglio delle competenze (§ 632 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

Quelli comandati presso gli Ospedali o Magazzini delle Sussistenze Militari sono considerati aggregati agli Ospedali od alle Direzioni dei detti Magazzini (*art. 4° del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864).

Per quelli comandati alla Scuola Normale di fanteria è pure fatto dalla detta Scuola un foglio delle competenze separato da quello del personale effettivo perchè la spesa concerne due differenti capitoli del bilancio del Ministero (*Dispaccio Ministeriale* 13 *aprile* 1865).

§ 127. Gli Ufficiali aggregati al Corpo di Stato Maggiore, creati con Reale Decreto del 24 aprile 1864, essendo in dipendenza della loro nomina inscritti ne' ruoli del Corpo di Stato Maggiore, cessano di appartenere anche amministrativamente al rispettivo Corpo, e ricevono le proprie competenze dal Corpo di Stato Maggiore (*Nota* 1° *giugno* 1864).

§ 128. Gli uomini delle classi di nuove leve che si soffermino al Deposito pel solo tempo necessario per essere vestiti, sono da considerarsi come aggregati al Deposito per conto delle compagnie attive (*Nota* 12 *dicembre* 1862, *a pag.* 1014 *del* Giornale Militare).

§ 129. Il sistema di conteggio delle aggregazioni non varia in nulla la paga dell'aggregato, la quale deve continuare ad essere quella stessa di cui godrebbe l'individuo nel proprio Corpo.

Il militare aggregato ha però diritto alle competenze straordinarie di cui fruisse il Corpo o la Compagnia secondo la specialità del servizio.

Quando il soprassoldo fosse da rimborsarsi da altro Ministero, il Corpo che ha gli aggregati fa esso stesso gli incumbenti per procurarsi il rimborso delle somme pagate, e comprende nella domanda anche le somme pagate per tale titolo agli Ufficiali, dovendo ripetere dal Corpo cui appartiene le sole somme che si conteggiano ne' fogli delle competenze.

§ 130. Il personale di bassa forza comandato presso gli Stati Maggiori dei Dipartimenti e delle Divisioni e Sotto Divisioni è in massima considerato aggregato ad un Corpo del presidio nella sede del Dipartimento o della Divisione e Sotto Divisione dal quale riceve le competenze, meno il deconto (*Nota* 22 *dicembre* 1862, *a pag.* 1037 *del* Giorn. Milit.).

§ 131. Quelli congedati che per ripatriare debbano prendere imbarco e siano perciò aggregati in sussistenza presso un Corpo in attesa d'imbarco, hanno diritto, durante l'aggregazione, alle competenze del Soldato di fanteria, meno il deconto, qualunque fosse il grado loro e l'arma da cui furono congedati.

Uguale trattamento avranno pure senza distinzione di grado ed arma quelli che essendo avviati in congedo illimitato siano per lo stesso motivo aggregati in sussistenza (*Nota* 22 *luglio* 1856, *a pag*. 702 *del* Giornale Militare).

§ 132. Per gli individui comandati a sperimento presso un Istituto Militare di educazione, uno spedale, presso il Corpo d'Amministrazione od il Corpo dei Moschettieri, vedansi i §§ 101 e 102.

MILITARI IN MARCIA PER SERVIZIO

§ 133. Semprequando i Militari sono in marcia per servizio ricevono o soprassoldo di marcia o indennità di via secondo la posizione individuale in cui si trovano, oppure il trattamento di bordo se sono imbarcati.

Nelle note del 30 agosto e del 29 dicembre 1864, inserte a pagina 543 e 1084 del *Giornale Militare* sono indicati alcuni casi in cui si deve far viaggiare la truppa e gli isolati sulle strade ordinarie anzichè sulle ferrovie.

§ 134. Le Tabelle N. 3 e 4 indicano lo ammontare della indennità e del soprassoldo competente a ciascun grado e le norme con cui devono essere regolate siffatte competenze, e col § 139 e seguenti sono accennate quelle relative al trattamento di bordo.

§ 135. Gli Ufficiali sulle ferrovie hanno ragione al soprassoldo di marcia sia che viaggino con truppa oppure isolatamente, e mai alla indennità di via, meno il solo caso in cui siano comandati in rimonta (*Vedasi a linea* 22 *del* § 24 *delle avvertenze alla Tabella N*. 3).

§ 136. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati invece hanno sulle ferrovie lo stesso trattamento di cui godrebbero sulle strade ordinarie, epperciò loro compete il soprassoldo di marcia se viaggiano riuniti in Corpo, Compagnia, distaccamento o drappello, e la indennità di via se viaggiano isolati od in piccoli drappelli, eccettuati quelli comandati in rimonta ai quali è sempre dovuta la indennità di via (*Vedasi* § 27 *delle Avvertenze alla Tabella N*. 3).

§ 137. I militari che debbano mettersi in marcia per andare a riscuotere i mandati o vaglia del tesoro, non hanno diritto nè a soprassoldo di marcia nè ad indennità di via, dovendosi sopperire alle occorrenti spese coi fondi della massa di economia (§ 295 N. 42 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863) non essendo neppur consegnati in variazione perchè la trasferta si compie ordinariamente nello stesso giorno.

Quando per la lunghezza del cammino si debba pernottar fuori sarà corrisposto il trattamento di marcia.

§ 138. Il Guardarme essendo Sott'Ufficiale non può, sebbene superiore a qualunque impiego nel detto grado, aversi il trattamento da Ufficiale allorchè trovasi in viaggio sia sulle strade ordinarie che sulle ferrovie, ma non essendo equo che abbia il solo trattamento da Sott'Ufficiale, fu adottata la massima di continuargli la paga, e corrispondergli la indennità di via da Furiere Maggiore, cioè L. 2,50 caduna tappa, e di farlo viaggiare nei posti di 3ª classe.

MILITARI A BORDO

§ 139. Le spese cui danno luogo i trasporti delle truppe sul mare sono dimostrate in contabilità distinte, epperò non dovendo essere comprese nei fogli delle competenze non è il caso di qui indicare quando compete il diritto al trasporto, e le norme che si debbono osservare.

Assieme al trasporto essendo però concesso alcune volte agli Ufficiali il trattamento di bordo ossia la mensa, che può dar luogo alla corrispondente indennità in danaro, ed alla truppa il piccolo prestito di bordo, così si accennano i casi nei quali possono essere dovute le dette competenze.

È però da avvertirsi che la mensa è data dall'Amministrazione del legno, la quale la concede solo quando l'Ufficiale trovasi a bordo nelle ore stabilite per i pasti, ed è già compresa, in quanto ai legni del commercio, nel prezzo del posto.

Non può perciò competere in massima alcuna buonificazione a titolo d'indennità mensa di bordo nei viaggi che si fanno su legni del commercio (*Vedasi la tariffa a pagina* 8 *della parte supplementare del* Giornale Militare 1864).

§ 140. Il trattamento di bordo, ossia la mensa, compete all'Ufficiale solo quando è in marcia per servizio, ed in posizione tale che gli porgerebbe diritto alla indennità di via se viaggiasse sulle strade ordinarie, ed al soprassoldo se sulle ferrovie.

§ 141. Nello apprezzamento del diritto al trattamento di bordo, posto per base che debbono goderne solo gli Ufficiali che si trovano in servizio comandato, ne consegue che restano esclusi in modo assoluto tutti quelli declinati qui appresso:

a) I partenti in licenza, o reduci da detta, e qualunque ne sia la causale;

b) Partenti per le terme, o reduci dalle medesime, tranne il caso accennato all'art. 4 del R. Decreto 2 ottobre 1864;

c) Partenti per recarsi a presenziare un giudizio civile o fiscale, in causa non trattata dai Tribunali Militari;

d) Partenti per esperire i loro diritti elettorali, o per sedere al Parlamento, e ritornando da tali funzioni alla sede dei loro Corpi od Uffici;

e) Partenti per il domicilio eletto a causa di collocazione in aspettativa per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego;

f) Partenti per il domicilio eletto a causa di collocazione a riposo, in riforma, o cessando in qualunque altro modo dal servizio;

g) Partenti in accompagnamento, o reduci dall'avere accompagnati loro figli od agnati come allievi o come candidati all'ammissione negli istituti educativi militari;

h) Tutti quelli infine, i quali sono in posizione tale da non aver diritto all'indennità di via sulle strade ordinarie, ed al soprassoldo di ferrovia, viaggiando sulle strade ferrate.

§ 142. In massima assoluta sono sempre escluse dalla ragione al *trattamento di tavola* le famiglie degli Ufficiali ed Impiegati, viaggino desse congiunte o disgiunte dai loro Capi, ed anche quando il trattamento compete ai loro Capi medesimi, e ne sono escluse anche le persone borghesi.

§ 143. Le stesse sovra dettagliate norme debbono essere seguite rigorosamente per gli imbarchi sui Vapori Postali ed altri Legni qualunque, i quali somministrino posti per conto dell'Amministrazione Militare (***nota* 1° *giugno*** 1862, ***a pag.*** 397 ***del*** Giornale Militare).

§ 144. Il diritto al trattamento di bordo decorre dal giorno dell'imbarco sino a quello dello sbarco e secondo le regole di bordo, le quali sono comuni a tutti (*massima espressa nella Convenzione inserta a pag.* 84 *del* Giorn. Mil. 1862).

Avvenendo che un Ufficiale con diritto al trattamento di bordo non sia stato ammesso alla mensa, ne deve essere esposto il caso al ministero, il quale determina se compete la indennità in denaro, e ne autorizza il pagamento.

Dal giorno dell'imbarco devono perciò cessare all'Ufficiale a bordo la indennità di via, il soprassoldo di marcia, ed all'Aiutante Maggiore anche la indennità di trasferta, di cui ciascuno rispettivamente godesse prima dell'imbarco (*Avvertenze apposte alla Tabella che fa seguito al R. Decreto* 1° *giugno* 1853, *a pag.* 133 *del* Giornale Militare *parte* 1ª).

§ 145. L'Ufficiale in marcia per servizio che sia costretto a soffermarsi in attesa d'imbarco ha ragione alla continuazione delle competenze stesse di cui godeva nel giorno del suo arrivo al luogo d'imbarco.

§ 146. L'Ufficiale che al luogo dello sbarco sia trattenuto in quarantena od in osservazione deve essere considerato, in quanto al trattamento, come se fosse sempre a bordo.

§ 147. L'Ufficiale imbarcato per servizio delle cannoniere della flottiglia sul Lago di Garda e sui piroscafi rimorchiatori del Po ha diritto all'ordinario soprassoldo di marcia dal giorno dello imbarco a quello del disbarco (*nota* 19 *gennaio* 1861, *a pag.* 40 *del* Giornale Militare).

§ 148. Le norme stabilite per gli Ufficiali sono pure da osservarsi per gli Impiegati (*Vedasi inoltre la nota* 14 *aprile* 1864, *a pag.* 254 *del* Giornale Militare).

§ 149. Pel domestico borghese che gli Ufficiali con cavalli possono condurre seco loro nei termini stabiliti dalla nota 15 giugno 1862 (*a pag.* 432 *del* Giornale Militare) è concesso il trasporto gratuito, ma senza viveri di bordo.

§ 150. Gli Ufficiali a bordo continuano ad aver diritto allo stesso quantitativo di razioni di foraggio pei cavalli, che sono loro assegnate, le quali sono da essi prelevate dai magazzini delle Sussistenze Militari o dalle imprese nel luogo d'imbarco, calcolandole sul piede di stazione come appunto è prescritto per i cavalli che si trasportino sulle ferrovie.

§ 151. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato a bordo, sì isolato che in Corpo, cessa di aver ragione ad ogni competenza, e riceve:

a) Una razione di viveri, la quale è uguale per tutti, e compete a tutti, qualunque sia il motivo per cui siano in marcia, ma non si conteggia nei fogli delle competenze dei corpi;

b) Un soldo giornaliero di bordo, nel solo caso però che esso sia in marcia per motivi di servizio, il quale è corrisposto e conteggiato dal corpo cui appartiene.

(§ 8 *delle disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *e Tabella annessa al R. Decreto* 1° *giugno* 1853, *a pag.* 133 *del* Giornale Militare).

§ 152. Il soldo di bordo è stabilito nella misura seguente dal § 8 delle sovra indicate disposizioni generali, e confermato dal § 2 delle avvertenze alla tabella annessa al R. Decreto 20 novembre 1859:

Furiere Maggiore	L. 1. 00
Furiere	» 0. 50
Sergente	» 0. 30
Caporale e Soldato	» 0. 10

§ 153. Il Tamburino Maggiore, il Trombettiere Maggiore, il Capo Musica, il Capo Armaiolo e Capo Morsaro hanno diritto al soldo stabilito pel grado cui, secondo gli anni di servizio o la classe, sono pareggiati.

Gli altri Capi Operai ricevono il soldo di bordo da soldato in applicazione della massima stabilita per la indennità di via col § 3 delle avvertenze che fanno seguito alla Tabella annessa al R. Decreto 20 novembre 1859.

§ 154. Il Guardarme, sebbene superiore a qualunque impiego nel grado di Sott'Ufficiale, essendo a bordo non può aver diritto alla mensa di bordo come Ufficiale, ma nello stesso tempo non potendo equamente avere il solo trattamento di Sott'Ufficiale si adottò la massima di continuargli la paga, e di corrispondergli a titolo di mensa di bordo L. 2 50 al giorno, cioè la indennità di via da Furiere Maggiore.

§ 155. Il soldo di bordo decorre dal dì in cui cessano le competenze a terra e continua sino al giorno in cui, effettuato lo sbarco, cominciano a decorrere nuovamente le competenze di terra.

§ 156. Secondo la massima stabilita nella convenzione a pag. 84 del *Giornale Militare* 1862, le razioni di viveri di bordo si distribuiscono a cominciare dal dì dell'imbarco quando questo ha luogo nel mattino, e dal dì successivo quando l'imbarco si effettua dopo il mezzogiorno, e cessano o continuano anche nel giorno stesso dello sbarco come si usa, secondo l'ora dello sbarco, cogli altri passeggieri, epperciò nel regolare le competenze sia pel giorno dell'imbarco che per quello dello sbarco, si terrà calcolo delle indicazioni che risulteranno dai documenti che saranno uniti agli stati delle variazioni.

§ 157. La razione di viveri a bordo è divisa in due pasti, come rilevasi dalla convenzione precitata; così avvenendo il caso che un individuo di bassa forza sbarchi senza aver ricevuto il rancio della sera, gli si corrisponde, per massima adottata, la metà della indennità di via che gli competerebbe per una giornata.

§ 158. La truppa sui vapori del commercio riceve i viveri di bordo dal giorno dell'imbarco se questo ha luogo nel mattino, e dal giorno dopo se l'imbarco ha luogo dopo il mezzo giorno (§ 7 *della convenzione a pag.* 84 *del* Giornale Militare 1862, *e* § 5 *d'altra convenzione a pagina* 861 *dello stesso Giornale e nota* 14 *gennaio* 1864, *Suppl. N.* 1 *del* Giorn. Mil.).

§ 159. I militari che cadono ammalati a bordo sono ammessi nello spedale di bordo (§ 1417 *del Regolamento di Disciplina Militare* 1859 *e* § 1615 *di quello del* 1864), e sono in quanto alle competenze trattati come se fossero ricoverati in uno spedale Militare a terra.

§ 160. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che debba soffermarsi in attesa dell'imbarco ha ragione pei giorni di fermata alla continuazione del trattamento che gli competeva nel giorno d'arrivo e quando non sia messo in sussistenza presso un Corpo, gli è corrisposta la indennità di via.

§ 161. I militari che giunti al luogo dello sbarco siano trattenuti in quarantena od in osservazione devono essere considerati in quanto al trattamento come se fossero a bordo.

§ 162. Quelli che si recano alle case loro in congedo illimitato, e quelli anche definitivamente congedati o giubilati non hanno diritto, mentre sono a bordo, al soldo di bordo, e qualora al luogo d'imbarco siano trattenuti in attesa di imbarco hanno ragione al trattamento da Soldato

di fanteria, meno il deconto, qualunque fosse il grado loro e l'arma cui appartenessero (§ 744 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

§ 163. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati imbarcati per servizio delle cannoniere della flottiglia sul Lago di Garda o sui piroscafi rimorchiatori del Po hanno ragione all'ordinario soprassoldo di marcia dal giorno dell'imbarco a quello dello sbarco.

Debbono però essere esclusi dal soprassoldo quelli del Reggimento Ponticri d'Artiglieria, dovendo essi godere invece della paga di lavoro stabilita per gli operai d'Artiglieria (*nota* 29 *gennaio* 1862, *a pag.* 40 *del* Giornale Militare).

§ 164. Le famiglie dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati a bordo non hanno diritto ai viveri (*massima ricordata nella convenzione a pag.* 861 *del* Giornale Militare 1862).

§ 165. Pei cavalli di truppa a bordo sono prelevate dai magazzini del luogo d'imbarco le razioni di foraggio occorrenti pel tragitto, come è indicato al § 150 per i cavalli degli Ufficiali.

MILITARI IN LICENZA

§ 166. Le norme che regolano le licenze sono stabilite dal R. Decreto 29 gennaio 1850 ed annesso Regolamento.

Il Ministero però suole in ogni anno emanare speciali disposizioni colle quali stabilisce la durata delle licenze e l'epoca in cui ne è autorizzata la concessione.

§ 167. Vi sono quattro sorta di licenze, cioè:

Licenze piccole;
Licenze ordinarie;
Licenze straordinarie;
Licenze per ragioni di funzioni politiche.

§ 168. L'Ufficiale in piccola licenza continua a godere la intiera paga.

§ 169. Quello in licenza ordinaria continua pure ad aver diritto alla paga intiera.

E così parimenti l'Ufficiale che ottiene una licenza per infermità o ferite contratte in servizio.

§ 170. L'Ufficiale in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio ha ragione alla metà soltanto della paga.

§ 171. Quello in licenza straordinaria per affari privati perde totalmente la paga.

§ 172. Quello in licenza per esercitare funzioni politiche continua a godere integralmente la paga.

§ 173. È riservato al Ministero il determinare il trattamento di cui debba godere, durante la licenza, l'Ufficiale che ottiene di recarsi in estero Stato.

§ 174. Agli Ufficiali che sortono dai bagni suole il Ministero concedere una breve licenza di giorni otto senza perdita di stipendio, ma quelli che ne approfittano non hanno più diritto alla indennità di via per raggiungere il Corpo, non potendosi derogare al principio generale stabilito che le competenze di marcia sono esclusivamente dovute quando gli Ufficiali si recano da una ad altra località per ragione di servizio, e non mai a quelli che muovono per una località di propria elezione o ne partono per raggiungere il loro Corpo.

§ 175. L'Ufficiale in licenza illegale perde ogni competenza (*Art.* 13 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850) epperciò anche le razioni di foraggio (*Vedasi pure il* § 25 *delle Avvertenze alla tabella N°* 8).

§ 176. L'Ufficiale che per recarsi in licenza o ritornarne debba prendere imbarco non può, a giustificazione del ritardo che frapponesse, far computare i giorni che abbia dovuto passare in aspettativa di imbarco gratuito, e sarà perciò escluso intieramente dalle competenze per i giorni di eccedenza siccome in assenza illegale (*Nota* 5 *ottobre* 1863, *a pagina* 566 *del* Giornale Militare).

§ 177. Quello che, mentre è in licenza, sia ricoverato in uno spedale, deve essere considerato come presente al Corpo ed il tempo scorso nello spedale non è computato nella sua licenza.

Quando esce dallo spedale può ultimare la primitiva licenza, o ritornare al Corpo. — In quest'ultimo caso avrà diritto alla paga intiera per le giornate di marcia qualunque sia la qualità della licenza (*Art.* 59 *del Regolamento* 29 *genn.* 1850), ma non gli compete la indennità di via.

§ 178. Quello che ottenga una proroga alla licenza avrà diritto al trattamento stabilito non già per la licenza di cui gode, ma secondo il motivo che avrà dato luogo alla proroga, e così se un Ufficiale in licenza ordinaria con paga intiera ottenga una proroga per motivi di malattia contratta in servizio avrà diritto alla paga intiera, se per malattia non proveniente dal servizio alla metà paga, se per affari privati, andrà privo della intiera paga (*Art.* 7 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

§ 179. L'Ufficiale che dopo spirata la licenza o proroga sia impedito da malattia di restituirsi al Corpo, e giustifichi tale impedimento con fedi regolari di 15 in 15 giorni sarà considerato come in licenza per motivi di malattia, ma qualora la malattia perdurasse oltre i tre mesi, è riservato al Ministero il determinare quale trattamento dovrà godere per la eccedenza ai tre mesi.

§ 180. L'Ufficiale che senza giustificata causa di malattia ecceda la licenza o proroga sarà per la eccedenza considerato in licenza illegale, epperciò andrà privo d'ogni competenza, ed anche delle razioni di foraggio.

§ 181. Quello che, mentre sta godendo una licenza, è richiamato al Corpo, oppure che in conseguenza di promozione o dislocazione di Corpo abbia dovuto ritornare e non sia ritornato immediatamente senza giustificata causa di malattia, sarà considerato in assenza illegale, epperciò dovrà essere privato di ogni competenza dal giorno in cui avrebbe dovuto giungere, fatta ragione delle tappe a percorrere dal giorno dopo del ricevuto avviso.

§ 182. L'Ufficiale che essendo in licenza sia chiamato ad altra destinazione, che non sia quella di ritorno al Corpo, deve recarsi nel luogo indicato *qual reduce di permesso,* senza che tale circostanza gli porga diritto a ricevere per la marcia maggiori competenze di quanto è stabilito per la licenza che godeva.

§ 183. L'aiutante di campo non perde competenza alcuna quando l'Ufficiale

generale cui è addetto si reca in licenza (*Decisione Ministeriale* 17 *giugno* 1844 *ricordata nella Circolare* 9 *settembre detto anno N°* 2179 *della soppressa Azienda Generale di guerra ed a pagina* 4 *del Dizionario E. Camussi* 1853).

§ 184. I Cappellani continuano a godere l'intiera paga durante la licenza per qualsivoglia titolo concessa correndo loro l'obbligo di farsi surrògare (*Art.* 10 *del R. Decreto e* 46 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

§ 185. L'Ufficiale in licenza straordinaria per motivi di malattia, il quale chiedesse ed ottenesse di essere collocato in aspettativa per gli stessi motivi, non sarà privato della paga di cui godeva secondo la licenza ancorchè la eccedesse, mentre la domanda di collocamento in aspettativa tiene luogo di fede di malattia o di proroga.

§ 186. L'Ufficiale che mentre è in licenza cambia di posizione per collocamento in aspettativa, per ammessione alla pensione, per dimissione e simili cessa di essere considerato in licenza dal giorno in cui si provvede a suo riguardo sia a mezzo di Decreto Reale che per disposizione ministeriale.

Quando la licenza fosse già scaduta non avrà diritto nell'intervallo a veruna competenza se non sia espressamente autorizzata dal Decreto Reale oppure da una disposizione ministeriale, eccezione fatta per l'Ufficiale collocato in aspettativa per infermità, il quale nell'intervallo sarà considerato in proroga di licenza per malattia come fu detto al § 185.

§ 187. Cessa intieramente durante le licenze di qualunque natura il soprassoldo assegnato invece della mensa agli Ufficiali addetti agli Istituti superiori di educazione militare, e così pure il soprassoldo a quelli addetti alle Scuole normali, ai Battaglioni di Figli di Militari ed alla Scuola di Musica (*Nota* 30 *maggio* 1865).

§ 188. Gli Ufficiali cui siano assegnate razioni di foraggio continuano ad aver ragione a tale vantaggio nella sua totalità durante le licenze di qualunque natura.

Giova però avvertire che devono cessare all'Ufficiale che ecceda senza giustificata causa la licenza, perchè l'art. 13 del R. Decreto 29 gennaio 1850 priva di ogni paga e vantaggio l'Ufficiale in licenza illegale, nè puossi applicare la nota 11 marzo 1853, la quale vuolsi intendere limitata al caso dell'Ufficiale in licenza od in proroga di licenza senza paga, al quale è concessa la continuazione dei foraggi ancorchè sia in licenza senza paga.

§ 189. Le indennità di rappresentanza ed i soprassoldi per le cariche speciali sono, durante le licenze, regolati secondo le norme segnate nelle avvertenze che fanno seguito alle tabelle N° 1 e 2.

SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI

§ 190. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati in licenza a qualunque Corpo appartengano, ricevono lo stesso trattamento, eccezione fatta soltanto di quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri Reali e di quelli appartenenti alle Compagnie Invalidi delle Case Reali degli Invalidi di Asti e di Napoli, pei quali è stabilito uno speciale trattamento coi §§ 208 e 209.

§ 191. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che ottiene una piccola licenza di giorni tre ha diritto alla indennità di via in ragione del numero delle giornate di licenza. La indennità gli si corrisponde all'atto della partenza, e quando ritornasse prima di aver consumate le giornate di licenza concesse, gli sarà ritenuto l'ammontare della indennità per le giornate non consumate (*Nota* 22 *aprile* 1865).

Quando, ammalando in licenza, venisse ricoverato in uno spedale o mandasse una fede di malattia, avrà diritto alla indennità di via pel ritorno al Corpo, in ragione delle tappe a percorrere, perchè per tale fatto ha cambiato di posizione.

§ 192. Quello che ottiene una licenza ordinaria è privato d'ogni competenza, ma riceve in compenso la indennità di via per l'andata in licenza, e quindi anche pel ritorno se la licenza è maggiore di giorni 12, e quando avendo ottenuto una licenza di una durata maggiore esso ritorni dopo avere passato almeno 12 giorni in licenza.

§ 193. Quello che va in licenza straordinaria, qualunque ne sia il motivo, riceve lo stesso trattamento di quello che si reca in licenza ordinaria.

§ 194. Quello che ottiene una licenza per esercitare funzioni politiche ha diritto alla indennità di via in ragione delle giornate di licenza che ottiene. Quando ritornasse prima della scadenza della licenza gli sarà addebitato lo ammontare della indennità per le giornate di licenza non consumate.

§ 195. Quello che ottenga una licenza per recarsi in estero Stato, avrà diritto alla indennità di via, sino alla frontiera soltanto (*Nota* 24 *aprile* 1850, *a pag.* 374 *del* Giorn. Mil. 1° *semestre*).

§ 196. Quello che in seguito a rassegna di rimando sia mandato in licenza per sei mesi o per un anno (§ 1169 *del Regolamento sul reclutamento, e* § 150 *dell'Appendice*), sarà pel trattamento considerato come mandato in congedo illimitato, e riceverà la indennità di via per ripatriare (*Nota* 9 *novembre* 1856, *a pag*. 1088 *del* Giorn. Mil.).

Alla scadenza della licenza, non gli si può rilasciare la richiesta pel trasporto sulla ferrovia onde ritornare al Corpo a meno che preceda invito del Comando Militare (*Nota* 4 *novembre* 1858, *a pag*. 1173 *del* Giorn. Mil.).

Venendo chiamato a nuova visita ha diritto alla indennità di via si per l'andata che pel ritorno ed anche pel soggiorno nel luogo della visita, se pur non sia posto in sussistenza presso un Corpo.

§ 197. È in facoltà del Comandante del Corpo di concedere proroghe al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato, che abbia ottenuto una licenza per un numero di giorni inferiore a quanto era in facoltà di dare, sino a raggiungere il limite massimo stabilito per le licenze, senza che per ciò occorrano i motivi indicati dal Regolamento per potere ottenere proroghe.

Abbisognando di altre proroghe per motivi consentiti dal Regolamento sulle licenze, debbono essere osservate le formalità dallo stesso indicate.

§ 198. Le piccole licenze dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, possono pure essere prorogate, ed in tal caso essi hanno diritto al relativo trattamento pel ritorno (*Nota* 1 *luglio* 1851, *a pag*. 182 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

§ 199. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che allo spirar della licenza non possa per causa di malattia restituirsi al Corpo, deve essere ricoverato in uno Spedale, e dove ciò non fosse possibile dovrà inviare fedi di malattia da rinnovarsi ogni 15 giorni (*Art.* 14 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

Sarà intanto considerato in proroga di licenza per malattia ed ancorchè trascorrano oltre i 30 giorni senza essere ricoverato in uno spedale avrà sempre diritto alla indennità di via pel ritorno.

§ 200. Quello che mentre trovasi in licenza, viene ricoverato in uno Spedale deve essere considerato come se fosse entrato nello Spedale essendo al Corpo, ed avrà perciò diritto allo stesso trattamento.

Risanando potrà continuare la licenza se non fosse ancora ultimata, o restituirsi al Corpo con foglio ed indennità di via; oppure ottenere, secondo il caso, altra licenza di convalescenza.

§ 201. Quello che già in eccedenza alla licenza mandasse una fede di malattia cessa dalla data della fede di essere in licenza illegale, e deve quindi essere considerato in proroga di licenza.

Quando venisse ricoverato in uno spedale avrà esso pure lo stesso trattamento come se vi fosse entrato essendo presente al Corpo, ed uscendone avrà ragione alla indennità di via, avendo pel fatto della sua ammessione nello spedale cambiato di posizione.

§ 202. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che per recarsi in licenza debba prendere imbarco, avrà diritto al trasporto sul mare ed al mantenimento, ma non al piccolo prestito stabilito per le truppe a bordo in marcia per servizio.

Sarà trattenuto al luogo dello imbarco in sussistenza ed in attesa di occasione per essere preso a bordo.

Il Corpo corrisponderà la indennità di via sino al luogo d'imbarco, e quindi sarà, occorrendo, provvisto di altra indennità di via dal Comando Militare del luogo in cui sbarca sino a destinazione. Eguali norme si dovranno osservare pel ritorno.

I giorni passati in attesa d'imbarco ed a bordo devono essere calcolati nella licenza, perchè nel determinarne la durata si calcolarono siffatte eventualità, e d'altronde le licenze debbono essere regolate in modo che gl'individui possano andare a bordo appena giunti al luogo d'imbarco (*Nota* 5 *ottobre* 1863, *a pag.* 566 *del* Giorn. Mil.).

Quando la eccedenza fosse motivata dalla sola mancanza di occasione di imbarco pel ritorno a tempo debito si deve tener conto di questa circostanza attesochè pel Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato è da calcolarsi quale impedimento al ritorno nel senso della Nota 21 aprile 1853 a pagina 104 del *Giorn. Mil.*, non avendo i mezzi per procurarsi a sue spese l'imbarco sui legni del Commercio.

§ 203. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che venisse per incondotta, mentre è in licenza, tradotto dall'Arma dei Carabinieri Reali al Corpo, come è stabilito dalla Nota 27 febbraio 1858, a pag. 253 del *Giornale Militare*, non avrà pel ritorno diritto alla indennità di via (*Nota* 1° *giugno* 1853, *a pag.* 118 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª).

§ 204. Il reduce di licenza ha diritto a tutte le competenze dal giorno del ritorno perchè questo è considerato giorno di presenza.

Se però ha ricevuto la indennità di via, e questa non gli debba essere trattenuta, vi avrà diritto soltanto dal giorno successivo all'arrivo.

§ 205. Ha diritto alla indennità di via quando va o ritorna di licenza ordinaria, o di licenza straordinaria; tuttavia non gliene sarà fatta ragione:

a) pel ritorno di licenza ordinaria quando questa fu di soli 12 giorni o meno;

b) pel ritorno di licenza ordinaria o straordinaria, quando, avendo ottenuto una licenza maggiore di giorni 12, ritorni al Corpo prima di aver consumato almeno 12 giorni di licenza;

c) pel ritorno di licenza sì ordinaria che straordinaria quando abbia smarrito il foglio di licenza prima di averlo fatto vidimare;

d) pel ritorno parimenti quando siasi recato in un luogo diverso di quello indicato sul viglietto, avvertendo però che non incorrerà in tale perdita quando si recasse in altro comune purchè sia nella periferia del proprio Mandamento;

e) pel ritorno quando non riporti il viglietto firmato dall'autorità militare, dal Sindaco del paese o del Mandamento o di altro Comune del Mandamento.

Il Soldato che va in piccola licenza non avendo l'obbligo di far vidimare il viglietto dall'Autorità del luogo in cui si reca (*Nota* 11 *giugno* 1852, *a pag.* 175 *del* Giornale Militare *parte* 2ª) non è il caso di fargli alcuna ritenenza di indennità di via quando smarrisse il viglietto, perchè questo smarrimento non ha amministrativamente alcuna importanza dal momento che la indennità di via gli deve essere pagata all'atto della partenza in licenza come fu detto al § 191.

§ 206. Quando accade di dover ritenere la indennità di via si deve pur ritenere l'importo che viene a costare al Governo il trasporto di cui avesse fruito il militare sulle ferrovie e sul mare (§ 7° *della nota* 22 *apr.* 1865).

§ 207. Quello che reduce di licenza non avesse diritto alla indennità di via e difettasse di mezzi per recarsi al corpo sarà provvisto di richiesta per un posto sulla ferrovia e potrà anche ricevere un acconto, ma sarà dichiarato sul viglietto che tanto l'acconto che l'importo del mezzo biglietto sulla ferrovia dovrà essere ritenuto sulla di lui massa.

§ 208. Gli individui di bassa forza dei Carabinieri Reali siccome quelli che sono perennemente considerati in servizio per effetto dell'art. 233 dello speciale loro regolamento del 16 ottobre 1822 e continuano a concorrere a tenore dell'art. 77 del medesimo per le spese della mensa durante la licenza, hanno ragione alla continuazione della paga intiera, e ricevono inoltre la indennità di via sì per l'andata che pel ritorno (*Nota* 22 *aprile* 1865).

§ 209. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati dei battaglioni invalidi andando in licenza continuano a godere della metà della paga (*prestito*) durante la licenza e le proroghe, qualunque ne sia il motivo, ed hanno inoltre diritto alla indennità di via sì per l'andata che pel ritorno (*Nota* 22 *aprile* 1865).

Ottenendo licenze per funzioni politiche avranno il trattamento comune agli individui degli altri Corpi.

§ 210. I Soldati allievi dei Battaglioni di figli di militari e della Scuola di Musica sono pareggiati ai Soldati nel trattamento durante le licenze (*Nota* 14 *marzo* 1865).

§ 211. Agli Allievi degli Istituti superiori ed inferiori di educazione militare non compete per le licenze nè indennità di via nè trasporto gratuito sulle ferrovie e sul mare (*Nota* 14 *maggio* 1865).

§ 212. I musicanti in licenza hanno lo stesso trattamento dei soldati, se non che possono continuare a ricevere anche l'alta paga dalla massa Musica a seconda delle convenzioni rispettive (§ 362 *del Regol.* 1° *marzo* 1863).

§ 213. Agli individui di bassa-forza addetti ai depositi di cavalli stalloni cessa durante le licenze, anche l'alta paga di deposito e quella di stazione.

§ 214. Il soldato di confidenza presso un Ufficiale in licenza per esercitare funzioni politiche è considerato quale comandato (*Nota* 12 *gennaio* 1857, *a pag.* 71 *del* Giornale Militare).

Quello che seguita in licenza l'Ufficiale che per l'arma cui appartiene o pel proprio grado deve essere provvisto di cavalli (*Art.* 21 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850), è considerato come in licenza ordinaria (§ 7° *delle disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852).

Quello dell'Ufficiale che gode razioni di foraggio e vien collocato in disponibilità od aspettativa, è pur considerato come in licenza ordinaria per due mesi, potendo l'Ufficiale trattenerlo presso di sè per detto lasso di tempo ancora (§ 225 *del Regolamento di disciplina* 1859 *e* § 238 *di quello del* 1864).

Il Soldato del Treno d'armata comandato qual soldato di confidenza presso un Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore il quale ottenga una licenza mentre è coll'Ufficiale in campagna geodetica perde oltre le competenze ordinarie anche il soprassoldo di marcia di cui godeva in tale po-

sizione com'è accennato al § 360 (*Nota* 13 *luglio* 1852, *a pag.* 206 *del* Giorn. Militare, *Parte* 2ª).

Durante la licenza avrà il trattamento stabilito per la qualità di licenza che gli verrà concessa.

§ 215. Continua durante le licenze il soprassoldo di centesimi 5 assegnato pel bersagliere che fa il servizio di trombettiere, perchè propriamente non è competenza personale, ma assegnamento per un determinato servizio (*Nota* 16 *luglio* 1857, *a pagina* 387 *del* Giornale Militare).

§ 216. Il soldato di nuova leva che prima di raggiungere il corpo cui fu assegnato ottenga una licenza o dilazione non ha ragione ad alcuna competenza.

§ 217. Il trattamento del Guardarme in licenza non è stabilito, ma si adottò la massima di continuargli la paga intiera come se fosse Ufficiale, senza indennità di via e senza trasporto gratuito sulle ferrovie (*Dispaccio Ministeriale* 18 *maggio* 1865).

§ 218. L'indennità di via spettante ai partenti in licenza è segnata sul foglio di licenza dall'ufficio d'Intendenza militare (*Nota* 20 *settembre* 1859, *a pag.* 652 *del* Giornale Militare).

DISPOSIZIONI COMUNI

§ 219. Il Militare che si reca in licenza deve far vidimare il viglietto di licenza dalle Autorità militari e civili del luogo in cui si reca nei modi e nelle epoche stabilite dal Regolamento sulle licenze.

Quello che trascurasse una tale formalità non ha ragione alle paghe che gli competano durante la licenza.

Non è però necessaria la vidimazione dei viglietti di piccola licenza.

§ 220. L'Ufficiale ed il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che avesse smarrito il viglietto di licenza non può ricevere le paghe di licenza se non dietro autorizzazione del Ministero (*Art.* 61 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

§ 221. La pensione ai decorati della croce di Savoia, il soprassoldo ai decorati delle medaglie al valor militare ed il capo soldo di anzianità di servizio non soffrono mai interruzione in nessun caso di licenza e di eccedenza (*Art.* 13 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

§ 222. Nel calcolo delle giornate di licenza degli Ufficiali, i mesi sono da considerarsi di giorni 30 caduno.

Quando però la licenza fosse concessa per un numero determinato di giorni, i giorni mancanti al mese di febbraio non possono costituire eccedenza (Vedasi il § 49).

§ 223. Nel calcolo delle competenze per le licenze dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, i mesi debbono essere calcolati pel numero di giorni di cui realmente constano, così essendo pure regolate per essi le paghe.

È computato nei giorni di licenza il giorno della partenza ma non quello del ritorno (*Nota* 6 *maggio* 1851, *a pag.* 127 *del* Giorn. Mil., *Parte* 2ª).

§ 224. Le fedi di malattia ancorchè rilasciate qualche giorno prima della scadenza della licenza, decorrono solo dal giorno in cui scade la licenza.

È inoltre da avvertire che non potendosi equamente pretendere che le fedi si facciano, si spediscano e giungano nel giorno appunto in cui scade la licenza, si dovranno nel calcolo delle competenze apprezzare le circostanze, in cui si è trovato il militare, prima di escluderlo dalle competenze.

§ 225. Il militare che comprovi con dichiarazione di Autorità militare o civile di avere dovuto ritardare il suo ritorno di licenza per piena di acque, grande quantità di neve od altro impedimento, non sarà considerato in eccedenza alla licenza ed avrà diritto alla continuazione delle competenze stesse di cui godeva in licenza (*Nota* 21 *aprile* 1853, *a pagina* 104 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

§ 226. Il Militare che trovandosi in licenza è chiamato ad esercitare funzioni politiche non cambia per questa circostanza la qualità della sua licenza. Quando abbisognasse di una proroga, questa gli sarebbe data sotto il titolo di licenza per funzioni politiche e gli darebbe ragione al relativo trattamento (*Art.* 31 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

Se poi un Ufficiale fosse chiamato a sedere nel Parlamento potrà fare scambiare la licenza onde godere della paga intiera che è stabilita per le licenze per funzioni politiche.

§ 227. Avvenendo che il Corpo cangi di stanza mentre il militare trovasi in licenza, egli dovrà raggiungerlo nella nuova stanza, e qualora il Corpo non vi fosse ancora giunto, l'Ufficiale vi rimarrà comandato ed il Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato sarà messo in sussistenza ad altro Corpo (*Art.* 60 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

Però se il militare non fosse stato avvertito dello scambio del Corpo e si fosse recato nella primitivà stanza, avrà in tal caso diritto al foglio di via colla relativa indennità di via per raggiungere il Corpo nella nuova stanza.

§ 228. Se un militare partito in licenza si troverà ancora in licenza allo scadere del trimestre, si ometterà di conteggiarne nei fogli nominativi delle competenze le paghe dal giorno della sua partenza, le quali saranno poi buonificate nel trimestre in cui farà ritorno.

MILITARI RICOVERATI NEGLI SPEDALI MILITARI E NEI MANICOMII

UFFICIALI.

§ 229. L'Ufficiale ricoverato in uno spedale ha diritto alla continuazione di tutte le sue competenze, ma si opera sulle di lui paghe la ritenenza sottoindicata per ogni giornata di ricovero (*Art.* 2° *del R. Decreto* 2 *ottobre* 1864):

Ufficiale Generale	L. 5	»
Ufficiale Superiore	» 3	»
Capitano	» 2	50
Subalterno	» 2	»

§ 230. Ai Capitani, Luogotenenti e Sottotenenti in aspettativa è fatta la ritenenza della metà della somma sovraindicata, ma l'amministrazione dello spedale riceve la retribuzione intiera come per gli Ufficiali in attivo servizio (*Art.* 2° *del precitato R. Decreto*).

§ 231. Le giornate di ricovero nello spedale degli Ufficiali devono essere calcolate nel foglio nominativo delle competenze come giornate di presenza e comprese perciò con quelle di paga intiera. In apposita colonna è poi indicato il numero delle giornate effettive di ricovero per le quali deve essere operata la prescritta deduzione e così a cagion d'esempio: per un Ufficiale che sia stato ricoverato in uno spedale il 20 gennaio e siane uscito il 20 febbraio, si indicheranno nella colonna *paga intiera* giornate 90 e nell'apposita colonna si indicheranno giornate 31 di ricovero nello spedale (*Nota* 8 *gennaio* 1865, *a pag.* 9 *del* Giornale Militare).

Le giornate di ricovero nello spedale sono riportate esse pure nel Ristretto N. 1 del foglio nominativo delle competenze ed il loro ammontare è dedotto dal totale delle paghe.

§ 232. Gli Ufficiali che fossero ricoverati per malattia sifilitica soggiaceranno inoltre alla ritenenza di centesimi 75 per ogni giornata di cura colla differenza però che non si conteggia nei fogli nominativi delle competenze, perchè è pagata dall'Amministrazione del Corpo all'Amministrazione dello spedale.

§ 233. Le suindicate disposizioni sono pure applicabili ai Funzionari ed Impiegati cui è fatta facoltà di venire, cadendo infermi, ricoverati negli ospedali militari (*Art.* 5° *del R. Decreto* 2 *ottobre* 1864).

§ 234. Quello che alla partenza del Corpo o della frazione di esso, cui egli appartiene sia ammalato, può essere ricoverato nello spedale oppur continuare a farsi curare a sue spese.

Sì nell'uno che nell'altro caso continua ad aver ragione alla paga intiera, e quindi alla indennità di via allorchè risanato raggiunga subito il Corpo.

Uguali norme sono da applicarsi per l'Ufficiale che, in marcia col Corpo, o con una frazione di esso, cada ammalato (*nota* 20 *novembre* 1851, *a pagina* 373 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

§ 235. Quello che, mentre è in licenza, sia ricoverato nello spedale è considerato come se vi fosse entrato essendo presente al Corpo.

Risanando può ultimare la licenza o ritornare al Corpo, ed in questo ultimo caso riceverà dall'Ufficio d'Intendenza Militare il foglio di via, ed avrà diritto alla paga intiera per le giornate di marcia (*art.* 59 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850), ma non gli compete la indennità di via.

§ 236. Quando a seguito di superiore autorizzazione, talun Ufficiale in attività di servizio lascierà l'ordinaria sua stanza, ove non esista Ospedale Militare, per trasferirsi allo Stabilimento Sanitario prossimiore, avrà ragione alla indennità di via sulle strade ordinarie, ed al trasporto gratuito sulle ferrovie o sul mare col relativo trattamento.

§ 237. Quello che essendo ditenuto agli arresti in un forte cada ammalato partecipa degli stessi diritti che hanno gli Ufficiali di presidio nel forte allorchè ammalino (*nota* 4 *ottobre* 1843, *a pagina* 563 *della* Raccolta).

§ 238. L'Ufficiale ricoverato in uno spedale ha bensì ragione alle competenze, come se fosse presente al Corpo, ma non ha diritto alla continuazione dello straordinario assegnamento che per la posizione in cui si trova il Corpo fosse concesso, come sarebbe il soprassoldo di campo, il soprassoldo di marcia e simili, essendo questi dovuti solamente a chi attende in realtà al servizio per cui è concesso, come è indicato dal § 53.

§ 239. Quello che mentre è ricoverato nello spedale sia collocato in aspettativa, ammesso alla pensione di ritiro, riformato, od altrimenti provvisto cessa di aver ragione a ricevere competenze dal Corpo a cominciare dal giorno stabilito dal Decreto o Dispaccio col quale si provvede a suo riguardo.

In quanto alla retribuzione da pagarsi per le giornate di cura ed alla di lui permanenza nello spedale sono promossi dalla Amministrazione dello spedale i relativi incumbenti consigliati dalle circostanze.

§ 240. L'Ufficiale ricoverato in un manicomio ha diritto alla continuazione delle competenze sino a tanto che non sia altrimenti provveduto a suo riguardo ed il Corpo osserva pel pagamento le norme segnate dal § 164 del Regolamento 1° marzo 1863 e quelle altre che nella circostanza fossero stabilite d'accordo colla famiglia dell'Ufficiale.

§ 241. Le paghe ed altre competenze dell'Ufficiale ricoverato nello spedale continuano ad essere conteggiate ne' fogli nominativi delle competenze ancorchè alla fine del trimestre l'Ufficiale risulti tuttora allo spedale, dovendosi fargli ricapitare quanto gli compete, se lo spedale è nello stesso luogo del Corpo, alla fine d'ogni mese (§ 160 *del Regolamento 1° marzo* 1863).

Se invece l'Ufficiale è ricoverato in uno spedale lontano dal Corpo, questi dispone pel pagamento, secondo la richiesta che ne faccia l'Ufficiale (§ 163 *del precitato Regolamento*).

§ 242. L'Ufficiale ricoverato nello spedale continua ad essere soggetto alla stessa ritenuta sullo stipendio stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864, che gli si farebbe se non fosse ricoverato, ancorchè il suo stipendio sia scemato dello ammontare della retribuzione (§ 2° *delle Avvert. del Ministero della Guerra in data* 25 *genn.* 1864 *per la esecuzione della Legge*).

§ 243. La retribuzione che per le giornate di cura debbono pagare i varii Personali amministrativi dipendenti dal Ministero, fu stabilita con Dispaccio in data 30 ottobre 1864, diretto alle Intendenze Militari dei

Dipartimenti in correlazione al R. Decreto 2 detto, e corrisponde alle seguenti modalità:

a) L. 3 per ogni giornata per l'Impiegato il cui stipendio supera le L. 3,000.

b) L. 2, 50 per l'Impiegato che ha lo stipendio da Lire 2,000 a Lire 3,000.

c) L. 2 per ogni impiegato che ha meno di L. 2000.

Per gli Impiegati indicati alle lettere *b* e *c* che sieno in aspettativa, la ritenenza sarà ridotta alla metà, ma l'Amministrazione dello Spedale riceverà dal Governo la retribuzione intiera come se fossero in attività.

Il modo di eseguire la ritenenza per la retribuzione della cura agli Ufficiali ed Impiegati non amministrati da un Consiglio è stabilito dalla Nota 22 ottobre 1863.

§ 244. L'Ufficiale che ottenesse di essere ricoverato nello spedale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro continua ad aver ragione a tutte le competenze senza ritenenza alcuna (*nota* 3 *settembre* 1849, *a pagina* 96 *del* Giornale Militare 2° *semestre*).

SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI.

§ 245. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che sia ricoverato nelle infermerie di reggimento, od in ospedale amministrato dal proprio Corpo non è sottoposto a ritenenza alcuna, ma le competenze sono devolute alla massa d'economia o d'ospedale intieramente od in parte secondo le disposizioni che regolano l'amministrazione dell'infermeria o dello spedale.

A quello ricoverato in un Ospedale Militare o civile per conto del Governo cessa ogni competenza.

Al Sott'Ufficiale però decorre un soldo d'ospedale nella proporzione seguente (*R. Decreto* 20 *novembre* 1859, *a pag.* 791 *del* Giornale Mil.).

Furiere Maggiore	centesimi	65	al giorno
Furiere	»	50	id.
Sergente	»	40	id.

§ 246. Il detto soldo è comune per tutte le armi e per tutti i Corpi (§ 1° *delle avvertenze sulla Tabella che fa seguito al precitato R. D.*) epperciò s'intende abrogata la distinzione che era fatta pei Veterani con nota 12 febbraio 1853 (*a pagina* 25 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

I Capi Operai, che non abbiano paga di Sott'Ufficiale non puonno godere del soldo d'ospedale (§ 3° *delle avvertenze sulla Tabella che fa seguito al precitato Decreto*).

Il Capo Armaiuolo ed il Capo Morsaro hanno perciò diritto al soldo

d'ospedale di Furiere, se di 1ª classe; e di Sergente, se di 2ª classe (*art.* 2° *del R. Decreto* 2 *maggio* 1861, *a pagina* 309 *del* Giorn. Mil.).

Il Capo Musica, il Tamburino Maggiore ed il Trombettiere Maggiore avranno diritto al soldo d'ospedale da Furiere o da Furiere Maggiore secondo che siano pareggiati all'uno od all'altro a termini del § 24 del Regolamento di disciplina 1859, e 26 di quello del 1864.

Il Caporale Maggiore ed i Caporali del Corpo Cacciatori Franchi di nomina anteriore al R. Decreto 25 luglio 1864, venendo ricoverati nello spedale continuano a godere eccezionalmente del soldo d'ospedale di cent. 10 (*dispaccio ministeriale* 19 *agosto* 1864), che era per essi stabilito dalla Tabella n. 14 annessa al R. Decreto 25 marzo 1852.

§ 247. Non hanno diritto al soldo d'ospedale i Sott'Ufficiali dei Carabinieri, delle compagnie Guardie Reali del Palazzo e dei Moschettieri, ai quali è invece continuata la paga intiera, anche durante il ricovero nello spedale, perchè sono assoggettati ad una ritenenza fissa di cent. 90 per ogni giornata di cura (2° *della nota* 5 *ottobre* 1864).

Quello che sia ricoverato per malattia sifilitica soggiace inoltre alla ritenenza fissa di L. 5 che sono addebitate sulla sua massa (*nota* 25 *giugno* 1851, *a pag.* 178 *del* Giorn. Mil. *parte* 2ª).

(Vedansi inoltre pel trattamento degli individui di bassa-forza dell'arma dei Carabinieri R. e del Corpo dei Moschettieri i §§ 20 *e* 3 *delle Tabelle N.* 30 e 43).

§ 248. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che ammalando in marcia non possa essere ricoverato per difetto d'ospedale, nè trasportato per la gravezza del male, sarà tuttavia in quanto alle competenze considerato come ricoverato nello spedale, perchè alle spese di sua cura è provvisto secondo i casi o dal Ministero (*art.* 189 *del Regolamento* 4 *giugno* 1833) o dalla massa d'economia dei Corpi (§ 295 *alinea* 19 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863), ed in quest'ultimo caso si continua a conteggiarne le competenze a beneficio della detta massa.

§ 249. Quello che ammalando in licenza sia ricoverato nello spedale ha diritto al trattamento, durante il suo ricovero, che avrebbe goduto se fosse entrato nello spedale mentre era presente al Corpo.

Risanando potrà continuare la primitiva licenza, ottenerne altra di convalescenza, oppur rientrare al Corpo, nel qual caso avrà diritto alla indennità di via pel ritorno.

§ 250. Quello che si reca ad uno spedale lontano dalla residenza del

Corpo, o che esca dallo spedale per raggiungere in altro luogo il suo Corpo ha ragione in ambedue i casi alla indennità di via, durante la marcia, ma il Sott'Ufficiale non avrà mai diritto al soldo d'ospedale, che solo compete per le giornate di ricovero.

Quando però per la poca distanza o per la facilità del trasporto tra l'ospedale ed il Corpo e viceversa, il militare che ammali possa partire per l'ospedale dopo il rancio, e quello che risani possa raggiungere il Corpo dopo la seconda distribuzione dei viveri nello spedale, nè l'uno nè l'altro avrà diritto in tal caso alla indennità di via.

§ 251. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati addetti quali ordinanze agli Uffici d'Intendenza Militare, ai Comandi e Tribunali Militari ed a qualunque altro Ufficio dipendente dal Ministero venendo ricoverati nello spedale hanno il trattamento comune a tutti gli individui di bassa-forza (*nota* 5 *febbraio* 1863, *a pag.* 63 *del* Giorn. Mil.).

§ 252. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati quali ordinanze presso altri Ministeri ed Uffici non dipendenti dal Ministero della Guerra venendo ricoverati nello spedale continueranno a ricevere dall'Ufficio cui sono addetti le loro competenze, deduzione fatta però di centesimi 90 per ogni giornata di cura, devoluti allo spedale (*nota* 5 *ottobre* 1864).

I suddetti sono esclusi da ogni competenza militare, tranne il deconto, in qualunque posizione si trovino.

§ 253. Quello che sia mandato in congedo illimitato, oppur richiamato al Corpo, come pure quello che sia mandato in licenza dopo rassegna di rimando per 6 mesi o più, ha bensì diritto ad essere ricoverato nello spedale quando ammali essendo ancora in marcia, ma tale ricovero non gli porge titolo a veruna altra competenza.

Quello poi che già sia in congedo illimitato, od a casa in licenza di rimando non ha più diritto al ricovero nello spedale.

§ 254. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato ricoverato in un manicomio non ha diritto a veruna competenza militare (§ 1° *lettera B delle avvertenze che fanno seguito al R. D.* 26 *febbraio* 1865).

§ 255. Quello comunque ditenuto che venga ricoverato nello spedale non acquista perciò titolo ad alcuna competenza (*art.* 72 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

§ 256. Quello che si assenta senza licenza dallo spedale perde ogni competenza dal giorno dopo dell'assenza.

Quello che dopo di essere uscito dallo spedale si assenta senza licenza è privato di ogni competenza dal giorno dopo della sua uscita dallo spedale (*art.* 17 *della Appendice* 20 *maggio* 1836).

§ 257. Il Soldato del Treno d'Armata comandato qual Soldato di confidenza presso un Ufficiale di Stato Maggiore in campagna geodetica, venendo ricoverato in uno spedale, cessa di aver diritto oltre alle competenze ordinarie anche al soprassoldo di marcia di cui godeva in tale posizione come è accennato al § 360 (*nota* 13 *luglio* 1852, *a pag.* 206 *del* Giorn. Mil. *parte* 2ª).

§ 258. Il Guardarme siccome annoverato fra i Sott'Ufficiali e superiore a qualunque impiego nel grado di Sott'Ufficiale (*art.* 27 *della legge* 13 *novembre* 1853 *ed art.* 4° *del Regolamento* 5 *giugno* 1854 *e* § 25 *del Regolamento di disciplina militare*) dovrebbe sottostare, allorchè ricoverato nello spedale, ad una ritenenza uguale a quella del Furiere Maggiore (*art.* 3° *della nota* 25 *giugno* 1836, *a pagina* 256 *del* Giornale Militare) ma siccome dopo l'aumento fatto alle paghe dei Sott'Ufficiali con R. Dec. 20 novemb. 1859 verrebbe a sottostare ad una ritenenza sproporzionata al grado, così fu adottata la massima di continuargli l'intiera paga, e di ritenergli però L. 1,20 per ogni giornata di cura.

Quando fosse ricoverato per malattia sifilitica sarà inoltre assoggettato alla ritenenza prescritta pel Sott'Ufficiale (*art.* 4° *della suindicata nota*).

§ 259. Il Musicante nello spedale ha lo stesso trattamento del Soldato se non che può, secondo le convenzioni, continuare a ricevere integralmente l'alta paga sulla massa di musica (§ 362 *del Regol.* 1° *marzo* 1863).

§ 260. L'alta paga di deposito e di stazione di cui fruiscono gli individui di bassa-forza addetti ai Depositi di Cavalli Stalloni cessa durante il loro ricovero nello spedale.

§ 261. Il soprassoldo invece di centesimi 5 al giorno che si corrisponde pei Bersaglieri che fanno servizio da Trombettiere è continuato anche durante il ricovero, perchè propriamente non è competenza personale, ma assegnamento per un determinato servizio (*nota* 16 *luglio* 1857, *a pagina* 387 *del* Giornale Militare).

§ 262. Le competenze cui ha diritto il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato mentre è ricoverato nello spedale sono, a differenza di quanto è stabilito col paragrafo 241 per gli Ufficiali, conteggiate nei fogli nominativi delle competenze solo quando l'individuo sorte dall'ospedale.

§ 263. Il giorno in cui ha luogo il ricovero nello spedale non è considerato giornata d'ospedale, e viceversa è considerato giornata d'ospedale il giorno in cui il militare ne sorte.

In conseguenza i Corpi calcoleranno nei loro conti gli individui a tutto il giorno d'entrata, e per quelli che ne sortono comincieranno a conteggiarne le competenze dal giorno dopo.

Tale massima è appoggiata anche, in quanto ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, al § 1003 del Regolamento di disciplina militare 1859, e § 1191 di quello del 1864, col quale è stabilito per regola che gli uomini sono mandati allo spedale dopo il secondo rancio.

§ 264. Il militare che mentre trovasi ricoverato nello spedale venisse promosso o retrocesso riceverà il trattamento per la nuova sua posizione, e così un Caporale che venisse promosso Sergente avrebbe diritto al soldo d'ospedale, ed il Sott'Ufficiale che fosse promosso Sottotenente avrebbe ragione alla paga intiera, sotto deduzione della retribuzione stabilita per la giornata di cura di Sottotenente.

Quando però il Sott'Ufficiale promosso fosse stato ricoverato per malattia sifilitica sarebbe sottoposto al pagamento della somma integrale stabilita per la cura degli individui di bassa-forza, e non alla retribuzione di centesimi 75 al giorno stabilita per l'Ufficiale.

§ 265. Il militare che mentre si trova ricoverato, fosse trasferto di Corpo, il Corpo perdente deve cessare dal conteggiarne le competenze dalla data della disposizione che ordina il passaggio.

§ 266. La pensione ai decorati della Croce di Savoia, il soprassoldo delle medaglie al valor militare, ed il capo soldo di anzianità sono continuati integralmente anche durante il ricovero negli spedali.

MILITARI AI BAGNI

§ 267. L'Ufficiale ammesso ai bagni termali d'Acqui ha diritto per le giornate di permanenza nello Stabilimento balneario alla continuazione della paga intiera e soggiace alla ritenenza seguente per ogni giornata, cioè:

Se Ufficiale superiore . . . . . L. 3 »
Se Capitano . . . . » 2,50
Se Subalterno . . . . » 2 »

La detta ritenenza è ridotta alla metà pei Capitani e Subalterni collocati in aspettativa (*Regio Decreto* 10 *giugno* 1852, *a pagina* 389 *del* Giornale Militare, *parte* 1ª).

Il calcolo della ritenenza deve essere ragguagliato al numero delle giornate di permanenza ai bagni, come per le giornate di ricovero negli Ospedali è stabilito dal § 229.

§ 268. Quello ammesso ai bagni di Vinadio ha ragione alla paga intiera e soggiace alla stessa ritenenza stabilita per l'Ufficiale ammesso ai bagni d'Acqui (*Nota* 7 *maggio* 1856, *a pagina* 700 *del* Giornale Militare).

§ 269. Le giornate di paga pel lasso di tempo che si passa negli stabilimenti balneari sono da calcolarsi colle giornate di paga intiera come è prescritto per quelle di ricovero negli spedali, e la ritenenza sovraindicata si opera nella stessa guisa.

§ 270. L'Ufficiale inviato ai bagni presso quelli stabilimenti nei quali sono ammessi in cura militari di bassa forza ha pur esso diritto alla indennità di via per recarsi ai bagni, e per restituirsi da questi al Corpo (*Art.* 4° *del R. Decreto* 2 *ottobre* 1864).

Se però profitta della breve licenza che il Ministero suole ordinariamente concedere, perde in tal caso ogni diritto all'indennità di via. (*V.* § 174).

§ 271. È continuata all'Ufficiale ammesso ai bagni la stessa deduzione per la ritenuta sullo stipendio, stabilita dalla legge 18 dicembre 1864, come se fosse presente ancorchè la di lui paga sia scemata dell'importo della retribuzione (§ 2° *delle Avvertenze del Ministero della guerra in data* 25 *gennaio* 1865 *per la esecuzione della detta legge*).

§ 272. Al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato ammesso ai bagni d'Acqui cessa ogni competenza per le giornate di permanenza nello stabilimento balneario.

Riceve però dallo stabilimento balneario il sottoindicato soldo giornaliero, che non fa parte della Contabilità di reggimento, ma è compreso nei conti del detto stabilimento.

Centesimi 40 il Sott'Ufficiale (esclusi i Capi-Operai).

Centesimi 10 il Caporale e Soldato (compresi i Capi Operai).

(*Regio Decreto* 10 *giugno* 1852, *a pagina* 389 *del* Gior. Mil. *parte* 1ª).

Il Capo Armaiuolo e Capo Morsaro però avendo ora grado e paga da Sott'Ufficiale (*R. Decreto* 2 *maggio* 1861, *a pag.* 309 *del* Giorn. Milit.) avranno pur diritto al soldo di centesimi 40.

§ 273. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato ammesso ai bagni di Vinadio è invece considerato qual comandato, e come tale continua ad avere le intiere competenze.

Esso gode inoltre del soprassoldo giornaliero di centesimi 20 che vien conteggiato nella colonna *gratificazioni* del foglio nominativo delle competenze (§ 9 *della Circolare* 19 *giugno* 1852, *a pagina* 187 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

Dovendo però essere preso in sussistenza dal Comandante del distaccamento presso lo Stabilimento balneario, ne consegue che il Corpo cui appartiene ha il solo carico di corrispondergli l'indennità di via per la andata e conteggiare il deconto, mentre ogni altra competenza deve essere conteggiata dal Corpo cui appartiene il distaccamento.

Il Corpo che riceve in sussistenza i balneanti paga le spese di bucato allo Stabilimento nella somma fissa di L. 1,50 per caduno per tutto il tempo della bagnatura, e detta somma è messa a carico della sua massa d'economia (*Dispaccio Ministeriale* 29 *giugno* 1865).

§ 274. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato ammesso ai bagni ha ragione sì per l'andata che pel ritorno all'indennità di via (*Art.* 5° *delle disposizioni* 18 *giugno* 1852, *a pagina* 391 *del* Giornale Militare *parte* 1ª).

§ 275. Gli individui di bassa-forza dell'arma dei Carabinieri, e così anche le Guardie Reali del Palazzo ed ogni altro individuo di bassa-forza che per speciali disposizioni continua a ricevere le intiere competenze mentre trovasi allo spedale, e soggiace solo alla ritenenza di una determinata somma per ogni giornata di cura, venendo ammessi ai bagni d'Acqui, continueranno a ricevere integralmente le loro competenze, e soggiaceranno alla ritenenza stessa sulle loro paghe come se fossero allo spedale, ma non avranno diritto al soldo che è pagato agli altri balneanti dallo Stabilimento (*art.* 6° *delle precitate disposizioni*).

§ 276. Le norme di trattamento in altri Stabilimenti balneari sono stabilite quando ne è partecipata l'ammessione.

TRUPPE RIUNITE IN CAMPI DI ISTRUZIONE, O CHE SI ESERCITANO IN FAZIONI CAMPALI ED AL TIRO AL BERSAGLIO.

—

§ 277. Il trattamento delle truppe riunite in campi d'istruzione è determinato nella circostanza in cui è ordinata la riunione delle truppe.

Pei campi dell'anno 1865 il trattamento è determinato dalla Circolare 20 aprile inserta a pagina 319 del *Giornale Militare*.

§ 278. Le truppe che si esercitano in fazioni campali, senza riunirsi in campi, hanno diritto al soprassoldo di marcia per la giornata se restano fuori della caserma tanto tempo da dover prendere un pasto (*nota* 22 *ottobre* 1851, *a pag*. 340 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

Il soprassoldo deve essere corrisposto a quelli soltanto che prendono realmente parte alle fazioni, e ne sono perciò esclusi quelli che restano per qualsivoglia motivo in caserma o sono comandati per altri servizi.

§ 279. L'Aiutante Maggiore in 1° nei reggimenti di fanteria e nei reggimenti di zappatori non ha, in tal circostanza, diritto alla indennità di trasferta di L. 6 al giorno, la quale non è stabilita nè pei campi, nè per le fazioni campali, ma per le mosse e dislocazioni come è indicato dalle avvertenze sulla tabella n. 15 annessa al R. Decreto 25 marzo 1852.

§ 280. Agli Ufficiali ed alla bassa forza delle truppe che muovano dall'ordinaria stanza per attendere altrove alla scuola del tiro al bersaglio spetta il soprassoldo di marcia dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno (*Nota* 26 *aprile* 1863, *a pag*. 242 *del* Giornale Militare).

Il Ministero suole concedere il soprassoldo anche alle truppe che, senza lasciare la guarnigione, sono però costrette a fare una lunga marcia per recarsi al luogo del tiro.

§ 281. Agli Ufficiali ed alla bassa forza d'Artiglieria che muovono provvisoriamente dall'ordinaria loro stanza per attendere alle scuole del tiro, compete il soprassoldo di marcia dal giorno di partenza fino a tutto quello inclusivamente del ritorno nell'ordinaria stanza giusta il prescritto dalla nota 28 aprile 1863 (*Giornale d'Artiglieria* 1864, *a pag*. 243).

§ 282. Alle Truppe d'Artiglieria comandate per fare altre esercitazioni od esperienze sulle batterie sono stabiliti volta per volta speciali assegnamenti secondo le circostanze.

MILITARI CHE PASSANO DA UNA AD ALTRA COMPAGNIA E DA UNO AD ALTRO CORPO

—

UFFICIALI

§ 283. Le competenze degli Ufficiali che scambiano di Compagnia nello stesso Corpo sono conteggiate dalla Compagnia che li riceve dal primo giorno del mese in cui ha luogo il passaggio.

Quando la Compagnia è lontana, la indennità di via od il soprassoldo di marcia, secondo il caso, sono corrisposti e conteggiati dalla compagnia da cui l'Ufficiale si diparte.

Se il passaggio ha luogo mentre l'Ufficiale è in licenza, allo spedale od altrimenti assente, le giornate delle competenze sono, in difetto di norme regolamentari per questi casi, conteggiate dalla compagnia che sarà dall'Amministrazione del Corpo indicata negli stati delle variazioni che si consegnano all'Ufficio d'Intendenza.

§ 284. L'Ufficiale che passa da uno ad altro Corpo, sia per effetto di promozione che per semplice dislocazione cessa di ricevere le competenze dal Corpo da cui si diparte, dal giorno stabilito dal Bollettino Ufficiale o dal Dispaccio che ordina il passaggio, e quando nessuna indicazione è data si intende che le competenze cessano dal primitivo Corpo con tutto il giorno antecedente al Decreto o Dispaccio, e dalla data di questo decorrono le competenze presso il nuovo Corpo.

Però la indennità di via cui ha diritto giusta la nota 23 novemb. 1860 a pagina 1239 del *Giornale Militare* od in sua vece il soprassoldo di marcia, che secondo i casi possa spettargli, sarà corrisposta e conteggiata dal Corpo che lascia.

Uguali norme sono da osservarsi per regolare le competenze dell'Ufficiale che all'atto del passaggio si trovi in licenza, allo spedale od altrimenti assente.

§ 285. L'Ufficiale dislocato sia per promozione che per passaggio deve raggiungere il nuovo Corpo nel termine fissato dal Bollettino o Dispaccio, e quando non fosse indicato il termine, si intende che esso debba lasciare l'antico Corpo nel sesto giorno dopo la partecipazione del Bollettino o nel dodicesimo giorno se deve rimettere un comando o consegnare una contabilità (*Nota* 18 *luglio* 1861, *a pag.* 527 *del* Giorn. Mil.).

Quando però per raggiungere il Corpo debba imbarcarsi, la di lui partenza sarà invece regolata in modo da giungere al luogo d'imbarco soltanto il giorno precedente alla prima partenza del piroscafo (*Nota* 13 *settembre* 1863, *a pagina* 531 *del* Giornale Militare).

Sarebbe irregolare in questa circostanza una licenza concessa altrimenti che dal Ministero (*nota* 18 *giugno* 1864).

§ 286. L'Ufficiale dislocato di Corpo, mentre è in licenza, deve restituirsi tosto al nuovo Corpo, ed andrebbe, in caso d'indugio non giustificato, soggetto a perdere la paga (*Art.* 13 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

§ 287. L'Ufficiale che d'autorità è trasferto o promosso da altro Corpo nel Reggimento Ussari ha diritto alla indennità vestiario di L. 800, e quello che vien traslocato o promosso nel Reggimento Guide all'indennità di L. 500.

L'Ufficiale che da uno dei detti Reggimenti sia d'autorità trasferto in altro ha ragione all'indennità di L. 300.

Sì nell'uno che nell'altro caso deve però sempre precedere l'autorizzazione del Ministero.

SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI

§ 288. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che passano da una ad altra compagnia dello stesso Corpo cessano di ricevere dalla compagnia, cui appartenevano all'atto del passaggio, ogni competenza dal giorno stesso del passaggio dovendo da questo giorno essere soddisfatti ed amministrati dalla compagnia che li riceve.

Se la compagnia fosse stanziata altrove, in tal caso la compagnia perdente deve conteggiare nella propria contabilità le indennità di via, o le giornate di paga con soprassoldo di marcia che dovessero essere corrisposte all'individuo.

Quelli che facciano passaggio ad altra compagnia mentre si trovano in licenza o ricoverati nello spedale cessano di ricevere le competenze dalla compagnia cui appartenevano, dal dì in cui partirono in licenza o furono ricoverati nello spedale.

La compagnia che li acquista fa loro le occorrenti buonificazioni quando ritornano al Corpo (*Art.* 57 *della appendice* 20 *maggio* 1836).

§ 289. Quelli che dai Depositi sono mandati ai battaglioni o squadroni attivi si intendono passati alla parte attiva del Corpo dal giorno stesso della partenza (§ 1009 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863), ma le compe-

tenze di marcia saranno sempre conteggiate dalla compagnia o dallo squadrone di Deposito.

In egual modo sarà regolato il calcolo delle competenze per quelli che dalla parte attiva siano mandati al Deposito.

§ 290. Quelli che passano da uno ad altro Corpo sono cancellati dal Corpo cui appartenevano, nel giorno stesso in cui si mettono in via per effettuare il passaggio (*Art.* 27 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851).

Il Corpo perdente cessa da detto giorno di conteggiare le competenze e li soddisfa di indennità di via (§ 3° *della circolare* 19 *giugno* 1852, *a pag.* 187 *del* Giornale Militare *parte* 2ª) oppure di paga e di soprassoldo di marcia se il passaggio fosse effettuato per molti individui in una volta e partissero in drappelli di forza tale da richiedere questo trattamento.

Per quelli ammessi quali allievi in un Istituto Superiore di educazione militare si osserveranno le stesse formalità che pei passaggi di Corpo (§ 22 *delle Norme d'ammissione* 2 *febbraio* 1865, *a pag.* 42 *del* Giorn. Militare).

§ 291. Quando all'atto del passaggio in altro Corpo, il Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato sia in licenza, il Corpo perdente regola le di lui competenze sino a tutto il giorno precedente la data del dispaccio che ordina il passaggio, dovendo l'individuo allo scadere della sua licenza venir diretto al nuovo Corpo.

In ugual modo si regoleranno le competenze di quello che all'atto del passaggio sia ricoverato nello spedale.

§ 292. Uguali norme sono da osservarsi per quelli che passano nell'Arma dei Carabinieri (*Nota* 6 *marzo* 1858, *a pag.* 265 *del* Giornale Militare) ricordando inoltre che non si fa loro restituire veruna quota di assegno di primo corredo (*Art.* 136 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834) ancorchè loro si corrisponda sotto speciali condizioni un nuovo assegno di primo corredo nell'Arma in cui passano.

§ 293. Il Soldato che debba esser tradotto al Corpo dei Cacciatori Franchi cessa di aver diritto alle competenze dal giorno dopo la sua rimessione ai Carabinieri Reali.

Il Corpo dei Cacciatori Franchi lo ammette a godere le competenze dal giorno stesso in cui gli è rimesso dall'Arma dei Carabinieri Reali.

§ 294. Nella circostanza di assegnazione ai Corpi dell'Esercito dei Soldati allievi che hanno ultimato il corso di studio nei Battaglioni di Figli di

militari o nella Scuola di musica debbono essere osservate le norme stesse che sono prescritte pel passaggio di ogni altro militare da uno ad altro Corpo.

§ 295. I palafrenieri nei Depositi di Cavalli Stalloni che siano traslocati nei Corpi non conservano il grado di Caporale, ma sono riammessi nei Corpi quali Soldati, a meno che fossero già Caporali quando passarono nei detti Depositi (*Nota* 19 *ottobre* 1857, *a pagina* 655 *del* Giornale Militare).

§ 296. I Sott'Ufficiali dell'esercito che siano ammessi, prima della scadenza della loro ferma, a far parte dei Personali amministrativi e contabili dipendenti dal Ministero della Guerra continuano bensì a figurare nei ruoli dei proprii Corpi, ma loro deve cessare ogni competenza dal giorno in cui decorre lo stipendio dell'impiego che sono ammessi a coprire (*R. Decreto* 5 *giugno* 1857, *a pagina* 326 *del* Giornale Militare e § 127 *della* 2ª *appendice al Regolamento sul Reclutamento approvata con R. Decreto* 29 *agosto* 1857, *N.* 2471 *degli* Atti del Governo).

§ 297. Avvenendo il caso di passaggio di individui in altri Personali non dipendenti dal Ministero della Guerra, come Guardie Municipali, Guardie a fuoco, Agenti doganali e simili, si dovrà, semprechè non sia altrimenti ordinato, far cessare ogni competenza dal giorno in cui l'individuo lascia il Corpo, ma gli sarà però corrisposta la indennità di via considerando l'individuo come congedato.

PROMOZIONI E RETROCESSIONI NELLA BASSA-FORZA

—

§ 298. Gli individui di bassa-forza che siano promossi hanno diritto alle competenze del grado od impiego dal giorno stesso della promozione.

§ 299. Quelli che siano retrocessi cessano di aver ragione alle competenze del grado o dell'impiego dal giorno della retrocessione.

§ 300. I Sott'Ufficiali o Caporali rimossi, cessano parimenti di aver ragione

alle competenze del grado o dell'impiego dalla data della sentenza che ordina la rimozione quando la cessazione non abbia dovuto aver luogo prima per effetto del giudizio cui siano stati sottoposti.

§ 301. Il Sott'Uffiziale, Caporale o Soldato promosso mentre è in licenza, ha diritto a ricevere secondo il nuovo grado od impiego la indennità di via che gli possa competere pel cammino che debba ancor percorrere dopo la sua promozione.

Così quello che sia promosso mentre trovasi nello Spedale avrà il trattamento indicato dal § 264.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI MANDATI IN CONGEDO ILLIMITATO O RICHIAMATI SOTTO LE ARMI

§ 302. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che sono mandati in congedo illimitato sia al licenziamento di una classe che in anticipazione debbono essere esclusi da ogni competenza dal giorno stesso in cui lasciano il Corpo, e ricevono la indennità di via in proporzione del cammino che debbono fare per recarsi nel luogo del loro domicilio.

Non ha per conseguenza diritto ad alcuna indennità di via quello che rimanesse in congedo illimitato nel luogo stesso in cui stanzia il rispettivo Corpo, o si recasse in un comune compreso nella periferia del mandamento.

§ 303. Gli individui che per recarsi al loro domicilio debbano prendere imbarco, e siano lontani dal luogo dell'imbarco, sono soddisfatti di indennità di via sino al detto luogo soltanto, ed ivi giunti sono messi in sussistenza presso un Corpo, oppur ricevono dal Comando Militare del Circondario la indennità di via per conto del rispettivo Corpo (*Art.* 30 *e* 31 *della Istruzione* 20 *dicembre* 1851).

Venendo messi in sussistenza, ricevono il trattamento da Soldato di fanteria, qualunque sia il grado loro e l'arma cui appartengono (*nota* 22 *luglio* 1856, *a pag.* 902 *del* Giornale Militare).

Nel luogo del disbarco poi è loro corrisposta dal Comando Militare del Circondario la indennità di via che possa ancora loro spettare pel cammino a percorrere onde raggiungere il rispettivo domicilio (*art.* 30 *della precitata istruzione*).

Se l'individuo avviato in congedo illimitato prende imbarco nel luogo

stesso in cui si trova il suo Corpo, non ha in tal caso diritto all'indennità di via, ma deve essere soddisfatto delle sue competenze dal Corpo a tutto il giorno dell'imbarco (*art.* 30 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851).

§ 304. Quello che va in congedo illimitato per effetto di surrogazione per iscambio dalla 1ª alla 2ª categoria non ha diritto alla indennità di via (§ 774 *del Regolamento sul Reclutamento*).

§ 305. Gli individui richiamati di congedo illimitato debbono essere soddisfatti di indennità di via pel ritorno e ricevono perciò le competenze dal Corpo a decorrere soltanto dal giorno dopo del loro arrivo.

Quando alcuno giungesse senza aver ricevuto l'indennità di via, gliene spetta la relativa buonificazione.

Se però giunga senza aver ricevuto indennità, perchè non vi avesse diritto, oppur avendola ricevuta dovesse restituirla siccome irregolarmente corrisposta, sarà in tal caso ammesso a tutte le competenze dal giorno stesso del suo arrivo.

§ 306. Quando l'individuo richiamato di congedo illimitato debba imbarcarsi per raggiungere il Corpo, sono per analogia da osservarsi in quanto alla indennità di via ed alla sussistenza in attesa dell'imbarco le norme stesse avanti indicate per gli individui che partono in congedo illimitato.

§ 307. L'individuo che richiamato di congedo illimitato non si presenti nel limite di tempo indicato, è considerato indugiatore, e come tale non ha diritto alla indennità di via, e ricevendola gliene deve essere fatta la ritenenza.

§ 308. Quello che richiamato di congedo illimitato non presenti il relativo congedo, o ne abbia ottenuto altro per duplicato, non ha diritto alla indennità di via, e ricevendola gliene deve essere ritenuto lo ammontare (*nota* 31 *luglio* 1837, *a pagina* 352 *della* Raccolta).

§ 309. Non è lecito rilasciar fogli di via o richieste per posti su ferrovie ad individui in congedo illimitato per raggiungere il Corpo se non precede un invito del Comando Militare (*nota* 4 *novembre* 1858, *a pagina* 1173 *del* Giorn. Militare).

TRASGRESSORI ALLE RASSEGNE IN PATRIA

—

§ 310. Gli individui in congedo illimitato dichiarati trasgressori alla rassegna in patria sono chiamati a prestare un servizio di punizione, giusta il § 1195 e seguenti del Regolamento sul reclutamento, presso il proprio Corpo o presso quell'altro che sia designato dal Ministero.

§ 311. Essi non hanno diritto alla indennità di via per raggiungere il Corpo, e ricevendola ne viene loro addebitato l'ammontare; ma quando, dopo scontato il servizio di punizione, sono licenziati hanno diritto alla indennità di via pel ritorno alle case loro.

§ 312. Durante la permanenza loro al Corpo in servizio di punizione, gli individui ricevono le competenze di semplice soldato di fanteria qualunque sia l'arma ed il Corpo cui appartengono, ed il grado loro (*Nota* 2 *luglio* 1854, *a pag.* 449 *del* Giorn. Mil.).

MILITARI CHIAMATI PRESSO I TRIBUNALI FUORI DELLA ORDINARIA LORO STANZA

—

UFFICIALI

§ 313. L'Ufficiale chiamato per qualsivoglia motivo presso una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, un Tribunale militare o civile ha ragione, purchè non sia in istato di arresto, alla continuazione delle ordinarie sue competenze, ed inoltre al trattamento sotto indicato:

Se comandato come Membro di una Commissione d'inchiesta, di un Consiglio di disciplina, oppure di un Tribunale militare ha ragione:

a) all'indennità di via per l'andata e pel ritorno;

b) al soprassoldo di marcia per ciascun soggiorno;

c) all'alloggio pel soggiorno.

(*Nota* 6 *novembre* 1851, *a pag.* 367 *del* Giorn. Mil. *parte* 2ª, *Art.* 12 *dell'Istruzione* 7 *luglio* 1852, *a pag.* 408 *del* Giorn. Mil. *parte* 1ª. — *Avvertenze sulla Tabella annessa all'Istruzione* 30 *settembre* 1860, *a pagina* 1043 *del* Giorn. Mil.).

Se citato a comparire come testimonio nanti una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina oppure un Tribunale militare ha ragione:

a) all'indennità di via per l'andata e pel ritorno;

b) all'alloggio pei soggiorni.

Quando la permanenza abbia dovuto protrarsi oltre i giorni per cui è dovuta l'indennità di via, gli spetta per ogni ulteriore soggiorno il soprassoldo di marcia come è detto all'alinea 19 del § 24 delle avvertenze alla tabella N° 3.

(*Nota* 7 *settembre* 1849, *a pag.* 135 *del* Giorn. Mil. 2° *semestre*).

Se citato a comparire come testimonio presso un Tribunale civile non ha ragione a verun speciale assegnamento di marcia per siffatto servizio, dovendo, come ogni altro testimonio borghese, ricevere dagli agenti demaniali la indennità stabilita dalla legge 17 dicembre 1854, inserta per estratto a pag. 1010 del *Giorn. Mil.*

Se citato a comparire come inquisito, ma non ancora in istato di arresto, nanti una Commissione di inchiesta, un Consiglio di disciplina, un Tribunale militare, oppure un Tribunale civile ha ragione:

a) alla indennità di via per l'andata e pel ritorno;

b) all'alloggio per i soggiorni.

(*Nota* 1 *marzo* 1853, *a pag.* 38 *del* Giornale Militare *parte* 2ª, *e* § 2° *lettera* e) *delle avvertenze alla Tabella annessa alla Istruzione* 30 *settembre* 1860).

Quando fosse o venisse posto durante il procedimento in istato di arresto, avrà il trattamento stabilito per tale posizione.

Se citato a comparire nanti un Tribunale civile *per conto proprio* ha lo stesso trattamento dell'Ufficiale chiamato come testimonio, cioè la indennità di via per l'andata e pel ritorno, e l'alloggio pei soggiorni (*Nota* 7 *novembre* 1850, *a pag.* 363 *del* Giorn. Mil. 2° *semestre*).

§ 314. Il trattamento degli Impiegati comandati come membri o citati a comparire come testimoni nanti una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, od un Tribunale militare, come pure di quelli citati a comparire come inquisiti è determinato dal R. Decreto 6 aprile 1865.

SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI

§ 315. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato citato a comparire per qualunque motivo nanti una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, un Tribunale militare o Tribunale civile ha ragione alla indennità di via per l'andata e pel ritorno, ed anche pel soggiorno quando non

possa essere aggregato ad un Corpo nel luogo in cui fu chiamato (§ 4° *lettera* d) *della Nota* 11 *febbraio* 1851, *a pag.* 39 *del* G. M. *parte* 2ª. — *Legge* 17 *dicembre* 1854, *e Tabella annessa all'Istruzione* 30 *settembre* 1860) e devono perciò cessargli tutte le altre competenze ordinarie sì in natura che in danaro.

Quando però venisse messo in istato di ditenzione avrà il trattamento stabilito per tale posizione.

§ 316. Quelli in congedo illimitato oppure in licenza in seguito a rassegna di rimando ed anche quelli già a riposo o congedati hanno diritto quando siano chiamati nanti Tribunali militari, al foglio di via colla indennità di via per conto del Corpo rispettivo od al quale appartennero come se fossero in servizio (*D. M.* 25 *aprile e* 2 *maggio* 1855).

MILITARI ASSENTI SENZA LICENZA E DISERTORI

§ 317. Il militare che sia dichiarato assente senza licenza cessa di aver ragione ad ogni competenza; se Ufficiale, dal primo del mese in cui ha luogo l'assenza; se Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato dal giorno successivo alla dichiarata sua assenza (*art.* 91 *e* 92 *dell'Istr.* 30 *luglio* 1834).

Però questa massima può, in quanto agli Ufficiali, subire modificazioni quando lo stipendio fosse pagato a quindicine, o se l'Ufficiale trovandosi in licenza avesse ricevuto acconti nel limite stabilito dal § 172 del Regolamento 1° marzo 1863.

In ugual modo si regolerà il calcolo delle competenze del militare che venisse denunziato disertore senza essere prima dichiarato assente senza licenza.

§ 318. Assentandosi senza licenza dallo spedale, il militare perde ogni competenza dal giorno dopo a quello dell'assenza, se però è dichiarato assente senza licenza perchè non siasi reso al Corpo dopo la di lui uscita dallo spedale, cessano in tal caso le competenze dal giorno successivo a quello del di lui egresso dallo spedale (*art.* 17 *dell'Appendice* 20 *maggio* 1836).

§ 319. È pur considerato assente senza licenza in quanto alle competenze, epperciò privato delle medesime pei giorni di assenza illegale, il mili-

tare che non raggiunga senza giustificata causa il suo posto nel termine fissato dal foglio di via, od ecceda la licenza, o non si restituisca al Corpo nei casi in cui a tenore del Regolamento sulle licenze debba ritornarvi quand'anche non sia consumata la ottenuta licenza.

§ 320. Il disertore che si costituisca prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, andrà esente dalla pena della diserzione e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari, considerando come non avvenuta la diserzione (*art.* 149 *del Codice Penale Militare* 1859).

Il disertore che si costituisca spontaneo al Corpo od a qualche Autorità, come pure quello che venga arrestato e tradotto dai Carabinieri Reali riprende il suo primitivo assento, ed è messo in aspettativa di giudizio col trattamento stabilito per la posizione in cui entra.

Può il comando militare secondo il § 1155 del Regolamento sul reclutamento, avviare in qualche caso al Corpo con foglio ed indennità di via il disertore di bassa-forza che si costituisca spontaneo. Tale indennità non è soggetta a ritenenza.

Se il disertore era Sott'Ufficiale o Caporale, è riportato nel foglio delle competenze fra quelli del suo grado (*nota* 19 *agosto* 1850, *a pag.* 90 *del* Giorn. Mil. 2° *semestre*).

§ 321. Gli individui delle classi di leva dichiarati disertori alla partenza della classe oppure nella circostanza di chiamata straordinaria sotto le armi, venendo a costituirsi spontanei, possono essere talvolta tenuti consegnati in caserma in aspettativa di giudizio, a vece di essere rimessi nella prigione del Corpo o nelle carceri comuni (§§ 7 e 63 *delle Appendici al Regolamento sul reclutamento*).

Avranno in tal caso diritto a tutte le competenze.

§ 322. Il militare che, denunziato disertore per non essersi restituito al Corpo alla scadenza della licenza, sia arrestato o si costituisca non ha ragione alle competenze decorse mentre era in regolare licenza, a meno che sia riammesso nello stesso Corpo e venga cancellata la nota di disertore (*art.* 15 *dell'Appendice* 20 *maggio* 1836).

Secondo l'esito del giudizio cui è sottoposto il disertore costituitosi spontaneo oppure arrestato e tradotto, saranno regolate le competenze ed applicate al caso le norme indicate per le posizioni in cui il disertore sarà entrato.

MILITARI IN ISTATO D'ARRESTO, DITENUTI OD IN TRADUZIONE SOTTO SCORTA

—

UFFICIALI

§ 323. L'Ufficiale agli arresti semplici continua ad aver diritto alle intiere sue competenze.

§ 324. L'Ufficiale agli arresti di rigore continua pure ad aver diritto a tutte le sue competenze, meno nel caso accennato nel § 327 (*nota* 13 *agosto* 1838, *a pag.* 672 *della* Raccolta).

§ 325. L'Ufficiale ditenuto per punizione disciplinare in una fortezza ha ragione alla continuazione delle intiere sue competenze (*Nota* 13 *agosto* 1838, *a pag.* 672 *della* Raccolta).

§ 326. L'Ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina ha pure diritto alla continuazione della paga intiera prima e durante il Consiglio di disciplina, non potendosi in tale posizione riguardare come in attesa di giudizio, giacchè còmpito del Consiglio si è quello di pronunciare un parere, non di emettere un giudizio (*Dispaccio Ministeriale* 22 *giugno* 1864).

§ 327. L'Ufficiale denunciato al Tribunale è considerato nella posizione di *in attesa di giudizio*, e come tale deve essere consegnato nelle variazioni nel giorno in cui è fatta oppur giunge la notizia che è stata fatta la denuncia e ricevere da tal giorno il trattamento dell'Ufficiale ditenuto in attesa di giudizio quand'anche continui a rimanere agli arresti di rigore (*nota* 25 *ottobre* 1863, *a pag.* 596 *del* Giorn. Mil.).

§ 328. L'Ufficiale ditenuto in attesa di giudizio in una fortezza od altrove ha diritto soltanto alla metà paga dal giorno in cui è consegnato come tale in variazione sino a tutto il giorno in cui emana la sentenza.

Quando il procedimento o giudizio cui fu sottoposto un Ufficiale non sia seguito da condanna è fatta la buonificazione della metà paga trattenutagli (*nota* 10 *aprile* 1849, *a pagina* 252 *del* Giornale Militare, 1° *semestre ed art.* 3° *delle disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del* Giornale Militare, *parte* 1ª).

§ 329. L'Ufficiale ditenuto in attesa di giudicio è considerato aggregato al Corpo che ha il carico della di lui custodia e da questo riceve per conto

del proprio corpo quanto gli compete (*Nota* 24 *giugno* 1863, *a pag.* 339 *del* Giornale Militare).

§ 330. Quando l'Ufficiale in attesa di giudizio fosse ditenuto nelle carceri comuni, il Corpo provvederà perchè riceva alla scadenza del mese quanto gli spetta, sentito prima l'ufficio del Procuratore Regio, analogamente a quanto fu prescritto pel pagamento delle pensioni ai giubilati ditenuti coll'art. 20 del Regolamento approvato col R. Decreto 16 marzo 1850, a pagina 165 del *Giorn. Mil.* 1° semestre.

§ 331. Sono continuate le razioni di foraggio all'Ufficiale ditenuto in attesa di giudizio.

Quando però trattisi di un Ufficiale d'Amministrazione od altro cui siano assegnati foraggi senza stretto obbligo di aver cavalli, in tal caso si cesserà dal corrisponderli, e solo saranno buonificati se il procedimento o giudizio non sia seguito da condanna (*nota* 2 *ottobre* 1856, *a pag.* 1027 *del* Giorn. Mil.).

§ 332. L'Ufficiale condannato ad una pena qualsiasi incorre nella sospensione dall'impiego per tutto il tempo della pena (*art.* 14 *della legge* 25 *maggio* 1852 *e* 26 *del* Codice penale militare 1859).

Epperciò se a seguito della sentenza non fosse preso altro provvedimento che cambi la posizione dell'Ufficiale, questo riceverà durante la pena dal Corpo, cui non cessò di appartenere, il trattamento stabilito per l'Ufficiale sospeso dall'impiego, cioè l'assegnamento indicato dall'art. 33 della succitata Legge per l'Ufficiale in aspettativa per sospensione d'impiego (*nota* 15 *luglio* 1850, *a pagina* 47 *del* G. M. 2° *semestre*).

Questa massima fu con Dispaccio del 9 settembre 1862 applicata per un Ufficiale condannato a tre mesi di confino, durante il quale lasso di tempo il Corpo fu autorizzato a corrispondergli l'assegnamento di aspettativa per sospensione dall'impiego.

Quando o per effetto della sentenza stessa o per un provvedimento posteriore l'Ufficiale abbia dovuto cambiare di posizione o cessare definitivamente dal far parte dell'Esercito, non deve più essere corrisposta dal Corpo competenza alcuna all'Ufficiale, pel quale sarà, occorrendo, provvisto dal Ministero.

§ 333. L'Ufficiale in attesa di giudizio che dopo pronunciata sentenza ricorre in appello alla Corte di Cassazione cessa dal giorno stesso della sentenza di aver ragione al trattamento stabilito per l'Ufficiale in attesa di giudizio, e riceve, sempre per conto del corpo cui appartiene, il trat-

tamento dell'Ufficiale ditenuto per condanna, cioè la pensione alimentaria di L. 1,65 al giorno, non potendosi più considerare, riguardo al trattamento, siccome in attesa di giudizio, dopo che fu pronunciata una sentenza.

Quando l'appello alla Corte di Cassazione gli riesca favorevole, essendo in tal caso ripristinato nella posizione di *in attesa di giudizio,* ha nuovamente diritto al relativo trattamento ed inoltre alla buonificazione della differenza tra questo e la pensione alimentaria corrisposta.

Se il ricorso in appello è reietto, l'Ufficiale continua a ricevere la pensione alimentaria nel solo caso però di condanna al carcere militare od alla reclusione militare (*Nota* 26 *agosto* 1863, *a pag.* 501 *del* Giorn. Mil.).

§ 334. L'Ufficiale ditenuto nel carcere militare o nella reclusione militare ha diritto alla pensione alimentaria di L. 1,65 al giorno, che gli è pagata dal Corpo o Comando militare incaricato dell'amministrazione dei ditenuti per conto del Consiglio d'Amministrazione della reclusione militare (*Nota* 4 *aprile* 1865, *a pag.* 283 *del* Giornale Militare).

Esso è accompagnato al luogo di pena da un Ufficiale appositamente comandato (§§ 653 *e* 657 *del Regolamento di disciplina militare* 1859 *e* 761 *e* 765 *di quello del* 1864).

§ 335. L'Ufficiale che per scontare gli arresti debba lasciare la ordinaria sua stanza, ha diritto all'indennità di via sì per l'andata che pel ritorno (§ 20 *N°* 21 *delle avvertenze alla tabella annessa alla istruzione* 20 *dicembre* 1864), avvertendo però che la nota 29 maggio 1865 concedendo i mezzi di trasporto tanto sulle ferrovie e sui piroscafi quanto sulle strade ordinarie, si dovrà invece sostituire il soprassoldo di marcia alla indennità di via pei giorni di marcia onde recarsi nel luogo destinato per gli arresti.

Alle spese di trasporto che occorrono per l'Ufficiale in istato d'arresto che debba essere trasferto da uno ad altro luogo per motivo del procedimento, oppure per effetto di condanna, si provvede dal Ministero.

SOTT'UFFICIALI CAPORALI E SOLDATI

§ 336. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato ditenuto per motivi disciplinari nella sala di disciplina o nella prigione in caserma è considerato, in quanto alle competenze, come presente al Corpo (*Art.* 84 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

§ 337. Quello che sia consegnato in caserma, quand'anche in attesa di giudizio, è pur considerato presente, e come tale ha diritto a tutte le sue competenze.

§ 338. Se invece è ditenuto nella prigione del Corpo in aspettativa di giudizio è in tal caso continuata al ditenuto l'ordinaria competenza di pane, e cessa la paga dal giorno successivo a quello in cui cominciò la ditenzione, ma è corrisposto un soldo giornaliero di centesimi 30, qualunque sia il Corpo (*Art.* 3° *del R. Decreto* 19 *settembre* 1861), pari all'ammontare della tangente per l'ordinario da Soldato (*Art.* 3° *del R. Decreto* 17 *marzo* 1861, § 10 *delle disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del* Giornale Milit., *parte* 1ª).

§ 339. Quando sia ditenuto nelle carceri comuni cessa ogni competenza dal giorno successivo a quello della rimessione.

§ 340. Il ditenuto nella prigione del Corpo per scontare una pena ha diritto allo stesso trattamento stabilito pel ditenuto nella prigione in aspettativa di giudizio (§ 10 *delle disposizioni che fanno seguito al Regio Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del* Giornale Militare *parte* 1ª).

§ 341. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che sconti la pena nel carcere militare ha diritto al trattamento di quello che è in attesa di giudizio (*Nota* 17 *aprile* 1841, *a pag.* 188 *della* Raccolta, *e* § 10 *delle disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852).

§ 342. Quando il ditenuto in attesa di giudizio nelle prigioni del Corpo sia condannato e debba essere trasferto in altro luogo per scontare la pena cessa ogni competenza dal giorno dopo della rimessione ai Carabinieri Reali per essere tradotto al luogo della pena.

§ 343. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato liberato dalle carceri oppur dalla Reclusione militare per pena scontata o per grazia ricevuta, ha diritto alle competenze dal giorno della sua uscita.

Se però il Corpo è stanziato altrove esso viene soddisfatto dalla Reclusione militare, oppur dal Comando di Circondario in cui è stabilito il carcere, di indennità di via per raggiungerlo, ed ha ragione alle competenze dal giorno dopo del suo arrivo al Corpo.

Accadendo che all'atto della liberazione dal carcere o dalla Reclusione militare fosse concessa una licenza per convalescenza, il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato liberato avrà in tal caso ragione alle stesse competenze come se partisse dal Corpo.

§ 344. Al Soldato di nuova leva, che dopo l'assento al Capoluogo di Circondario venisse carcerato e quindi assolto, prima di aver raggiunto il

Corpo, non compete buonificazione alcuna perchè la di lui carcerazione non ha fatto cessare per esso veruna competenza.

Uguale massima è pure da applicarsi negli altri casi, e così non competerebbe alcuna buonificazione al disertore che dopo di essere stato arrestato e ditenuto venisse dichiarato assolto.

§ 345. Il Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato posto in traduzione sotto scorta dei Carabinieri Reali cessa di aver diritto ad ogni militare competenza dal giorno successivo a quello della consegna (*Nota* 1° *giugno* 1853, *a pag.* 118 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

§ 346. Il Musicante ditenuto nella prigione di rigore del Corpo ha lo stesso trattamento del Soldato, se non che può a seconda della sua convenzione col Corpo continuare a ricevere integralmente l'alta paga sulla massa di musica (§ 362 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

DISPOSIZIONI COMUNI.

§ 347. Il militare ditenuto in attesa di giudizio che in base agli articoli 197 e 198 del Codice di Procedura Penale sia rilasciato ed ammesso a fare le sue difese fuori carcere, ha ragione alla paga intiera, giacchè essendo libero ha i doveri ed i diritti del militare in servizio.

Il militare ammesso alla libertà provvisoria rientrerà immediatamente al Corpo o sarà aggregato ad altro, secondo che più o meno lunga possa essere la trattazione del giudizio, e più o meno rilevante la distanza della sede del Tribunale dalla stanza del Corpo (*Nota* 2 *aprile* 1864 *a pag.* 163 *del* Giornale Militare).

§ 348. Quando il giudizio cui fu sottoposto un militare non sia susseguito da condanna, dovrà essere fatta all'Ufficiale la buonificazione della metà paga non corrisposta durante il tempo in cui fu ditenuto in attesa di giudizio, ed al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato la buonificazione della paga non corrisposta durante la ditenzione, sotto deduzione però del soldo ossia scotto che sia stato corrisposto per l'ordinario (*Nota* 10 *aprile* 1849, *a pag.* 252 *del* Giornale Militare 1° *semestre*).

§ 349. Il calcolo della buonificazione dovrà essere basato non solamente dal giorno della ditenzione in attesa di giudizio, ma dal giorno dell'arresto (*Nota* 31 *marzo* 1855, *a pag.* 597 *del* Giornale Militare).

§ 350. Saranno pur buonificate le razioni di foraggio all'Ufficiale cui fossero state sospese come è detto al precedente § 331, ma non saranno mai buonificate al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato le competenze in natura.

§ 351. Se il militare venisse scarcerato con declaratoria di libertà provvisoria non sarà fatta alcuna buonificazione non essendo questo un giudizio definitivo.

Non sarà nemmeno fatta buonificazione alcuna a quello che venisse liberato con sentenza che lo dichiarasse sufficientemente punito col carcere sofferto, dovendosi considerare, per quanto alle competenze, come una condanna.

§ 352. Sarà considerata sentenza assolutoria quella altresì che pronunci non doversi far luogo a procedimento.

§ 353. Se uno viene liberato dal carcere in cui è ditenuto in attesa di giudizio, per effetto di amnistia od indulto ha ragione alla buonificazione delle paghe ritenute durante la ditenzione, perchè secondo la massima espressa nella nota 23 marzo 1846 a pag. 130 della *Raccolta,* la perdita della paga non può essere effetto che di una condanna (*Vedasi inoltre la definizione dell'amnistia e dell'indulto al* § 164 *dell'Istruzione per le Matricole in data* 21 *luglio* 1863).

§ 354. Un militare, comunque ditenuto, che ammalando venisse ricoverato in uno spedale non acquista alcun titolo a competenze maggiori, epperciò:

Se Ufficiale in attesa di giudizio, oppur ditenuto con pensione alimentaria continuerà ad aver diritto alla metà paga od alla pensione alimentaria sotto deduzione dell'ammontare della prescritta retribuzione per le giornate di cura, o cesserà totalmente la metà paga o la pensione alimentaria se questa sia inferiore alla retribuzione.

Se Sott'Ufficiale in attesa di giudizio non avrà alcun soldo d'ospedale (*Art.* 72 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

§ 355. Il militare che venisse condannato mentre è ricoverato nello spedale cesserà dal giorno della condanna di aver diritto alle competenze di cui prima godesse, ed avrà da tal giorno diritto a quelle soltanto che siano stabilite per la posizione in cui entra a seguito della sentenza.

§ 356. Il militare che venisse a morire mentre si trova in attesa di giudizio deve essere considerato morto nella pienezza dei suoi diritti, perchè il reato si estingue colla morte del reo (*Art.* 60 *del Codice Penale Militare e* 131 *del Codice Penale comune* 1859) e quindi nella liquidazione del suo conto deve esser fatta la buonificazione stabilita per quelli che sono assolti.

§ 357. Quando avvenisse che un militare non fosse, senza ragione alcuna, liberato dal carcere appena scontata la pena, gli sarà fatta la buonificazione della paga per detto tempo, come è prescritto per i detenuti assolti.

§ 358. L'art. 25 del Codice Penale Militare avendo stabilito che le condanne decorrono dalla data della sentenza, ne consegue che il calcolo delle competenze dovrà pure essere regolato sulla stessa data.

SOLDATI DI CONFIDENZA DEGLI UFFICIALI

§ 359. Il Soldato destinato quale uomo di confidenza od attendente presso un Ufficiale è considerato presente e continua a ricevere le ordinarie competenze dal proprio Corpo, o le riceve da quello presso il quale sia aggregato, tenuto però conto, in quanto al trattamento, delle eccezioni sottoindicate.

§ 360. Al soldato del Treno d'Armata destinato come attendente di un Ufficiale Generale, o di un Ufficiale addetto alla Casa Militare del Re o dei RR. Principi, fu assegnato, allorchè l'Ufficiale cui è addetto si allontana per servizio dalla ordinaria residenza, il giornaliero soprassoldo di cent. 40 a vece della razione di pane e del soprassoldo di marcia (*nota* 13 *luglio* 1852, *a pag.* 206 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

Tale disposizione però si deve intendere modificata dopo il R. Decreto del 30 aprile 1865, che stabilì nuove norme pel conteggio della razione di pane, e spetta perciò al detto Soldato il soprassoldo di marcia e la continuazione della paga e della razione di pane che sarà pagata in contanti al prezzo stabilito in bilancio.

§ 361. Uguale trattamento compete al soldato di confidenza comandato presso un Ufficiale di Stato Maggiore od altro Corpo in campagna geodetica (*nota suindicata, e nota* 8 *luglio* 1856, *a pag.* 873 *del* Giornale Militare).

§ 362. Quello che seguita l'Ufficiale comandato in accompagnamento dei Soldati di nuova leva ha diritto alla indennità di via, come ogni Soldato di nuova leva (*art.* 2° *del R. Decreto* 31 *ottobre* 1860, *ristampato a pag.* 769 *del* Giornale Militare 1861).

§ 363. Uguale trattamento compete pure al Soldato di confidenza dell'Ufficiale delegato alla leva il quale per compiere il suo mandato debba muovere dall'ordinario sua residenza (*nota* 2 *febbraio* 1861, *a pag*. 58 *del* Giornale Militare), essendosi applicato ai comandati presso gli Ufficiali delegati alla leva il trattamento stabilito dal R. Decreto 31 ottobre 1860 suindicato.

§ 364. Quello presso un Ufficiale in licenza per esercitare funzioni politiche è considerato come comandato (*nota* 12 *gennaio* 1857, *a pag*. 71 *del* Giornale Militare).

§ 365. Quello che seguiti in licenza l'Ufficiale che per l'arma cui appartiene o pel proprio grado deve esser provvisto di cavalli, è considerato come in licenza ordinaria (*art*. 21 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850 *e* § 7° *delle disposizioni che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852).

§ 366. Quello dell'Ufficiale che gode razioni di foraggio e viene collocato in disponibilità od aspettativa è pure considerato come in licenza ordinaria per due mesi, potendo l'Ufficiale trattenerlo presso di sè per detto lasso di tempo ancora (§ 225 *del Regolamento di disciplina* 1859 *e* § 238 *di quello del* 1864).

§ 367. Quello che seguita l'Ufficiale comandato in missione all'estero continua bensì ad aver ragione alla paga ed al deconto, ma essendo il di lui mantenimento compreso naturalmente nelle spese della missione cessare deve ogni competenza in natura.

Le giornate di paga non saranno perciò conteggiate nella relativa colonna ma ne sarà invece calcolato lo ammontare nella colonna intitolata: *Buonificazioni per competenze eventuali*.

UFFICIALI COLLOCATI IN DISPONIBILITÀ OD ASPETTATIVA E RIAMMESSI IN EFFETTIVO SERVIZIO

—

§ 368. L'Ufficiale collocato in disponibilità od in aspettativa cessa di aver ragione ad ogni competenza di attività dal giorno stabilito dal R. Decreto

che lo cambia di posizione, e riceve da detto giorno l'assegnamento dallo stesso determinato.

Esso ha diritto alla indennità di via per recarsi al rispettivo domicilio (*nota* 8 *novembre* 1849, *a pagina* 247 *del* Giornale Militare 2° *semestre*).

Se mentre egli era in attività di servizio aveva diritto a razioni di foraggio gli sarà fatta la buonificazione, per un mese avvenire, del quantitativo di razioni che gli vengano a cessare nella nuova sua posizione, ma non godrà di tal vantaggio l'Ufficiale che sia messo in disponibilità od in aspettativa in seguito a sua domanda (*vedasi* § 26 *delle avvertenze che fanno seguito alla tabella* N° 8).

§ 369. Gli Ufficiali in disponibilità ed in aspettativa, come pure gli Impiegati assimilati a grado militare in ugual posizione sono amministrati dal Consiglio d'Amministrazione dei Comandi militari secondo la Istruzione 20 dicembre 1864.

§ 370. Secondo la massima stabilita colla Circolare 25 ottobre 1864 (*a pagina* 733 *del* Giornale Militare) la spesa degli assegnamenti degli Impiegati collocati in aspettativa dopo la Legge 11 ottobre 1863 dovendo essere applicata sul capitolo stesso di bilancio sul quale gravano gli stipendi di attività, ne avviene che gli Impiegati che mentre sono in attività ricevono le paghe loro da un Consiglio d'Amministrazione, come sarebbero gli Impiegati contabili e tecnici pei servizi d'Artiglieria e del Genio, debbono pure ricevere gli assegnamenti d'aspettativa dallo stesso Consiglio d'Amministrazione, il quale li comprende nel rispettivo foglio delle competenze.

§ 371. Quando l'Ufficiale, collocato in aspettativa, debba, non ostante la osservanza delle precauzioni suggerite dalla nota 27 aprile 1857 a pagina 259 del *Giornale Militare*, essere ancora trattenuto al Corpo, non è perciò in facoltà del Corpo di continuargli le competenze di attività, ma si deve riferirne pel relativo provvedimento al Ministero, il quale secondo i casi suole autorizzare il pagamento della differenza fra l'assegno di aspettativa e le competenze di attività.

§ 372. L'Ufficiale in aspettativa venendo autorizzato a recarsi a prestare servizio, pur continuando nella posizione di aspettativa, ha diritto alla indennità di via per raggiungere il Corpo come altresì ha ragione alla indennità di via od al soprassoldo di marcia in caso di dislocazione del Corpo, ed in altre circostanze in cui ne godano gli Ufficiali del Corpo (*note a pagina* 41 *e* 110 *del* Giornale Militare 1853, *parte* 2ª).

Il Corpo può incaricarsi di corrispondergli l'assegnamento d'aspettativa, ed in tal caso ne ripete il rimborso dal Consiglio di Amministrazione dei Comandi Militari.

§ 373. Venendo richiamato in servizio effettivo ha ragione alla paga ed ai vantaggi di attività dal giorno indicato dal R. Decreto col quale è richiamato purchè si trovi al suo posto nel giorno stabilito dal Dispaccio del Ministero o dal Bollettino, ed ha ragione alla indennità di via (§ 224 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

Quando non fosse indicato il giorno dal Bollettino, si intende che può godere dei 20 giorni di dilazione concessi dall'ultimo alinea della Circolare 6 febbraio 1850 (*a pagina* 49 *del* Giornale Militare, 1° *semestre*).

Eccedendo la dilazione od ottenendo proroghe sono da applicarsi le norme stesse che regolano le paghe degli Ufficiali nuovi promossi, avendo con essi comune la dilazione dei 20 giorni.

Sarebbe irregolare in questa circostanza una licenza concessa altrimenti che dal Ministero (*nota* 18 *giugno* 1864).

§ 374. L'Ufficiale riammesso in effettivo servizio ha diritto alla paga della classe che in ragione della sua sede di anzianità gli compete, e purchè vi sia la vacanza nella classe, non potendo aver ragione alla paga di prima classe pel solo motivo che egli fosse in tale classe quando venne collocato in aspettativa (*massima stabilita dal* § 110 *del Regolamento* 5 *giugno* 1854 *sull'avanzamento nell'esercito*).

§ 375. È stabilito in massima che l'Ufficiale richiamato dalla posizione di disponibilità o di aspettativa cessa di aver ragione allo assegnamento che riceveva nella detta posizione, dal giorno fissato dal Decreto che lo richiama, ma è pure stabilito che nessun Ufficiale può ricevere le competenze di attività se non raggiunge il suo posto.

Quindi se venisse ammesso alla pensione di ritiro, collocato in riforma, confermato in aspettativa od in altro modo provvisto, è necessario di promuovere le decisioni del Ministero intorno alle competenze che possano spettargli nell'intervallo del suo richiamo in attività alla nuova sua posizione.

Il diritto alla paga di attività essendo condizionato all'arrivo al Corpo, fu con Dispaccio Ministeriale del 26 novembre 1864, negata la paga di attività ad un Ufficiale che, invece di raggiungere il Corpo, veniva ricoverato nello spedale, e fu considerato ancora nella posizione di aspettativa in quanto alle competenze.

§ 376. L'Ufficiale sospeso dall'impiego per un tempo determinato cessa di

aver ragione alle competenze di attività, e riceve dal Corpo stesso l'assegnamento stabilito, cioè quello di cui gode l'Ufficiale collocato in aspettativa per sospensione (*nota* 15 *luglio* 1850, *a pag.* 47 *del* Giornale Militare 2° *semestre*).

MILITARI CHE CESSANO DAL SERVIZIO

UFFIZIALI

§ 377. L'Ufficiale che lascia il servizio in seguito a dimissione volontaria cessa di aver diritto ad ogni competenza dal giorno stabilito dal R. Decreto che ne accetta la dimissione.

Ove non sia determinato il giorno in cui debbano cessare le competenze, s'intende che cessano dal giorno della partecipazione (*art.* 150 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

§ 378. Quello ammesso a far valere i suoi diritti per una pensione di ritiro, o per un assegnamento di riforma cessa di aver diritto ad ogni competenza dal dì stabilito dal R. Decreto che lo colloca a riposo od in riforma.

Se malgrado la osservanza delle precauzioni suggerite dalla nota 27 aprile 1857 (*pag.* 259 *del* Giorn. Milit.) l'Ufficiale giubilato o riformato debba ancora essere trattenuto al Corpo, non è perciò in facoltà del Corpo di continuargli le competenze, ma si dovrà riferirne pel relativo provvedimento al Ministero, il quale suole autorizzare in questi casi il pagamento della differenza tra la pensione o l'assegnamento e le competenze di attività.

Per la buonificazione delle razioni di foraggio che possono ancora competere per giorni 30 all'Ufficiale giubilato o riformato si debbono osservare le norme indicate nelle avvertenze della Tabella N° 8.

§ 379. L'Ufficiale rivocato dall'impiego, e quello rimosso dal grado e dall'impiego cessa di aver ragione ad ogni competenza dal giorno determinato dal R. Decreto che pronuncia la sua rivocazione o rimozione.

Quando per ritardo nella partecipazione del provvedimento, l'Uffiziale rivocato o rimosso abbia continuato a prestar servizio oltre la data del

R. Decreto, deve essere riferito il caso al Ministero per ottenere l'autorizzazione per la continuazione delle competenze.

§ 380. Il pagamento della gratificazione che può competere a tenore degli articoli 3 e 36 della Legge 25 maggio 1852, all'Ufficiale riformato, rivocato o rimosso non può essere fatto se non è previamente autorizzato dal Ministero, non essendo la gratificazione un diritto ma una concessione.

§ 381. L'Ufficiale dimesso o destituito in seguito a sentenza e parimente quello cancellato dai ruoli per effetto di sentenza non ha più diritto ad alcuna competenza e quindi devono pure cessare le competenze che durante il giudizio gli erano corrisposte.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI

§ 382. Il Sott'Uffiziale, Caporale e Soldato congedato definitivamente dal servizio per qualsivoglia motivo cessa dal giorno stesso del congedo di aver diritto alle competenze e riceve, senza eccezione alcuna, l'indennità di via in ragione di una lira per ogni giornata o tappa senza distinzione di grado (*nota* 30 *agosto* 1862, *a pagina* 663 *del* Giornale Militare).

Venendo concessa al congedato una gratificazione si debbono osservare pel conteggio le norme indicate ai §§ 451 e 452.

E similmente quando occorra far restituire una parte dell'assegno di primo corredo sono da osservarsi le regole accennate nel § 405 e seguenti.

§ 383. Quello collocato a riposo od in riforma cessa di aver diritto alle competenze dal giorno stesso in cui è messo in libertà dal corpo (*nota* 27 *aprile* 1857, *a pagina* 259 *del* Giornale Militare) ed ha diritto egli pure all'indennità di via di L. 1 senza distinzione di grado per ogni tappa o giornata (*nota* 5 *febbraio* 1864, *a pagina* 63 *del* Giornale Militare).

§ 384. Il congedato od ammesso alla pensione di ritiro oppure ad un assegnamento di riforma, che per recarsi al suo domicilio debba prendere imbarco, riceverà la indennità di via sino al luogo dell'imbarco soltanto.

Quando debba soffermarsi in attesa d'imbarco, riceve le competenze del semplice soldato di fanteria, meno il deconto cui non ha diritto in nessun caso, dal corpo presso cui sia messo in sussistenza (§ 744 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863) o dal Comando Militare la indennità di

via pel soggiorno; quindi a bordo riceve i viveri ma non il piccolo prestito di bordo.

Allo sbarco finalmente riceve dal Comando Militare la indennità di via che gli può competere secondo il cammino che ancora debba fare (*nota* 20 *agosto* 1862, *a pag.* 663 *del* Giornale Militare).

§ 385. Quello cancellato dai ruoli per effetto di sentenza cessa di aver ragione dal giorno stesso della sentenza ad ogni competenza, epperciò devono pure cessare le competenze che durante il giudizio gli spettavano.

§ 386. Sono da osservarsi le regole indicate dai §§ seguenti quando accada di congedare un individuo il quale o per effetto della restituzione d'assegno di primo corredo che abbiasi dovuto eseguire oppure per altra causa sia in debito alla massa nè possa soddisfarlo.

§ 387. Quando un individuo ammesso al congedo per rassegna di rimando o da congedarsi per altro motivo prima della scadenza della sua ferma, risulti in debito alla massa, nè possa soddisfarlo, il Comandante del Corpo od il Consiglio d'Amministrazione, se riunito al Comando del Corpo, disporrà come è stabilito dal § 12 della nota 7 maggio 1865:

a) Che sia minutamente esaminato il conto di massa ed applicato ove d'uopo il disposto dalla Nota 23 novembre 1864, *inserta a pag.* 759 *del Giornale Militare.*

b) Che gli siano ritirati gli effetti di corredo non indispensabili a ripatriare, e commutati con altri di minor valore quelli che porta seco, accreditando a prezzo di stima sulla massa individuale lo ammontare degli oggetti ritirati, ed addebitando quelli distribuiti allo stesso prezzo per cui sono inventariati.

c) Che sia tosto licenziato l'individuo con semplice foglio di via facendolo avvertito dell'obbligo che gli corre di soddisfare il suo debito in patria, versandone l'ammontare al Comandante militare del Circondario, il quale solo gli rimetterà a tal condizione il foglio di congedo, o di comprovare allo stesso colla esibizione di apposito certificato del Sindaco, la di lui impossibilità al pagamento.

d) Che sia compilato e spedito il foglio di congedo al Comando militare del Circondario in cui si reca il militare licenziato.

§ 388. Il Comandante militare del Circondario ricevendo il certificato sovra accennato, ne farà sollecita trasmissione al Comandante del Corpo od al Consiglio d'Amministrazione, secondo il caso, al quale rimanderà nello stesso tempo il foglio di congedo.

Il Comandante del Corpo, od il Consiglio d'Amministrazione ricevendo il certificato ed il congedo pronuncierà con apposita dichiarazione per iscritto il condono del debito di massa, e restituirà al Comando militare del Circondario il foglio di congedo sul quale sarà fatta l'annotazione del condono pronunciato.

Lo ammontare del debito di massa condonato sarà messo a carico della massa di economia, eccezione fatta di quelli di cui è cenno al (§ 13 e 14 *della precitata nota*).

§ 389. Nulla è variato intorno ai debiti di massa di quelli che sono congedati per fine di ferma, pei quali non è concesso alcun condono, tranne la buonificazione, per differenza tra l'antico ed il nuovo assegno di primo corredo prevista dal § 746 del Regolamento 1° marzo 1863.

Per coloro che non siano in grado di saldare il debito di massa, dovrà dai Consigli di Amministrazione essere applicato il disposto dalla Nota 23 novembre 1864, licenziandoli frattanto con semplice foglio di via ed il congedo sarà spedito al Comando militare del Circondario del loro domicilio, il quale lo rimetterà solo quando sarà pagato il debito.

Rimane quindi inutile ogni dimanda di condono od invio di certificato di nullatenenza (§ 19 *della precitata nota*).

§ 390. Le disposizioni fatte col precedente § sono pure da applicarsi agli uomini di 2ª categoria che venissero congedati per fine di ferma quando sono al Corpo, poichè ricevendo l'assegno di primo corredo come quelli di 1ª categoria e come i volontari, debbono essi pure saldare il debito che avessero sulla massa.

A quelli che sono congedati mentre già si trovano in patria in congedo illimitato, o per altro motivo sarà rimesso il foglio di congedo solo quando avranno soddisfatto il debito (§ 20 *della nota precitata*).

§ 391. I debiti di massa dei soldati allievi dei Battaglioni di figli di militari e della Scuola di musica rimandati alle loro famiglie o dalle stesse richiamati sono a carico delle famiglie, epperciò i Comandanti dei detti Battaglioni o della Scuola solleciteranno direttamente od anche per mezzo delle Autorità locali le famiglie a soddisfare i debiti.

Quando tali incumbenti riescissero vani ne riferiranno al Ministero per conoscere le sue determinazioni (§ 21 *della precitata nota*).

MILITARI CHE CESSANO DI VIVERE

—

§ 392. Le competenze del militare che muore sono continuate per tutto il giorno della morte e secondo la posizione, in cui per riguardo alle competenze si trova all'atto del decesso (*Art.* 167 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

§ 393. Quello che muore mentre si trova in attesa di giudizio, deve essere considerato morto nella pienezza dei suoi diritti perchè il reato si estingue colla morte del reo (*Art.* 60 *del Codice Penale militare e* 131 *del Codice Penale comune* 1859), e quindi si devono buonificare nella sistemazione dei conti le paghe nella stessa guisa come se fosse stato assolto.

§ 394. Non è dovuta agli eredi degli Ufficiali la buonificazione delle razioni di foraggio che in certe determinate circostanze è concessa per un mese ancora agli Ufficiali che cessano di fare servizio (*Nota* 8 *ottobre* 1842, *a pag.* 698 *della Raccolta*).

§ 395. Non è fatta ritenenza alcuna sull'assegno di primo corredo al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che cessò di vivere. Se però un nuovo arruolato muoia pochi giorni dopo l'arruolamento e prima di aver ricevuti gli effetti di corredo, è ritenuto in tal caso integralmente l'assegno di primo corredo (§ 710 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863 *e* § 10 *della nota* 30 *maggio* 1865).

§ 396. Le ritenenze a farsi nella sistemazione dei conti dei morti a benefizio degli spedali in rimborso delle spese di sepoltura od altre non interessano in alcun modo i fogli delle competenze; sono da osservarsi al riguardo le regole stabilite dal Regolamento di amministrazione e contabilità dei Corpi.

§ 397. Il debito di massa che lasciasse morendo un assoldato o surrogato e non venisse pagato dagli eredi sarà scontato sull'ammontare della cartella nel modo indicato dalla nota 13 maggio 1865.

ASSEGNO DI PRIMO CORREDO

—

§ 398. L'assegno di primo corredo è stato fissato con R. Decreto 25 agosto 1861 (*a pag.* 624 *del* Giornale Militare) nelle seguenti proporzioni:
a L. 150 nei Corpi di Fanteria, reggimenti di Bersaglieri e Zappatori del Genio;
a L. 200 nei Corpi di Cavalleria, Reggimenti di Artiglieria e del Treno d'Armata.

§ 399. Compete a tutti quelli che si arruolano nell'esercito eccettuati soltanto i surrogati ordinarii, e gli scambi di numero e di categoria pei quali è dato dal rispettivo surrogante il prescritto fondo di massa (*articolo* 13 *del precitato R. Decreto* 17 *marzo* 1851 *ed art.* 8 *della Legge* 8 *agosto* 1863, *a pag.* 445 *del* Giornale Militare).

Al surrogato di fratello è pur dovuto l'assegno di primo corredo, ma solo quando la surrogazione ha luogo nanti il Consiglio di leva (*art.* 13 *del R. Decreto* 17 *marzo* 1851).

Quando invece la surrogazione del fratello ha luogo al Corpo, il fratello che assume il servizio dell'altro, rilevandone pure il conto di massa come si trova all'atto della surrogazione senza che sia restituita veruna parte d'assegno, non ha perciò diritto all'assegno poichè fu già abbuonato al fratello (§ 247 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

§ 400. Il volontario che nell'atto del suo arruolamento è ammesso all'affidamento per passare assoldato, ha pur esso diritto all'assegno di primo corredo, ma quando sia ammesso all'assoldamento deve restituire l'assegno nella proporzione indicata dal § 405 e seguenti (*art.* 120 *della Legge ed ultimo alinea del* § 620 *del Regolam. sul reclutam.*) dovendo l'assoldato ricevere, oltre il premio dell'assoldamento, il fondo di massa stabilito dall'art. 8 della Legge 8 agosto 1863 (*pag.* 445 *del* Giornale Militare).

§ 401. I Soldati allievi ne' Battaglioni di figli di Militari, e nella Scuola di musica essendo nel trattamento pareggiati ai Soldati di Fanteria, hanno diritto essi pure all'assegno di primo corredo in L. 150 che si corrisponde loro all'atto dell'ammissione nel Battaglione o nella Scuola.

Quando il Soldato allievo venisse rimandato alla sua famiglia dovrà essere fatta integralmente la restituzione dell'assegno di primo corredo a favore del Governo, che sarà portato a debito sul rispettivo conto di massa (§ 7 *della nota* 30 *maggio* 1865). *Vedansi anche gli art.* 46 *e* 47 *del Regolamento* 10 *luglio* 1865.

Il Soldato allievo che dopo di essere passato in un Corpo dell'esercito venisse congedato prima della scadenza della ferma, restituirà l'assegno nella proporzione indicata dal § 405 e seguenti, avvertendo che il calcolo della restituzione deve essere basato non sulla data dell'ammessione nel Battaglione o nella Scuola ma sulla data della ferma contratta (§ 7 *della precitata nota*).

§ 402. Il Soldato Allievo che dagli Istituti di educazione militare sia trasferto provvisoriamente in un Corpo in attesa della sua promozione ad Ufficiale non ha diritto all'assegno di primo corredo.

Quando però la di lui trasferta seguisse per misura disciplinare onde compiervi la propria ferma avrebbe in tal caso diritto all'assegno di primo corredo.

§ 403. Qualunque sia la durata della ferma dell'individuo che si arruola nell'esercito, deve essere sempre corrisposta la somma stabilita dal § 398, rappresentando essa lo ammontare degli oggetti che compongono il corredo.

§ 404. L'assegno di primo corredo deve essere abbuonato e conteggiato nel foglio nominativo delle competenze all'atto in cui si inscrive la variazione dell'arruolamento (*art.* 6 *della Circ.* 19 *giugno* 1852, *a pag.* 187 *del* Giornale Militare (*parte seconda*), ma siccome la somma è data per sopperire alle prime spese del corredo, ne consegue che si deve fare restituire integralmente l'assegno quando un individuo, pochi giorni dopo del suo arruolamento, debba essere cancellato dai ruoli, senza aver ricevuto gli oggetti di vestiario o per non aver raggiunto il Corpo, o dopo di averlo raggiunto sia cancellato per congedo, diserzione, morte od altro motivo qualsiasi (§ 710, 711 e 729 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

Affinchè uniforme sia il modo di applicare il disposto dai precitati articoli e chiaro ne risulti il conteggio fu prescritto col § 10 della nota 30 maggio 1865:

a) Che quelli che cessano di far parte dell'Esercito nei primi giorni del loro arruolamento e prima di essere stati vestiti debbano restituire la somma intiera già accreditata per assegno di primo corredo, e sia loro condonato a carico della massa d'economia il debito che venisse a risultare alla massa individuale in dipendenza della fattasi distribuzione di qualche oggetto di prima necessità.

b) Che quelli i quali parimente nei primi giorni del loro arruolamento passano in altra Arma in cui diverso sia l'assegno di primo corredo debbano pure restituire per intiero la somma accreditata per tale

titolo, dovendo ricevere dal nuovo Corpo integralmente quella per esso stabilita.

Quando però siansi distribuiti a questi individui oggetti di corredo dei quali non possano fare uso nel nuovo Corpo o che non siano suscettibili di adattamento, si dovranno ritirare gli effetti ed accreditarne il valore alla loro massa individuale a prezzo di tariffa facendone sopportare la differenza dalla massa d'economia.

Le spese di adattamento degli effetti che ne siano suscettibili saranno fatte a carico della massa di economia dal nuovo Corpo.

§ 405. Per massima generale è stabilito che il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato il quale avendo ricevuto l'assegno di primo corredo sia prosciolto per qualunque motivo dal servizio prima di aver compiuta la ferma, deve restituire l'assegno in proporzione del servizio non prestato (*art.* 13 *del R. Decreto* 17 *marzo* 1851, *a pag.* 121 *del* Giorn. Militare, *parte prima*).

Ma l'assegno di primo corredo essendo dato qual compenso delle spese per fornirsi il corredo, fu determinato colla nota 30 maggio 1865 che le restituzioni siano fatte non in base al servizio da prestarsi, ma sul valore che dovrebbe ancora avere il corredo all'atto del congedo, epperciò fu stabilito:

Che la restituzione delle quote di assegno di primo corredo sia ragguagliata:

Ai 3|4 della somma corrisposta quando l'individuo cessa dal servizio entro il primo anno del suo arruolamento:

Ai 2|4 se nel secondo anno;

Ad 1|4 se nel terzo anno.

Che cessi perciò ogni obbligo di restituzione dopo compiuti tre anni di servizio.

§ 406. Sono quindi da ritenersi le somme sottoindicate:

Agli individui che ricevettero l'assegno di primo corredo di:	L. 150	nel 1° anno	L. 112, 50
		nel 2° id.	» 75, »
		nel 3° id.	» 37, 50
	L. 200	nel 1° anno	L. 150, »
		nel 2° id.	» 100, »
		nel 3° id.	» 50, »

§ 407. La restituzione sulle basi anzidette dovrà essere fatta da tutti gli individui che siano svincolati dal servizio prima di aver compiuta la ferma incontrata, compresi anche i *congedati per surrogazione ordinaria o per liberazione, e gli ammessi all'assoldamento volontario.*

§ 408. Per determinare la quota di assegno da farsi restituire, sarà presa per base la data dell'arruolamento, e detrattone il tempo che secondo le regole stabilite non si debba calcolare a sconto della ferma (vedasi § 418), si faranno restituire 3|4 della somma ricevuta per assegno di primo corredo a quello che all'atto del congedo trovasi nel periodo dei primi 12 mesi utili di servizio, 2|4 a quello che ha compito il 12° mese ma non ancora varcato il 24°, e finalmente 1|4 a quello che entrato nel 25° mese di servizio non ha ancora compito il 36° oltre il quale non ha più luogo alcuna restituzione.

Quando l'individuo a congedarsi si trovi già in patria in attesa del congedo assoluto si considererà, pel calcolo della restituzione dell'assegno di corredo, finito il tempo in quel giorno in cui si farà la variazione della spedizione del foglio di congedo al Comando Militare del Circondario.

§ 409. Gli individui che per disposizione eccezionale fossero arruolati per una ferma minore d'anni tre, dovranno essi pure restituire, all'atto del congedo per fine di ferma oppure quando ottenessero il congedo prima della scadenza della ferma, le quote di assegno di primo corredo nel limite stabilito dal § 405.

§ 410. In occasione delle rassegne di rimando gli Ufficiali rassegnatori potranno continuare a proporre il condono della restituzione dello assegno di primo corredo nel caso previsto dal § 1170 del Regolamento 31 marzo 1855 sul reclutamento militare.

I condoni di una parte di assegno di primo corredo che siano fatti al congedando si debbono intendere concessi non sulla somma stabilita per assegno, ma sulla somma che dovrebbe restituire per servizio non prestato, dimodochè un individuo che dovesse restituire L. 75 di primo corredo per servizio non prestato, ed ottenesse il condono del terzo, dovrebbe ancora restituire L. 50, perchè il condono sarebbe di sole Lire 25.

L'individuo ammesso al congedo di rimando, con gratificazione è inoltre dispensato da ogni restituzione d'assegno (*articolo* 14 *delle Istruzioni* 21 *novembre* 1832).

§ 411. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che siano promossi Ufficiali, od ammessi alla pensione di ritiro, come pure quelli che ottengano di entrare quali allievi in uno Istituto superiore di educazione militare, sono dispensati dal restituire lo assegno di primo corredo.

Uguale dispensa è data a quelli che passano nell'arma dei Carabinieri Reali, ancorchè ivi ricevano altro assegno, ed a quelli che passano Guardiani negli stabilimenti di pena non dipendenti dal Ministero della Guerra.

§ 412. I Sott'Ufficiali che siano ammessi nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra prima della scadenza della rispettiva ferma, continuando a rimanere ascritti al proprio Corpo (§ 127 *della* 2ª *Appendice al Regolamento sul reclutamento in data* 29 *agosto* 1857) non sono obbligati a restituire l'assegno di primo corredo.

§ 413. Il surrogato ordinario e lo scambio di numero che sia licenziato dal servizio prima di avere ultimato la ferma non è obbligato a restituire somma alcuna per assegno di primo corredo non avendolo ricevuto dal Governo ma dal surrogante sotto il titolo di primo fondo di corredo.

§ 414. Quelli che debbono essere congedati per effetto di surrogazione ordinaria o di liberazione, non potranno essere licenziati dal Corpo, nè ricevere il congedo se prima non abbiano compiutamente saldata ogni passività che avessero sulla rispettiva massa di deconto.

§ 415. All'individuo che da un Corpo passa in altro, in cui l'assegno è diverso, non è fatta nè deduzione nè buonificazione alcuna d'assegno di primo corredo, eccettuato il caso previsto dal § 404, lettera *b*), poichè alle spese che occorrono per riattare il corredo pel nuovo Corpo suole con apposita disposizione provvedere il Ministero.

Quando sia stata autorizzata in conseguenza del passaggio una buonificazione per le spese incontrate pel vestiario nel nuovo Corpo, la restituzione dello assegno di primo corredo che occorresse di fare sarà in base dell'assegno fissato per l'arma alla quale appartiene all'atto del congedo (§ 5 *della nota* 30 *maggio* 1865).

§ 416. La restituzione dell'assegno di primo corredo ha per conseguenza un aumento al debito di massa od una diminuzione al credito del militare che vi sia sottoposto pel fatto del congedo o del suo licenziamento dal servizio prima della scadenza della ferma.

A quelli pertanto che siano rimandati rivedibili ad altra leva, ai congedati per riparazione di gravame, come pure a quelli che passano dalla 1ª alla 2ª categoria per eccedenza al contingente, ai quali è condonato il debito di massa (§ 17 *della nota* 30 *maggio* 1865) è bensì fatta la ritenenza dell'assegno di primo corredo, come ad ogni altro prosciolto dal servizio prima della scadenza della ferma, ma poi si porta in buonificazione nella parte 3ª del foglio generale delle competenze l'ammontare del debito di massa che risulta dopo di avere accreditato il valore degli effetti di corredo ritirati siccome non indispensabili a ripatriare, e di quelli commutati con altri di minor valore, come è prescritto dal § 12 della nota predetta.

E così se il congedando fosse in debito di L. 10 alla sua massa e dovesse restituire L. 37,50 per assegno di primo corredo, si dovrebbero portare nel foglio nominativo delle competenze L. 37,50 a ritenersi e quindi nel foglio generale si buonificherebbero L. 47,50 (*art.* 5° *della circolare* 19 *giugno* 1852).

§ 417. Per base del calcolo nella restituzione da farsi dell'assegno di primo corredo si deve ritenere che la ferma per gli uomini provenienti dalla leva decorre dal giorno in cui furono arruolati al Capoluogo di Circondario, e per quelli arruolati al Corpo dal giorno del loro arruolamento fino a tutto il giorno precedente il congedo (*colla nota* 20 *agosto* 1862, *a pagina* 663 *del* Giornale Militare *essendosi stabilito dover cessare la paga dal giorno stesso del congedo si considera abrogato l'articolo* 157 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834 *che prescriveva doversi computare anche il giorno del congedo pel solo motivo che si corrispondeva la paga*).

§ 418. Non sarà calcolato tempo utile quello che non è computato a sconto della ferma, epperò non è da tenersi in conto giusta il § 860 del Regolamento sul reclutamento il tempo trascorso:

1° in istato di diserzione;

2° in aspettazione di giudizio se questo fu seguito da condanna, ovvero in carcere ed alla reclusione militare nel solo caso però che in questo tempo avesse dovuto prestare servizio al corpo;

3° nella 3ª classe di un Corpo disciplinare per causa di punizione.

§ 419. Lo ammontare della restituzione sarà portato in deduzione nella apposita casella dei fogli nominativi delle competenze e di deconto all'atto del congedo e sarà in conseguenza nel tempo stesso addebitato sul conto di massa e sul libretto di deconto.

Uguale operazione sarà pur fatta per quelli che all'atto del congedo siano già in patria, restando così modificato il § 16 della Circolare in data 19 giugno 1852 *a pagina* 190 *del Giornale Militare parte* 2ª, ed il disposto dal § 730 del Regolamento di Contabilità in data 1° marzo 1863 (§ 9 *della nota* 30 *maggio* 1865).

§ 420. L'assegno di primo corredo pei Carabinieri Reali essendo regolato da norme speciali (§ 22 *della nota* 30 *maggio* 1865) sono da osservarsi le disposizioni per detta Arma stabilite, le quali sono accennate nelle Avvertenze della Tabella N. 30.

PENSIONE AI DECORATI DELL'ORDINE MILITARE DI SAVOIA
E
SOPRASSOLDO AI DECORATI DELLE MEDAGLIE AL VALOR MILITARE

—

§ 421. Le pensioni assegnate dalla Legge 15 dicembre 1861 (*a pag.* 895 *del* Giornale Militare) ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia debbono essere corrisposte e conteggiate nella misura seguente, computando ciascun mese dell'anno pel numero di giorni di cui è realmente composto tanto per gli Ufficiali che per la truppa (*nota* 21 *febbraio* 1862, *a pagina* 101 *del* Giornale Militare).

Quelle di annue	L.	2000	a	L.	5,480	al giorno
Id.	»	1500	a	»	4,110	id.
Id.	»	800	a	»	2,190	id.
Id.	»	400	a	»	1,095	id.
Id.	»	250	a	»	0,685	id.

§ 422. Il numero dei decorati con pensione essendo determinato (*art.* 2° *precitata Legge*), si corrisponde la pensione solo quando risulti che il decorato ne sia stato ammesso al godimento.

§ 423. La pensione si può godere simultaneamente al soprassoldo delle medaglie al valor militare di cui sia fregiato il decorato dell'Ordine militare di Savoia (§ 16 *del R. Decreto* 28 *settemb.* 1855, *a pagina* 1855 *del* Giornale Militare).

§ 424. Sarà privo della pensione il decorato che in virtù dello Statuto dell'ordine o delle Leggi vigenti sia decaduto dal diritto di fregiarsi delle decorazioni (*art.* 4 *della detta Legge*).

Sarà sospeso il godimento della pensione al decorato durante il tempo che sta scontando una pena afflittiva per reato che nol renda indegno di appartenere all'esercito, o che presti servizio di punizione in Corpo disciplinare (*art.* 4 *della detta Legge*).

§ 425. Il soprassoldo ai militari decorati della medaglia d'oro e d'argento al valor militare è pur regolato a giornata come le pensioni dei decorati dell'Ordine militare di Savoia stabilito nelle seguenti proporzioni:

Medaglia d'oro	a L. 200	annue	L. 0,548	per ogni giornata
Medaglia d'arg.	a » 100	»	» 0,274	id.
Medaglia d'arg.	a » 50	»	» 0,137	id.

(§ 12 *delle disposizioni che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del* Giornale Militare, *parte prima.*)

§ 426. Il soprassoldo compete dal giorno dell'azione per cui il militare fu decorato (*art.* 13 *del R. Decreto* 26 *marzo* 1833, *ristampato a pagina* 7 *del* Giornale Militare 1849, 1° *semestre*).

Il decorato per un determinato fatto d'armi o per altra azione esplicitamente indicata nell'atto di concessione, ha ragione al soprassoldo a datare dal giorno del fatto d'armi o della azione (*Nota* 23 *febbraio* 1860, *a pag.* 160 *del* Giornale Militare).

Quando fossero indicati più fatti, il soprassoldo decorrerà dalla data del primo fatto.

Il decorato per fatti generici senza alcuna indicazione del giorno di un fatto parziale, ha ragione al soprassoldo dalla data del R. Decreto di concessione, quando non sia determinata la decorrenza dal Decreto stesso (*Nota suddetta*).

§ 427. Il decorato cui venisse scambiata in altra decorazione la medaglia ha diritto a conservare il soprassoldo fino al giorno della determinazione dietro la quale seguì lo scambio (*Nota suddetta*).

§ 428. La pensione ed il soprassoldo delle decorazioni, qual competenza propria della persona che ne è fregiata, deve continuarsi quand'anche debba cessare la paga o parte di essa, epperciò il decorato deve goderla integralmente mentre fosse ricoverato nello spedale o si trovasse in licenza ed eziandio durante la eccedenza alle medesime (*art.* 13 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

§ 429. Cesserà però il soprassoldo ai decorati delle medaglie al valor militare, nè potrà più essere concesso se non emani una nuova determinazione Sovrana:

a) A quello che venisse dichiarato assente senza licenza o disertore, dal giorno dopo in cui sarà consegnata tale variazione (*art.* 15 *del R. Decreto* 26 *marzo* 1833).

b) A quello che smarrisse, vendesse oppur si lasciasse derubare, o giuocasse la medaglia, dal dì in cui verrà constatato il fatto (*art.* 17 *del detto Decreto*).

c) A quello che sia condannato ad una pena eccedente i mesi sei di carcere, dal giorno della sentenza (*art.* 19 *del detto Decreto*).

d) A quello che sia trasferto nel Corpo dei Cacciatori Franchi, dal giorno in cui cesserà di ricevere le competenze dal Corpo cui apparteneva (*art.* 19 *del mentovato Decreto*).

§ 430. Il decorato che risieda fuori del Regno non può godere la pensione

od il soprassoldo a meno che il domicilio all'estero sia autorizzato colla continuazione del godimento della pensione e del soprassoldo (*art.* 34 *del Regolamento approvato con R. Decreto* 16 *marzo* 1850, *a pag.* 165 *del* Giorn. Mil. 1° *semestre*).

§ 431. L'ammontare delle pensioni è bensì pagato dai Corpi ma non è conteggiato nei fogli delle competenze dovendosi richiamare il rimborso al Ministero secondo le norme che sono dallo stesso indicate (§ 242 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

I soprassoldi invece sono conteggiati nei relativi fogli delle competenze (§ 2° *della nota* 12 *gennaio* 1865).

§ 432. Le pensioni ed i soprassoldi dovendosi, per quanto si riferisce alla contabilità, considerare non altrimenti che quale accessorio dello stipendio e della paga, sono da osservarsi pel conteggio le norme tutte che sono stabilite pel conteggio dello stipendio e della paga.

§ 433. Le pensioni ed i soprassoldi delle decorazioni sono esenti dalla ritenuta stabilita dalla legge 18 dicembre 1864 (§ 1° *delle avvertenze del Ministero della Guerra in data* 25 *gennaio* 1865, *per la esecuzione della legge*).

§ 434. Il soprassoldo delle medaglie di cui sia decorata la bandiera del Corpo è impiegato dai Corpi in opere di beneficenza, secondo l'art. 13 del R. Viglietto 26 marzo 1833, ed il § 882 del Regolamento 1° marzo 1863.

§ 435. A ciascuno dei mille fregiati della medaglia d'onore a ricordo della gloriosa spedizione del Generale Garibaldi a Marsala è assegnata la pensione di lire mille dalla legge 22 gennaio 1865 (*pag.* 86 *del* Giorn. Mil.) il cui ammontare però non è conteggiato nei fogli nominativi delle competenze, perchè i fondi occorrenti sono portati nel Bilancio del Ministero delle Finanze.

Con R. Decreto 11 marzo 1865 fu applicato anche a questi decorati il disposto dall'art. 22 del R. Decreto 28 settembre 1855, riguardo ai casi in cui si viene a perdere il diritto di fregiarsi della medaglia.

§ 436. Il titolo di concessione è rilasciato dal Ministero dell'Interno, il quale provvede pel pagamento presso quello delle Finanze in seguito alla produzione per parte dell'interessato:

a) del Decreto originale del Ministero della Guerra, che dà la facoltà di fregiarsi della medaglia,

b) dell'attestazione del Capo della Provincia (*Prefetto*) dalla quale appaia che il richiedente non gode di alcuna somma a carico dell'Erario Nazionale, Provinciale o Comunale, oppure ne gode nei termini da poter ricevere il supplemento previsto dalla legge,

c) di una dichiarazione dell'interessato stesso indicante il luogo dove si vuole pagata la pensione.

§ 437. I Consigli d'Amministrazione venendo richiesti di rilasciare la dichiarazione delle competenze di cui godono i militari decorati dovranno indicare l'ammontare non solo della paga e del deconto, ma anche quello del pane in ragione di cent. 25, e del letto della legna e dell'alloggio in ragione di cent. 30 caduna giornata.

§ 438. Le formalità da osservarsi per la continuazione dei soprassoldi e delle pensioni ai decorati sono riepilogate nella nota 27 maggio 1865 (*).

(*) Nota *in data* 27 *maggio* 1865 *contenente le norme da osservarsi per la continuazione dei soprassoldi e delle pensioni ai decorati che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio.*

Soprassoldo ai decorati di medaglia.

§ 1. *Ufficiale collocato in disponibilità od in aspettativa*

Il Consiglio di Amministrazione del Corpo che corrispondeva le competenze all'Ufficiale prima del suo collocamento in disponibilità od in aspettativa deve indicare nella dichiarazione del domicilio eletto (che ha l'obbligo di trasmettere al Consiglio di Amministrazione dei Comandi militari) il soprassoldo sulle medaglie al valor militare di cui l'Ufficiale godesse (*Nota* 19 *gennaio* 1865, *inserta a pag.* 24 *del Giorn. Militare*).

§ 2. *Ufficiale che cessa definitivamente dal servizio per giubilazione, riforma, dimissione e rivocazione mentre è in attivo servizio*

Il soprassoldo a questi è continuato per cura del Ministero delle finanze. Affinchè possa aver luogo la inscrizione del decorato con soprassoldo nel libro del debito vitalizio dello Stato, le Amministrazioni dei Corpi debbono trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi):

a) Copia autentica, su carta semplice col bollo del Reggimento, del titolo di concessione della medaglia con soprassoldo;

SOPRASSOLDO DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO

§ 439. Sotto il titolo di capo-soldo d'anziano gli antichi Regolamenti dell'Esercito Sardo assegnavano il soprassoldo giornaliero di centesimi 5 ai militari di bassa-forza che contavano un determinato numero di anni di

---

b) Una dichiarazione (pure in carta semplice, ma col bollo del Reggimento) la quale indichi:

la data di nascita del decorato,
il luogo di nascita,
il casato e nomo dei genitori,
il domicilio eletto dal decorato,
il giorno in cui cessò di essere corrisposto dal Corpo il soprassoldo.

Il decorato per poter ricevere il soprassoldo deve osservare le norme stabilite pei pagamenti delle pensioni ai giubilati, al quale effetto si rivolgerà per le opportune direzioni al rispettivo Sindaco.

§ 3. *Ufficiale che cessa definitivamente dal servizio per giubilazione, riforma, dimissione, ecc., mentre è in disponibilità od in aspettativa.*

Il Consiglio d'Amministrazione dei Comandi militari osserva esso stesso le norme prescritte pei Consigli d'Amministrazione dei Corpi col paragrafo precedente.

§ 4. *Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati mandati in congedo illimitato.*

I decorati in congedo illimitato continuano a ricevere il soprassoldo per conto del Corpo cui appartengono. Spetta ai Comandanti dei Corpi di far prevenire gli individui che per riceverne lo ammontare si devono presentare alla scadenza d'ogni trimestre al Comando militare del Circondario muniti del certificato di esistenza in vita rilasciato dal rispettivo Sindaco.

Le Amministrazioni dei Corpi, appena partito un decorato in congedo illimitato, devono pertanto trasmettere al Comando militare del Circondario, in cui si reca, lo stato nominativo colla indicazione dell'ammontare del soprassoldo e del giorno dal quale deve decorrere il pagamento (§ 242 del Regolamento 1° marzo 1863).

§ 5. *Individui licenziati dal Corpo con semplice foglio di via perchè non possono soddisfare il debito di massa.*

I detti individui, continuando ad appartenere al Corpo rispettivo sino a tanto che non abbiano soddisfatto il debito e ritirato il congedo assoluto, devono pur continuare a ricevere per conto del Corpo il soprassoldo.

Le Amministrazioni dei Corpi trasmetteranno anche per questi lo stato nominativo ai Comandi militari colla indicazione del soprassoldo e della decorrenza del pagamento.

I Comandanti militari avvertiranno nel pagare i soprassoldi di esortare gl'individui a pagare il debito di massa od a versare per lo meno qualche somma in acconto (*Nota 8 dicembre 1861, inserta a pag. 846 del Giornale Militare*).

servizio, il quale fu soppresso coll'art. 7° del R. Decreto 17 marzo 1851 pur conservandone il godimento a coloro che vi avrebbero avuto diritto il 30 giugno stesso anno, dovendo col 1° luglio andare in vigore il predetto R. Decreto.

§ 440. Applicando lo stesso principio, il cessato Governo della Toscana

---

§ 6. *Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che cessano definitivamente dal servizio per giubilazione o congedo assoluto mentre sono al Corpo.*

Le Amministrazioni dei Corpi osservano le stesse norme prescritte per gli Ufficiali dal § 2°.

§ 7. *Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che cessano definitivamente dal servizio per giubilazione o congedo assoluto mentre sono in patria in congedo illimitato o con semplice foglio di via.*

Il Comando Militare del Circondario compie esso stesso quanto è prescritto pei Consigli d'Amministrazione dei Corpi allorchè l'individuo cessa dal servizio mentre è sotto le armi, e trasmette perciò al Ministero gli stessi documenti prescritti dal § 2° per gli Ufficiali.

§ 8. *Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati in congedo illimitato che al licenziamento della rispettiva classe non ritirano il congedo.*

Questi individui dovendo continuare a figurare nei ruoli dei Corpi perchè non si possono considerare congedati sino a tanto che non risulta che essi hanno ritirato il foglio di congedo assoluto, il Comando militare deve pur continuare a pagare loro per conto dei Corpi il soprassoldo sino al giorno in cui è loro consegnato il congedo.

I Comandanti avvertiranno però di esortare quelli che sono in debito alla massa a soddisfarlo, od a versare per lo meno qualche somma in acconto.

§ 9. *Individui in congedo illimitato che nell'atto del licenziamento della classe non risultano nè in credito nè in debito sulla massa.*

Giusta il § 216 del Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei Corpi in data 1° marzo 1863, questi individui dovendo essere subito cancellati dai ruoli senza aspettare che ritirino in patria il congedo che loro si spedisce, i Comandanti militari cesseranno di pagare il soprassoldo dal giorno in cui riceveranno dal rispettivo Corpo il foglio di congedo, e praticheranno tosto gli incumbenti prescritti dal § 7.

Decorati della Croce dell'Ordine militare di Savoia.

Le regole prescritte da questa Nota pei decorati di medaglia al valore militare saranno pure osservate in ogni loro parte dai Consigli d'Amministrazione e dai Comandi militari pei decorati della Croce dell'Ordine militare di Savoia, quantunque la pensione continui ad essere pagata sul Bilancio del Ministero della Guerra anche dopo che il decorato cessa di appartenere all'Esercito.

abrogava esso pure le disposizioni che concedevano l'alta paga di anzianità di servizio, mantenendola però a tutti coloro che ne godevano il 31 dicemb. 1859, che, effettuata l'annessione, fu con nota 30 genn. 1861 a pagina 52 del *Giornale Militare* confermata nella misura seguente:

1° Le alte paghe di anzianità di servizio (capo soldo d'anziano) ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati provenienti dall'esercito Toscano ed il soprassoldo di terza capitolazione ai soli Sott'Ufficiali, saranno regolati nelle proporzioni sotto indicate per ogni giornata:

a) Cent. 3 al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che addì 31 dicembre 1859 contasse dagli 11 ai 15 anni di servizio;

b) Cent. 4 a quello che fosse nel 16° e fino al 20° anno di servizio inclusivamente;

c) Cent. 6 a quello che superasse il 20° anno di servizio;

d) Cent. 7 al Sott'Ufficiale che avendo ultimate due capitolazioni, ne avesse al 31 dicembre già intrapreso una terza.

2° I sovraindicati assegnamenti continueranno sinchè gli individui resteranno al servizio nella categoria della bassa-forza.

3° L'ammontare sarà corrisposto assieme al prestito, e conteggiato dalle compagnie nei fogli delle competenze in calce del ristretto N. 2.

4° Il Sott'Ufficiale che fosse nello stesso tempo anziano e nella 3ª capitolazione di servizio godrà simultaneamente dell'alta paga di anzianità e del soprassoldo.

§ 441. Uguale provvedimento è pure emanato con nota 2 novembre 1861, a pagina 779 del *Giornale Militare* a favore dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati provenienti dal disciolto esercito delle Due Sicilie, nei termini seguenti:

1° Il soprassoldo sarà dovuto soltanto a quelli che già ne avevano acquistato il diritto al 7 settembre 1860, rimanendo da tal giorno vietata qualunque nuova ammessione;

2° Il detto soprassoldo sarà corrisposto nel seguente ragguaglio:

a) Cent. 4 al giorno ai militari che avevano 10 anni di servizio e non oltrepassavano i 15 al giorno 7 settembre 1860;

b) Cent. 6 a quelli che erano tra i 16 ed i 20 di servizio;

c) Cent. 9 a quelli che avevano compito il 20° anno di servizio;

d) Cent. 13 agli insigniti della medaglia al lodevole servizio militare di 25 anni.

§ 442. Nell'Arma però dei Carabinieri Reali il soprassoldo di anzianità fu riordinato su nuove basi per disposizione del Ministero della Guerra delli 11 giugno 1861 annunciata dal Comitato dell'Arma a tutte le sta-

zioni con Circolare di massima del 16 detto, N. 201, e continua il diritto a nuove ammissioni.

Il soprassoldo varia secondo l'Arma ed i periodi 1°, 2° o 3° di servizio, come è spiegato dal § 14 delle avvertenze che fanno seguito alla Tabella N. 30.

§ 443. Il soprassoldo di anzianità non cessa se non quando l'individuo debba essere privato della paga ed anzi deve ancora goderne nelle eccedenze ai permessi ed alle proroghe (*art.* 209 *della Istruzione* 30 *luglio* 1834 *ed art.* 13 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

COMPETENZE IN CONTANTI ED IN NATURA CHE SI GODONO IN QUALCHE LOCALITÀ SOLTANTO

§ 444. Gli Ufficiali e Guardarmi dello Stato Maggiore delle piazze, nelle fortezze di Fenestrelle e di Rocca d'Anfo hanno ragione al soprassoldo annuo sotto indicato (*Art.* 3° *delle avvertenze che fanno seguito alla Tabella annessa al R. Decreto* 18 *dicembre* 1859, *a pag.* 832 *del* Giornale Militare).

Comandante	L. 500
Capitano	» 250
Luogotenente	» 200
Sottotenente.	» 150
Guardarme	» 120

Anche il Medico militare che sia comandato nella fortezza di Rocca d'Anfo ha ragione al suindicato soprassoldo secondo il grado cui è assimilato (*R. Decreto* 1° *dicembre* 1861, *a pag.* 832 *del* Giornale Militare).

§ 445. Gli Ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze, come pure gli Impiegati e gli Ufficiali distaccati nelle fortezze indicate nei R. Decreti del 4 gennaio 1852, del 23 ottobre 1859 e del 18 dicembre 1859, a pagina 3, 712 e 831 dei giornali Militari di detti anni, hanno ragione alle competenze di legna ed alle forniture di mobili dagli stessi Decreti stabilite, ma tali competenze sono regolate da norme speciali, e non sono da conteggiarsi nei fogli nominativi delle competenze (*Articolo*

59 *della Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *a pag.* 687 *del* Giornale Militare *Parte* 1ª).

§ 446. All'Ufficiale distaccato ne' forti di Genova, meno quelli di S. Martino, S. Giuliano e S. Tecla, è concessa la indennità mensuale di L. 2 a titolo di trasporto viveri, la quale sarà abbuonata nei fogli nominativi delle competenze computando la somma a mesi intieri, e calcolando per un mese anche la permanenza minore purchè superi i giorni 15.

§ 447. Agli Ufficiali del Genio comandati in Genova, che pel proprio grado non abbiano diritto ai foraggi è assegnata una giornaliera razione di foraggio (*Art.* 6º *del R. Viglietto* 29 *dicembre* 1832, *a pag.* 386 *della* Raccolta).

A quelli invece comandati nelle piazze di Napoli e Palermo è concesso il soprassoldo giornaliero di una lira corrispondente appunto alla indennità di una razione di foraggi concessa a quelli comandati in Genova (*Art.* 1º *del R. Decreto* 26 *agosto* 1861, *a pag.* 639 *del* Giorn. Militare).

§ 448. Agli aiutanti ed aspiranti del Genio comandati nelle piazze di Napoli e di Palermo è concesso dal detto R. Decreto il giornaliero soprassoldo di centesimi 50.

Nei giorni però in cui si corrispondono gli assegnamenti di trasferta stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865, deve cessare il suindicato soprassoldo (§ 9 *dell'Istruzione* 21 *aprile detto*).

GRATIFICAZIONI AI MILITARI

§ 449. Nessuna gratificazione può essere pagata nè agli Ufficiali nè ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati se non è previamente autorizzata dal Ministero, essendo pur necessaria la di lui autorizzazione pel pagamento della gratificazione agli Ufficiali riformati o rivocati prevista dalla legge 25 maggio 1852 come è indicato al § 380.

Le gratificazioni però che nelle rassegne di rimando siano concesse a tenore del § 1158 e seguenti del Regolamento sul reclutamento dagli Ufficiali rassegnatori, sono pagate quando gli elenchi di rassegna hanno avuto l'approvazione del Comandante Generale del Dipartimento come è prescritto dal § 3º delle Istruzioni 9 giugno 1861, a pag. 445 del *Giornale Militare.*

§ 450. Lo ammontare delle gratificazioni che si corrispondono agli Ufficiali non è soggetto alla ritenuta stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864, non potendosi calcolare quale stipendio.

§ 451. La somma da corrispondersi ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati a titolo di gratificazione per un dato numero di mesi di paga dev'essere ragguagliata allo ammontare della paga soltanto (*prestito*) senza perciò mai calcolare nè il deconto nè le competenze in natura, e considerando i mesi tutti indistintamente di giorni trenta caduno (§ 14 *delle disposizioni che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852; *nota* 30 *gennaio* 1854, *a pag.* 37 *del* Giornale Militare, *e* § 1873 *del Regolamento sul reclutamento*).

§ 452. Le gratificazioni che siano concesse tanto agli Ufficiali che ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati debbono essere conteggiate nella colonna *buonificazioni per casuali competenze* del foglio nominativo (*nota* 30 *gennaio* 1854, *a pag.* 37 *del* Giornale Militare).

RITENUTA SUGLI STIPENDI

§ 453. La ritenuta sugli stipendi è ordinata dalla legge 18 dicembre 1864, e le norme di esecuzione sono stabilite dal Regolamento che vi fa seguito e dalle avvertenze speciali del Ministero della Guerra in data 25 gennaio 1865 (*).

(*) Legge *in data* 18 *dicembre* 1864 *che stabilisce una ritenuta sugli stipendi, ecc. degli Impiegati civili e militari dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE II, ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1° A cominciare dal 1° gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli Impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità, sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

§ 454. La ritenuta sugli stipendi avendo per iscopo di far contribuire l'Ufficiale ed Impiegato alla formazione del fondo pel pagamento delle pensioni, l'art. 1° del Regolamento per la esecuzione della legge dichiara soggetti alla ritenuta tutti gli assegnamenti calcolati nella liquidazione delle pensioni.

Da	0 a 1200	2	per cento
Da	1201 a 2000	3	id.
Da	2001 a 3000	4	id.
Da	3001 a 4000	5	id.

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti L. 800 è fissata all'uno per cento.

Art. 2° La eccedenza negli stipendi e maggiori assegnamenti sopra le L. 15,000 sarà ridotta alla metà, e quindi sottoposta alla ritenuta del sedici per cento.

Art. 3° Alla ritenuta stabilita coll art. 1° sono sottoposti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio.

Art. 4° Nei casi di prima nomina ad un qualunque impiego o grado civile o militare sarà ritenuta nei primi sei mesi la terza parte dello stipendio e degli altri averi che competano per effetto della nomina, qualora sia l'uno che gli altri, o complessivamente, superino le mille lire annue.

Nei casi d'aumento di stipendio e d'altri averi sarà ritenuta pei primi sei mesi la metà dell'aumento.

Art. 5° Sono eccettuati dalle ritenute i Militari in attività di servizio nell'Armata di terra e di mare e le guardie doganali, quando siano di grado inferiore a quello d'Ufficiale.

Art. 6° Tutte le pensioni pagate sul Bilancio dello Stato eccedenti lire cinquecento insino a lire duemila, sono sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento.

Le pensioni superiori alle lire duemila sono sottoposte alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 7° Dal giorno sopraddetto cesseranno d'aver vigore le disposizioni esistenti nelle varie Provincie del Regno intorno alle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Art. 8° Gli effetti della presente Legge cesseranno con tutto l'anno 1866.

Art. 9° Con Regolamento approvato per R. Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 18 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Q. Sella.

In applicazione di detta massima non devono essere soggette alla ritenenza le gratificazioni che talvolta si concedono agli Ufficiali che lasciano il servizio ancorchè l'ammontare sia regolato sopra un determinato numero di mesi di stipendio; nè le somme che si paghino per rimunerare un dato servizio che non porga diritto a giubilazione, come

---

REGOLAMENTO *del Ministero delle Finanze per l'applicazione della detta Legge approvato con R. Decreto* 31 *dicembre* 1864.

Art. 1° Sotto nome di stipendi soggetti a ritenuta si intendono gli stipendi fissi, gli assegni di disponibilità e di aspettativa, gli aggi proporzionali sulle riscossioni ed i maggiori assegnamenti fissi e personali che sono calcolati nella liquidazione della pensione, a termini della Legge 14 aprile 1864, N° 1731.

Art. 2° Se la somma degli stipendi non supera le L. 800 annue, è fatta la ritenuta di una lira sopra ogni centinaio di lire; se invece questa somma supera le L. 800 è fatta sulla totalità della medesima e sino alle L. 1200 la ritenuta di L. 2 sopra ogni centinaio di lire.

Agli stipendi o assegnamenti superiori alle L. 1200 si applicherà la ritenuta del 2 per cento sopra le prime L. 1200, la ritenuta del 3 per cento sopra la restante somma dalle L. 1201 alle L. 2000, la ritenuta del 4 per cento sopra la restante somma dalle L. 2001 fino alle 3000, e così di seguito giusta la progressione stabilita nell'articolo 1° della Legge.

Così uno stipendio di L. 15000 e più è sottoposto nella proporzione indicata sopra le varie sue parti a quindici diversi gradi di ritenuta, cominciando cioè dal 2 per cento sopra le prime L. 1200 e continuando fino al 16 per cento sopra la somma superiore alle L. 14000.

Art. 3° Per l'applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della Legge, saranno considerati cumulativamente tutti gli stipendi ed assagni di cui gode un Impiegato anche per l'esercizio di funzioni diverse.

Art. 4° Non sono colpiti da ritenuta le indennità concesse per alloggio, gli assegnamenti del Corpo diplomatico e consolare, e quelli per spese d'Ufficio, di giro, di rappresentanza e simili.

Art. 5° Non sono neppure sottoposti a ritenuta gli assegnamenti a favore di persone le quali, sebbene prestino un servizio retribuito sul bilancio dello Stato, non hanno però la qualità di Impiegati governativi a termini delle Leggi e Regolamenti in vigore.

Art. 6° Nell'applicare la ritenuta agli Impiegati in disponibilità che prestano temporaneamente l'opera loro in servizio di qualche Amministrazione dello Stato, sarà calcolata insieme all'assegno di disponibilità anche la retribuzione di cui fossero provvisti a termini dell'articolo 8 della Legge 11 ottobre 1863.

Art. 7° Venendo richiamato in attività di servizio un Impiegato in disponibilità od in aspettativa, la ritenuta della metà dell'aumento stabilita nell'ultima parte dell'articolo 4 della Legge, è da intendersi applicabile alla differenza che si riscon-

sarebbero i pagamenti a corporazioni religiose pel servizio di culto, od a Medici borghesi pel servizio sanitario sebbene il pagamento fosse regolato come lo stipendio.

§ 455. La imposta sulla ricchezza mobile decretata colla legge del 14 lu-

---

trerà tra l'ultimo stipendio di attività dell'Impiegato medesimo e il nuovo stipendio che egli viene a conseguire colla sua nomina o riammissione in servizio.

Art. 8° La ritenzione per sei mesi della terza parte dello stipendio agl'Impiegati di nuova nomina prescritta dall'art. 4 della Legge, colpisce ogni individuo che al momento della nomina non è impiegato nè in attività, nè in disponibilità, nè in aspettativa, anche quando avesse già altra volta coperto qualche impiego.

Però quando fosse richiamato in servizio un impiegato in riposo provvisto di pensione, con cessazione della pensione stessa, la ritenuta indicata nell'articolo 4 della Legge colpirà soltanto la somma corrispondente alla differenza tra lo stipendio annesso al nuovo impiego e la pensione di riposo.

Art. 9° Si ritengono come casi di aumento di stipendio, e non come casi di prima nomina, le promozioni dei Bass'Ufficiali dell'esercito, della marina e della guardia doganale, ad Ufficiali, o ad un grado equivalente alla qualità d'Impiegato civile.

Art. 10° Qualora innanzi che scadano sei mesi dalla prima nomina, l'Impiegato ne ottenga una seconda senza aumento di stipendio, continuerà pei sei mesi incominciati la ritenuta della terza parte dello stipendio; che se nella seconda nomina l'Impiegato ebbe aumento di stipendio, continuando come sopra la ritenuta della terza parte di stipendio, comincierà inoltre dalla data della seconda nomina la ritenuta per sei mesi della metà dell'aumento conseguito.

Così pure sarà praticato rispetto all'Impiegato che avesse ottenuti due aumenti di stipendio a distanza minore di 6 mesi.

Art. 11° La ritenuta della terza parte dello stipendio ed altri averi, di cui nell'articolo 4 della Legge, quando trattisi di applicarla a Contabili, ai quali, per disposizione di Regolamenti, si trattiene una porzione di proventi per non aver prestato cauzione entro il termine prescritto, colpisce unicamente lo stipendio e gli averi che il Contabile effettivamente percepisce, non lo stipendio e gli averi cui il Contabile avrebbe diritto per ragione della sua nomina.

Art. 12° Nei casi di prima nomina o di aumento di stipendio, la ritenuta stabilita dall'articolo 4 della Legge sarà applicata soltanto alla parte di stipendio che rimane dopo la deduzione della ritenuta stabilita dall'articolo 1.

Art. 13° Gli stipendi superiori a L. 15000 figureranno nel bilancio passivo dello Stato nei mandati di pagamento e nei prospetti delle spese fisse per la sola somma cui vengono effettivamente ridotti dopo eseguita la deduzione della metà dell'eccedenza giusta il disposto dall'art. 2 della Legge.

A questa somma così ridotta vengono applicate le disposizioni degli articoli 1 e 4 della Legge.

Art. 14° Gli stipendi degl'Impiegati di nuova nomina e di quelli in disponibilità od aspettativa, che sono richiamati in attività di servizio, come pure gli aumenti di

glio 1864, benchè colpisca gli stipendi ed altre competenze non ha azione alcuna nelle contabilità dei Corpi, dovendo l'Ufficiale ed Impiegato compiervi nello stesso modo che gli altri cittadini del Regno.

---

stipendio, cominciano a decorrere dal 1° del mese susseguente la data del Decreto di nomina o di aumento di stipendio, e ciò sempre quando per l'adempimento di incumbenti prescritti da speciali Regolamenti tale decorrenza non abbia da essere maggiormente protratta.

Gli Impiegati che passano da una ad altra Amministrazione dello Stato continuano a percevere per tutto il mese in cui è avvenuta la loro nomina al nuovo impiego, lo stipendio dell'impiego anteriore a carico dell'Amministrazione cui cessano di appartenere.

Art. 15° Il disposto dell'articolo precedente non è applicabile agli Impiegati retribuiti ad aggio, i quali cessano o cominciano a percevere l'aggio il giorno in cui lasciano od assumano l'esercizio del loro impiego.

L'impiegato retribuito ad aggio che viene nominato ad un impiego con stipendio fisso, perceve il nuovo stipendio dal giorno in cui gli cessa l'aggio.

Art. 16° Le pensioni eccedenti le L. 500 e non superiori alle L. 2000 vanno soggette alla ritenuta di lire una per ogni cento lire della intera somma cui le pensioni ammontano. Quelle che superano le L. 2000 vanno soggette nella loro totalità alla ritenuta del 2 per ogni centinaio di lire.

Art. 17° Le pensioni delle quali è per Legge permesso il cumulo, si considerano come costituenti una somma unica ed indivisa per gli effetti dolla ritenuta, di guisa che due pensioni, per esempio una di L. 800 e l'altra di L. 1300, saranno sottoposte alla ritenuta del 2 per cento, perchè in complesso superiori a L. 2000.

Art. 18° Quando si abbia cumulo d'una pensione con uno stipendio di attività la ritenuta stabilita dall'articolo 6 della Legge dovrà colpire soltanto la pensione, mentre lo stipendio sarà separatamente sottoposto all'altra ritenuta di cui all'articolo 1.

Art. 19° La ritenuta è applicabile alle pensioni ed assegni vitalizi, pagati sul bilancio dello Stato, qualunque sia il titolo di concessione.

Non sono però soggetti alla ritenuta le pensioni concesse alle vedove ed agli orfani, e gli assegnamenti annessi agli ordini cavallereschi ed alle medaglie per valore civile o militare.

Art. 20° Le ritenute sono operate all'atto del pagamento d'ogni singola rata di stipendio, assegnamento o pensione proporzionalmente alla somma di ogni singola rata, secondo le norme stabilite dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato e le speciali istruzioni che verranno date dal Ministero delle finanze.

Art. 21° L'ammontare di tutte le ritenute contemplate nella Legge del 18 dicembre 1864, N° 2034, è introitato come provento del bilancio attivo dello Stato.

Seguono le Avvertenze

COMPETENZE IN NATURA

—

RAZIONI DI PANE

§ 456. La razione di pane è una competenza devoluta soltanto al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato.

AVVERTENZE

del Ministero della guerra ai Corpi dell'Esercito ed agli Uffici dipendenti dal Ministero per l'applicazione della Legge e del Regolamento in data 25 *gennaio* 1865.

—

§ 1. La ritenuta ordinaria di cui all'art. 1° della legge deve esser fatta soltanto sulle somme che si corrispondono a titolo di stipendio o di assegnamento di disponibilità e di aspettativa; e ne vanno perciò esenti quelle che si pagano per indennità di rappresentanza, di alloggi, di foraggi, di cancelleria, di legna, di trasferta, ecc., come ne vanno pure esenti i soprassoldi assegnati agli Ufficiali investiti di cariche speciali, addetti agli Istituti militari, le indennità di rappresentanza, di trasferta e di cancelleria assegnate agli Ufficiali dei Carabinieri R., le pensioni ed i soprassoldi ai decorati, ecc., ecc.

§ 2. La ritenuta ordinaria è esercitata sulla somma che si riceve; epperciò l'Ufficiale che si trovasse in posizione tale da dover perdere tutto od in parte lo stipendio, sarà sottoposto alla ritenuta sulla somma che riceverà.

Formerà tuttavia eccezione alla massima l'Ufficiale ricoverato nello Spedale il quale dovendo essere in quanto al diritto allo stipendio considerato presente, sarà soggetto alla ritenenza sulla totalità dello stipendio, ancorchè ne sia diffalcata una parte per la retribuzione a pagarsi per le giornate di cura nello Spedale.

§ 3. Secondo la massima già stabilita per altri casi con Nota 27 gennaio 1850, *a pagina* 115 *del Giorn. Milit.*, non è considerato per l'effetto di questa Legge, aver ricevuto aumento di stipendio quell'Ufficiale che, conservando lo stesso grado, passi in un Corpo in cui maggiore sia il soldo; quindi per esempio, non dovrà essere sottoposta alla ritenenza stabilita nel 2° a-linea dell'articolo 4 della Legge. il Capitano che dall'Arma di Fanteria transitasse collo stesso grado nel Corpo di Stato Maggiore, sebbene lo stipendio in questo Corpo superi di alcun che quello dell'Arma di Fanteria.

§ 4. Affinchè l'applicazione dell'articolo 9 del Regolamento sia fatta in modo uniforme, nei casi di promozione ad Ufficiale di individui di Bassa-forza, si dovrà calcolare:

a) La paga secondo il grado;

b. Il deconto secondo l'arma;

c) La razione di pane in ragione di centesimi 25 al giorno;

d) Il letto, la razione di legna e l'alloggio, in ragione di centesimi 30 complessivamente.

Questa competenza è conteggiata sulla base delle giornate di paga (*art. 1° del R. Decreto* 30 *aprile* 1865).

§ 457. Il calcolo delle razioni di pane è fatto dalle Compagnie sul riepilogo N. 2 dei fogli nominativi delle competenze in base alle giornate di presenza :

Degli effettivi ;

Degli aggregati di altri Corpi e di altre Compagnie;

Dei ditenuti in attesa di giudizio e per condanna nella sala di disciplina e nelle prigioni del Corpo.

§ 458. I Consigli d'Amministrazione degli Istituti superiori ed inferiori d'istruzione militare, conteggiano essi pure, nella stessa guisa dei Corpi, le razioni di pane dovute pel personale inferiore militare, in virtù del R. Decrèto 23 novembre 1862, le quali potranno essere dai Consigli stessi prelevate in natura o conteggiate in contanti sul foglio generale delle competenze a vantaggio della massa viveri dell'Istituto, poichè non competono agli individui i quali già ricevono col vitto anche il pane occorrente.

§ 459. In conseguenza del principio stabilito dall'articolo 1 del precitato R. Decreto, la razione di pane dovendo essere conteggiata in base alle giornate di presenza, anche gli individui di bassa-forza del Corpo dei Moschettieri cessano, venendo ricoverati negli Spedali, di aver diritto alla razione di pane, rimanendo abrogata la eccezione per essi fatta col § 3 delle avvertenze dello specchio che fa seguito al R. Decreto 8 ottobre 1862.

Per fare questo conto i mesi saranno sempre calcolati di giorni 30 come appunto è stabilito per regolare le paghe degli Ufficiali.

§ 5. Nulla è variato intorno al modo di dimostrare nei fogli nominativi delle competenze, le somme che si riterranno per effetto della suindicata Legge, da quanto già era prescritto per dimostrare le somme che si ritenevano per effetto della Legge 28 maggio 1852 per la ritenuta e sovratassa sugli stipendi.

Però nei casi di nuova nomina e promozione con aumento di stipendio dovrà esser fatto su ciascun foglio nominativo nel Ristretto N. 1 il calcolo della somma ritenuta.

La ritenuta del terzo dello stipendio e della metà dell'aumento nei casi indicati all'art. 4 della Legge 18 dicembre 1864, sarà parimenti conteggiata sui fogli di stipendio nella stessa colonna in cui si conteggia la ritenuta prescritta dall'articolo 1 della stessa Legge; ma si dovrà unire al foglio stesso un conto dettagliato onde facilitare la verificazione dei calcoli.

Le giornate d'Ospedale saranno perciò conteggiate in una delle colonne in bianco del foglio delle competenze e calcolate in base alla paga intiera scemata di centesimi 90 per compensare la retribuzione che si paga all'Amministrazione degli spedali per ogni giornata di cura, a senso del § 2 della nota 5 ottobre 1864, *inserta a pag.* 680 *del* Giorn. Mil.

§ 460. La razione di pane che giusta il § 34 dell'Istruzione 30 marzo 1852 compete in più a cadun ammogliato delle Compagnie Guardie Reali del Palazzo rimane a carico della massa d'economia delle Compagnie.

Tali razioni costituiscono necessariamente un prelevamento in più delle competenze nel confronto che si fa nella Parte 2ª del foglio generale, ed il loro ammontare è portato in deduzione sulla Parte 3ª al prezzo stabilito per ogni anno nel bilancio.

§ 461. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati pei lavori di scritturazione o per servizio d'ordinanza presso gli uffici dipendenti dal Ministero della Guerra ricevono essi pure una razione di pane al giorno per effetto del R. Decreto 1º giugno 1865, la quale è loro pagata in contanti.

È pure da pagarsi in contanti la razione di pane al Soldato del Treno d'Armata attendente di un Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore quando è comandato in campagna geodetica, ed a quello di un Generale che debba allontanarsi per servizio dal suo posto.

§ 462. L'individuo cui spetta la giornaliera razione di pane ha pur diritto al pane per la zuppa, il quale è distribuito assieme alla razione, ma nessuna distinzione è fatta di queste due competenze nei fogli nominativi pelle competenze dove debbono essere conteggiate complessivamente come se fosse una razione sola.

In eccezione alla detta massima non è però dovuto il pane per la zuppa ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati sì del Corpo d'Amministrazione che d'ogni altro Corpo dell'esercito comandati presso gli spedali, ricevendo già essi il pane bianco per la zuppa.

E parimenti non è dovuto il pane per la zuppa agli individui addetti o ricoverati nei Depositi di oftalmici, attesochè pei medesimi è prescritta una minestra speciale ed in quantità doppia di quella stabilita pei ricoverati negli Spedali militari.

§ 463. Le razioni o mezze razioni suppletive che nei casi determinati dai regolamenti si possono distribuire (§ 328 *del Regolamento* 1 *marzo* 1863 *e* § 615 *del Regolamento di disciplina*) non sono conteggiate nei fogli

nominativi delle competenze, poichè rimangono a carico della massa di economia. Costituendo esse pure un prelevamento in più sono da osservarsi le norme indicate al § 460.

PIAZZE DI LETTO

—

§ 464. Anche la competenza del letto è dovuta soltanto al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato.

§ 465. Questa competenza non è ancora regolata come il pane e la legna, in base alle giornate di presenza, e continua ad essere conteggiata in apposita colonna del foglio nominativo delle competenze.

Si deve perciò conteggiare una piazza di letto a cadun individuo per ogni giornata di presenza con pernottazione in caserma dal dì dell'arrivo del militare al Corpo, qualunque sia la di lui provenienza sino a tutto il giorno che precede quello in cui se ne allontana per qualsiasi motivo, ancorchè in dipendenza della di lui posizione si abbiano per tali giorni d'arrivo e di partenza a tenere norme diverse pel calcolo delle altre competenze.

Gli uomini di guardia o comandati per qualsiasi altro servizio per cui non sia prescritto di consegnarli in variazione, devono essere considerati presenti pel conteggio delle piazze di letto, tuttochè non pernottino in caserma (*Nota* 11 *giugno* 1858, *a pag.* 617 *del* Giornale Militare).

Sono perciò da considerarsi presenti per la competenza del letto anche gli individui ditenuti nella sala di disciplina o nelle prigioni del Corpo.

§ 466. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che fanno parte del personale inferiore militare di governo degli Istituti militari di educazione ricevono il letto dalle rispettive Amministrazioni, le quali ne conteggiano le giornate ne' fogli delle competenze, e non ricevendo, come i Corpi, i letti dagli Impresari del Governo, se ne buonificano lo ammontare nei fogli generali.

In ugual modo si regolano le Amministrazioni dei Battaglioni di figli di militari sì pel personale inferiore di Governo, che per gli allievi, quando le Amministrazioni provvedano esse stesse gli oggetti lettereccì (§ 9 *dell'Istruzione* 23 *dicembre* 1857, *a pagina* 881 *del* Giornale Militare).

Anche l'Amministrazione dei Depositi di Cavalli Stalloni provvede essa stessa i letti ai Sott'Ufficiali e Palafrenieri, e ne conteggia il relativo ammontare in buonificazione ne' fogli generali delle competenze.

§ 467. La casa Reale degli Invalidi in Asti provvedendo essa stessa al servizio dei letti per la parte del Corpo che è nella sede dell'Amministrazione, riceve pure in contanti l'ammontare delle piazze di letto, facendosene la buonificazione nel foglio generale delle competenze.

§ 468. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del Corpo d'Amministrazione comandati presso gli ospedali e presso i magazzini delle Sussistenze militari, come pure quelle che dai Corpi della guarnigione sono comandati temporaneamente presso gli spedali, non debbono essere compresi per le piazze di letto nei fogli delle competenze de' rispettivi Corpi, provvedendosi dagli spedali stessi e dai magazzini delle Sussistenze alla loro giacitura (*vedansi le disposizioni citate per la competenza del pane*).

§ 469. La truppa comandata nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica dovendo essere alloggiata a carico del Municipio per i primi 30 giorni, non saranno calcolate le piazze di letto nei fogli delle competenze (*Nota* 18 *maggio* 1854, *a pagina* 274 *del* Giornale Militare).

Avvenendo il caso che la truppa continui nel detto servizio oltre il mese, non si dovranno per ciò conteggiare le piazze di letto a meno che risulti che siano state effettivamente somministrate per conto del Governo.

§ 470. Ai Veterani delle Case Reali degli Invalidi, ed a quelli dell'Arma del Genio e di Artiglieria comandati quali ordinanze compete bensì, come ad ogni altro individuo di bassa-forza, il letto ma non se ne conteggiano le giornate nei fogli delle competenze (*Nota* 13 *luglio* 1852, *a pagina* 206 *del* Giornale Militare *parte* 2ª *ed art.* 11 *dell'Istruzione* 30 *marzo* 1852, *a pag.* 258 *del* Giornale Militare, *parte* 1ª).

§ 471. Alla giacitura dei Carabinieri Reali, e dei Moschettieri presso la Reclusione Militare è provvisto con norme speciali, epperciò non sono conteggiate le piazze di letto nei rispettivi fogli delle competenze.

Gli allievi Carabinieri però hanno ragione al letto come ogni altro soldato dell'Esercito, e ne sono provvisti nello stesso modo e sotto l'osservanza delle stesse regole.

§ 472. Nelle circostanze di accampamenti, come altresì quando le truppe sono poste sul piede di accantonamento od agli alloggiamenti è determinato secondo i casi quali oggetti lettereccì si debbano distribuire alla truppa, e ne sono stabilite le norme di conteggio.

§ 473. È pure assegnata per le mogli e per i figli dei militari di bassaforza una piazza di letto ciascuno, epperciò le mogli ed i figli sono no-

minativamente descritti nel foglio delle competenze di ciascuna compagnia nella facciata che precede il ristretto N. 1, ma è da avvertirsi che essendovi pei Sott'Ufficiali una speciale forma di letto capace di due piazze, non sarà per la moglie che coabita col marito conteggiata veruna piazza di letto (§ 25 *dell'Istruzione* 28 *dicembre* 1854, *a pag.* 47 *del* Giornale Militare 1855).

§ 474. Agli Ufficiali che sono distaccati o ditenuti nelle fortezze ed anche a quelli ditenuti in attesa di giudizio sì nelle fortezze che altrove è bensì assegnato un letto con una fornitura di mobili, ma queste competenze sono estranee alla contabilità dei Corpi e sono regolate da norme speciali (*Art.* 59 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *a pagina* 687 del Giornale Militare, *Nota* 5 *aprile* 1863, *a pagina* 195 *del* Giornale Militare, *ed art.* 16 *dell'Istruzione* 24 *giugno* 1863, *a pagina* 339 *del* Giornale Militare).

§ 475. Gli Ufficiali di guarnigione in Sicilia possono provvedersi di letto e mobili, mediante il pagamento di una retribuzione all'impresa delle Caserme (*Nota* 23 *settembre* 1863, *a pagina* 538 *del* Giornale Militare).

COMPETENZE DI LEGNA

§ 476. La competenza di legna non è una competenza individuale, sebbene sia in massima regolata sulle giornate di presenza dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, ma un assegnamento fatto ai Corpi onde procurare loro il combustibile sì per la cottura del rancio, che pel riscaldamento degli Uffici e di altre camere indicate dal regolamento di Amministrazione, e per formare inoltre, quando se ne regoli saviamente il consumo, un considerevole provento alle masse di economia.

§ 477. Questa competenza è regolata in ragione di chilogrammi 1, 25, per ogni giornata di presenza dei Sotto-Ufficiali, Caporali e Soldati tanto nella stagione di estate che in quella di inverno (*R. D.* 20 *marzo* 1865).

§ 478. Il calcolo della competenza di legna dovuta a ciascun Corpo sarà fatto dal Consiglio di Amministrazione sui fogli generali delle competenze; epperciò ne cesserà il conteggio sul foglio nominativo delle Compagnie.

§ 479. Il numero delle giornate per le quali è dovuta ai Corpi la competenza di legna dovendo esser pari a quello delle giornate di presenza, restano abrogate le disposizioni contrarie a siffatta massima, epperò anche

il disposto dal § 577 del Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità in data 1° marzo 1863, riguardo alla competenza legna dei comandati per servizio di sicurezza pubblica.

§ 480. La competenza di legna continua senza interruzione alla truppa in marcia colla continuazione della paga, eziandio quando la ricevesse dai Municipi nel caso previsto dal § 1358 del Regolamento di disciplina 1859 e § 1553 di quello del 1864.

§ 481. Pel conteggio delle razioni di legna pel personale inferiore militare di governo negli Istituti di educazione, come pure nei Battaglioni di figli di militari devono essere osservate le regole stesse indicate per la competenza del letto.

Sono pure da osservarsi pel conteggio della razione di legna per la Casa Reale degli Invalidi in Asti, e pei Depositi di Cavalli Stalloni le norme stesse che sono stabilite pel conteggio delle competenze del letto.

§ 482. Non spetta alcuna competenza di legna ai Carabinieri Reali, ed ai Moschettieri presso la Reclusione militare, eccezione fatta dei Carabinieri-Allievi pei quali è assegnata la competenza stessa fissata per la truppa.

§ 483. L'assegno alle Legioni dei Carabinieri per la legna occorrente ad alcune Stazioni poste in località più rigide, è regolato da apposite disposizioni del Ministero della Guerra.

§ 484. Le razioni di legna che in alcune fortezze dello Stato sono distribuite agli Ufficiali ed agli Impiegati non fanno parte delle contabilità di reggimento, e sono regolate da norme speciali (*R. Decreto* 4 *gennaio* 1852, 23 *ottobre e* 18 *dicembre* 1858 *ed art.* 59 *della istruzione* 20 *dicembre* 1851).

RAZIONI DI FORAGGIO

§ 485. Il quantitativo delle razioni di foraggio assegnate pei cavalli degli Uffiziali, ed il modo di conteggiarle è indicato nella Tabella N. 8. Le discipline da osservarsi per regolare e conteggiare questa competenza sono ampiamente indicate nelle avvertenze che fanno seguito alla detta Tabella.

§ 486. Ad ogni cavallo di truppa, come pure ad ogni mulo è assegnata una giornaliera razione di foraggio.

§ 487. I generi di cui consta la razione tanto pei cavalli degli Ufficiali come pei cavalli o muli di truppa sono fissati da speciali disposizioni che sono sempre partecipate ai Corpi (1).

---

(1) Al 30 giugno 1865, le razioni di foraggio erano composte come è indicato dalla seguente tabella.

		In stazione						In marcia			
		Fieno	Avena	Paglia	Orzo	Carubbe	Crusca	Fieno	Avena	Paglia	Orzo
		kil.	kil.	kil.	kil.	kil	kil	kil	kil	kil.	kil
Cavalleria di linea, Treno d'armata	Nei dipartimenti di Torino, Milano Bologna e Firenze	6	3	»	»	»	»	6	4	»	»
	Nel dipartimento di Napoli	»	3,5	10	»	»	»	»	4	10	»
	Nel dipartimento di Palermo	2	3,5	5	»	»	»	2	4	5	»
Cavalleria leggera	Nei dipartimenti di Torino, Milano Bologna e Firenze	5	3	»	»	»	»	5	4	»	»
	Nel dipartimento di Napoli	»	3,5	9	»	»	»	»	4	9	»
	Nel dipartimento di Palermo	2	3,5	4	»	»	»	2	4	4	»
Artiglieria	Nei dipartimenti di Torino, Milano Bologna e Firenze	6	3	»	»	»	»	6	4	»	»
	Nel dipartimento di Napoli	»	3,5	10	»	»	»	»	4	10	»
	Nel dipartimento di Palermo	2	3,5	5	»	»	»	2	4	5	»
	Cavalli addetti alla polv. di Cagliari	»	»	5	10	»	»	»	»	»	»
	Muli addetti all'arsenale di Torino	10	3,5	»	»	»	»	»	»	»	»
	Muli addetti all'arsenale di Genova	7	»	»	»	6	4	»	»	»	»
Ufficiali non appartenenti alle armi ed ai Corpi sovraindicati ed aventi diritto a razioni di foraggio	Nei dipartimenti di Torino, Milano, Bologna e Firenze	6	3	»	»	»	»	6	4	»	»
	Nel dipartimento di Napoli	»	3,5	10	»	»	»	»	4	10	»
	Nel dipartimento di Palermo	2	3,5	5	»	»	»	2	4	5	»
	In Sardegna	»	»	6	7	»	»	»	»	6	7
Muli presso i Corpi	(Razione della Cavalleria di linea)										
Cavalli stalloni	(Razione normale)	7,5	3,2	7	»	»	»	»	»	»	»
Cavalli di rimonta non assegnati ad alcun Corpo. Cavalli della scuola normale di Cavalleria	(Razione della Cavalleria di linea)										
Cavalli dei Carabinieri Reali	La razione è provvista dalle Legioni e composta seconda le convenienze locali. — La razione regolamentare dell'antico Corpo era di litri 6 avena, chilogr. 6 fieno, e chilogr. 4 1/2 paglia.										

§ 488. Vi sono due specie di razioni, quella cioè di stazione, e quella di marcia, sì pei cavalli degli Ufficiali, che per quelli di truppa.

§ 489. Compete la razione di stazione a quelli che sono in guarnigione, e quella di marcia ai cavalli che sono in marcia.

È però da avvertirsi che non sono da considerarsi in marcia i cavalli sì degli Ufficiali che di truppa che sono trasportati sulle ferrovie ed a bordo, ai quali compete la razione sul piede di stazione.

Al mantenimento dei cavalli a bordo si provvede colle razioni che si devono prelevare dai magazzini delle Imprese o dall'Amministrazione Militare al luogo d'imbarco.

Nelle circostanze dei campi di esercitazione, i cavalli sono considerati in marcia, epperciò si distribuisce la razione di marcia.

§ 490. L'Ufficiale che andando in permesso conduca seco i cavalli non ha diritto a prelevare le razioni sul piede di marcia, essendo queste devolute soltanto pei cavalli che trovansi in marcia per ragione di servizio.

§ 491. I cavalli che sono venduti per riforma, quelli che sono abbattuti per malattia, o che muoiono sono compresi per la razione di foraggio anche per tutto il giorno in cui succede la vendita, l'abbattimento o la morte del cavallo (*Nota* 2 *ottobre* 1856, *a pagina* 1027 *del* Giorn. Mil.).

§ 492. La paglia di lettiera dei cavalli non è compresa nella razione; gli Ufficiali provvedono a proprie spese la paglia necessaria pei loro cavalli, ed il Corpo provvede per quelli di truppa coi fondi della massa scuderie ed infermeria cavalli, alla quale è fatto dal Governo un corrispondente assegnamento (§§ 399, 406 *e* 407 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

§ 493. Le razioni dei cavalli di rimonta che occorra di rifiutare sono bensì conteggiate nei fogli delle competenze come ogni altra razione, ma ne è mandata nota dai Corpi al Ministero affinchè ne sia trattenuto l'ammontare all'impresario (*Nota* 5 *agosto* 1857, *a pagina* 456 *del* Giornale Militare).

§ 494. Il maggiore alimento che occorra alle cavalle lattanti e gli alimenti pei puledri sono a carico della massa scuderie ed infermeria cavalli dei Corpi (§§ 397 *e* 417 *alinea* 16 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

§ 495. È parimente a carico della detta massa la paglia che in alcune circostanze si può somministrare ai cavalli di nuova rimonta, e la differenza

della razione di stazione a quella di marcia che si può distribuire in qualche caso ai cavalli impiegati nelle istruzioni (*Nota* 27 *marzo* 1863, *a pagina* 166 *del* Giornale Militare).

PAGLIA D'ACCANTONAMENTO

§ 496. La paglia d'accantonamento è a carico del Governo quando la truppa è posta sul piede di accantonamento od adunata in campi, ma in tali circostanze suole emanare l'ordine che stabilisce il modo di giacitura e le relative competenze non solo in paglia, ma in lenzuola, in paglericci, in coltri ed in altri oggetti letterecci.

Quando nessuna disposizione emani, si applica la massima stabilita con nota 17 agosto 1853, a pagina 277 del *Giornale Militare*, la quale fissa la competenza di paglia in chilogr. 15 ogni 30 giorni per cadaun individuo, da distribuirsi cioè chilogr. 10 al cominciare dell'accantonamento, e chilogr. 5 a modo di rinfresco dopo trascorsi 15 giorni, così pure facendo pel seguito.

§ 497. La paglia che si somministra alla truppa nelle occasioni di marcia quando pernotta in un Comune, non è conteggiata nei fogli delle competenze dei Corpi, essendo a carico dei Municipi (§ 150 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

§ 498. È parimenti da non conteggiarsi dai Corpi la paglia che venisse somministrata dai Comuni alla truppa comandata in servizio dell'ordine e della sicurezza pubblica nei primi 30 giorni, dovendo questa paglia restare a carico del Comune (*Nota* 18 *maggio* 1854, *a pagina* 274 *del* Giornale Militare).

ALLOGGIO MILITARE

§ 499. Si conteggiano nei fogli delle competenze le giornate di alloggio solo quando porgano al Comune od al proprietario che somministra l'alloggio, il diritto di ricevere per esse una indennità, epperciò non vi si devono comprendere le piazze d'alloggio fruite dal militare in marcia, e quelle che in alcuni casi si danno pei primi tre giorni all'Ufficiale che giunge con truppa a destinazione.

§ 500. Hanno ragione all'alloggio, con diritto al Comune di ripetere la stabilita retribuzione:

a) Gli Ufficiali in distaccamento;

b) Gli Ufficiali delegati alla leva;

c) Gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore comandati per lavori geodetici;

d) Gli Ufficiali comandati come Membri di un Consiglio di Guerra, di una Commissione d'inchiesta, di un Tribunale Militare, e quelli chiamati come testi od inquisiti.

§ 501. Hanno pur ragione all'alloggio con diritto al Comune di ripetere la retribuzione stabilita dal Regolamento, gli individui di bassa-forza comandati isolatamente, ed anche quelli mandati in distaccamento in luoghi in cui l'amministrazione militare non avendo disponibili Caserme ed effetti letterecci richiede i Comuni a provvedere essi stessi al servizio.

In tal caso dovranno essere conteggiate le giornate d'alloggio, avvertendo però di sempre distinguere nei fogli delle competenze se l'alloggio è dato in nudo coperto, oppure presso gli abitanti, diversa essendo la retribuzione da pagarsi.

§ 502. Le piazze d'alloggio sia per gli Ufficiali che per gl'individui di bassaforza sono da calcolarsi per tutti indistintamente in ragione di una piazza per caduno al giorno.

Quando però le piazze d'alloggio sono pel solo *nudo coperto*, quelle pei Sott'Ufficiali, pel Caporale maggiore e pei Capi Operai devono essere calcolate in ragione di due ogni individuo (§ 161 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

§ 503. Con nota 7 febbraio 1838, a pag. 259 della *Raccolta* sono state date le seguenti spiegazioni sulla competenza dell'alloggio all'Ufficiale in distaccamento:

a) L'Ufficiale ha ragione all'alloggio, se nell'invio di un distaccamento sarà determinato che la durata del medesimo sia solamente di tre mesi;

b) Ha diritto all'alloggio per tre mesi solamente, se nell'invio del distaccamento la durata sarà incerta; e trascorsi i tre mesi dovrà l'Ufficiale procurarsi l'alloggio a sue spese;

c) Se nell'invio del distaccamento la durata sarà determinata ai tre mesi bensì, ma quindi scorsi i medesimi venga prorogata, spetterà all'Ufficiale l'alloggio pei primi tre mesi soltanto, e dovrà pel tempo susseguente alloggiarsi a sue spese;

d) Quando poi nell'invio del distaccamento la sua durata sia stabilita ad un tempo maggiore di tre mesi, l'Ufficiale, scorsi i primi tre giorni, dovrà procurarsi l'alloggio a sue spese.

In Sardegna però allorquando la permanenza dei distaccamenti destinati nei Capi-luoghi di circondario non sarà maggiore di mesi quattro, compete agli Ufficiali l'alloggio per tutto il tempo del distaccamento (*art.* 3° *del R. Decreto* 26 *novembre* 1851, *a pagina* 680 *del* Giornale Mil., *parte* 1ª).

La breve dimora di pochi giorni in più dei tre mesi per causa di imminente scambio di presidio di un Corpo non priva l'Ufficiale del diritto all'alloggio (*nota* 12 *agosto* 1842, *a pagina* 443 *della* Raccolta).

§ 504. Gli Ufficiali in distaccamento, con diritto all'alloggio, in una città che fosse affrancata dagli alloggi militari, ricevono la retribuzione stessa che sarebbe dovuta alla Città (§ 184 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

Il pagamento però dovendo essere fatto a carico del Governo si deve, prima di corrispondere la retribuzione agli Ufficiali, ottenere l'autorizzazione del Ministero, il quale determina in caso affermativo anche il modo di conteggiarla.

§ 505. Non devono essere calcolate le piazze d'alloggio degli Aiutanti di Campo degli Ufficiali Generali, essendone compreso l'importo nella retribuzione che si paga per gli Ufficiali Generali (*Tabella degli alloggi annessa al Regolamento* 9 *agosto* 1836).

L'alloggio dei Soldati di confidenza comandati presso gli Ufficiali è pur compreso nella retribuzione che si paga per l'Ufficiale, epperciò non si deve conteggiare alcuna giornata d'alloggio nei fogli delle competenze pei Soldati di confidenza (*Vedasi la tariffa dei prezzi per gli alloggi annessa al Regolamento* 9 *agosto* 1836).

§ 506. Non sono neppur da conteggiarsi le piazze di scuderia pei cavalli degli Ufficiali, essendone la retribuzione compresa nella indennità che si paga per l'alloggio dell'Ufficiale che fa servizio a cavallo (*Vedasi la tariffa suindicata*).

§ 507. La truppa comandata nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica è alloggiata a carico del Comune in cui è comandata, epperciò non si deve conteggiare alcuna piazza d'alloggio nei fogli delle competenze.

Però se la permanenza della truppa in un Comune si protraesse oltre 30 giorni, devono essere calcolate le giornate di alloggio avendo il Comune diritto, dopo scorsi 30 giorni, alla retribuzione per l'alloggio (*Nota* 18 *maggio* 1854, *a pagina* 274 *del* Giornale Militare).

§ 508. È da avvertirsi che nel calcolo delle giornate di alloggio non si debbono calcolare i primi tre giorni, non avendo i Comuni per questi alcun diritto a retribuzione (§ 143 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836 *e Nota* 6 *febbraio* 1841, *a pagina* 61 *della* Raccolta).

Ma quando le truppe sono scambiate senza che siavi interruzione d'occupazione, si debbono pur calcolare le piazze di alloggio pei primi tre giorni (*Nota* 11 *febbraio* 1849, *a pag.* 131 *del* Giornale Militare, 1° *semestre*).

§ 509. Le piazze di scuderia pei cavalli di truppa sono da conteggiarsi colle norme stabilite per le piazze d'alloggio, e si dovrà anche distinguere, quando occorre il pagamento della retribuzione ai Comuni, se le piazze provviste furono in nudo coperto, collo strame per la lettiera, cogli utensili da stalla, e col lume per la notte.

§ 510. Per le famiglie dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati sia in marcia che agli alloggiamenti non deve essere calcolata alcuna piazza d'alloggio, dovendo i Corpi stessi provvedervi sul totale delle assegnazioni che sono fatte pei militari.

§ 511. Gli Ufficiali devono provvedere a proprie spese all'alloggio delle loro famiglie (*Nota* 31 *dicembre* 1836, *a pagina* 513 *della* Raccolta).

TABELLE

DELLE

COMPETENZE

IN CONTANTI ED IN NATURA

N° 1.

TABELLA *delle indennità per spese di* RAPPRESENTANZA *e di* CANCELLERIA

CARICHE	Somma annua per indenn. di rappresent.	
SPESE DI RAPPRESENTANZA		
Comandante Generale di Dipartimento Mil. (*R. Decreto 9 giugno* 1861)	18,000	»
Comandante Generale di Divisione Mil. (*R. Decreto 9 giugno* 1861)	3600	»
Comandante Generale di Sotto Divisione Mil. (*R. Dec. 9 giugno* 1861)	2000	»
Presidente del Comitato d'Artigl. (*R. D.* 17 *giugno* 1860)	3600	»
Id. del Comitato del Genio (*idem* .)	3600	»
Id. del Com. dei Carabinieri R. (*R. Decreto* 26 *dicembre* 1861)	3600	»
Presidente del Comitato di Fanteria (*Bilancio* 1865) .	3600	»
Id. del Comitato di Cavalleria (*Bilancio* 1865).	3600	»
Id. del Consiglio Superiore per gli Istituti Mil.	3600	»
Ufficiale Gener. a disposizione del Ministero per le cariche di Segretario Gen. e Dirett. Gen. (*R. Decreto* 15 *marzo* 1860) . — Se Magg. Generale .	1800	»
Id. — Se Luogot. Generale .	3600	»
Magg. Gen. o Luogot. Gen. Capo dell'Ufficio superiore del Corpo di Stato Maggiore (*Bilancio* 1865) .	1800	»
Comandante d'Artiglieria di Dipartimento (*Art.* 22 *R. Decreto* 2 *marzo* 1862).	1800	»
Comandante del Genio di Dipartimento (*R. Decreto* 18 *dicembre* 1864)	1800	»
Comandante Generale della R. Accademia Mil. (*R. Dec.* 23 *novembre* 1862)	1800	»
Comandante Gener. della Scuola Mil. di Fant. (*R. Dec.* 23 *novembre* 1862)	1800	»
Comandante Gen. della Scuola Mil. e Normale di Cavalleria (*R. Decreto* 23 *novembre* 1862) . .	1800	»
Comandante della Scuola di applicazione delle armi di Artiglieria e del Genio (*R. Dec.* 18 *dicembre* 1864)	1800	»
Comandante della Scuola Normale di Fant. (*R. Decreto* 23 *novembre* 1862)	600	»
Comand. di Brigata di Fant. o Cav. (*R. Dec.* 15 *marzo* 1860) — Comand. di Cavall. in un Dipart. (*R. Decreto* 19 *marzo* 1863) . .	1800	»

CARICHE		Somma annua per spese di rappresent.	
(segue) Spese di Rappresentanza			
Comandante dei Battaglioni di Fanteria in Sardegna (*R. Decreto* 18 *dicembre* 1859)		1800	»
Comandante di una Legione di Carabinieri Reali		600	»
Comand. della Casa Reale Invalidi di	Asti	1400	»
	Napoli	1400	»
Comand. d'un Regg. di	Fanteria	600	»
	Bersaglieri	800	»
	Cavalleria	450	»
	Artiglieria da Campagna	800	»
	Artigl. da Piazza e Pontieri	600	»
	Zappatori del Genio	600	»
	Treno d'Armata	450	»
Comand. del Corpo di	Amministrazione	400	»
	Cacciatori Franchi	400	»
Comand. di un Dep. disgiunto dal Corpo	L. 100 pel Deposito e Stato Magg. e L. 50 per ogni Compagnia o Squadrone (*R.D.* 29 *giugno* 1859 *e* 15 *marzo* 1860). Non compete però nel caso delle semplici separazioni provvisorie previste dalla Nota 8 aprile 1864, a pag. 286 del *Giornale Militare*.		•
Comandante del Corpo dei Moschettieri (*R. Decreto* 30 *ottobre* 1862)		600	»

Spese di Cancelleria

Per l'Ufficio del Comando Generale di Dipartimento è fissata l'indennità di L. 3600 all'anno che si corrisponde e si conteggia colla indennità di rappresentanza (*R. Decreto* 9 *giugno* 1861).

Per l'Ufficio del Comando Generale di una Divisione o Sotto-Divisione Militare è assegnata la indennità annua di L. 1200 che si corrisponde e si conteggia ugualmente colla indennità di rappresentanza (*R. Decreto suddetto*).

Alle spese di cancelleria dei Comandanti di Brigata si provvede dai Titolari stessi, perchè nella Tabella 18ª annessa al R. Decreto 15 marzo

1860, non essendosi indicata veruna somma a titolo di cancelleria, fu per ciò confermato quanto era stabilito col R. Decreto 25 marzo 1852 che assegnava le L. 1800 annue per rappresentanza e cancelleria.

Alle spese di cancelleria dei Comitati si supplisce colle somme a calcolo portate nei Capitoli del Bilancio dove sono previste le somme relative alle paghe dei membri che compongono i Comitati.

Quelle del Comitato superiore delle varie Armi sono portate nel Capitolo delle spese d'Ufficio dell'Amministrazione centrale.

Pel modo di regolare le spese del Comitato di Artiglieria e dei Comandi di Dipartimento d'artiglieria e delle Direzioni vedasi il Decreto Ministeriale 22 dicembre 1863, a pag. 501 del *Giornale Militare* d'artiglieria, e quello del 25 gennaio 1865, inserto a pag. 10 del detto Giornale, ed inoltre la Nota 5 dicembre 1863, a pag. 478 dello stesso Giornale.

Così per le spese di cancelleria dei Comandi di Dipartimento del Genio e delle Direzioni vedasi lo specchio N. 3 annesso al R. Decreto 18 dicembre 1864, a pag. 853 del *Giornale Militare*, e le norme stabilite dalla Nota 1° febbraio 1863, a pag. 21 del *Giornale Militare* del Genio e dal § 45 della Circolare 20 dicembre 1864, a pag. 893 del *Giornale Militare*.

Le spese che occorrono per l'Ufficio dei Comandanti dei Corpi ed Istituti e dei Depositi sono fatte coi fondi delle masse di economia delle rispettive amministrazioni.

Avvertenze

§ 1° La indennità di rappresentanza fissata pel Comandante Generale di Dipartimento spetta soltanto all'Ufficiale Generale nominato effettivamente a tale carica.

Avvenendo il caso di vacanza del Titolare, il Ministero determina la quota di indennità di rappresentanza di cui dovrà godere l'Ufficiale Generale che ne fa le veci (§ 1° *delle Avvertenze alla Tabella annessa al Regio Decreto* 9 *giugno* 1861).

§ 2° Ogni qualvolta il Comando di una Divisione o Sotto-Divisione sia riunito in una persona già incaricata di altro comando pel quale sia assegnata una indennità di rappresentanza, non si potranno cumulare le due indennità, ma quando la indennità di cui gode fosse minore, sarà dovuto un supplemento da pareggiare l'indennità stabilita pel Comandante di Divisione o Sotto-Divisione.

E così non potranno neppure cumularsi le indennità per le spese di Ufficio, ma sarà soltanto corrisposta la metà dell'assegnamento fissato

per le spese dell'Ufficio che sarà riunito sotto la stessa persona (§ 2° *delle Avvertenze alla suindicata Tabella*).

§ 3° L'indennità di rappresentanza stabilita pel Presidente effettivo del Comitato delle Armi d'Artiglieria, del Genio e dei Carabinieri Reali è pur devoluta all'Ufficiale Generale che sia incaricato con Decreto Reale di reggere la Presidenza del Comitato nelle circostanze in cui al rispettivo Presidente debba cessare la indennità perchè copra altra carica od altro impiego (*R. Dec.* 4 *gennaio* 1863, *a pag.* 21 *del* Giorn. Mil.).

§ 4° La indennità di rappresentanza decorre dal giorno stabilito dal Regio Decreto di nomina ed è regolata e conteggiata come la paga.

Il Comandante però di nuova nomina in un Corpo non ha diritto a ricevere la indennità se non che dal giorno in cui assume il Comando del Corpo, essendo questa dovuta all'Ufficiale Superiore incaricato temporariamente del Comando (§ 3° *delle disposizioni che fanno seguito alla Tabella annessa al R. Decreto* 21 *ottobre* 1850, *a pag.* 317 *del* Giornale Mil. 2° *semestre*, *e* § 536 *del Regolamento di disciplina* 1859 e § 644 di quello del 1864).

§ 5° La indennità di rappresentanza pel Comandante di brigata è dovuta soltanto al Titolare effettivo stato nominato per Decreto Reale, nè può perciò competere a chi ne copre interinalmente la carica.

In base a siffatto principio, il Colonnello, che senza essere nominato al Comando di una Brigata, ne avesse tuttavia il comando interinale, non ha ragione nè alla indennità di Rappresentanza del Comandante di Brigata, nè al supplemento per pareggiare la indennità di cui gode con quella fissata pel Comandante di Brigata.

Avrebbe però diritto a farsi rimborsare le spese di cancelleria fatte pel Comando della Brigata.

§ 6° Semprequandò il Comandante di un Corpo sia Maggior Generale, alla indennità di rappresentanza stabilita pel Corpo subentra quella di L. 1800 (§ 3° *delle avvertenze alla Tabella* 18, *annessa al R. Decreto* 15 *marzo* 1860).

§ 7° La indennità di rappresentanza stabilita pel Comandante di Corpo spetta in sua assenza all'Ufficiale superiore incaricato di assumere temporariamente il Comando, eccettuati però i casi di assenza per licenza ordinaria e per malattia momentanea (§ 3° *delle disposizioni che fanno seguito alla Tabella annessa al Regio Decreto* 21 *ottobre* 1850 *e* § 536 *del Regolamento di disciplina* 1859 *e* § 644 *di quello del* 1864, *e Dispaccio* 12 *dicembre* 1863).

È però da avvertirsi che non deve essere privato della indennità il Comandante nemmeno quando venisse comandato in missione, ed anche quando stia godendo una breve licenza.

§ 8° Le indennità di rappresentanza e di cancelleria non essendo considerate parte dello stipendio, non sono soggette alla ritenuta stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864 come fu spiegato coll'art. 4 del Regolamento 31 detto per la esecuzione della detta legge e dal § 1° delle avvertenze date dal Ministero il 25 gennaio 1865.

§ 9° Pei Comandanti dei Collegi Militari e dei Battaglioni di figli di Militari non è stabilita alcuna indennità di rappresentanza. Le spese di cancelleria dei loro uffici sono fatte coi fondi delle masse di risparmio o di economia.

§ 10. Agli Ufficiali Generali ed ai Colonnelli e Luogotenenti Colonnelli destinati nelle Provincie Meridionali pel Comando dei Battaglioni ivi distaccati è pure assegnata l'indennità di rappresentanza stabilita pel loro grado e carica nella Fanteria (*art. 2 del R. Decreto 3 marzo 1864*).

N° 2.

TABELLA DEI SOPRASSOLDI ASSEGNATI ALLE CARICHE SPECIALI

GRADI ED IMPIEGHI		SOMMA annua	
Corpo di Stato Maggiore			
(R. Decreto 18 dicembre 1864)			
Ad uno dei due Capitani di fanteria addetti al Corpo, soprassoldo da Direttore dei conti nella fanteria . .		300	»
Ai due subalterni addetti come sopra, soprassoldo di Ufficiale d'Amministrazione nei reggimenti di fanteria .		300	»
All'Ufficiale che sia comandato allo Stato Maggiore per essere impiegato nell'ufficio tecnico (*Specchio N. 2 annesso al R. Decreto 24 gennaio* 1861)		300	»
Arma di Fanteria			
(R. Decreto 15 marzo 1860).			
Aiutante Maggiore . .	in 1°	200	»
	in 2°	150	»
Direttore dei Conti . .	Capitano	300	»
	Ufficiale subalterno . .	600	»
Ufficiale d'Amministrazione	disgiunto dal Deposito .	300	»
	col Deposito	150	»
Ufficiale di Massa e di Matricola		150	»
Reggimenti di Bersaglieri			
(R. Decreto 15 marzo 1860)			
Aiutante Maggiore		200	»
Aiutante Maggiore Contabile		200	»
Direttore dei Conti	Capitano	400	»
	Ufficiale subalterno . .	800	»
Ufficiale d'Amministrazione		200	»
Ufficiale di Massa e di Matricola		200	»
Ufficiale subalterno per la Contabilità dei Battaglioni .		200	»

GRADI ED IMPIEGHI	SOMMA annua	
Arma di Cavalleria		
(*R. Decreto* 15 *marzo* 1860)		
Aiutante Maggiore { in 1°	200	»
Aiutante Maggiore { in 2°	150	»
Direttore dei Conti (*Capitano o subalterno*) . .	300	»
Ufficiale d'Amministrazione { disgiunto dal Deposito .	300	»
Ufficiale d'Amministrazione { al Deposito	150	»
Ufficiale di Massa	150	»
Ufficiale di Matricola	150	»
Arma d'Artiglieria		
REGGIMENTI		
(*R. Decreto* 15 *marzo* 1860).		
Aiutante Maggiore { in 1°	200	»
Aiutante Maggiore { in 2°	150	»
Direttore dei Conti { nelle Comp. Operai (*R. D.* 18 *dic.* 1864 *Specchio C.* nei Reggimenti da Piazza { Capitano . .	300	»
Direttore dei Conti { nelle Comp. Operai (*R. D.* 18 *dic.* 1864 *Specchio C.* nei Reggimenti da Piazza { Ufficiale subalt.	600	»
Direttore dei Conti { nei Reggimenti da Campagna nel Regg. Pontieri (*R. D.* 2 *marzo* 1862, *art.* 22.) { Capitano od Ufficiale subalterno	300	»
Ufficiale di Amministrazione, di Massa e di Matricola .	150	»
Ufficiale di Amministrazione e di matricola nelle compagnie operai (*R. Decreto* 18 *dicembre* 1864)	150	»
Ufficiale subalterno di ciascuna Direzione territoriale incaricato dei movimenti del materiale (*Art.* 27 *del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864).	300	»
COMITATO D'ARTIGLIERIA		
Nessun soprassoldo, essendo assegnata una razione di foraggio dalla Tabella N. VII annessa al R. Decreto 18 dicembre 1864, a pagina 833 del *Giornale Militare*.		

GRADI ED IMPIEGHI	SOMMA annua	
Arma del Genio		
REGGIMENTI ZAPPATORI		
(*R. Decreto* 15 *marzo* 1860).		
Aiutante Maggiore . . . in 1°.	200	»
Aiutante Maggiore . . . in 2°.	150	»
Direttore dei Conti . . . Capitano	300	»
Direttore dei Conti . . . Ufficiale subalterno . .	600	»
Ufficiale d'Amministrazione disgiunto dal Deposito .	200	»
Ufficiale d'Amministrazione col Deposito	150	»
Ufficiale di Massa e di Matricola	150	»
COMITATO DEL GENIO		
Direttore dei Conti (*R. D.* 2 *marzo* 1862, *p.* 117 *del* Giornale Milit.) Capitano	300	»
Direttore dei Conti (*R. D.* 2 *marzo* 1862, *p.* 117 *del* Giornale Milit.) Ufficiale subalterno .	600	»
Luogotenente o Sottotenente addetto alla Segreteria (*R. Decreto* 9 *maggio* 1861, *pagina* 326 Giornale Militare .	200	»
Treno d'Armata		
(*R. Decreto* 15 *marzo* 1860)		
Aiutante Maggiore . . . in 1°	200	»
Aiutante Maggiore . . . in 2°	150	»
Direttore dei Conti (*Capitano od Ufficiale subalterno*) .	300	»
Ufficiale d'Amministrazione, di Massa, di Matricola . .	150	»
Corpo d'Amministrazione		
(*R. Decreto* 15 *marzo* 1860 .		
Aiutante Maggiore	200	»
Direttore dei Conti . . . Capitano	300	»
Direttore dei Conti . . . Ufficiale subalterno . .	600	»
Ufficiale d'Amministrazione, di Massa, di Matricola . .	150	»

GRADI ED IMPIEGHI		SOMMA annua	
Corpo dei Cacciatori Franchi			
(*R. Decreto* 15 *marzo* 1860 e *R. Decreto* 25 *luglio* 1864).			
Aiutante Maggiore	in 1°	200	»
	in 2°	150	»
Direttore dei Conti	Capitano	300	»
	Ufficiale subalterno	600	»
Ufficiale d'Amministrazione, di Massa, di Matricola		150	»
Case R. Invalidi e Comp.e Veterani			
(*R. Decreto* 15 *marzo* 1860).			
Aiutante Maggiore		200	»
Capitano Contabile	del vestiario	300	»
	dello spedale	300	»
	dell'accasermamento	300	»
Direttore dei Conti	Capitano	300	»
	Ufficiale Subalterno	1000	»
Ufficiale d'Amministrazione		200	»
Ufficiale Subalterno aggiunto per le Scuole		200	»

Avvertenze.

§ 1. Gli Ufficiali d'Amministrazione dei battaglioni e squadroni attivi riuniti al Deposito hanno diritto soltanto al soprassoldo di L. 150, ma quando avvenga che essi si disgiungano nuovamente anche a senso della nota 8 maggio 1865 a pagina 286 del *Giornale Militare*, avranno in tal caso ragione al soprassoldo di L. 300 (*Nota* 14 *maggio* 1865).

§ 2. Il soprassoldo compete all'Ufficiale che sia regolarmente nominato alla carica per cui è assegnato, e decorre dal giorno stabilito nell'atto di nomina.

§ 3. L'Ufficiale che copra la carica interinalmente od a titolo di esperimento non ha diritto al soprassoldo.

§ 4. Il soprassoldo è conteggiato, come la paga, a giornata, ma i mesi sono da considerarsi tutti indistintamente di giorni 30 caduno.

§ 5. Il soprassoldo essendo dato qual corrispettivo delle funzioni che l'Ufficiale persolve, deve cessare quando queste non si esercitano, qualunque ne sia il motivo, eccettochè l'Ufficiale ne sia impedito per motivo di malattia, o licenza ordinaria (*Nota* 21 *ottobre* 1863, *a pag.* 591 *del* Giorn. Mil.)

§ 6. L'ammontare del soprassoldo non è soggetto alla ritenuta stabilita dalla legge 18 dicembre 1864 (§ 1 *delle Avvertenze del Ministero in data del* 25 *gennaio* 1865.)

N° 3.

TABELLA *delle indennità di via ai militari che viaggiano isolatamente quando non sono provvisti di soprassoldo di marcia o di altro trattamento straordinario.*

(In base alla Tabella annessa al'a Istruzione 20 dicembre 1864, a pag. 1257 del *Giornale Militare*, parte supplementare, colle modificazioni posteriormente avvenute).

GRADI ED IMPIEGHI	PER OGNI GIORNATA	
UFFIZIALI		
Generale	17	500
Luogotenente generale	13	750
Maggior generale	10	»
Colonnello		
Luogotenente colonnello	5	»
Maggiore		
Capitano		
Luogotenente	3	750
Sottotenente		
TRUPPA		
Furiere maggiore	2	500
Furiere	2	»
Sergente	1	800
Caporale	1	250
Soldato	1	»

Avvertenze.

§ 1. L'indennità di via è uguale per tutti i Corpi (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del* Giorn. Mil., *parte* 1ª, *ed Art.* 1° *del R. Decreto* 15 *settembre* 1859, *a pag.* 651 *del* Giorn. Mil.).

Essa è stabilita in massima pel militare che per effetto del servizio viaggia isolatamente, ed ha per iscopo di compensare l'Ufficiale delle spese maggiori che gli occorrono in tale posizione, e di somministrare al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato i mezzi di provvedere alla sua sussistenza nella marcia.

L'Ufficiale pertanto che riceve la indennità di via continua a ricevere anche intieramente la paga, la quale invece cessa al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato, il quale perde inoltre le competenze in natura.

§ 2. Il Guardarme siccome Sott'uffiziale superiore a qualunque impiego (*Art.* 4 *del Regolamento sull'avanzamento dell'Esercito in data* 5 *giugno* 1854) ha diritto all'indennità massima di Sott'uffiziale, epperò gli compete quella di L. 2, 50 colla continuazione della paga come è stabilito per gli Uffiziali.

§ 3. Il Tamburino maggiore, il Trombettiere maggiore ed il Capo-musica hanno ragione alla indennità di via stabilita pel grado ed impiego cui siano pareggiati (*a senso del* § 24 *del Regolamento di disciplina per la Fanteria* 1859, *e del* § 26 *di quello per la Cavalleria* 1864).

§ 4. Il Capo armaiuolo ed il Capo morsaro hanno ragione alla indennità di via da Furiere se sono di 1ª classe, ed a quella da Sergente se di 2ª classe (*Art.* 2 *del R. Decreto in data* 2 *maggio* 1861).

Gli altri Capi Operai, sebbene pareggiati nel grado ai Sott'uffiziali, hanno ragione alla indennità di via stabilita pel Soldato (§ 3 *delle Avvertenze che fanno seguito alla tabella annessa al R. Decreto in data* 20 *novembre* 1859).

§ 5. Gli individui di bassa-forza delle Compagnie Guardie Reali del Palazzo nei casi in cui loro competa la indennità di via sono pareggiati ai gradi ed impieghi sotto indicati (*Dispaccio Minister.* 26 *giugno* 1862):

Brigadiere a Furiere maggiore;
Sotto Brigadiere a Furiere;
Tamburino a Sergente;
Guardia a Sergente.

§ 6. È stabilito per massima generale che non si deve corrispondere l'indennità di via quando il militare gode altri assegnamenti speciali sì in natura che in danaro (*Art.* 68 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

§ 7. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati sono, pel trattamento, da considerarsi come isolati in marcia quand'anche partano riuniti in drappello sotto il comando di un solo; ma ove siano in numero di 10 o più non hanno diritto all'indennità di via, dovendo ricevere paga e soprassoldo di marcia (*Nota* 27 *aprile* 1863, *a pagina* 105 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª).

Venendo a scemare od aumentare in marcia la forza del drappello, non sarà perciò variato il trattamento stabilito dal foglio di via, ma dovranno gl'individui continuare a ricevere l'indennità di via, oppure la paga ed il soprassoldo di marcia come fu determinato all'atto della partenza.

§ 8. Le indennità di via debbono essere corrisposte nel ragguaglio delle

tappe o giornate che si contano dal luogo di partenza a quello di destinazione.

Per tappa s'intende quel tratto di strada che il militare deve percorrere giusta le indicazioni apposte sul foglio di via. In difetto di indicazioni, si deve ritenere qual tappa ogni tratto di strada di 25 chilometri (*R. Decreto* 27 *gennaio* 1851, *pag.* 73 *del* Giorn. Milit., *parte* 1ª).

Quando la strada a percorrere, per raggiungere in un sol tratto la destinazione, oppure per fare una tappa, è minore di 25 chilometri, vorrà tuttavia esser considerata quale una tappa (*R. Decreto* 27 *gennaio* 1851 *precitato*).

Il militare che accelerando la marcia giunge prima del giorno fissato dal foglio di via non deve essere soggetto a ritenenza alcuna della indennità ricevuta pel cammino.

§ 9. La indennità di via compete per ogni tappa che si debba percorrere, o per ogni giornata che si dovrebbe impiegare per recarsi nel luogo in cui è diretto il militare, ma quando il Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato si reca in licenza od in congedo illimitato, si deve calcolare il numero delle tappe o giornate come se egli si recasse al capoluogo del Mandamento cui appartiene, cioè al paese che dà nome ad esso Mandamento, ancorchè la sede della Giudicatura fosse altrove (*Circolare* 20 *settembre* 1859, *a pag.* 652 *del* Giorn. Mil.).

§ 10. Gli individui che ritornando di licenza abbiano diritto alla indennità di via ricevono la stessa somma stata loro pagata quando partirono in licenza, se ritornano nello stesso luogo, ma prima i Comandanti militari devono accertarsi dell'esattezza del calcolo (*Circolare* 20 *settembre* 1859, *a pag.* 652 *del* Giorn. Mil.).

§ 11. Per quelli che essendo in congedo illimitato debbono raggiungere il Corpo, si calcola parimente il numero delle tappe come se partissero dal Capoluogo del Mandamento nel quale erano domiciliati e sino al luogo dove stanzia il Corpo, ancorchè non fosse Capoluogo di Mandamento.

§ 12. Per coloro che si recano in licenza è segnato il numero delle tappe sul rispettivo viglietto dall'Ufficio d'Intendenza militare (*Art.* 2 *della Circolare* 20 *settembre* 1859, *a pag.* 652 *del* Giorn. Mil.).

§ 13. Per quelli che sono mandati in congedo illimitato, le tappe sono pure indicate dall'Ufficio d'Intendenza militare sul foglio di via che rilascia a ciascuno a tenore del § 989 del Regolamento sul Reclutamento.

§ 14. Secondo il principio stabilito dal R. Decreto 24 dicembre 1854 (*pagina* 1039 *del* Gior. Milit.), il militare che essendo in marcia abbia diritto alla indennità di via deve sempre valersi del mezzo delle ferrovie, ognorachè ve ne sia l'opportunità, tranne l'eccezione fatta dalla Nota N° 129 in data 30 agosto 1864, a pag. 543 del *Giorn. Mil.*

In tal caso l'Ufficiale ricevendo il mezzo di trasporto gratuito, non ha più diritto alla indennità di via, ma gli spetta soltanto il soprassoldo di marcia.

Alla truppa invece continua ad essere corrisposta la indennità di via, perchè questa rappresenta tutte le competenze del soldato, sì ordinarie di stazione, che di marcia.

§ 15. Quando un Ufficiale isolatamente in marcia per servizio dovesse in un sol giorno percorrere un tratto di ferrovia ed un tratto di strada ordinaria, non potendo cumulare la indennità di via ed il soprassoldo di marcia, riceverà la indennità di via in applicazione del principio stabilito colla Nota 13 ottobre 1860, a pag. 1095 del *Giorn. Mil.*

§ 16. La indennità di via si deve pagare per tutto il cammino a farsi, all'atto della partenza del militare per recarsi alla sua destinazione (*Articolo 4 della Circolare* 20 *settembre* 1859, *a pag.* 652 *del* Giornale Militare).

La indennità che non fosse stata pagata al militare che vi avesse avuto diritto sarà buonificata dal Corpo al suo arrivo.

§ 17. Quando un militare in marcia per servizio, od un Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato in licenza con indennità di via venisse promosso, ha diritto a ricevere secondo il nuovo grado od impiego la indennità che gli possa competere pel cammino che debba ancor percorrere dopo la sua promozione.

§ 18. Il militare in marcia con indennità di via, che debba soggiornare, ha diritto per ogni soggiorno alla indennità di via come se facesse una tappa (*Art.* 6 *del R. Decreto* 27 *gennaio* 1851, *a pag.* 73 *del* Giornale Militare, *parte* 1^a), ma tale indennità non può essere corrisposta per oltre a tre giorni, non compresi in questi il dì dell'arrivo e quello della partenza (*Nota* 20 *luglio* 1855, *a pag.* 1642 *del* Giorn. Mil.).

§ 19. Il militare in marcia con diritto alla indennità di via che si debba recare in estero paese, riceverà la indennità di via solamente sino alla frontiera dello Stato (*Nota* 24 *aprile* 1850, *a pag.* 374 *del* Giorn. Militare, 1° *semestre*).

Quando debba prendere imbarco si considererà quale estremo limite dello Stato il luogo in cui passerà a bordo, epperciò il numero delle giornate di indennità di via dovrà essere regolato sino all'arrivo soltanto in detto luogo.

§ 20. Nelle variazioni si deve indicare il numero delle giornate o tappe che servirono di base al pagamento della indennità di via, non omettendo per quelli che vanno in licenza di indicare anche il luogo ove si recano (*Circolare* 20 *settembre* 1859).

§ 21. Secondo il principio adottato col § 3° della Nota 24 aprile 1857, a

pag. 256 del *Giorn. Mil.*, la truppa nella città di Sampierdarena presso Genova è considerata far parte della guarnigione di Genova, epperciò non compete veruna indennità di via pei movimenti di truppa che occorrono tra l'una e l'altra stanza. Uguale principio è da adottarsi per le truppe in altre località che siano in identica posizione.

§ 22. L'indennità di via essendo regolata a tappe, la somma da corrispondersi per una tappa non deve mai eccedere lo ammontare stabilito per una tappa, nè essere inferiore, qualunque sia la strada a percorrere.

Quando però un militare viaggi sulle strade ordinarie con indennità di via, egli ha diritto a tante giornate d'indennità di via quante sono le tappe, quand'anche le percorresse tutte in un sol giorno (*in applicazione del principio stabilito col* § 7° *della Nota* 8 *febbraio* 1851, *a pagina* 39 *del* Giorn. Mil., *parte* 2ª).

§ 23. Se la indennità di via corrisposta al militare dovesse essere ritenuta, siccome irregolarmente pagata, in tal caso deve essere ritenuta non solo la somma, ma anche l'ammontare del posto di cui avesse fruito sulla ferrovia o sul mare regolandolo al prezzo che paga l'Amministrazione militare (§ 7° *della Nota* 22 *aprile* 1865, *a pag.* 342 *del* Giorn. Militare).

§ 24. Le posizioni più comuni per le quali spetta la indennità di via sono le seguenti:

1 All'Ufficiale nuovo promosso (*Nota* 23 *novembre* 1860, *a pag.* 1239 *del* Giorn. Mil.).

2 A quello destinato all'ufficio di Aiutante di campo, o che cessando da tali funzioni ritorna al Corpo.

3 All'Aiutante di campo che viaggia col proprio Generale (*Nota* 26 *maggio* 1855, *a pag.* 1270 *del* Giorn. Mil.).

4 A quello che è incaricato di particolare missione o comandato ad un ufficio qualunque, ma solo per l'andata e pel ritorno, e sempre quando non sia altrimenti risarcito delle spese.

5 A quello che è mandato isolatamente fuori della propria residenza ad assumere il comando di un luogo, di un distaccamento, a farvi servizio, od a surrogare un altro Ufficiale.

6 A quello che è dislocato di Battaglione o Compagnia che non sia nella stessa stanza.

7 A quello che da un Corpo è trasferto in un altro.

8 A quello che sia destinato da un Corpo allo Stato Maggiore di un Dipartimento, o di una Divisione, e viceversa.

9 A quello che è traslocato da uno ad altro Comando generale e Comando militare.

10 A quello che essendo in disponibilità, in aspettativa od in riforma è ricollocato in attivo servizio.

[11] A quello che essendo in aspettativa è semplicemente autorizzato a recarsi presso un Corpo per prestarvi servizio, ancorchè continui a rimanere nella posizione di aspettativa.

[12] All'Ufficiale che è collocato in aspettativa, e così anche a quello che è posto in disponibilità (*Ultimo alinea della Circolare* 8 *novembre* 1849, *a pag.* 247 *del* Giorn. Mil., 2° *semestre*).

Spetta pure la indennità all'Ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego (*Disp. M.* 12 *aprile* 1865).

[13] A quello che viene collocato nello Stato Maggiore delle piazze, o da questo è riammesso all'attivo servizio.

[14] All'Ufficiale che, rimasto ammalato alla partenza del Corpo, oppure ammalatosi per istrada, raggiunga subito dopo risanato il Corpo (*Nota* 20 *novembre* 1851, *a pag.* 373 *del* Giorn. Mil., *parte* 2ª).

[15] All'Ufficiale in attività di servizio che essendo ammalato lascia l'ordinaria sua stanza, ove non esista ospedale militare, per recarsi in seguito a superiore autorizzazione allo stabilimento sanitario militare prossimiore (*Art.* 4 *del R. Dec.* 2 *ott.* 1864, *a pag.* 679 *del* Gior. Milit.).

[16] All'Ufficiale che sia inviato ai bagni termali, presso gli stabilimenti nei quali sono ammessi in cura militari di Bassa-forza sia per l'andata che pel ritorno (*Art.* 4 *del R. Decreto suddetto*).

Perde però ogni diritto alla indennità di via pel ritorno l'Ufficiale che sortendo dai bagni profitti di una licenza, quand'anche sia una breve licenza di convalescenza senza perdita di paga.

[17] All'Ufficiale sanitario e Veterinario che sia chiamato agli esami, limitatamente però per l'andata e pel ritorno, mentre pel soggiorno compete il soprassoldo di marcia (*Circolare* 10 *agosto* 1844, *a pag.* 260 *della* Raccolta *e Circolare* 18 *giugno* 1850, *a pag.* 383 *del* Giorn. Militare, 1° *semestre*).

[18] All'Ufficiale chiamato come membro presso un Tribunale militare, una Commissione d'Inchiesta, o presso un Consiglio di disciplina, il quale oltre la indennità di via per l'andata e pel ritorno, ha pur diritto al soprassoldo di marcia pei soggiorni nel luogo dove siede il Tribunale, la Commissione od il Consiglio.

[19] All'Ufficiale chiamato come testimonio nanti i suindicati Tribunali è pur concessa la indennità di via per l'andata e pel ritorno, ed il soprassoldo di marcia pei soggiorni, essendo nella stessa posizione dei Membri.

L'Ufficiale chiamato come testimonio nanti un Magistrato o Tribunale ordinario non ha ragione alla indennità di via, ma riceve dagli Agenti demaniali la stessa indennità di trasferta stabilita per ogni altro testimonio dalla Legge 17 dicembre 1854 (*Vedasi a pagina* 1010 *del* Giornale Militare).

[20] L'Uffiziale chiamato come inquisito, ma non ancora in istato di arresto, presso una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, un Tribunale Militare, ed anche presso un magistrato, o Tribunale ordinario, ha pure diritto alla indennità di via per l'andata e pel ritorno, ma non gli compete nè indennità nè soprassoldo pei soggiorni.

Quando fosse in istato di arresto, o vi venisse posto durante il procedimento, avrà il trattamento stabilito per l'Uffiziale ditenuto in attesa di giudizio.

[21] All'Uffiziale che sia accompagnato agli arresti in una Fortezza e quando ritorni al Corpo dopo scontati i medesimi, spetta l'indennità di via durante la marcia.

È però da avvertire che la nota 29 maggio 1865 avendo stabilito che per gli Ufficiali accompagnati agli arresti siano concessi i mezzi di trasporto anche sulle strade ordinarie ne deriva la conseguenza che non è più dovuta la indennità di via per l'andata, ma spetta loro soltanto il soprassoldo.

[22] All'Uffiziale comandato per ritirare e condurre ai Reggimenti i cavalli di nuova rimonta spetta l'indennità di via, sia che viaggi sulle strade ordinarie, oppur sulle ferrovie, dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno (*Nota* 20 *marzo* 1863, *a pagina* 156 *del* Giornale Militare).

[23] Ai Sott'Uffiziali ed altri individui di Bassa-forza che siano comandati in accompagnamento di Soldati di nuova leva (*Art.* 2° *del R. Decreto* 31 *ottobre* 1860, *a pagina* 1166 *del* Giornale Militare).

[24] Al Sott'Uffiziale, Caporale e Soldato che passa da uno ad altro Corpo o stabilimento, distaccamento, ecc. (*Determinazione Ministeriale* 11 *febbraio* 1851, *a pag.* 39 *del* Giorn. Mil., *parte* 2ª).

[25] A quello che sortendo dallo spedale debba raggiungere il Corpo in altra stanza; non avrà però diritto alla indennità di via quando per la breve distanza o per la facilità del trasporto dal luogo in cui trovasi l'ospedale alla sede del Corpo, il militare possa sortire dopo la seconda distribuzione dei viveri e raggiungere nello stesso giorno il Corpo.

[26] Al Sott'Uffiziale, Caporale e Soldato del Corpo d'Amministrazione rimandato dai magazzini delle Sussistenze militari al Corpo.

Questa indennità è pagata per conto del Corpo d'Amministrazione, epperciò è da conteggiarsi nei suoi fogli delle competenze (*Art.* 3° *e* 4° *della Istruzione* 17 *luglio* 1862, *a pag.* 549 *del* Giornale Militare).

[27] All'inscritto di leva che sia mandato in esperimento in un ospedale.

[28] All'inscritto di leva che, attesa la distanza, non possa nel giorno stesso del di lui assento presso il consiglio raggiungere il rispettivo Deposito di leva, in ragione di lire una per ogni giornata di mar-

cia, tanto sulle strade ordinarie, che sulle ferrovie, compreso il giorno d'arrivo al Deposito, ed escluso sempre quello del di lui assento presso il Consiglio pel quale deve essere soddisfatto della razione pane e della paga di millesimi 400 (§ 2 *della Circolare N.* 17 *in data* 19 *dic.* 1864).

29 All'inscritto che debba soffermarsi, dopo il suo assento, alla sede del Consiglio di leva per ogni giornata di permanenza (§ 3 *della Circolare predetta*).

30 All'inscritto che già in esperimento in uno spedale, ne esca e sia avviato o al Consiglio o al Deposito di leva (§ 6 *della Circolare predetta*).

31 A quelli che sono ammessi ai bagni termali, tanto per l'andata che pel ritorno.

32 Al disertore che costituitosi volontariamente sia diretto al Corpo senza consegnarlo ai Carabinieri Reali.

33 Al soldato di leva disertore ed al renitente costituitosi, per essere diretto al rispettivo Corpo, al Comando militare del Circondario, oppure alla sede del competente Tribunale (*Nota N°* 79, *a pag.* 370 *del* Giorn. Mil. 1864).

34 A quello che sortendo dalle carceri o dalla Reclusione militare è avviato al Corpo.

35 A quello che sia citato a comparire per qualunque motivo nanti un tribunale civile o militare, una Commissione d'inchiesta, od un Consiglio di disciplina, tanto per l'andata che pel ritorno, ed anche pel soggiorno quando non possa essere aggregato durante il soggiorno ad un Corpo.

Quando però durante il procedimento mutasse di posizione, riceverà il trattamento stabilito per la posizione in cui sarà passato.

36 A quelli che siano ammessi a sperimento presso i penitenziari e bagni o presso le carceri come Guardiani o Capi-Guardiani, o che cessando per qualunque causa da tale destinazione si restituiscono al Corpo.

37 A quelli che sono inviati in congedo illimitato, o che sono dalle case loro richiamati al Corpo (*Vedasi eccezione al* § 29 *alinea* 6° *di queste avvertenze*).

38 A quello che passa dalla 1ª alla 2ª Categoria (§§ 344 *e* 345 *del Regolamento sul Reclutamento*). Non è però dovuta alcuna indennità quando il passaggio ha luogo par effetto di surrogazione, come è indicato al § 304.

39 A quello che dalla 2ª passa alla 1ª Categoria (§ 876 *del Regolamento sul Reclutamento*).

40 A quello che sia rimandato come rivedibile alla prima leva purchè risulti senza mezzi (*Nota* 5 *febbraio* 1858 *e* 3 *febbraio* 1862, *a pag.* 227 *e* 51 *del* Giorn. Mil., *e* § 323 *del Regolamento sul Reclutamento*).

[41] Agli alunni della Scuola di musica che siano rimandati per fisica inettitudine alle loro famiglie (§ 819 *del Regolamento sul Reclutamento*).

[42] Agli Alunni dei Battaglioni di figli di Militari che siano rimandati alle famiglie, essendo identica la loro posizione.

[43] Al congedato, qualunque ne sia il motivo e senza restrizione alcuna, non esclusi perciò i surrogati, avvertendo però che la indennità è invariabilmente di una lira al giorno o per ogni tappa, qualunque sia il grado ed impiego del congedato (*Nota* 20 *agosto* 1862, *N°* 139, *pag.* 663 *del* Giornale Militare).

[44] A quello collocato a riposo, nello stesso limite di una lira al giorno o per ogni tappa, qualunque sia il grado ed impiego del giubilato (*Nota* 5 *febbraio* 1864, *N°* 17, *pag.* 63 *del* Giornale Militare.)

[45] A quello che si reca in licenza sì ordinaria che straordinaria, qualunque ne sia il motivo (*Nota* 22 *aprile* 1865, *a pag.* 342 *del* Giornale Militare).

[46] A quello che ritorna di licenza è pur dovuta la indennità di via ma ne dovrà essere escluso:

a) Quello che ebbe una licenza di soli 12 giorni o meno;

b) Quello che avendo ottenuto una licenza maggiore di giorni 12 ritorna volontariamente prima di avere consumato almeno 12 giorni in licenza;

c) Quello che ha ecceduto la licenza senza giustificarne il motivò;

d) Quello che non si recò nel luogo dichiarato sul biglietto di licenza;

e) Quello che non abbia fatto vidimare il viglietto di licenza dall'Autorità Militare, se vi è, nel luogo in cui si recò in licenza, oppure dal Sindaco del suo paese o del Mandamento, od anche dal Sindaco di uno dei Comuni del Mandamento;

f) Quello che abbia smarrito il viglietto di licenza prima di averlo fatto vidimare.

Sarà perciò ritenuta la indennità che fosse stata corrisposta in opposizione alle regole suenunciate, ed inoltre sarà ritenuto l'ammontare del trasporto sulle ferrovie e sul mare al prezzo cui viene pagato dal Governo (§ 7 *della precitata nota*).

[47] A quello che ottiene una licenza per esercitare diritti politici è dovuta la indennità di via non in ragione delle tappe a percorrere, ma per ogni giornata di licenza ottenuta (*Nota* 22 *aprile* 1865).

A quello che ottiene una piccola licenza compete pure la indennità in ragione delle giornate di licenza.

Sarà però fatta la ritenenza sì agli uni che agli altri della indennità di via per le giornate di licenza che non avessero consumate.

[48] Agli individui di bassa-forza dell'arma dei Carabinieri reali è dovuta la indennità di via per l'andata in licenza e pel ritorno ancorchè sia loro

continuata la paga pei motivi indicati nello speciale regolamento dell'arma (*Nota* 22 *aprile* 1865).

49 Ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati delle Compagnie Invalidi d'Asti e di Napoli compete pure l'indennità di via per l'andata in licenza e pel ritorno, oltre la continuazione della metà paga (*prestito*) come è stabilito dalla precitata Nota.

50 Quello che essendo in licenza od in congedo illimitato in seguito a rassegna di rimando sia chiamato a nuova visita ha ragione alla indennità di via per recarsi al luogo indicato, ed anche pel ritorno in patria quando sia rimandato.

51 Gli individui in marcia per recarsi in congedo illimitato che dovessero soffermarsi in qualche località per essere riuniti in drappelli, o fossero trattenuti in attesa d'imbarco, hanno diritto per le giornate di fermata all'indennità di via di una lira al giorno, qualunque sia il grado ed impiego dell'individuo.

52 Quello che in marcia venisse lasciato in custodia di cavalli caduti ammalati, ha diritto alla indennità di via per i giorni che sarà obbligato di soffermarsi.

§ 25. Quelli che siano comandati in accompagnamento di polveri hanno ragione alla indennità speciale sottoindicata, qualunque sia la forza del drappello.

Sott'Ufficiale	L. 3 500	per ogni giornata che impiegano in marcia,
Caporale	» 3 »	
Soldato.	» 2 50	

ma pel ritorno hanno soltanto diritto alla indennità ordinaria a meno che siano anche nel ritorno comandati in accompagnamento di polveri.

§ 26. Quello che in marcia con indennità di via debba soffermarsi per difetto di coincidenza tra l'una e l'altra linea di strada ferrata, o per difetto di posti o per altra causa giustificata, ha ragione all'indennità di via pei soggiorni che avrà dovuto fare.

§ 27. Al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato comandato per ritirare e condurre ai Reggimenti i cavalli di nuova rimonta spetta l'indennità di via, sia che viaggi sulle strade ordinarie oppure sulle ferrovie, dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno (*Nota* 20 *marzo* 1863, *a pag.* 156 *del* Giornale Militare).

§ 28. I Sott'Ufficiali di 1ª e 2ª Categoria degli Invalidi hanno diritto alla indennità di via da Sergente (*Nota* 31 *luglio* 1852, *a pag.* 222 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª).

§ 29. Non compete la indennità di via:

1 All'Ufficiale che pel servizio pel quale muove dall'ordinaria sua residenza riceva un assegno speciale (§ 209 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836

e Nota di massima 30 ottobre 1860, *a pagina* 1095 *del* Giornale Militare).

[2] All'Ufficiale che, mentre si trova in licenza, sia richiamato al Corpo o debba raggiungerlo, anche senza esserne richiamato, nei casi indicati dal Regolamento sulle licenze (§ 227 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

[3] A quello che sia collocato in riforma od ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione di riposo (§ 227 *del suindicato Regolamento*).

[4] Agli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore allorchè viaggiano pel servizio speciale dell'Arma, avendo in tal caso particolari assegnamenti secondo i Regolamenti che li governano (§ 228 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

[5] Agli Ufficiali dell'arma d'Artiglieria e del Genio che muovono per servizio del materiale, ai quali sono dovute le indennità stabilite dal R. Decreto 6 aprile 1865 (*R. Decreto* 12 *aprile* 1865, *a pag.* 310 *del* Giornale Militare).

[6] A quelli che smarrirono il congedo illimitato o ne ottennero uno per duplicato.

[7] A quelli che smarrirono il viglietto di licenza, nol riportarono firmato od andarono in altro luogo.

§ 30. Non compete neppur agli Ufficiali nè agli individui di Bassa-forza che siano autorizzati di accompagnare i loro figli ai Battaglioni di figli di militari, alla Scuola di musica od altri Istituti (*Nota* 20 *maggio* 1857, *a pag.* 290 *del* Giorn. Mil.).

§ 31. È però da avvertirsi che in qualunque caso di esclusione dalla indennità di via possa trovarsi un individuo di Bassa-forza, egli dovrà fruirne pel ritorno al Corpo quando, caduto ammalato, venisse ricoverato in uno spedale, perchè in tal caso esso uscendo dallo spedale cambia di posizione e trovasi in quella di proveniente da uno spedale, per la quale il Regolamento consente la indennità di via onde sovvenirlo nei suoi bisogni in marcia.

N° 4.

TABELLA *del soprassoldo di marcia assegnato ai Militari*
(R. Decreto 25 marzo 1852, a pag. 189 del *Giornale Militare* parte 1ª)

GRADI	Per ogni giornata	
UFFICIALI		
Ufficiale Generale / Colonnello comand. di Brigata — *Il Ministero ne determina lo ammontare all'occorrenza ed in massima è stabilito in L. 8 al giorno.*		
Colonnello	3	»
Luogotenente Colonnello	3	»
Maggiore	3	»
Capitano	2	»
Luogotenente	2	»
Sottotenente	2	»
TRUPPA		
Sott'Ufficiale	»	200
Caporale	»	100
Soldato	»	100

Avvertenze

§ 1. Il soprassoldo è uguale per tutti i corpi, eccettuato però quello degli individui di bassa forza del Treno d'Armata, pei quali è stabilito nella misura seguente:

Pel Sott'Ufficiale . . . . cent. 35
Pel Caporale e Soldato . . . . » 25

§ 2. È vietato il cumulo del soprassoldo di marcia colla indennità di via o con altro trattamento, non dovendosi mai godere simultaneamente di due assegni (*Nota* 30 *ottobre* 1860, *a pagina* 1095 *del* Giornale Militare).

Si deve inoltre avvertire che il soprassoldo essendo regolato a gior-

nata, non si può in un sol giorno corrispondere per doppio, quand'anche si facciano due tappe, oppur si vada e si ritorni nello stesso giorno, da uno ad altro luogo.

La indennità di trasferta di L. 6 al giorno assegnata nelle circostanze di mosse o dislocazioni all'Aiutante Maggiore in 1° nei reggimenti di fanteria e di zappatori del genio, è corrisposta simultaneamente al soprassoldo di marcia (*Tabella* 25 *marzo* 1852).

La detta indennità, siccome assegnata per le spese di trasferta come è esplicitamente dichiarato nella Tabella N° 15 annessa al R. Decreto 25 marzo 1852, non devesi corrispondere per le mosse e dislocazioni che si effettuano col mezzo delle ferrovie e sul mare, poichè somministrandosi il mezzo per effettuare la trasferta cessa il motivo di corrispondere la indennità che invece del trasporto in natura fu stabilita.

E parimenti non è dovuta la detta indennità, come fu nelle occorrenze deciso dal Ministero, nelle fazioni campali e durante le esercitazioni nei campi d'Istruzioni.

§ 3. Il soprassoldo di marcia compete sì agli ufficiali che alla truppa, ognorachè si trovino in marcia tanto in Corpo, come in Distaccamento, qualunque sia lo scopo cui tenda il movimento della truppa ed il numero delle giornate occorrenti per eseguirlo, quand'anche limitato ad una sola giornata (*Tabella* 25 *marzo* 1852).

È dovuto dalla partenza, continua durante la marcia e nei soggiorni, e cessa il giorno dopo dell'arrivo a destinazione (§ 220 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

§ 4. In massima il soggiorno che può fare la truppa in marcia non debbe oltrepassare uno o due giorni (*Nota* 22 *luglio* 1837, *a pag.* 346 *della* Raccolta), ma sul riflesso che il § 141 del Regolamento 9 agosto 1836 considera la truppa ed i militari isolati come in marcia ognorachè la soffermata in un sito non eccede i giorni 3, e che la Nota 20 luglio 1855, a pag. 1642 del *Giornale Militare* estende anche in qualche caso sino a tre giorni i soggiorni, si crede che alla truppa e così pure al militare isolato il quale debba soggiornare in marcia, competa la continuazione del soprassoldo sino a tre soggiorni senza che occorra preventiva autorizzazione del Ministero.

§ 5. Il soprassoldo di marcia sarà pur continuato per quei giorni per cui il militare, per qualunque causa indipendente dalla propria volontà, sia costretto a soffermarsi (*Nota* 27 *gennaio* 1850, *pag.* 115 *del* Gior. Militare 1° *semestre*).

Quando però l'Ufficiale sia trattenuto in marcia per causa di malattia, deve dal giorno dopo in cui è caduto ammalato, cessargli il soprassoldo di cui fruiva, e risanando riceverà invece del soprassoldo la indennità

di via se raggiunga subito il corpo (*Vedasi* § 24 N° 14 *delle avvertenze alla Tabella* N. 3).

§ 6. Compete inoltre all'Ufficiale delegato alla leva che per compiere la sua missione debba traslocarsi, a computarsi dal dì della partenza dal Corpo sino e compreso quello del ritorno (*Art.* 2° *R. Decreto* 27 *giugno* 1851, *a pag.* 332 *del* Giorn. Mil. *parte* 1ª).

All'Ufficiale che sia comandato in accompagnamento di soldati di nuova leva (§ 255 *del Regolamento sul reclutamento*).

All'Ufficiale Sanitario che presta la sua assistenza ai consigli di leva fuori dell'ordinaria sua residenza (§ 366 *del Regolamento sul reclutamento*), dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno (*Vedasi inoltre per le spese di trasferta e per la indennità d'alloggio il* § 100).

All'Ufficiale Sanitario ed al Veterinario chiamati agli esami, dal giorno d'arrivo nel luogo indicato sino a tutto quello precedente la partenza, avendo per la marcia ragione alla indennità di via come è detto al § 14 N. 17 delle avvertenze alla Tabella N. 3 (*Circolare* 10 *agosto* 1844, *a pag.* 260 *della* Raccolta, *e* 18 *giug.* 1850, *a pag.* 383 *del* Giornale Militare 1° *semestre*).

All'Ufficiale che in marcia per servizio sia trattenuto in un punto del littorale in attesa d'imbarco (*Nota* 20 *novembre* 1844, *a pag.* 364 *della* Raccolta).

All'Ufficiale che sia comandato dalla parte attiva del Corpo al Deposito per ricevere e quindi accompagnare soldati al Corpo, durante i giorni di sua permanenza al Deposito (*Nota* 14 *marzo* 1848, *a pag.* 97 *della* Raccolta).

§ 7. Non compete agli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, del Genio e d'Artiglieria comandati per servigi speciali dell'arma loro, pei quali sono retribuiti secondo i particolari regolamenti che li governano, e così parimenti ad ogni altro Ufficiale che sia altrimenti indennizzato pel servizio straordinario (§ 209 *del Regolam.* 9 *agosto* 1836. *Nota* 8 *aprile* 1850, *a pagina* 281 *del* Giornale Militare 1° *semestre*, *nota di massima* 30 *ottobre* 1860, *a pag.* 1095 *del* Giorn. Mil. *e R. Decreto* 12 *aprile* 1865).

§ 8. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati, quali forieri di alloggiamento o facienti parte del drappello dei rancieri in marcia hanno diritto al soprassoldo di marcia, ed inoltre a centesimi 40 al giorno a carico della massa d'economia del Corpo (§ 337 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

N. 5.

TABELLA *del soprassoldo giornaliero e delle indennità di rappresentanza per gli* UFFIZIALI ED IMPIEGATI ADDETTI ALL'ESERCITO *che sono* SUL PIEDE D'ACCANTONAMENTO.

(Regio Decreto 15 marzo 1860).

SOPRASSOLDO

GRADI ED IMPIEGHI		Somma stabilita per soprassoldo giornaliero		ANNOTAZIONI
UFFIZIALI				
Generale o Comand. di un Corpo d'Armata		24	»	
Luogotenente generale o Comandante di una Divisione		16	»	
Maggiore generale o Comand. di Brigata; Intendente generale dell'Esercito		9	»	
Comandanti superiori dell'Artiglieria e del Genio		(secondo il grado)		
Uffiziali super. di ogni arma	Colonn. o Comand. di Corpo	3	50	
	Luogotenente Colonnello	2	50	
	Maggiore	2	50	
Capitani ed Uffiziali subalterni dell'arma di Cavalleria, Artiglieria, Genio ed altri che fanno servizio a cavallo	Capitano	2	»	
	Luogotenente	2	»	
	Sottotenente	2	»	
Capitani ed Uffiziali subalterni dell'arma di fanteria	Capitano	1	20	
	Luogotenente	1	20	
	Sottotenente	1	20	
Intendenza militare	Intendente militare	6	»	
	Commissario di guerra	5	»	
	Sotto-Commiss. di guerra	3	»	
	Id. *aggiunto*	2	50	
	Scrivano	2	»	
	Volontario ed aspirante	3	»	
Giustizia militare	Avvocato fiscale militare	6	»	
	Sostituito avv. fiscale mil.	5	»	
	Segretario	3	»	
	Sostituito Segretario	2	»	

GRADI ED IMPIEGHI		Somma stabilita per soprassoldo giornaliero		ANNOTAZIONI
Servizio Sanit. presso gli spedali temporanei ed ambulanze e presso i Corpi	Medico Capo	5	»	
	Medico di divisione	3	»	
	Medico di regg., di batt. ed *aggiunto*.	2	»	
Servizio religioso	Cappellano	1	20	
Serv. farmaceutico	Farmacista	2	»	
Serv. di Veterinar.	Veterinario	2	»	
Personale contab. pel mater. d'Art.	Contabile	3	»	
	Aiutante contabile	2	»	
Pers. contab. pel mater. del Genio	Commissario	3	»	
	Sotto-commissario	2	50	
	Aiutante ed aspirante	2	»	
Personale contab. delle sussistenze	Direttore principale	5	»	
	Direttore	3	»	
	Vice-Direttore	2	50	
	Commesso	2	»	
Personale contab. per l'amministr. della guerra	Contabile	3	»	
	Aiutante contabile	2	»	
Cassa militare	Cassiere	5	»	
	Cassiere assistente	3	»	
Controllo delle finanze	Controllore	5	»	
	Controllore assistente	3	»	
Regie Poste	Direttore di 1ª e 2ª cl.	5	»	
	Dirett. di 3ª, 4ª, 5ª cl.	3	»	
	Applicato	2	»	

Avvertenze.

§ 1. I disegnatori, incisori e calcografi del Corpo di Stato maggiore che siano comandati colle truppe accantonate saranno in quanto al soprassoldo, pareggiati al sotto commissario di guerra *aggiunto*.

§ 2. Gli scrivani, volontari ed aspiranti dei diversi personali saranno, in quanto al soprassoldo, pareggiati a quelli del Corpo d'Intendenza Militare.

§ 3. Gli Uffiziali od Impiegati che adempiscono le veci od incumbenze del grado superiore non hanno ragione al soprassoldo assegnato a tale grado superiore, eccettochè siano destinati a tali incumbenze dal Ministero, e che nell'ordine di destinazione sia dichiarato che hanno diritto al detto soprassoldo.

§ 4. Gli Uffiziali od Impiegati che essendo nella posizione di accantonamento ricevano altra destinazione in cui non sia loro dovuto il soprassoldo di accantonamento, cesseranno di riceverlo dal giorno successivo all'arrivo nella nuova destinazione, e qualora non debbano muovere, cesserà loro dal giorno in cui saranno messi nella nuova posizione.

Quelli per contro che siano messi nella posizione di accantonamento, avranno ragione al soprassoldo d'accantonamento dal giorno di partenza per raggiungere la nuova destinazione, e quando non debbano muoversi riceveranno il soprassoldo dal dì del passaggio nella posizione di accantonamento.

Sì gli uni che gli altri saranno perciò esclusi dai soprassoldi e dalle indennità di marcia, indennità di pernottazioni e simili.

Ai Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati (tranne gli isolati) che siano in marcia per raggiungere la posizione di accantonamento, sarà corrisposto l'ordinario soprassoldo di marcia quando non siano loro somministrati i viveri in natura; agli isolati sarà corrisposta la consueta indennità di via.

§ 5. Gli Uffiziali od Impiegati che ottengono licenze sotto qualsiasi titolo non avranno ragione al soprassoldo durante la licenza, anche nel caso in cui pel genere di licenza non debbano andar esclusi dalle competenze ordinarie.

§ 6. Gli Uffiziali od Impiegati che vengano ricoverati negli spedali, cesseranno, durante il ricovero, di godere del soprassoldo, e sottosteranno inoltre alle ritenenze rispettivamente stabilite per la cura.

Gli Uffiziali però che trovinsi ricoverati negli spedali in seguito a ferite riportate in guerra, continueranno a godere del soprassoldo.

§ 7. Gl'individui appartenenti al Treno d'Armata od al medesimo aggregati saranno esenti dalla ritenenza sul prestito per la razione viveri, atteso lo speciale faticoso servizio che prestano per le frequenti mosse.

§ 8. Gl'individui del Corpo d'Amministrazione od al medesimo aggregati, che siano addetti agli spedali, riceveranno dagli spedali stessi i viveri, epperciò non hanno diritto alla razione di viveri di campagna, nè saranno sottoposti alla ritenenza sul prestito.

Quelli addetti ai Magazzini delle Sussistenze Militari o ad altri servizi, riceveranno la razione di viveri di campagna, colla ritenuta di centesimi 25, senza pregiudizio dei soprassoldi di lavoro che possano loro competere.

§ 9. Gl'individui di bassa-forza dell'Arma dei Carabinieri Reali riceveranno essi pure una razione di viveri caduno senza ritenuta sulle loro paghe, ed inoltre l'indennità di pernottazione secondo il grado e l'arma cui appartengono.

Le razioni di foraggio occorrenti pei cavalli degli Uffiziali e della truppa saranno prelevate, nei limiti delle competenze, dai magazzini dell'esercito, epperciò non sarà per essi abbuonata al Corpo l'indennità foraggio.

§ 10. I Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati che siano comandati per lavori di cancelleria presso i Quartieri Generali, presso i Comandanti delle Brigate attive, presso l'Intendenza generale dell'esercito e comandanti d'Artiglieria e Genio presso i Quartieri Generali, godranno del soprassoldo giornal. di L. 1.

§ 11. I veterani della Casa Reale degl'Invalidi che siano assegnati quali inservienti presso i diversi uffici delle Divisioni attive godranno del giornaliero soprassoldo di L. 1, ma dovrà loro cessare quello stabilito per le ordinanze addette ai varii Uffici e Stabilimenti militari.

§ 12. I servienti addetti agli uffici delle Poste militari riceveranno un soprassoldo di L. 2 al giorno; non avranno perciò ragione alla razione di viveri della truppa.

§ 13. Il domestico borghese che sia al servizio d'un Uffiziale od impiegato avrà ragione ad una giornaliera razione di viveri, come gl'individui di bassa-forza (1).

§ 14. Ognorachè non possa essere distribuita alla truppa la razione di viveri in natura, compete a cadun Sott'Uffiziale, Caporale e Soldato il soprassoldo di centesimi 25 da impiegarsi nel modo che sarà stabilito dal Comandante del Corpo onde procurare al Soldato un conveniente rancio, e non sarà fatta sul prestito la ritenenza stabilita per la razione di viveri. Agli individui però cui a tenore dei §§ 7, 8 e 9 competerebbe la razione di viveri senza ritenenza sul prestito, il soprassoldo sarà in ragione di centesimi 50 (2).

(1) Con dispaccio del 7 ottobre 1864 si è autorizzato il pagamento in contanti delle dette razioni in ragione di centesimi 50 caduna.

(2) La razione di viveri per le truppe raccolte in campi differisce ordinariamente di alcun che da quella stabilita per le truppe in guarnigione.

Composizione della razione per le truppe mandate ai campi nel 1865
(Circolare 20 *aprile* 1865*)*

Carne,	grammi	200	tutti i giorni.
Paste	»	150	a giorni alternati.
Riso	»	150	
Vino	centilitri	25	6 giorni della settimana.
Acquavite	»	6	1 giorno della settimana.

Potranno essere distribuiti fagiuoli e patate, diminuendo la quantità del riso e delle paste in relazione dei prezzi correnti dei diversi generi.

Tale soprassoldo sarà prelevato coi fogli di prestito, ed in conseguenza conteggiato sui fogli delle competenze.

INDENNITÀ DI RAPPRESENTANZA

DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGHI	SOMMA fissata al giorno		ANNOTAZIONI
Comandante d'un corpo d'Armata	30	»	Dal dì in cui siano corrisposte queste indennità dovranno cessare quelle di cui prima godevano a tit. di rappres.
Comandante d'una Divisione. .	10	»	
Comandante d'una Brigata . .	5	»	
Intendente generale dell'esercito.	5	»	
Comandante superiore dell'Artiglieria e del Genio *presso il Comando in Capo dell'Armata* .	5	»	Ai Comandanti super. dell'artiglieria e del Genio presso i Corpi d'Armata e Divisioni non compete indennità di rappresentanza.
Comandanti dei Reggimenti . .	»	»	Continuano a ricevere le indennità stabilite per i medesimi sul piede di pace.

Composizione della razione per la truppa in guarnigione
(Nota 31 maggio 1865)

Nei giorni di grasso	carne,	grammi	200
	pasta o riso	»	150
Nei giorni di magro	pasta o riso	»	300
	oppure		
	pasta	»	150
	riso	»	150

Potranno essere sostituiti al riso ed alla pasta altri generi secondo le stagioni e le località, oppure si potrà diminuire tale razione sostituendovi equivalente quantità di legumi o patate.

Le razioni di vino e di caffè e zuccaro saranno distribuite alternativamente per ogni settimana.

Dal 1° gennaio al 30 aprile una distribuzione.
Dal 1° maggio al 15 giugno tre distribuzioni.
Dal 16 giugno al 30 settembre tutti i giorni.
Dal 1° al 31 ottobre tre distribuzioni.
Dal 1° novembre al 31 dicembre una distribuzione.

Per sale condimenti ed erbaggi non si dovranno spendere più di cinque centesimi nei giorni di grasso, e di dieci nei giorni di magro.

N. 6.

TABELLA *del soprassoldo giornaliero per gli* Ufficiali, Sott'Ufficiali, Caporali *e* Soldati *distaccati nei Villaggi.*

(R. Decreto 1° giugno 1865).

GRADI ED IMPIEGHI	SOPRASSOLDO giornaliero		ANNOTAZIONI
Ufficiale d'ogni grado	1	»	
Sott'Ufficiale	»	15	
Caporale			
Soldato			

Avvertenze

§ 1. La concessione di questo soprassoldo è riservata al Ministero, e quindi nessuna corrisponsione può esserne fatta se il Ministero non ha previamente determinato che la località, per le sue condizioni, porge diritto alla concessione anzidetta.

§ 2. La proposta di tale concessione deve esser fatta dai Comandi Generali dei Dipartimenti nella circostanza, in cui siano mandate truppe in distaccamento in villaggi, le quali non abbiano, in base ai Regolamenti, diritto a verun altro soprassoldo in ragione del servizio o del motivo per cui vi furono inviate.

§ 3. Prima di fare tale proposta si dovrà aver presente che il soprassoldo di villaggio è in massima concesso soltanto alle truppe comandate in località che non sono sede di Mandamento, e che essendo stabilito a titolo di compenso delle maggiori spese di vitto e dello sciupio di vestiario, è necessario accertare che realmente vi concorrono tali circostanze.

§ 4. Il soprassoldo di villaggio, che sia concesso alla truppa nel modo anzi accennato, deve decorrere per massima, dal giorno dopo l'arrivo della truppa nel villaggio, ed essere continuato fino a tutto il giorno antecedente alla partenza, dovendo per la marcia essere corrisposto l'ordinario trattamento sia nell'andata che nel ritorno.

Tale massima deve essere osservata tanto pei drappelli mandati nei villaggi, quanto pegli isolati, che raggiungano i detti drappelli; o che cessino di farne parte.

§ 5. Il soprassoldo di villaggio pella Bassa-forza deve essere ripartito in tre parti uguali, di cui una sarà accreditata alla massa individuale, un'altra applicata alla massa di ordinario, e la terza pagata alla mano col prestito.

§ 6. Il conteggio relativo tanto pegli Ufficiali che pella Bassa-forza sarà fatto dai Corpi nei fogli nominativi delle competenze in una delle colonne in bianco da intestarsi — *Soprassoldo di villaggio* —.

Sul frontispizio dei detti fogli nominativi delle competenze, oltre l'annotazione prescritta relativamente al movimento fatto dalla truppa mandata nei villaggi, si dovrà indicare eziandio se fu concesso il soprassoldo e la data e numero del dispaccio ministeriale, con cui fu fatta tale concessione.

§ 7. Uguali norme saranno d'ora in poi da osservarsi per la concessione del soprassoldo alle truppe comandate nei villaggi della Sardegna rimanendo abrogate quelle osservate finora.

N° 7.

TABELLA *indicante i varii assegnamenti per supplire alle* SPESE DIVERSE DEI CORPI.

(R. Decreti 19 settembre 1861 e 7 maggio 1865, e Bilancio 1865).

INDICAZIONE DEI CORPI	ASSEGNO giornaliero alla massa d'economia per spese diverse		INDENNITA' GIORNALIERA — Bene armate ed arredi		INDENNITA' GIORNALIERA — Infermeria Uomini		INDENNITA' annua per le scuole per ogni reggimento o corpo	
Reggimenti di Fanteria	»	0500	»	0078	»	0014	2000	»
Reggimenti di Bersaglieri	»	0500	»	0105	»	0014	3000	»
Reggimenti di Cavalleria	»	0500	»	0087	»	0014	2000	»
Reggimenti di Artiglieria da Piazza	»	0500	»	0092	»	0014	2000	»
Reggimenti di Artigl. da Campagna	»	0500	»	0092	»	0014	2000	»
Reggimenti di Artiglieria Pontieri	»	0500	»	0092	»	0014	2000	»
Reggimenti di Zappatori del Genio	»	0500	»	0078	»	0014	2000	»
Reggimenti di Treno d'Armata	»	0500	»	0046	»	0014	2000	»
Case R. Invalidi e Comp. Veterani	»	0500	»	0078 (1)		»	»	»
Corpo d'Amministrazione	»	0500	»	0078	»	0014	»	»
Corpo dei Cacciatori Franchi	»	0500	»	0078	»	0014	1500	»
Comp. Operai e Vet. di Artigl.	»	0500	»	0092	»	0014	»	»
Accademia Mil. (person.le infer. militare)	»	0500	»	0078	»	0014	»	»
Scuola Mil. di Fant. (id.)	»	0500	»	0078	»	0014	»	»
Scuola Mil. di Cavall. (id.)	»	0500	»	0087	»	0014	»	»
Collegi Militari (id.)	»	0500	»	0078	»	0014	»	»
Scuola normale di Fanteria	»	0500	»	0078	»	0014	»	»
Scuola normale di Cavalleria	»	0500	»	0087	»	0014	»	»
Scuola di musica	»	0500	»	0078	»	0014	»	»
Battaglioni di Figli di Militari	»	0500	»	0078	»	0014	»	»
Depositi di cavalli-stalloni	»	0500	»	0087	»	0014	»	»
Comp. Guardie del Corpo di S. M. / Comp. Guardie R. del Palazzo / Carabinieri Reali / Corpo dei Moschettieri e Reclusione Militare	Gli assegnamenti sono indicati nelle rispettive Tabelle.							

(1) È invece assegnata una indennità fissa annuale in L. 3200.

(Seguono le Avvertenze)

Avvertenze

§ 1. Pei Corpi che hanno cavalli di truppa o muli sono inoltre assegnate le sottoindicate indennità:

PER CAVALLI	BARDATURA		FERRATURA		Infermeria cavalli e manutenzione delle scuderie	
Reggimenti di Cavalleria	»	0750	»	0500	»	1 50
Reggimenti di Artiglieria	»	0800	»	0500	»	1350
Reggimenti di Treno d'Armata	»	0600	»	0500	»	1350
Scuola normale di Cavalleria	»	0750	»	0500	»	1350
PER MULI						
A qualunque corpo siano addetti, e per la manutenzione soltanto perchè la rinnovazione è sempre a carico del Governo	»	1050	»	0900	»	1350

Pei cavalli stalloni sono invece fatti i seguenti assegnamenti:

Per ferratura . . . . millesimi 0500
Per infermeria . . . . » 0550
Per arnesi scuderia . . . . » 0650

§ 2. Le indennità sono giornaliere e si corrispondono in base alle giornate di presenza quelle relative agli uomini (*assegno, bene armato ed arredi, ed infermeria uomini*) ed alle razioni di foraggio quelle relative ai cavalli e muli (*bardatura, ferratura, ed infermeria cavalli e manutenzione scuderie*) nel quantitativo emergente dalla parte 1ª del Foglio Generale delle competenze.

Non è dovuta alcuna indennità nè pel bene armato ed arredi nè per l'infermeria per gli allievi negli istituti superiori e secondàri dovendosi sopperire alle relative spese coi proventi degli istituti medesimi, epperciò non saranno computate le giornate di presenza degli allievi.

§ 3. La indennità bene armato ed arredi deve essere calcolata complessivamente come è indicato in questa tabella ancorchè nel R. Decreto del 7 maggio 1865 sia dimostrata ripartitamente.

§ 4. La indennità infermeria cavalli e manutenzione delle scuderie è ragguagliata in ragione di:

Millesimi	100	per paglia da lettiera.
Id.	010	per medicinali ai cavalli.
Id.	010	per olio nelle scuderie.
Id.	010	per utensili nelle scuderie.
Id.	005	per la conservazione dello imbarramento.
Totale Millesimi	135	

ed è dovuta sempre, anche per i giorni di marcia qualunque ne sia il numero.

Quando un Corpo, uno Squadrone, una Batteria d'Artiglieria o Compagnia del Treno, che però non sia in marcia, riceva dall'Amministrazione militare o dai Municipi la paglia od alcuna delle altre somministrazioni per cui è stabilita la indennità, questa in tal caso cesserà o sarà ridotta secondo le proporzioni delle quote prenunciate e per tutto il tempo in cui le relative somministrazioni non saranno a carico dei Corpi.

§ 5° La indennità annua per le mense degli Ufficiali, che era stabilita dal R. Decreto 23 marzo 1852, è cessata dopo che fu eliminata dal bilancio delle spese del Ministero della Guerra la relativa somma, e solo in circostanze speciali il Ministero suole autorizzare qualche assegnamento (§ 186 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

§ 6° Sono inoltre fatti i seguenti speciali assegnamenti:

a) Ai Reggimenti di Artiglieria è assegnata l'annua indennità per premii pel tiro delle Artiglierie (*Bilancio* 1865 e § 13 *delle Istruzioni* 28 *giugno* 1864, *a pag.* 241 *del G. M. d'Artiglieria*):

Ad ogni Reggimento da Piazza.	L. 500 »
Ad ogni Reggimento da Campagna . . .	» 500 »
Al Reggimento Pontieri	» 200 »

b) A ciaschedun Reggimento del Treno sono assegnate L. 4500 annue per la manutenzione dei carri (*Bilancio* 1865).

c) Ad ogni Collegio Militare è fatto un assegno annuo di L. 3600 pel pagamento di soprassoldi al Personale di governo (*Bilancio* 1865).

d) Alla Scuola Normale di Fanteria è fatto l'annuo assegnamento di L. 10,000 per le spese delle Scuole (*Bilancio* 1865).

e) Alla Scuola Normale di Cavalleria (*Bilancio* 1865):

Per le spese delle Scuole e pel supplemento scotto ai Caporali ed Allievi Istruttori L. 20,000 all'anno,

Per la manutenzione degli arnesi di scuderia e di maneggio L. 4000 all'anno.

f) Ai Battaglioni di figli di Militari è pur fatto un assegnamento pei soprassoldi al Personale di governo e di istruzione, pel salario dei famigli e per le spese delle Scuole nella somma che determina il Ministero secondo la loro forza (1).

g) Alla Scuola di Musica è assegnata l'indennità fissa di L. 18,000 all'anno (*Bilancio* 1865).

---

(1) Con R. Decreto 10 luglio 1865 fu stabilito l'assegnamento di L. 30,000.

N° 8.

TABELLA DELLE RAZIONI DI FORAGGIO DOVUTE PER CADUN GIORNO AGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADI ED IMPIEGHI	NUMERO di razioni al giorno
Ufficiali Generali	
Comandante Generale di un dipartimento (*R. D.* 9 *giugno* 1861.)	10
Comandante di Divisione (*Idem*).	4
Comandante di Sotto-Divisione (*Idem*).	3
Generale d'Armata (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852)	5
Luogotenente Generale (*Idem*)	4
Maggior Generale (*Idem*)	3
Ufficiale Generale primo Aiutante di Campo di S. M., Aiut. di Campo di S. M. e dei RR. Principi (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852)	6
Maggior Generale comandante della Cavalleria in un Dipartimento	6
Maggior Generale incaricato di un Comando presso la Cavalleria (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852)	6
Ufficiale Generale nell'Arma dei Carabinieri Reali (*R. Decreto* 28 *novembre* 1858)	4
Corpo di Stato Maggiore	
(*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 189 *del* Giorn. Mil. *parte* 1ª)	
Ufficiale Generale (*secondo il grado*).	
Colonnello	3
Luogotenente Colonnello	3

GRADI ED IMPIEGHI	NUMERO di razioni al giorno
Segue **Corpo di Stato Maggiore**	
Maggiore	3
Capitano	2
Luogotenente	2

NB. I Sottotenenti hanno diritto a due razioni di foraggio, ma solo quando cessano dalla Scuola di applicazione e sono destinati a prestare servizio (Art. 3 del R. Decreto 18 dicembre 1864).

Gli Ufficiali aggregati al Corpo hanno diritto alle razioni di foraggio come gli ufficiali effettivi (Art. 3 del R. D. 24 aprile 1864.)

Gli Ufficiali di fanteria addetti all'Ufficio Superiore dello Stato Maggiore non hanno diritto a razioni di foraggio.

Corpo d'Intendenza Militare

(*R. Decreto* 4 *agosto* 1861)

Capo dell'Ufficio d'Intendenza di un Dipartimento. . . .	1
Capo dell'Ufficio d'Intendenza in Genova	1

Reggimenti di Cavalleria

(*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 189 *del* Giorn. Mil. *parte* 1ª)

Maggior Generale Comandante di Brigata di Cavalleria . .	6
Colonnello	6
Luogotenente Colonnello	4
Maggiore	4
Capitano	3
Luogotenente	2
Sottotenente	2

GRADI ED IMPIEGHI		NUMERO di razioni al giorno

Arma d'Artiglieria

(R. Decreto 18 *dicembre* 1864, *pag.* 833 *del* Giorn. Mil.)

Luogotenente Generale		4
Maggior Generale		3
Ufficiali Superiori	del Comitato	2
	dello Stato Maggiore	2
	dei Reggimenti da Piazza	2
	dei Reggimenti da Campagna	3
	del Reggimento Pontieri	3
Capitani	del Comitato	1
	delle Batterie a cavallo	3
	dei Reggimenti da Campagna	2
	del Reggimento Pontieri	2
Ufficiali Subalterni	dei Reggimenti da Campagna	2
	del Reggimento Pontieri	2

NB. Gli Ufficiali addetti alle batterie di montagna hanno diritto alle razioni come quelli dei Reggimenti da Campagna.
Gli Ufficiali comandati al Ministero hanno diritto alle razioni come quelli che fanno parte del Comitato.

Arma del Genio

STATO MAGGIORE E REGGIMENTI ZAPPATORI

(R. Decreto 25 *marzo* 1852*)*.

Luogotenente Generale	4
Maggior Generale	3
Colonnello	2
Luogotenente Colonnello	2
Maggiore	2

NB. All'Ufficiale Allievo non sono assegnate razioni di foraggio. *(Ultimo alinea del* § 5 *del Regolamento* 24 *agosto* 1863.*)*
All'Ufficiale comandato in Genova, che pel proprio grado non abbia diritto ai foraggi, è assegnata una giornaliera razione. *(R. Determinazioni* 7 *giugno* 1828 *rammentate nell'art.* 6 *del R. Viglietto* 29 *dicembre* 1832).
All'Ufficiale comandato nelle Piazze di Napoli e Palermo, cui pel proprio grado non competano razioni di foraggio, è concesso un soprassoldo giornaliero di una lira, corrispondente appunto alla indennità di foraggio. *(Articolo* 1° *del Regio Decreto* 26 *agosto* 1861, *a pag.* 639 *del* Giornale Militare.)

GRADI ED' IMPIEGHI	NUMERO di razioni al giorno
Scuola d'applicazione delle armi d'Artiglieria e del Genio.	
(*R. Decreto* 18 *dicembre* 1864, *a pag.* 880 *del* Giorn. Militare).	
Comandante (maggior generale)	3
Ufficiali Superiori (*ugual numero di razioni come gli Ufficiali Superiori dello Stato Maggiore dell'arma rispettiva*).	
Capitani istruttori.	2
Aiutante Maggiore in 1°	2
Aiutante Maggiore in 2°	2
NB. Agli Ufficiali Allievi non sono assegnate razioni di foraggio *ultimo alinea del* § 5° *del Regolamento* 24 *agosto* 1863). Si avverte che non è permesso verun cumulo di razioni di foraggio e che la maggiore competenza esclude la minore	
Istituti di educazione militare e Battaglioni di Figli di Militari.	
Gli Ufficiali addetti agli Istituti di educazione militare hanno ragione alla competenza di foraggi indicata nelle Tabelle relative alle paghe.	
Gli Ufficiali Superiori nei Battaglioni di Figli di Militari hanno diritto alla competenza di foraggio di cui godono quelli dell'arma di fanteria.	
Arma di Fanteria	
Maggior Generale Comandante di Brigata di Fanteria . .	3
Colonnello	2
Luogotenente Colonnello	2
Maggiore	1
Aiutante di Campo di un Ufficiale Generale (*Circolare* 29 *gennaio* 1816).	1
Reggimenti di Bersaglieri . . . . . } *Come nella fanteria.*	
Corpo d'Amministrazione . . . . . . }	
Corpo dei Cacciatori Franchi . . . . }	

GRADI ED IMPIEGHI	NUMERO di razioni al giorno
Arma dei Carabinieri Reali	
(*R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *a pag.* 1241 *del* Giorn. Mil.)	
Luogotenente Generale	4
Maggior Generale	4
Colonnello	4
Luogotenente Colonnello	4
Maggiore	4
Capitano	3
Luogotenente	2
Sottotenente	2
Reggimenti del Treno d'Armata	
(*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del* Giorn. Mil., *parte* 1ª).	
Colonnello	3
Luogotenente Colonnello	2
Maggiore	2
Capitano	2
Luogotenente.	2
Sottotenente	2
Direzione Generale e Depositi di Cavalli Stalloni	
(*R. Decreto* 11 *agosto* 1860)	
Gli Ufficiali hanno diritto allo stesso numero di razioni di foraggio stabilito pei loro gradi nell'Arma di Cavalleria (*art.* 3° *del R. Decreto* 11 *agosto* 1860).	

Avvertenze

§ 1. Al Colonnello nominato per Decreto Reale Comandante di una Brigata di Fanteria sono ordinariamente assegnate col Decreto stesso di

nomina, oppure con apposita Determinazione Ministeriale le razioni di foraggio stabilite pel Maggior Generale.

§ 2. Quando il Comandante di un Reggimento di Cavalleria non sia del grado di Colonnello sono parimenti indicate nel Decreto di nomina od in apposita Determinazione Ministeriale le razioni di foraggio di cui dovrà godere.

§ 3. E similmente quando il Comandante di un Reggimento del Treno non sia del grado di Colonnello sono indicate nel modo sovra accennato le razioni di foraggio cui avrà diritto.

§ 4. L'Uffiziale Istruttore o Sostituito Istruttore presso i Tribunali Militari, dell'Arma di Cavalleria, continua a godere della competenza di foraggio (*Nota* 6 *settembre* 1862, *a pagina* 720 *del* Giornale Militare).

§ 5. Il Maggiore Relatore nei Reggimenti di Fanteria non ha diritto alla razione di foraggio (*R. D.* 7 *ottobre* 1859, *a pagina* 665 *del* Giornale Militare).

§ 6. L'Ufficiale superiore Direttore in 2° di uno Spedale Militare Divisionario non ha diritto alla razione di foraggio sebbene riceva la paga di attività dal Consiglio di Amministrazione dello Spedale Militare cui è addetto, essendo esso effettivo nello Stato Maggiore delle Case Reali degli Invalidi, cui non competono foraggi.

§ 7. La composizione delle razioni di foraggio è determinata dal R. Decreto 4 settembre 1853, e più specialmente poi dai Capitoli che reggono le imprese delle varie località. (*Vedasi* § 487 *del testo*).

§ 8. L'Ufficiale in effettivo servizio può ricevere le razioni in natura oppure in contanti, come più gli aggrada (*R. Decreto* 7 *ottobre* 1859, *a pag.* 675 *del* Giorn. Mil.).

Le razioni che non riceva in natura sono pagate in ragione di L. 1 caduna razione tanto sul piede di stazione che di marcia (*R. Decreto suindicato*).

§ 9. L'Ufficiale in disponibilità od in aspettativa cui siano assegnate razioni di foraggio non può riceverle in natura, ma gli è corrisposta la relativa indennità in danaro in ragione di una lira caduna razione (*R. Decreto suindicato*).

§ 10. Le norme da osservarsi per ricevere le razioni di foraggio sì in natura che in danaro ed il modo di comprovare la quantità delle razioni da pagarsi in contanti sono segnate dalla Istruzione 7 ottobre 1859 (*)

(*) § 1° Gli Ufficiali che avendo diritto a razioni di foraggio, intendano prelevarle *tutte* in natura, oppure *soltanto una parte di esse*, dai magazzini degli appaltatori del Governo, rilascieranno eglino stessi i buoni relativi diretta-

§ 11. Le razioni di foraggio dovute agli Ufficiali sono conteggiate nel foglio nominativo delle competenze.

Quelle che essi prelevano in meno od in più sono portate in buonificazione od in deduzione al prezzo stabilito sulla parte 3ª del foglio generale delle competenze, tenendo per base il numero delle razioni che risulta prelevato in meno od in più dalla parte 2ª del detto foglio generale.

§ 12. La decorrenza delle razioni di foraggio è stabilita dal R. Decreto che fissa la decorrenza delle paghe, cioè dal giorno primo del mese susseguente alla data del Decreto di nomina o promozione (*R. Decreto* 17 *maggio* 1863, *a pag.* 357 *del* Giorn. Mil.).

---

mente ai detti magazzini: oppure ne potranno far comprendere il quantitativo nel buono del Corpo cui siano addetti, quando non ne siano disgiunti.

§ 2° Gli Ufficiali addetti ai Corpi regoleranno alla *scadenza d'ogni mese*, ed anche in occasione di cambio di guarnigione, il conto delle rispettive competenze di foraggio coll'Amministrazione del Corpo, alla quale spetta di far ritirare i buoni parziali, e rilasciarne uno generale.

§ 3° Quelli poi che ricevano le paghe loro direttamente dalle casse dello Stato, come altresì quelli che trovinsi disgiunti dal rispettivo Corpo, rimetteranno alla fine d'ogni trimestre all'Ufficio d'Intendenza Militare del Circondario, in cui hanno stanza, una dichiara nella quale risulti del quantitativo delle razioni di foraggio prelevate in natura, e di quelle che spettino in contanti.

§ 4° Simili dichiare saranno dagli Uffici d'Intendenza Militare trasmesse alla scadenza d'ogni trimestre al Ministero, se gli Ufficiali ricevono le loro competenze con mandato emesso dal medesimo; ed ai Corpi per quelli che ricevono le loro competenze dai Corpi, o per conto dei medesimi.

§ 5° Agli Ufficiali, che ricevono le lor competenze con mandato del Ministero, ed a quelli disgiunti dai rispettivi Corpi, non sarà più corrisposta d'ora in poi alcuna indennità rappresentativa di foraggio assieme agli stipendi; e solamente in base alle anzicennate dichiare sarà corrisposto il montare delle razioni, non prelevate in natura, cioè: per parte dei Corpi con pagamento suppletivo a quello degli stipendi, e per parte del Ministero con speciale mandato.

§ 6° Le razioni di foraggio distribuite dagli impresari agli Ufficiali isolati, saranno descritte a parte nei *deconti* trimestrali, colla precisa indicazione del nome, grado e corpo d'ogni ufficiale.

Nella verificazione dei *deconti* pella spedizione dei mandati di saldo sarà per cura del Ministero accertato che il quantitativo delle razioni di foraggio prelevate in natura trovisi in armonia colle dichiare ricevute dagli Uffici d'Intendenza Militare, e che non siano occorse duplicazioni.

§ 7° Il R. Decreto 7 ottobre 1859 essendo emanato nello scopo specialmente di facilitare agli Ufficiali il prelevamento delle razioni di foraggio pei loro cavalli, le autorità militari ed amministrative veglieranno acciocchè da tale facilitazione non derivino abusi.

Se la concessione delle razioni è fatta con Decreto Ministeriale, la decorrenza sarà dalla data del Decreto quando non sia altrimenti ordinato.

L'Ufficiale di fanteria nominato aiutante di Campo ha diritto alla razione di foraggio dalla data del Dispaccio Ministeriale di nomina purchè raggiunga nel termine fissato il suo posto.

§ 13. L'Ufficiale di nuova nomina, cui per ragione dell'arma competano foraggi, avrà diritto a riceverli dal giorno della nomina quando raggiunga il Corpo (*Nota a pagina* 29 *della* Raccolta 1843) purchè non ecceda la dilazione stabilita o le proroghe che avesse ottenute.

. Non raggiungendo il Corpo, oppure raggiungendolo dopo il termine stabilito non ha diritto a ripetere le razioni di foraggio, neppur durante la dilazione o le proroghe, come non ha ragione alla paga, epperciò le razioni gli decorreranno solo dal dì d'arrivo, perchè il principio stabilito con nota 11 marzo 1853 (*pagina* 55 *del* Giornale Militare 1853, *parte* 2ª) per la continuazione dei foraggi anche quando si perde la paga, non è applicabile alle assenze illegali.

§ 14. Gli Ufficiali addetti agli Stati Maggiori dei Dipartimenti e delle Divisioni e Sotto-Divisioni Militari hanno diritto ad una giornaliera razione di foraggio, qualunque sia l'arma ed il corpo da cui provengono (*art.* 5 *del R. Decreto* 21 *ottob.* 1850, *a pag.* 237 *del* Gior. Mil., 2° *sem.*).

La suindicata restrizione era soltanto stabilita pei Capitani e subalterni, perchè nell'epoca cui si riferisce il Decreto le funzioni di Capo di Stato Maggiore erano affidate ad Ufficiali Superiori del Corpo di Stato Maggiore, nè era addetto ai Comandi Generali alcun altro Ufficiale Superiore.

Nei bollettini di nomina sono perciò indicate ordinariamente le competenze di cui deve godere l'Ufficiale.

Gli Uffiziali provvisoriamente comandati in eccedenza al quadro non hanno diritto a veruna razione di foraggio.

§ 15. Il capitano aggiunto a sperimento allo Stato Maggiore d'un dipartimento per passare capitano di Stato Maggiore ha ragione alle razioni di foraggio stabilite pel capitano di Stato Maggiore, ma tali razioni sono contabilizzate dal corpo di Stato Maggiore e rimangono estranee alla contabilità di reggimento.

§ 16. Gli Uffiziali d'Artiglieria e del Genio comandati alla Scuola d'applicazione per la direzione ed istruzione hanno ragione al quantitativo di foraggi per essi indicato da questa tabella.

§ 17. È da avvertire che tanto nel caso suindicato come in qualunque altro non si possono mai cumulare due competenze di foraggi, epperciò la maggiore escluderà sempre la minore.

§ 18. L'Uffiziale in marcia ha diritto alla razione sul piede di marcia. L'Ufficiale però che andando in licenza volesse condur seco i cavalli

non ha ragione alla razione di marcia. (*Nota* 3 *giugno* 1852, *a pagina* 167 *del* Giornale Militare, *Parte* 2ª.)

§ 19. Per le tappe che si percorrono sulle ferrovie e pel tragitto sul mare non spetta ai cavalli degli Ufficiali, come neppure a quelli di truppa, la razione di marcia, non avendo i cavalli nè il peso del cavaliere, nè la fatica del viaggio.

Il mantenimento e la cura dei cavalli a bordo è a carico degli Ufficiali, ai quali sono perciò continuate le razioni.

§ 20. Le razioni di foraggio degli Ufficiali Generali, e quelle degli Aiutanti di Campo saranno sul piede di marcia allorchè hanno luogo ispezioni, ma nei giorni di soffermata d'ispezione dovranno essere di stazione.

§ 21. L'Ufficiale cui competono razioni di foraggio continua a goderle quand'anche possa andar privo per qualunque motivo della paga. (*Nota* 11 *marzo* 1853, *pag.* 55 *del* Giornale Militare, *Parte* 2ª.) Ma tale massima non si può estendere alle assenze illegali durante le quali deve cessare ogni competenza.

Saranno perciò sempre comprese nel foglio nominativo delle competenze, ancorchè l'Ufficiale sia assente, in applicazione del principio stabilito colla Circolare 22 dicembre 1834, a pag. 628 della *Raccolta*.

§ 22. Secondo la massima stabilita colla Nota a pag. 55 del *Giornale Militare* 1853, l'Ufficiale ditenuto in attesa di giudizio continua ad avere diritto alle intiere competenze di foraggio, abbenchè in tal posizione riceva solo la metà paga, meno il caso accennato nel paragrafo seguente.

§ 23. Gli Ufficiali di Amministrazione ed altri cui sieno assegnati foraggi, senza stretto obbligo di tenere cavalli, non hanno ragione in tal posizione alle razioni di foraggio, le quali però saranno loro buonificate quando il procedimento o giudizio non sia susseguito da condanna (*Nota a pag.* 1027 *del* Giorn. Mil. 1856).

§ 24. L'Ufficiale ditenuto per scontare una pena non ha diritto durante la detenzione ai foraggi.

Quando però la detenzione non sia effetto di una condanna, ma solo in via disciplinare, saranno continuate le razioni di foraggio (*Nota* 7 *dicembre* 1836, *a pag.* 495 *della* Raccolta).

§ 25. A tenore della Determinazione inserta a pagina 327 della *Raccolta* 1832, riconfermata con altra a pag. 698 della *Raccolta* 1842, sono continuate per un mese ancora le razioni di foraggio all'Ufficiale cui debbano cessare in seguito alla mutata sua posizione, con che però non ottenga nè maggior grado nè maggior paga, cioè:

a) Quando passa da un Corpo in cui godeva razioni di foraggio in altro in cui debba cessargli tal vantaggio;

b) Quando sia collocato in servizio sedentario;

c) Quando sia ammesso a far valere i suoi titoli per la pensione di riposo o di riforma.

§ 26. In ampliazione al suindicato principio, fu determinato con Dispaccio Ministeriale del 21 marzo 1852 (*pag.* 70 *del* Giornale Militare *di detto anno, Parte* 2ª) che il favore della continuazione dei foraggi per un mese fosse pure concesso all'Ufficiale che godendo la indennità rappresentativa di foraggio venisse collocato a riposo od altrimenti non in attività di servizio, epperciò compete altresì all'Ufficiale collocato in disponibilità od in aspettativa, quand'anche per sospensione dall'impiego.

È però da avvertire che il favore della continuazione dei foraggi per un mese ancora dopo il provvedimento fu dal Ministero negato all'Ufficiale che cessa dal servizio per dimissione volontaria ed a quello che ottenne il suo collocamento in aspettativa per motivi di famiglia, atteso che questi hanno potuto prevedere la loro posizione e provvedere in tempo pei cavalli. Non avrebbe poi ragione alcuna a siffatto favore l'Ufficiale rivocato, rimosso, destituito, o cancellato dai ruoli in seguito a condanna.

§ 27. La buonificazione delle razioni per un mese deve sempre essere fatta dal corpo perdente e tutta ad un tratto, in natura od in danaro come meglio preferiscano gli Ufficiali.

La detta buonificazione essendo un favore, non si usa richiedere che sia constatata la effettiva presenza dei cavalli.

§ 28. È massima adottata che la buonificazione decorre dal dì in cui cessano le competenze di attività.

Il mese è sempre calcolato di giorni 30.

§ 29. L'Ufficiale cui sono assegnate razioni di foraggio venendo collocato in disponibilità od in aspettativa, ha diritto parimenti alla buonificazione per un mese ancora delle razioni di foraggio, ma questa buonificazione deve essere limitata a quel numero di razioni che gli cessano pel fatto del suo collocamento in disponibilità od in aspettativa a tenore del § 32 della legge 25 maggio 1852, ma questa buonificazione non compete all'Ufficiale messo in aspettativa od in disponibilità in seguito a sua domanda, come è detto al § 26.

§ 30. L'Ufficiale in disponibilità od in aspettativa con razioni di foraggio passando in una posizione che non gli dia più diritto a razioni di foraggio non può pretenderne la continuazione per un mese avvenire, perchè propriamente l'Ufficiale in disponibilità od in aspettativa non ha razioni di foraggio, ma una indennità rappresentativa (*R. Decreto* 7 *ottobre* 1859, *a pag.* 674 *del* Giornale Militare) senza obbligo di tener cavallo, ed in tal senso già si è pronunciato il Ministero in applicazione della dichiarazione fatta in caso analogo con nota a pagina 892 della Raccolta 1842.

§ 31. L'Ufficiale che passando in altro corpo conserva lo stesso grado e la stessa classe avrà diritto alla detta buonificazione ancorchè per la diversità dell'arma venisse a godere maggior soldo, perchè a senso della nota a pagina 115 del *Giornale Militare* 1850 1° semestre, tale passaggio non è considerato nè come promozione, nè come passaggio con aumento di paga.

§ 32. L'Ufficiale d'Artiglieria il quale godendo razioni di foraggio passi ad altro servizio per cui debba andar privo della razione, ha pur esso diritto alla continuazione per un mese avvenire delle razioni con che però non abbia aumento di paga o promozione.

In caso di promozione continuerà però a godere delle razioni di foraggio sino a tutto il giorno precedente quello in cui decorra la nuova paga.

§ 33. L'Ufficiale dell'Arma di Fanteria Aiutante di campo di un Ufficiale Generale non ha diritto alla buonificazione dei foraggi per un mese allorchè cessa dalle sue funzioni. Se però le di lui funzioni, per motivi indipendenti dalla propria volontà, cessassero prima dell'epoca stabilita avrebbe diritto a tal favore.

§ 34. La buonificazione dei foraggi per un mese dopo la cessazione della competenza non è dovuta agli eredi dell'Ufficiale (*nota a pag.* 698 *della* Raccolta 1842).

N° 9.

TABELLA *delle competenze ed indennità assegnate ai* COMANDANTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI E DELLE DIVISIONI E SOTTO-DIVISIONI MILITARI.

(R. Decreto 9 giugno 1861, a pag. 393 del *Giorn. Mil.*)

CARICHE	Paga annua	Foraggio razioni giornal.	Indennità annua di		Annotazioni
			Rappresentanza	Spese d'ufficio	
Comand. generale di Dipart. milit.	(Paga del grado)	10	18,000 »	3,600 »	Oltre l'alloggio con mobili stabilito dall'art. 2 del R.D. 9 giug. 1861 ed in difetto dell'alloggio la indennità stabilita dal R. D. 30 luglio 1864 (V. tabella N° 10).
Comand. di Divis. mil. territoriale*	(id.)	4	3,600 »	1,200 »	idem
Comand. di Sotto-Divisione milit. territoriale.	(id.)	3	2,000 »	1,200 »	idem

*Al Comandante di Divisione attiva, che or non esiste, erano fissate uguali competenze, meno l'alloggio.

Avvertenze

§ 1° Le indennità di rappresentanza fissate per i Comandanti generali dei Dipartimenti militari, spettano soltanto agli Ufficiali Generali nominati effettivamente a tali cariche.

Avvenendo il caso di vacanza del Titolare, il Ministro determina la quota d'indennità di rappresentanza di cui dovrà godere l'Ufficiale Generale che ne farà le veci.

§ 2° Ogniqualvolta il Comando di una Divisione militare, sì territoriale

che attiva, o di una Sotto-Divisione sia riunito nella stessa persona già incaricata di altro comando pel quale già sia assegnata una indennità di rappresentanza, non si potranno cumulare le due indennità, ma quando l'indennità di cui gode fosse minore, sarà dovuto un supplemento da equiparare l'indennità sovra stabilita pel Comandante di Divisione o Sotto-Divisione.

E così pure non potranno cumularsi le indennità per le spese d'ufficio; ma sarà soltanto corrisposta la metà dell'assegnamento fissato per le spese dell'ufficio che sarà riunito sotto la stessa persona.

§ 3° I mobili ed arredi negli alloggi dei Comandanti generali dei Dipartimenti e dei Comandanti delle Divisioni o Sotto-Divisioni militari territoriali saranno descritti in apposito inventario, il quale sarà riveduto in ogni cambiamento del Titolare.

Copia esatta dell'inventario degli oggetti costituenti il mobilio sarà trasmessa nelle dette occasioni al Ministero.

N° 10.

TABELLA *delle indennità da corrispondersi provvisoriamente per ogni mese ai Comandanti Generali dei Dipartimenti, delle Divisioni e Sotto-Divisioni militari quando non si può loro fornire l'alloggio con mobilio cui hanno diritto a tenore dei RR. Decreti* 9 *giugno* 1861 *e* 12 *luglio* 1863.

(R. Decreto 30 luglio 1864, a pag. 501 del *Giornale Militare*)

INDICAZIONE DEI COMANDI GENERALI	INDENNITÀ MENSUALE	*ANNOTAZIONI*
1° Dipartimento in Torino	800	
2° Idem in Milano		
4° Idem in Bologna		
5° Idem in Firenze		
6° Idem in Napoli		
7° Idem in Palermo		
3° Dipartimento in Parma	600	
Divisione militare di Torino	500	
Idem di Milano		
Idem di Napoli		
Idem di Palermo		
Divisione militare di Genova	400	
Idem di Bologna		
Idem di Ancona		
Idem di Firenze		
Idem di Livorno		
Idem di Messina		
Divisione militare di Alessandria	300	
Idem di Cagliari		
Idem di Brescia		
Idem di Cremona		
Idem di Parma		
Idem di Piacenza		
Idem di Modena		
Idem di Forlì		
Idem di Perugia		
Idem di Salerno		
Idem di Catanzaro		
Idem di Chieti		
Idem di Bari		

INDICAZIONE DEI COMANDI GENERALI	INDENNITÀ MENSUALE	ANNOTAZIONI
Sotto-Divisione militare di Novara . . .	200	
Idem di Siena . . .		
Idem di Siracusa . .		
Idem di Caltanisetta .		

Avvertenze.

La indennità comprende le spese per l'alloggio, per i mobili, per gli arnesi da cucina e pel servizio da tavola, per la illuminazione e pel riscaldamento; e pei Comandi Generali di Dipartimento anche le spese per la biancheria ed argenteria.

La indennità si paga a mesi, ed ogni mese incominciato sarà calcolato per intiero.

Il nuovo titolare di un Comando, sia per effetto di nuova nomina o per traslocazione, deve riconoscere la locazione fatta dal predecessore e rilevarlo dagli obblighi contratti fino alla sua scadenza, ma non oltre alla indennità assegnata.

Nota 25 *novembre* 1864, *a pag.* 762 *del Giornale Militare per le norme di pagamento.*

Il pagamento delle indennità è effettuato per cura dell'Ufficio superiore di Stato Maggiore nel modo con cui provvede al pagamento degli stipendi.

I Comandanti Generali cui sia dovuta l'indennità in discorso, trasmetteranno mensilmente, all'ufficio superiore di Stato Maggiore una dichiarazione conforme al modulo annesso alla succitata nota, constatante che ebbero a provvedersi d'alloggio a proprie spese, indicando il mese per cui l'indennità è dovuta, e l'importare di essa.

Non è ammessibile il pagamento di più di un mese d'indennità, se il numero dei giorni, pel quale il richiedente ebbe a provvedersi d'alloggio a proprie spese, non ecceda effettivamente i giorni trenta.

L'ufficio superiore di Stato Maggiore è rimborsato dal Ministero (Direzione Generale delle armi speciali) alla fine d'ogni trimestre trasmettendo un apposito specchio di siffatti pagamenti corredato delle suddette dichiarazioni, come pure delle relative ricevute.

NB. Per effetto del R. Decreto 28 giugno 1865 sarà soppresso al 1° sett. 1865 il 3° Dipartim., come pure saranno soppresse le Sotto Divisioni di Novara, Siena, Caltanisetta e Siracusa; e dal 1° gennaio 1866 i Dipartimenti prenderanno la denominazione di Dipartimento di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.

N° 11.

TABELLA *delle paghe assegnate agli* UFFICIALI GENERALI DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DELL'ESERCITO *ed agli ufficiali componenti la* CASA MILITARE DEL RE E DEI REALI PRINCIPI.

(R. Decreto 15 marzo 1860, pag. 271 e R. Decreto 7 maggio 1865, pag. 401 del *Giornale Militare*).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
UFFICIALI GENERALI						
Generale d'armata	41	666 $^{2}/_{3}$	1250	»	15000	»
Luogotenente generale	33	333 $^{1}/_{3}$	1000	»	12000	»
Maggior generale in servizio attivo	25	»	750	»	9000	»
Maggior generale in serv. sedentar.	22	222 $^{2}/_{9}$	666	666 $^{2}/_{3}$	8000	»
UFFICIALI COMPONENTI LA CASA MILIT. DEL RE E DEI REALI PRINCIPI						
Primo Aiut. di campo (Ufficiale Generale). { Paga del grado e N. 6 razioni di foraggio. R. D. 25 marzo 1852.						
Aiutante di campo { Ufficiale Gen. idem; Uff. Sup. { Paga e forag. del grado nell'arma di cavalleria.						
Primo uffic. d'ord. { Ufficiale Sup. idem						
Ufficiale d'ordin. { Ufficiale Sup. idem; Capitani ed ufficiali subalterni { Paga di 1ª cl. e foraggi del grado nell'arma di cavalleria.						

Avvertenze

§ 1° Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 2° La paga di prima classe ai Capitani e Luogotenenti Ufficiali d'ordinanza è data a quelli soltanto che fanno parte effettiva del quadro, e non compete perciò a quelli che sono Ufficiali d'ordinanza onorarii.

N° 12.

TABELLA *delle paghe assegnate alla Compagnia* GUARDIE DEL CORPO DI S. M.

(R. Decreto 16 luglio 1863, pag. 405 del *Giornale Militare*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno	
UFFICIALI						
Capitano Comand. — *Maggior Generale*	25	»	750	»	9000	»
Capitano Comand. — *Colonnello*	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogot. Com. in 2° — *Colonnello*	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogot. Com. in 2° — *Luogoten. Colonn.*	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Sottotenente (*Luogotenente Colonnello*)	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Maresciallo d'alloggio Relatore (*Magg.*)	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Maresciallo d'alloggio (*Maggiore*)	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Primo Brigadiere (*Capitano*)	9	444 4/9	283	333 1/3	3400	»
Brigadiere Furiere (*Capitano*)	8	333 1/3	250	»	3000	»
Brigad. di Vestiario e d'Armam. (*Capit.*)	7	777 7/9	233	333 1/3	2300	»
Brigadiere Anziano (*Capit. di 1ª cl.*)	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Brigadiere (*Capitano di 2ª classe*)	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Guardia Anziana (*Luogotenente*)	5	833 1/3	175	»	2100	»
Guardia di 1ª classe (*Luogotenente*)	5	»	150	»	1800	»
Guardia di 2ª classe (*Sottotenente*)	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

PERSONALE DI SERVIZIO NELLA CASERMA	PAGA (prestito) al giorno	
Trombettiere Maggiore	2	550
Portinaio	1	300
Caporale trabante	»	850
Trabante	»	650

Avvertenze

Per sopperire alle spese dei varii servizi l'Amministrazione della compagnia riceve i sottoindicati assegnamenti (R. Decreto 5 giugno 1865 e nota 7 luglio 1865, a pag. 570 del *Giornale Militare*).

Pel culto e servizio sanitario	L. 800	all'anno.
Per la cancelleria	» 400	id.
Per la manutenzione delle armi	» 1000	id.
Per la illuminazione e pel combustibile	» 4000	id.
Per la manutenzione dei letti e dei mobili	» 1000	id.

N° 13.

TABELLA *delle paghe assegnate alle Compagnie*
GUARDIE REALI DEL PALAZZO

(R. Decreto 22 settembre 1860, pag. 1018 del *Giornale Militare.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno	
UFFICIALI						
Comandante { *Colonnello*	18	333 $\frac{1}{3}$	550	»	6600	»
Comandante { *Luogot. Colonnello*	13	888 $\frac{8}{9}$	416	666 $\frac{2}{3}$	5000	»
Comandante in 2° (*Maggiore*)	11	111 $\frac{1}{9}$	333	333 $\frac{1}{3}$	4000	»
Ufficiale pagatore (*paga del grado*)						
Capitano	7	777 $\frac{7}{9}$	233	333 $\frac{1}{3}$	2800	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 $\frac{4}{9}$	133	333 $\frac{1}{3}$	1600	»

SOTT'UFFICIALI	PAGA (Prestito) al giorno	
Brigadiere Furiere	2	»
Brigadiere	1	500
Sotto Brigadiere	1	400
Tamburino	1	150
Guardia	1	100

Avvertenze

§ 1° Per sopperire alle spese dei varii servizi l'Amministrazione delle Compagnie riceve i sottoindicati assegnamenti (R. Decreto 5 giugno 1865).

Pel culto e servizio sanitario . . . . L. 1000 all'anno

Per la manutenzione delle armi . . . . » 1000 id.

Per la manutenzione e rinnovazione dei letti ed effetti di casermaggio e per la legna *centesimi dodici* per ogni giornata di presenza dei sott'Ufficiali e delle Guardie.

Per spese di bucato, del barbiere, di cancelleria e d'illuminazione *centesimi cinque* per ogni giornata di presenza dei sott'Ufficiali e delle Guardie.

§ 2° Agli individui di bassa forza compete il deconto in ragione di *centesimi 30* al giorno caduno, come fu stabilito col precitato R. Decreto del 22 settembre 1860, non essendosi per essi variata la quota col R. Decreto del 22 febbraio 1865.

§ 3° Pel computo delle indennità di via nelle occasioni in cui sia dovuta tale competenza, il Brigadiere è pareggiato al Furiere maggiore, ed ha perciò diritto alla indennità di L. 2 50; il Sotto Brigadiere a quella di Furiere cioè di L. 2; la Guardia ed il Tamburino a quella di Sergente, cioè di L. 1 80 (Dispaccio Ministeriale 26 giugno 1862).

§ 4° Gli individui di bassa forza della 2ª Compagnia che già vi erano allorchè emanò il R. Decreto 6 luglio 1862, conservano le paghe maggiori che godevano.

N° 14.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Uffiziali del* CORPO DI STATO MAGGIORE
(R. Decreto 15 marzo 1860, a pagina 271 del *Giornale Militare*)

GRADI ED IMPIEGHI		PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno	
Ufficiale generale Capo dell'Uffic. superiore dello Stato maggiore	paga del grado .						
Colonnello		20	»	600	»	7200	»
Luogotenente colonnello . . .		15	555 5/9	466	666 2/3	5600	»
Maggiore		12	777 7/9	383	333 1/3	4600	»
Capitano . .	di 1ª classe . .	9	444 4/9	283	333 1/3	3400	»
	di 2ª classe . .	8	611 1/9	258	333 1/3	3100	»
Luogotenente	di 1ª classe . .	6	388 8/9	191	666 2/3	2300	»
	di 2ª classe . .	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Sottotenente	Art. 3° R. Decreto 18 dicemb. 1864.	4	722 2/9	141	666 2/3	1700	»
Ufficiali aggregati del Corpo di Stato Maggiore	Hanno diritto olle competenze ed ogli assegnamenti fissoti per gli uff. effettivi (ort. 3° del R. Dec. 24 apr. 1864.) Quondo però non esistono posti nella 1ª closse rimarranno nella 2ª sino e che posso aver luogo il loro passoggio alla 1ª (Noto 1° giugno 1864, a pog. 382 del *Giornale Milit.*)						
Ufficiali allievi della scuola d'applicazione	Continuano o ricevere la competenze dai corpi da cui provengono (art. 3° del R. Dec. 18 dic. 1864.)						
Allievi ingegneri addetti al corpo di Stato Magg. (R. D. 28 op. 1864)	Gli assegnom. loro fatti sebbene a carico del bilancia del Min. della Guerra, non sono però conteggiati nei fogli delle competenze.						
Ufficiali di fanteria addetti all'ufficio di contabilità	paga del grado nell' arma di fanteria, vedasi la Tabella N. 17.						

Avvertenze

§ 1° All'Ufficiale Generale Capo dell'Ufficio Superiore dello Stato Maggiore è inoltre corrisposta l'annua indennità di rappresentanza in L. 1800, quand'anche Luogotenente Generale, come da Tabella N. 1.

§ 2° Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3° Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2.

§ 4° Gli Ufficiali comandati in campagna geodetica hanno ragione al sotto indicato soprassoldo giornaliero (*R. Decreto 25 marzo 1852, a pagina 189 del* Giornale Militare *parte 1a*) avvertendo però che non deve essere conteggiato nei fogli delle competenze, ma formare una contabilità distinta come è prescritto dal § 54 della Istruzione 25 settembre 1862.

Colonnello	L. 12
Luogotenente Colonnello	» 12
Maggiore	» 10
Capitano	» 7
Ufficiale subalterno	» 7

Uguale soprassoldo suole il Ministero concedere agli Ufficiali di altre armi che siano comandati in campagna geodetica con Ufficiali del Corpo.

N° 15.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale dello* **STATO MAGGIORE DELLE PIAZZE.**

(R. Decreto 15 marzo 1860, pag. 271, e R. Decreto 18 agosto 1861, pagina 638 del *Giornale Militare.*)

GRADI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Maggior Generale in servizio sedentario	22	222 2/9	666	666 2/3	8000	»
Colonnello	16	111 1/9	483	333 1/3	5800	»
Luogotenente Colonnello di 1ª classe	12	777 7/9	383	333 1/3	4600	»
Luogotenente Colonnello di 2ª classe	11	944 4/9	358	333 1/3	4300	»
Maggiore di 1ª classe	10	833 1/3	325	»	3900	»
Maggiore di 2ª classe	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Capitano di 1ª classe	7	222 2/9	216	666 2/3	2600	»
Capitano di 2ª classe	6	666 2/3	200	»	2400	»
Luogotenente	4	583 1/3	137	500	1650	»
Sottotenente	4	305 5/9	129	166 2/3	1550	»
Cappellano di Presidio o Fortezza (*Paga determinata dal Decr. di nomina*)						
Guardarme	3	055 5/9	91	666 2/3	1100	»
Alcaide alle Torri di Capraia	1	200	36	»	432	»
Guardiano di 1ª cl. id.	»	760	22	800	273	600
Guardiano di 2ª cl. id.	»	680	20	400	244	800

Avvertenze

§ 1° Gli Ufficiali e Guardarmi dello Stato Maggiore delle Piazze nelle fortezze di Fenestrelle e di Rocca d'Anfo hanno ragione al soprassoldo annuo sottoindicato (*art. 3° delle avvertenze che fanno seguito alla Tabella annessa al R. Decreto 18 dicembre 1859, a pag. 832 del* Giornale Militare):

Comandante . . . . . L. 500	Sottotenente . . . . . L. 150
Capitano . . . . . . » 250	Guardarme . . . . . . » 120
Luogotenente . . . . » 200	

§ 2° Il medico militare che sia comandato nella fortezza di Rocca d'Anfo ha ragione al suindicato soprassoldo secondo il grado cui è assimilato (*R. Decreto 1° dicembre 1861, a pag. 832 del* Giorn. Militare).

§ 3° All'Alcaide ed al Guardiano alle Torri di Capraia compete L. 1 al giorno per la razione viveri in contanti.

§ 4° Gli Ufficiali addetti al Comando Militare di Grosseto, i quali nella

stagione estiva sono autorizzati a recarsi in Scanzano ricevono una indennità fissa di estatatura di 30 zecchini pari ad italiane L. 336 il Comandante, ed in ragione della metà il Capitano e l'Ufficiale subalterno.

Sono inoltre rimborsate le spese per la pigione del locale d'ufficio e pel trasporto dei mobili d'ufficio.

N° 16.

TABELLA *delle indennità annue di cancelleria, di illuminazione e di combustibili stabilite per gli* UFFICI DEI COMANDI MILITARI.
(R. Decreto 22 gennaio 1863, pag. 35 del *Giornale Militare*).

DIPARTIMENTI	DIVISIONI e SOTTO-DIVIS.	COMANDI MILITARI di CIRCONDARI E FORTEZZE	INDENNITA' di cancelleria e di illuminazione	INDENNITA' DI COMBUST.BILE: Ammontare dell' indennità	INDENNITA' DI COMBUST.BILE: Tempo pel quale si corrisponde
I. GRAN COMANDO	*Divisione di* TORINO	Torino	1200	600	Per novembre, dicembre, gennaio, febbr., marzo
		Alba	400	120	Id.
		Aosta	400	120	Id.
		Biella	400	120	Id.
		Cuneo	400	120	Id.
		Ivrea	400	120	Id.
		Mondovì	400	120	Id.
		Pinerolo	400	120	Id.
		Saluzzo	400	120	Id.
		Susa	400	120	Id.
		Exilles (forte)	240	120	Id.
		Bard (id.)	240	120	Id.
		Fenestrelle (id.)	240	120	Id.
	Divisione di ALESSANDRIA	Alessandria (circondario)	720	360	Id.
		Id. (cittadella)	240	120	Id.
		Acqui	400	120	Id.
		Asti	400	120	Id.
		Bobbio	400	120	Id.
		Casale	400	120	Id.
		Novi	400	120	Id.
		Tortona	400	120	Id.
		Voghera	400	120	Id.
	Divisione di GENOVA	Genova	960	288	Per novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
		Albenga	400	96	Id.
		Chiavari	400	96	Id.
		Levante (Spezia)	400	96	Id.
		Porto-Maurizio	400	96	Id.
		Savona	400	96	Id.
		S. Remo	400	96	Id.
		Ventimiglia (fortezza)	240	96	Id.
	S.-Divisione di NOVARA	Novara	480	240	Per novembre, dicembre, gennaio, febb., marzo.
		Lomellina (Mortara)	400	120	Id.
		Ossola (Domodossola)	400	120	Id.
		Pallanza	400	120	Id.
		Valsesia (Varallo)	400	120	Id.
		Vercelli	400	120	Id.

Dipartimenti	Divisioni e Sotto-Divis.	Comandi militari di Circondari e Fortezze	Indennità di cancelleria e di illuminazione	Indennità di combustibile	
				Ammontare dell' indennità	Tempo pel quale si corrisponde
II Gran Comando	*Divisione di* Milano	Milano	900	600	Per novembre, dicembro, gennaio, febb., marzo.
		Abbiategrasso	400	120	Id.
		Como	400	120	Id.
		Gallarate	400	120	Id.
		Lecco	400	120	Id.
		Lodi	400	120	Id.
		Monza	400	120	Id.
		Pavia	540	240	Id.
		Sondrio	400	120	Id.
		Treviglio	400	120	Id.
		Varese	400	120	Id.
	Divisione di Brescia	Brescia compreso il castello	720	360	Id.
		Bergamo	400	120	Id.
		Breno	400	120	Id.
		Castiglione	400	120	Id.
		Chiari	400	120	Id.
		Clusone	400	120	Id.
		Salò	400	120	Id.
		Verolanuova	400	120	Id.
		Rocca d'Anfo (fortezza)	240	120	Id.
	Divisione di Cremona	Cremona	540	240	Id.
		Casalmaggiore	400	120	Id.
		Crema	400	120	Id.
		Pizzighettone (fortezza)	240	120	Id.
III Gran Comando	*Divisione di* Parma	Parma	720	360	Id.
		Borgo S. Donnino	400	120	Id.
		Borgotaro	400	120	Id.
		Pontremoli	400	120	Id.
	Divisione di Piacenza	Piacenza	720	360	Id.
		Fiorenzuola	400	120	Id.
	Divisione di Modena	Modena	540	240	Id.
		Guastalla	400	120	Id.
		Mirandola	400	120	Id.
		Pavullo	400	120	Id.
		Reggio	400	120	Id.

Dipartimenti	Divisioni e Sotto-Divis.	Comandi Militari di Circondari e Fortezze	Indennita' di cancelleria e di illuminazione	Indennita' di combustibile: Ammontare dell' indennità	Indennita' di combustibile: Tempo pel quale si corrisponde
IV Gran Comando	*Divisione* di Bologna	Bologna	840	360	Per novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
		Cento	400	120	id.
		Ferrara	400	120	Id.
		Imola	400	120	Id.
		Vergato	400	120	Id.
	Divisione di Forlì	Forlì	480	240	Id.
		Cesena	400	120	Id.
		Comacchio	400	120	Id.
		Faenza	400	120	Id.
		Lugo	400	120	Id.
		Ravenna	400	120	Id.
		Rimini	480	240	Id.
	Divisione di Ancona	Ancona	720	240	Id.
		Ascoli	400	120	Id.
		Camerino	400	120	Id.
		Fermo	400	120	Id.
		Macerata	400	120	Id.
		Pesaro	400	120	Id.
		Urbino	400	120	Id.
V Gran Comando	*Divisione* di Firenze	Firenze	960	288	Per novembre, dicembre, gennaio e febbraio.
		Lucca	400	96	Id.
		Pistoia	400	96	Id.
		Rocca S. Casciano	400	96	Id.
		S. Miniato	400	96	Id.
	Divisione di Livorno	Livorno	540	192	Id.
		Castelnuovo Garfagn.	400	96	Id.
		Massa e Carrara	400	96	Id.
		Pisa	400	96	Id.
		Porto-ferraio	400	96	Id.
		Volterra	400	96	Id.
	S.-Divisione di Siena	Siena	480	192	Id.
		Arezzo	400	96	Id.
		Grosseto	400	96	Id.
		Montepulciano	400	96	Id.
		Orbetello	400	96	Id
	Divisione di Perugia	Perugia	480	192	Id.
		Foligno	400	96	Id.
		Orvieto	400	96	Id.
		Rieti	400	96	Id.
		Spoleto	400	96	Id.
		Terni	400	96	Id.

Dipartimenti	Divisioni e Sotto-Divis.	Comandi militari di Circondari e Fortezze	Indennita' di cancelleria e di illuminazione	Indennita' di combust.b.le: Ammontare dell' indennità	Indennita' di combust.b.le: Tempo pel quale si corrisponde
VI Gran Comando	Divisione di Napoli	Napoli	2000	216	Per dicembre, gennaio, febbraio.
		Avellino	600	144	Id.
		Ariano	400	72	Id.
		Benevento	600	144	Id.
		Casoria	200	72	Id.
		Castellamare	400	72	Id.
		Caserta	600	192	Per novembre, dicem., gennaio e febbraio.
		Campobasso	600	192	Id.
		Cerreto	400	72	Per dicembre, gennaio e febbraio
		Isernia	400	96	Per novembre, dicem., gennaio e febbraio.
		Larino	400	96	Id.
		Nola	400	96	Id.
		Pozzuoli	400	72	Per dicembre, gennaio, e febbraio.
		Piedimonte	400	96	Per novembre, dicem., gennaio e febbraio.
		Sora	400	96	Id.
		S. Bartolomeo in Galdo	400	72	Per dicembre, gennaio e febbraio.
		S. Angelo dei Lombardi	400	72	Id.
		Capua (fortezza)	400	192	Per novembre, dicem., gennaio e febbraio.
		Gaeta (fortezza e circondario)	480	192	Id.
	Divisione di Chieti	Chieti	600	192	Id.
		Aquila	600	192	Id.
		Avezzano	400	96	Id.
		Città Ducale	400	96	Id.
		Lanciano	400	96	Id.
		Penne	400	96	Id.
		Solmona	400	96	Id.
		Teramo	600	192	Id.
		Vasto	400	96	Id
		Pescara (fortezza)	400	192	Id.
	Divisione di Bari	Bari	600	144	Per dicem., genn. e febbr.
		Altamura	400	72	Id.
		Barletta	400	72	Id.
		Bovino	400	72	Id.
		Brindisi	400	72	Id.
		Foggia	600	144	Id.
		Gallipoli	400	72	Id.
		Lecce	600	144	Id.
		S. Severo	400	72	Id.
		Taranto (fortezza e circond.)	400	72	Id.

Dipartimenti	Divisione e Sotto-Divis.	COMANDI MILITARI di Circondari e Fortezze	Indennita' di cancelleria e di illuminazione	Indennita' di combustibile: Ammontare dell' indennità	Indennita' di combustibile: Tempo pel quale si corrisponde
Segue VI GRAN COMANDO	*Divisione di* Salerno	Salerno	600	144	Per dicembre, gennaio e febbraio.
		Campagna	400	72	Id.
		Lagonegro	400	72	Id.
		Matera	400	72	Id.
		Melfi	400	72	Id.
		Potenza	600	144	Id.
		Sala	400	72	Id.
		Vallo	400	72	Id.
	Divisione di Catanzaro	Catanzaro	600	144	Id.
		Cotrone	400	72	Id.
		Cosenza	600	144	Id.
		Castrovillari . . .	400	72	Id.
		Gerace	400	72	Id.
		Monteleone	400	72	Id.
		Nicastro	400	72	Id.
		Palmi	400	72	Id.
		Paola	400	72	Id.
		Reggio	600	144	Id.
		Rossano	400	72	Id.
VII GRAN COMANDO	*Divisione di* Palermo	Palermo	1000	216	Id.
		Alcamo	400	72	Id.
		Cefalù	400	72	Id.
		Corleone	400	72	Id.
		Mazzara	400	72	Id.
		Termini	400	72	Id.
		Trapani	400	72	Id.
	Divisione di Messina	Messina	720	144	Id.
		Acireale	400	72	Id.
		Caltagirone	400	72	Id.
		Castroreale	400	72	Id.
		Catania	400	72	Id.
		Mistretta	400	72	Id.
		Nicosia	400	72	Id.
		Patti	400	72	Id.
	Sotto-Div. di Caltanisetta	Caltanisetta . . .	480	144	Id.
		Bivona	400	72	Id.
		Girgenti	400	72	Id.
		Piazza	400	72	Id.
		Sciacca	400	72	Id.
		Terranova	400	72	Id.
	Sotto-Div. di Siracosa	Siracusa	480	144	Id.
		Modica	400	72	Id.
		Noto	400	72	Id.

Dipartimenti	Divisioni e Sotto-Divis.	COMANDI MILITARI di Circondari e Fortezze	Indennita' di cancelleria e di illuminazione	Indennita' di combustibile — Ammontare dell' indennità	Indennita' di combustibile — Tempo pel quale si corrisponde
Isola di Sardegna	*Divisione di* Cagliari	Cagliari	660	144	Per dic., gen. e febb.
		Alghero	400	72	Id.
		Iglesias	400	72	Id.
		Lanusei	400	72	Id.
		Nuoro	400	72	Id.
		Oristano	400	72	Id.
		Ozieri	400	72	Id.
		Sassari	400	144	Id.
		Tempio	400	72	Id.

NB. Ai Comandi di minore importanza ed a quelli eventuali provvede il Ministero con assegnazioni da stabilirsi nel limite indicato dall'articolo 2° del detto R. Decreto.

Avvertenze

1° Mediante le indennità di cancelleria e d'illuminazione stabilite da questo Prospetto, i Comandanti militari dovranno provvedere:

a) All'acquisto delle robe di cancelleria, come carta semplice ed intestata, penne, matite, inchiostro, ecc.

b) All'acquisto degli stampati, compresi quelli per la leva, dei registri, dei regolamenti prescritti e del *Giornale Militare* (1).

c) Alla legatura del *Giornale Militare*, degli Atti del Governo, e qualunque siasi libro dato in caricamento all'Ufficio.

d) Alle minute spese d'ufficio.

e) All'illuminazione delle camere d'ufficio, compresa quella delle ordinanze.

f) All'illuminazione delle finestre dell'ufficio all'epoca delle feste nazionali stabilite per legge o straordinarie.

g) Al pagamento infine di qualsivoglia spesa che non sia propriamente per incetta di mobili d'ufficio o ristauro dei medesimi.

2° Le indennità di combustibile sono assegnate per riscaldare tutte le camere d'ufficio e quelle delle ordinanze durante i mesi indicati nel Prospetto.

3° È assolutamente proibito ai Comandanti militari di prelevare dall'impresa, mediante buoni, la legna, l'olio e le candele per il riscaldamento e l'illuminazione degli uffici.

(1) Vedansi le note 7 e 16 febbraio 1863, a pag. 64 e 65 del *Giornale Militare*.

4° Le indennità per spese di cancelleria e di illuminazione saranno corrisposte rateatamente alla fine d'ogni mese assieme alla paga dei Comandanti. Quelle per il combustibile saranno parimenti pagate a rate mensili per ognuno dei mesi pei quali compete l'indennità.

5° Essendo vacante un comando militare, il Reggente sarà rimborsato delle spese che gli occorreranno, giusta il prescritto dalla Nota Ministeriale del 22 novemb. 1851, *inserta a pag.* 374 *del* Giorn. Mil. *di quell'anno*.

Il Consiglio di Amministrazione dei Comandi Militari fu autorizzato dal Ministero con Dispaccio del 14 giugno 1865 ad ammettere esso stesso il rimborso quando le spese non oltrepassano il limite della indennità, ed a comprenderne lo ammontare in buonificazione nel foglio generale delle competenze.

6° Nei capi-luogo di Dipartimento, di Divisione e Sotto-Divisione gli uffici dei Comandi militari saranno stabiliti in locali Demaniali, ed in mancanza di questi saranno tolte in affitto ed a spese del Governo le camere necessarie, osservando in un caso come nell'altro le Istruzioni 12 giugno 1861, *inserte a pagina* 398 *del* Giornale militare *di quell'anno*. In tutte le altre città in cui, previe le ricognizioni operate a senso delle succitate Istruzioni, non fosse possibile destinare locali demaniali per i prementovati uffici, i titolari dei medesimi avranno diritto ad un'indennità annua corrispondente alla metà dell'assegnamento per le spese di cancelleria e d'illuminazione. Siffatta indennità verrà parimente pagata a rate mensili, come è detto al N° 4.

7° La medesima sarà anche dovuta integralmente e similmente pagata ai reggenti il comando.

8° Mediante le indennità stabilite da questo Prospetto cesseranno di aver effetto le speciali concessioni di assegnamento di legna, olio e candele che fossero state fatte a favore di taluno fra i Comandi militari.

Col R. decreto 18 dicembre 1864, *a pag.* 883 *del* Giornale Militare, venne aggiunto alla Divisione Militare di Modena il Comando della Fortezza di Rubbiera con una indennità: di L. 100 per cancelleria ed illuminazione; di L. 100 per combustibile pei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre.

Col precitato R. Decreto fu pure creato nella Sotto Divisione Militare di Siracusa il Comando della fortezza *di Milazzo* coll'indennità: di L. 200 per cancelleria ed illuminazione; di L. 60 per combustibile pei mesi di gennaio, febbraio e dicembre.

N. B. Per effetto del R. Decreto 28 giugno 1865, sarà col 1° settembre 1865 soppresso il 3° dipartimento, e saranno pur soppresse le Sotto Divisioni di Novara, Siena, Caltanisetta e Siracusa.

La Divisione Militare di Piacenza passa sotto la dipendenza del 2°, le Divisioni di Parma e di Modena passano sotto quella del 4° dipartimento; i circondari della soppressa Sotto Divisione di Novara passano sotto la dipendenza della Divisione d'Alessandria, quelli della Sotto Divisione di Caltanisetta sotto la dipendenza della Divisione di Palermo, quelli della Sotto Divisione di Siracusa sotto quella della Divisione di Messina; i Circondari di Arezzo, Montepulciano e Siena della sotto Divisione di Siena sotto quella della Divisione di Firenze; quello di Grosseto passa sotto la Divisione di Livorno.

Col 1° gennaio 1866, i grandi Comandi assumeranno la denominazione di Dipartimento di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.

N° 17.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dell'*Arma di Fanteria

(R. Decreto 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Mil.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Maggior Gener. Comand. di Brig.	25	»	750	»	9000	»
Colonnello	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogotenente Colonnello . . .	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Maggiore Relatore	12	500	375	»	4500	»
Aiutante Maggiore in 1° / Aiutante Maggiore in 2° / Direttore dei Conti . . / Ufficiale di Amministraz. / Ufficiale di Massa . . . / Ufficiale di Matricola . . } Paga secondo il grado e la classe e soprass. come da Tab. N. 2.						
Cappellano	5	833 1/3	175	»	2100	»
Medici (*Paga secondo il grado e la classe - Vedasi Tabella* N. 59).						
Capitano { di 1ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Capitano { di 2ª classe	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

Avvertenze

§ 1° Al Comandante di Brigata è inoltre assegnata una indennità di rappresentanza e cancelleria ed al Comandante di Reggimento una indennità di rappresentanza come da Tabella N. 1.

§ 2° Le razioni di foraggio spettanti al Comandante di Brigata ed agli Ufficiali superiori sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3° Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2.

N. 18.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati dell'*ARMA DI FANTERIA.

(R. Decreto 25 marzo 1852, a pag. 189 del *Giornale Milit.*, Parte 1ª e R. Dec. 20 novembre 1859, a pag. 791 del *Giornale Militare*.

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) al giorno	
Furiere Maggiore	2	»
Capo Musica	1	400
Tamburino Maggiore	1	400
Sergente Tamburino	1	100
Capo Armaiuolo — di 1ª classe (Furiere R. Decreto 2 maggio 1861)	1	400
Capo Armaiuolo — di 2ª classe (Sergente Idem)	1	100
Capo Sarto e Capo Calzolaio	»	450
Caporale Maggiore	»	750
Caporale Tamburino	»	600
Caporale Trombettiere	»	750
Caporale Falegname	»	550
Suonatore	»	600
Trombettiere	»	600
Soldato Falegname	»	450
Soldato Trombettiere e Soldato Tamburino	»	400
Vivandiere	»	400
Furiere d'Amministrazione e di Compagnia	1	400
Sergente d'Amministrazione e di Compagnia	1	100
Caporale Furiere d'Amministrazione e di Compagnia	»	550
Caporale	»	550
Tamburino	»	500
Soldato — di 1ª classe	»	450
Soldato — di 2ª classe	»	400

Avvertenze

§ 1° Il deconto è uguale per tutti e fu stabilito in mill. 166 al giorno col R. Decreto 26 febbraio 1865, a pag. 193 del *Giornale Militare*.

§ 2° Il Capo Musica ed il Tamburino Maggiore possono dopo dieci anni di servizio in tale qualità essere pareggiati al Furiere Maggiore (§ 24 *del Regolamento di disciplina militare* 30 *ottobre* 1859).

N° 19.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dei* REGGIMENTI BERSAGLIERI

(R. Decreto 15 marzo 1860, pag. 271 del *Giornale Militare*).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno	
Colonnello	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogotenente colonnello . .	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Aiut. magg. in 1° — Paga secondo il grado e la classe, e soprassoldo come la Tabella N. 2.						
Aiut. magg. contab. — Paga secondo il grado e la classe, e soprassoldo come la Tabella N. 2.						
Direttore dei Conti — Paga secondo il grado e la classe, e soprassoldo come la Tabella N. 2.						
Ufficiale d'ammin. — Paga secondo il grado e la classe, e soprassoldo come la Tabella N. 2.						
Ufficiale di massa — Paga secondo il grado e la classe, e soprassoldo come la Tabella N. 2.						
Uffic. di matricola — Paga secondo il grado e la classe, e soprassoldo come la Tabella N. 2.						
Medici (*paga secondo il grado e la classe.-V.* Tab. N. 59).						
Capitano di 1ª classe . .	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Capitano di 2ª classe . .	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

Avvertenze.

§ 1° Al Comandante di reggimento è inoltre assegnata una indennità di rappresentanza come da Tabella N. 1.

§ 2° Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali superiori sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3° Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2.

§ 4. Le spese relative alla Scuola normale dei Bersaglieri sono fatte dall'Amministrazione del 5° reggimento secondo la Circolare che in ogni anno emana (*Vedasi pel corso* 1864-65 *la Circolare 4 agosto* 1864, *a pagina* 508 *del* Giornale Militare).

N° 20.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati dei* REGGIMENTI BERSAGLIERI.

(R. Decreto 25 marzo 1852, a pag. 189 del *Giornale Militare*, parte 1ª e R. Decreto 20 novembre 1859, a pag. 791 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (prestito) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Sergente trombettiere	1	300
Caporale maggiore	»	800
Capo armaiuolo di 1ª cl. (Furiere. R. D. 2 magg. 1861)	1	400
Capo armaiuolo di 2ª cl. (Sergente. Id.)	1	100
Capo sarto e Capo calzolaio	»	450
Vivandiere	»	450
Furiere d'amministrazione e di compagnia	1	400
Sergente d'amministrazione e di compagnia	1	100
Caporale furiere d'amministrazione e di compagnia	»	600
Caporale	»	600
Caporale trombettiere	»	800
Bersagliere trombettiere ed allievo trombettiere	»	450
Bersagliere	»	450

Avvertenze

§ 1° Il deconto è uguale per tutti, ed è stabilito in millesimi 188 al giorno dal R. D. 26 febbraio 1865, a pagina 193 del *Giornale Militare*.

§ 2° È inoltre assegnato il giornaliero soprassoldo di centesimi 5 a N. 8 bersaglieri per compagnia che fanno il servizio di trombettiere, il quale continua anche durante la licenza ed il ricovero nello spedale (*Nota 16 luglio 1857, a pag. 387 del* Giornale Militare), perchè propriamente non è competenza personale, ma assegnamento per un determinato servizio.

N° 21.

TABELLA *delle paghe assegnate agli uffiziali dell'*ARMA DI CAVALLERIA.

(R. Decreto 15 marzo 1860, pag. 271 del *Giornale Militare*.)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Maggior Generale Comandante della Cavalleria in un Dipartimento	25	»	750	»	9000	»
Colonnello	20	»	600	»	7200	»
Luogotenente Colonnello	15	555 5/9	466	666 2/3	5600	»
Maggiore	12	777 7/9	383	333 1/3	4600	»
Aiutante Maggiore in 1° / Aiutante Maggiore in 2° / Ufficiale d'Amministr. / Direttore dei Conti / Ufficiale di Massa / Ufficiale di Matricola — Paga secondo il grado e la cl.e e soprassoldo come da Tabella N. 2						
Cappellano	5	833 1/3	175	»	2100	»
Medici / Veterinari — *Paga secondo il grado e la cl.* - V. Tab. N. 59.						
Capitano di 1ª classe	9	444 4/9	283	333 1/3	3400	»
Capitano di 2ª classe	8	611 1/9	258	333 1/3	3100	»
Luogotenente di 1ª classe	6	388 8/9	191	666 2/3	2300	»
Luogotenente di 2ª classe	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Sottotenente	5	»	150	»	1800	»

Avvertenze.

§ 1° Al Comandante della Cavalleria in un Dipartimento è inoltre assegnata una indennità di rappresentanza e di cancelleria ed al Comandante di Reggimento una indennità di rappresentanza come da Tabella N. 1.

§ 2° Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3° Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali i quali coprono cariche speciali è quale appare dalla Tabella N. 2.

§ 4° Agli Uffiziali che d'autorità sono trasferti, oppure nella circostanza

della loro promozione assegnati ai Reggimenti degli Usseri e delle Guide è concessa una indennità per le spese del vestiario. E parimente è data una indennità a quelli che d'autorità sono trasferti dai Reggimenti di Usseri e delle Guide in altro Corpo, come è detto al § 287 di questo libro.

N° 22.

TABELLA *della paga*, (prestito) *assegnata ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati dell'*ARMA DI CAVALLERIA.

(Regio Decreto 25 marzo 1852, a pag. 189 del *Giornale Militare*, parte 1.a e R. Decreto 25 novembre 1859, a pag. 791 del *Giornale Militare*).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (*prestito*) al giorno	
Furiere Maggiore	2	»
Capo Morsaro { di 1ª classe (*Furiere - R. D. 2 maggio 1861*)	1	500
Capo Morsaro { di 2ª classe (*Sergente - Idem*)	1	200
Capo Sarto e Capo Calzolaio	»	500
Trombettiere Maggiore	1	700
Caporale Maggiore	»	850
Caporale Trombettiere	1	100
Trombettiere Musicante	1	»
Trombettiere { di 1ª classe	1	»
Trombettiere { di 2ª classe	»	450
Maniscalco	»	650
Allievo Maniscalco	»	450
Sellaio	»	450
Vivandiere	»	450
Furiere d'Amministrazione e di Squadrone	1	500
Sergente d'Amministrazione e di Squadrone	1	200
Caporale Furiere d'Amministrazione e di Squadrone	»	700
Caporale	»	700
Appuntato	»	600
Soldato	»	450

Avvertenze

§ 1° Il deconto è uguale per tutti e fu stabilito in millesimi 250 dal R. D. 26 febbraio 1865, a pag. 193 del *Giornale Militare*.

§ 2° Il Trombettiere Maggiore può, dopo dieci anni di servizio in tale

qualità, essere pareggiato al Furiere Maggiore (§ 26 *del Regolamento di Disciplina Militare, 25 febbraio 1864*).

§ 3° Ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del Reggimento delle Guide comandati in servizio isolatamente da non poter fare l'ordinario in comune è concesso un soprassoldo giornaliero come è detto al § 119 di questo libro.

N° 23.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dell'*ARMA D'ARTIGLIERIA.
R. Decreto 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giornale Militare*).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno
Luogotenente Generale	33	333 1/3	1000	»	12,000 »
Maggior Generale	25	»	750	»	9000 »
Colonnello	19	444 4/9	583	333 1/3	7000 »
Luogotenente Colonnello	15	277 7/9	458	333 1/3	5500 »
Maggiore	11	388 8/9	341	666 2/3	4100 »
Aiutante Maggiore in 1° — Paga secondo il grado e la classe e soprass. come da Tab. N. 2.					
Aiutante Maggiore in 2°					
Direttore dei Conti					
Ufficiale d'amministraz.					
Ufficiale di Massa					
Ufficiale di Matricola					
Cappellano	5	833 1/3	175	»	2100 »
Medici — V. Tabella N. 59.					
Veterinari					
Istrutt. di Cavall. (*La paga è determinata all'atto della nomina*).					
Capitano di 1ª classe	8	611 1/9	258	333 1/3	3100 »
Capitano di 2ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800 »
Luogotenente di 1ª classe	5	555 5/9	166	666 2/3	2000 »
Luogotenente di 2ª classe	5	»	150	»	1800 »
Sottotenente	4	722 2/9	141	666 2/3	1700 »

Avvertenze

§ 1° Al Presidente del Comitato, al Comandante d'artiglieria di Dipartimento ed al Comandante di Reggimento è inoltre dovuta una indennità di rappresentanza come da Tabella N. 1.

§ 2° Agli Ufficiali delle Batterie a cavallo è assegnato il soprassoldo annuo di L. 450 al Capitano, e di L. 300 all'Ufficiale subalterno (*R. Decreto 15 marzo 1860*).

Questo soprassoldo è continuato integralmente anche durante le licenze con perdita di paga. (*D. M. al Comandante del 5° reggimento di Artiglieria in data 25 agosto 1864*).

§ 3° Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 4° Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali i quali coprono cariche speciali è quale appare dalla Tabella N. 2.

N° 24.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati dei* REGGIMENTI E DELLE COMPAGNIE OPERAI D'ARTIGLIERIA.

(R. Dec. 25 marzo 1852, 20 novembre 1859, e 18 dicembre 1864)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (prestito) al giorno	
Furiere Maggiore	2	»
Trombettiere Maggiore	1	700
Furiere Scudiere	1	500
Sergente trombettiere	1	300
Capo Armaiuolo di 1ª classe (*Furiere R. D. 2 mag. 1861.*)	1	500
Capo Armaiuolo di 2ª id. (*Sergente id.*)	1	300
Capo Sarto e Capo Calzolaio	»	800
Caporal Maggiore	1	»
Caporale Trombettiere	1	100
Caporale Scudiere	»	750
Trombettiere Suonatore	1	»
Vivandiere	»	450
Furiere d'Amministrazione e di Compagnia	1	500
Sergente d'Amministrazione e di Compagnia	1	300
Caporale Furiere d'Amministr. e Caporale nei Regg. da Piazza	»	700
Caporale Furiere d'Amministr. e Caporale id. da Campagna	»	750
Caporale Furiere d'Amministr. e Caporale nel Regg. Pontieri	»	800
Caporale Furiere d'Amministr. e Caporale nelle Compagnie Operai	»	800
Trombettiere di 1ª classe	1	»
Trombettiere di 2ª id. (*Paga da Cannoniere o Pontiere di 1ª classe, Nota 1° marzo 1864*).	»	»
Maniscalco	»	650
Sellaio	»	650
Pontiere di 1ª classe	»	750
Pontiere di 2ª id.	»	700
Cannoniere di 1ª id.	»	500
Cannoniere di 2ª id.	»	450

Avvertenze.

§ 1° Il deconto è uguale per tutti i gradi, ma varia secondo i Reggimenti, cioè:

Reggimenti da Piazza e Compagnie Operai	Mill.	190
Regg. da Campagna e Pontieri (*meno batterie a cavallo*)	»	230
Batterie a cavallo	»	250

§ 2° Il Trombettiere Maggiore può dopo dieci anni di servizio in tale qualità essere pareggiato al Furiere Maggiore (§ 24 *del Regolamento di disciplina militare* 30 *ottobre* 1859).

§ 3° Quelli cui è affidata la cura dei cavalli e muli godono inoltre il soprassoldo di cent. 5 al giorno per ogni cavallo e mulo (*Tabella a pagina* 210 *del* Giornale Militare 1852, *parte* 1ª *e Nota* 12 *giugno* 1863, *a pag.* 324 *del* Giornale Militare *e nota* 12 *luglio* 1865).

N° 25.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati* VETERANI D'ARTIGLIERIA.

(Regio Decreto 25 marzo 1852, e 20 novembre 1859)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) AL GIORNO					
	MINIMA		MEDIA		MASSIMA	
	23 anni di servizio o meno		da 23 a 29 anni di servizio		entrando od oltrepassando il 30° anno di serv.	
Furiere Maggiore . . .	1	900	1	950	2	»
Furiere	1	400	1	450	1	500
Sergente	1	100	1	200	1	300
Caporale	»	550	»	620	»	700
Cannoniere di 1ª classe	»	450	»	520	»	600
Cannoniere di 2ª id.	»	400	»	430	»	500
Cannoniere di 3ª id.	»	400	»	420	»	450

Avvertenze.

§ 1° Il deconto è uguale per tutti i gradi, e fu stabilito nella proporzione sottoindicata dal R. Decreto 26 febbraio 1865, cioè:

Pei Veterani in millesimi 170 al giorno
Pei Veterani aggiunti » 190 id.

§ 2° I Sott'Ufficiali, Caporali e Cannonieri che passino Veterani-aggiunti hanno diritto al prestito minimo sovraindicato del loro grado, ed al deconto stabilito per gli individui dei Reggimenti da Piazza, cioè di mill. 190 (§ 6° *del R. Decreto* 21 *giugno* 1855, *a pag.* 1359 *del* Giornale Militare).

§ 3° I Veterani ed aggiunti Veterani distaccati nelle Fortezze secondarie hanno inoltre diritto al giornaliero soprassoldo di cent. 50 se Sott'Ufficiali, e di cent. 30 se Caporali e Cannonieri (§ 11° *del suindicato Decreto*).

§ 4° Pel trattamento di quelli comandati pei lavori di scritturazione o per servizio di ordinanza, vedasi inoltre la Tabella N. 34.

N° 26.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dell'*ARMA DEL GENIO.

(R. Decreto 15 marzo 1860, pag. 271 del *Giorn. Militare*).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		al mese		all'anno
Luogotenente Generale	33	333 $\frac{1}{3}$	1000	»	12,000 »
Maggior Generale	25	»	750	»	9000 »
Colonnello	19	444 $\frac{4}{9}$	583	333 $\frac{1}{3}$	7000 »
Luogotenente Colonnello	15	277 $\frac{7}{9}$	458	333 $\frac{1}{3}$	5500 »
Maggiore	11	388 $\frac{8}{9}$	341	666 $\frac{2}{3}$	4100 »
Aiutante Maggiore in 1° — Aiutante Maggiore in 2° — Direttore dei Conti — Ufficiale d'Amministraz. — Ufficiale di Massa — Ufficiale di Matricola (Paga secondo il grado e la classe e soprassoldo come da Tab. N. 2)					
Cappellano	5	833 $\frac{1}{3}$	175	»	2100 »
Medici (*Paga secondo il grado e la classe. - V. Tab. N.* 59).					
Capitano di 1ª classe	8	611 $\frac{1}{9}$	258	333 $\frac{1}{3}$	3100 »
Capitano di 2ª classe	7	777 $\frac{7}{9}$	233	333 $\frac{1}{3}$	2800 »
Luogotenente di 1ª classe	5	555 $\frac{5}{9}$	166	666 $\frac{2}{3}$	2000 »
Luogotenente di 2ª classe	5	»	150	»	1800 »
Sottotenente	4	722 $\frac{2}{9}$	141	666 $\frac{2}{3}$	1700 »
Ingegneri civili (*paga indicata dalla nota 30 apr. 1864, a pag. 278 del* Giorn. Mil., *e pag. 783 del* Giornale del Genio)					

Avvertenze

§ 1° Al Presidente del Comitato ed al Comandante di Reggimento è inoltre dovuta una indennità di rappresentanza come da Tabella N. 1.

§ 2° Le indennità di cancelleria e combustibile ai Comandanti dipartimentali del Genio ed ai Direttori sono ricordate nella Tabella N° 1.

§ 3° Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali Generali ed agli Ufficiali superiori sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 4° Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali i quali coprono cariche speciali è quale appare dalla Tabella N. 2.

§ 5° Gli Ufficiali comandati nella Piazza di Genova, cui pel proprio grado non competano razioni di foraggio, godono di una giornaliera razione di foraggio (*Art. 6 del R. Decreto 29 dicembre 1832, a pag. 386 della* Raccolta) la quale è pagata in ragione di una lira.

A quelli comandati nelle Piazze di Napoli e Palermo, cui pel grado non competa alcuna razione di foraggio, è assegnato il giornaliero soprassoldo di una lira, corrispondente appunto alla indennità rappresentativa di una razione di foraggio (*Art. 1° del R. Decreto 26 agosto 1861*).

Sì la razione di foraggio che il soprassoldo sono conteggiati colle paghe (*Art. 2° del precitato R. Decreto*).

N° 27.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'Ufficiali*, *Caporali e Soldati dei* Reggimenti Zappatori del Genio.

(Art. 15 del R. Decreto 18 dicembre 1864, a pag. 853 e Specchio F, a pag. 932 del *Giorn. Milit.*, 1864).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (prestito) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Trombettiere maggiore	1	700
Capo armaiuolo di 1ª classe	1	500
Capo armaiuolo di 2ª classe	1	300
Capo sarto	»	800
Capo calzolaio	»	800
Caporale maggiore	1	»
Caporale trombettiere	1	100
Trombettiere musicante	1	»
Vivandiere	»	450
Furiere d'amministrazione e di compagnia	1	500
Sergente d'amministrazione e di compagnia	1	300
Caporale furiere e caporale	»	700
Trombettiere di 1ª classe	1	»
Trombettiere di 2ª classe	»	450
Zappatore di 1ª classe	»	500
Zappatore di 2ª classe	»	450

Avvertenze

§ 1° Il deconto è uguale per tutti e fu stabilito in millesimi 186 al giorno dal R. Decreto 26 febbraio 1865.

§ 2° Il Trombettiere maggiore può dopo dieci anni di servizio in tale qualità essere pareggiato al Furiere maggiore (§ 24 *del Regolamento di disciplina militare 30 ottobre 1859*).

§ 3° Agli individui ai quali è affidata la cura dei cavalli o muli assegnati ai reggimenti compete il soprassoldo di centesimi 5 al giorno per ogni cavallo o mulo (*Art. 16 del R. Decreto 18 dicembre 1864*).

§ 4° I caporali ed artisti, cui in seguito alla cessazione della paga speciale di cui godevano anteriormente al R. Decreto 18 dicembre 1864, sia diminuito il soldo, hanno ragione ad un soprassoldo provvisorio nella proporzione indicata dal § 54 della Circolare 20 dicembre 1864).

N° 28.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai sott'Ufficiali, Caporali e Soldati* VETERANI DEL GENIO MILITARE.

(Specchio F, a pagina 932 del *Giornale Militare* 1864)

GRADI ED IMPIEGHI		PAGA (prestito) al giorno	
Furiere		1	400
Sergente		1	100
Caporale		»	550
Soldato	di 1ª classe	»	450
	di 2ª id.	»	400

Avvertenze

§ 1° Il deconto pei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati Veterani del Genio è stabilito in mill. 166 per ogni giornata dal R. Decreto 26 febbr. 1865.

§ 2° I Veterani provvisti di paga antica continuano a fruirne a senso del R. Decreto 25 marzo 1852.

§ 3° Quelli comandati per servizio di ordinanza o come Casermiere ricevono le competenze indicate dalla Tabella N. 34.

N° 29.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali* DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.

(R. Decreto 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giornale Militare*).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Luogotenente Generale . . .	33	333 1/3	1000	»	12,000	»
Maggior Generale	25	»	750	»	9000	»
Colonnello	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogotenente Colonnello . . .	15	555 5/9	466	666 2/3	5600	»
Maggiore	12	777 7/9	383	333 1/3	4600	»
Capitano	9	444 4/9	283	333 1/3	3400	»
Luogotenente.	6	666 2/3	200	»	2400	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
Cappellano	5	833 1/3	175	»	2100	»
Medici / Veterinari } Paga secondo il grado e la classe. Vedi Tabella N° 59.						

Avvertenze.

§ 1. A titolo di supplemento stipendio è inoltre concessa la indennità annua per rappresentanza, per trasferta e cancelleria nella somma sotto indicata per ciascun Ufficiale, che si conteggia come lo stipendio (*Regio Decreto* 28 *novembre* 1858) cioè:

Al Colonnello.	L. 1200	Su queste somme non si esercita la ritenuta stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864, come fu spiegato coll'art. 4° del Regol. 31 detto per la esecuzione della detta legge ed al 1° delle Avvert. date dal Minist. il 25 gen. 1865.
Al Luogotenente Colonnello	» 1200	
Al Maggiore	» 900	
Al Capitano	» 600	
Al Luogotenente	» 500	
Al Sottotenente	» 400	

I medici ed i veterinari non hanno ragione a questo supplemento (Vedasi § 54 di questo libro).

La detta indennità per lo scopo speciale per cui è concessa fu sempre conservata distinta dalla paga negli ordinamenti del 9 novembre 1816,

16 ottobre 1822, 28 novembre 1858 e 15 marzo 1860, e non è perciò da calcolarsi negli assegnamenti agli Ufficiali che siano collocati in aspettativa.

§ 2. Al Presidente del Comitato è assegnata l'annua indennità di rappresentanza di L. 3600 (*R. Decreto* 26 *dicembre* 1861, *a pag.* 922 *del* Giorn. Mil.), ed a ciascun Comandante di Legione quella di L. 600.

§ 3. Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 4. L'Ufficiale in girata di ispezione ha diritto alle sottoindicate indennità giornaliere:

Membro del Comitato (*Rimborso a piedi di lista. — Art.* 2° *del Regio Decreto* 26 *dicembre* 1861).

Comandante	di Legione	L. 11 90	A ciascuno per ogni Stazione (*R. D.* 28 *novembre* 1858).
Id.	di Divisione	» 8 85	
Id.	di Compagnia	» 7 »	
Id.	di Luogotenenza	» 6 50	

§ 5. Il Sottotenente cui sia affidato il comando temporario di una Luogotenenza ha ragione dal dì della partenza sino a tutto quello del ritorno ad una giornaliera razione di foraggio in soprappiù della competenza ordinaria (*R. Decreto* 28 *novembre* 1858).

§ 6. Ogni qualvolta l'Ufficiale debba muovere dall'ordinaria sua stanza per ragioni di servizio e non goda della indennità speciale alle girate di ispezione ha diritto, come ogni altro Ufficiale, alla indennità di via od al soprassoldo di marcia secondo i casi, epperò quando un Ufficiale lascia la sua sede per assistere ai Consigli di leva avrà esso pure diritto al trattamento stabilito dal R. Decreto 27 giugno 1851.

Con circolare del Comitato in data 8 agosto 1865, approvata dal Ministero con dispaccio dello stesso giorno venne fatta la seguente restrizione:
« Nelle trasferte però entro il perimetro del suo Comando, l'Uffiziale
« non ha diritto a dette competenze se non quando abbia dovuto per-
« nottare fuori della sua residenza. »

§ 7. Pel modo di calcolare le giornate di indennità di via si osserveranno le norme seguenti:

La indennità di via sulle strade ordinarie deve essere regolata secondo il numero delle tappe militari che si contano dal luogo di partenza sino al luogo di destinazione.

Pei tratti di strada nei quali non siano stabiliti i luoghi di tappa militare, si considera quale una tappa ogni tratto di strada di chilom. 25.

Quando la strada a percorrere per raggiungere in un sol tratto la destinazione, oppure per fare una tappa è minore di chilometri 25 vorrà tuttavia considerarsi quale una tappa.

Sulle strade ferrate è considerata una tappa il percorso che si faccia in un giorno sulle ferrovie, qualunque sia il numero dei chilometri.

§ 8. Le competenze degli Ufficiali componenti il Comitato sono conteggiate dalla 1ª Legione.

§ 9. Le norme con cui sono negli altri Corpi dell'esercito regolate e corrisposte le paghe, le indennità di rappresentanza, i soprassoldi e le pensioni delle decorazioni, le razioni di foraggio ed ogni altra competenza sono da applicarsi ugualmente agli Ufficiali dei Carabinieri Reali, eccettochè le razioni di foraggio in quest'arma sono calcolate sì pei cavalli degli Ufficiali che per quelli di truppa in ragione di L. 1 40 caduna razione, meno per la Legione in Sardegna per la quale sono calcolate a L. 1 30 caduna.

N° 30.

TABELLA *della paga assegnata ai Sott'Ufficiali, Brigadieri e Carabinieri dell'*ARMA DEI CARABINIERI REALI.

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno	
ARMA A PIEDI		
Maresciallo d'Alloggio Maggiore	3	300
Maresciallo d'Alloggio Capo	3	300
Maresciallo d'Alloggio	2	700
Brigadiere	2	250
Vice-Brigadiere	1	900
Appuntato e Carabiniere	1	850
Allievo Carabiniere	1	100
ARMA A CAVALLO		
Maresciallo d'alloggio Capo (Disp. Minist. 3 marzo 1864)	3	950
Maresciallo d'Alloggio	3	350
Brigadiere	2	900
Vice-Brigadiere	2	500
Appuntato e Carabiniere	2	450
Allievo Carabiniere	1	650

Avvertenze

§ 1° Il Maresciallo d'Alloggio incaricato del Comando di una Luogotenenza ha diritto alla giornaliera indennità di una lira.

Quello incaricato del Comando di una Sezione ha diritto alla indennità di L. 100 all'anno, che si conteggia in ragione di L. 0, 274 al giorno (*R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *a pag.* 1241 *del* Giorn. Militare).

§ 2° Per ciaschedun individuo di bassa forza dell'Arma a cavallo (*eccettuato soltanto l'Allievo*) è assegnata alla Legione cui appartiene una giornaliera razione di foraggio, che si paga in contanti in ragione di L. 1 40 al giorno, meno per la Legione in Sardegna alla quale si abbuona in ragione di L. 1 30.

La detta razione è continuata, qualunque sia la posizione del Carabiniere, quand'anche fosse ditenuto in carcere senza paga, purchè continui ad appartenere all'Arma.

§ 3° Il Sott'Ufficiale che a vece dell'Ufficiale sia comandato per assistere alle estrazioni della leva ha diritto dal dì della partenza sino a tutto quello del ritorno alla propria residenza, alla giornaliera indennità di L. 5 se dell'Arma a piedi, e di L. 3 se dell'Arma a cavallo (*R. Decreto* 28 *novembre* 1858).

§ 4° Tutti gli individui arruolati volontari o per leva nell'Arma (meno i surrogati ordinari e gli scambi di numero) hanno ragione all'assegno di primo corredo nella misura seguente, cioè:

L. 200 se Carabiniere a piede;

L. 450 se Carabiniere a cavallo;

L. 100 se allievo tanto a piedi che a cavallo.

(*Dispaccio Ministeriale* 20 *dicembre* 1864 *e Circolare del Comitato dell'Arma in data* 27 *detto*).

§ 5° Lo stesso assegno è dovuto anche ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati senza distinzione di qualità del primo arruolamento, i quali dai vari Corpi dell'esercito fanno transito nell'Arma.

Si avverta però che coloro i quali passano dagli altri Corpi per terminare la loro ferma, e quelli altri che all'atto del passaggio contraggono l'obbligo di prestare servizio per un tempo minore di anni otto, dovranno, allorchè prendono il congedo, restituire tanti ottavi di assegno quanti sono gli anni intieri rimasti a compiere nell'Arma la ferma degli anni otto stabiliti (*Dispaccio Ministeriale* 27 *aprile* 1863 *e* 20 *dicembre* 1864, *oggetto delle Circolari del Comitato* 31 *maggio* 1863 *e* 27 *dicembre* 1864), essendosi confermate per l'arma dei Carabinieri col § 22 della nota 30 maggio 1865 le disposizioni speciali che regolano le restituzioni d'assegno di primo corredo.

È pure da avvertire che quelli passati da altri Corpi nell'Arma prima del 1° giugno 1863 (*giorno in cui andò in vigore il dispaccio Ministeriale* 27 *aprile* 1863 *che variò il modo e la misura della restituzione dell'assegno*) devono restituire integralmente l'assegno di primo corredo ricevuto, come era stabilito dal § 7° delle Disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto 28 novembre 1858.

Ad abilitare l'individuo alla restituzione suenunciata è operata una mensuale ritenenza sulle sue paghe a favore della sua massa nella proporzione di:

L. 3 se dell'Arma a piedi;

L. 4 se dell'Arma a cavallo.

La ritenenza dell'assegno di primo corredo dovendo essere fatta allorchè l'individuo prende il congedo, cessa perciò ogni obbligo di restituzione quando l'individuo si riassenti nell'arma, passi in altro Corpo o cessi altrimenti di appartenere all'Arma per condanna, morte, ecc.

§ 6. Il Sott'Ufficiale o Carabiniere che dall'Arma a piedi passa in quella a cavallo ha diritto al complemento di assegno di primo corredo in L. 250.

L'Allievo allorchè passa Carabiniere effettivo riceve il complemento d'assegno di primo corredo fissato per l'Arma di cui va a far parte, cioè:

L. 100 se dell'arma a piedi;

» 350 se dell'arma a cavallo;

» 250 se dell'arma a cavallo quando l'assento sia stato come surrogato ordinario, o come cambio di numero (*Dispaccio Ministeriale* 20 *dicembre* 1864 *e Circolare* 27 *detto del Comitato dell'Arma.*)

Questi complementi sono considerati quali assegni di primo corredo, epperò avvenendo il caso di restituzione, l'individuo che ha ricevuto il complemento, restituisce in base dell'assegno intiero stabilito per l'arma.

§ 7. Gli individui arruolati direttamente nell'Arma come volontari o per leva qualora siano prosciolti dal servizio prima della scadenza della ferma incontrata, o passino ad altro corpo, non sono obbligati a restituzione alcuna di assegno di primo corredo, essendo cessata per essi ogni condizione di restituzione per effetto del R. Decreto 28 novembre 1858 che la limitò a quelli avuti da altri Corpi ed agli assoldati volontari.

Con Dispaccio Ministeriale del 28 giugno 1865 confermandosi tale principio si è determinato che neppur dovesse essere fatta ritenenza alcuna d'assegno sul conto di massa di coloro che venissero a morire.

§ 8. Quando si debba effettuare la restituzione d'assegno a quelli avuti da altri Corpi che non abbiano rinnovata la ferma per anni otto nell'Arma saranno computati a loro favore gli anni di servizio che avessero prestati nell'Arma dopo ultimata la prima ferma.

§ 9. Il volontario arruolato con affidamento di essere ammesso ad un assoldamento deve, allorchè passa assoldato, restituire l'assegno di primo corredo ricevuto, in proporzione del servizio che avrebbe ancor dovuto prestare a compimento della ferma incontrata facendone però il còmputo a trimestri intieri.

§ 10. Ogni individuo di bassa forza comandato di servizio fuori di residenza gode di una indennità di pernottazione nella misura infra indicata:

	ARMA a PIEDI		ARMA a CAVALLO	
Maresciallo d'Alloggio Maggiore o Capo	»	600	»	»
Maresciallo d'Alloggio	»	600	»	700
Brigadiere	»	500	»	600
Vice-Brigadiere	»	400	»	500
Appuntato e Carabiniere	»	400	»	500
Allievo Carabiniere	»	400	»	500

§ 11. La detta indennità si corrisponde per ogni notte passata fuori della ordinaria stanza.

Il militare comandato di servizio fuori residenza godrà dell'indennità di pernottazione nella misura a ciascun grado concessa, e per tutte le notti per le quali sta lontano dall'ordinaria sua stanza.

Il militare spedito per qualsiasi motivo in *rinforzo provvisorio* di altra stazione, avrà la stessa indennità continuativa però sino al limite di giorni 30, e se transiterà da una stazione, ov'è per a tempo, ad altra pure provvisoriamente, ricomincerà, ma sempre circoscritta a quel limite, l'indennità di pernottazione a di lui favore.

Tale indennità s'intenderà cessar sempre allorchè il Militare rientra alla Stazione cui effettivamente appartiene, vale a dire dal giorno posteriore all'arrivo alla medesima.

§ 12. A quelli che arrestano disertori o renitenti compete la gratificazione di:

L. 25 per l'arresto d'un disertore;
» 50 per l'arresto d'un renitente in tempo di pace;
» 100 per l'arresto d'un renitente in tempo di guerra.

Ma qualunque possa essere il numero dei disertori o renitenti arrestati in una sola operazione, non sarà mai assegnato più di un doppio premio a ciascun individuo arrestante.

I premii di cui si tratta si dividono in parti uguali fra gli individui operanti il fermo, che sono descritti nel relativo processo verbale.

Concorrendo la Truppa, le Guardie di Sicurezza Pubblica od altri Agenti all'arresto di un disertore o renitente, il premio sarà diviso per una metà ai RR. Carabinieri, e per l'altra metà alla Truppa ed agli Agenti suddetti.

§ 13. Le Amministrazioni Legionali possono versare alla massa individuale degli uomini in debito la metà dei premii suddetti, come pure la metà dei premii di contrabbando e delle gratificazioni (*Dispaccio Ministeriale* 17 *marzo* 1865).

§ 14. Il Sott'Ufficiale, Brigadiere e Carabiniere ha diritto dopo un determinato numero di anni ad un soprassoldo giornaliero di anzianità il quale varia secondo il numero di anni e l'arma in cui serve come dalla seguente dimostrazione:

a) di 1° periodo, cioè di cent. 20 nell'arma a piedi e di cent. 40 nell'arma a cavallo, allorchè compie otto anni di non interrotto servizio calcolato anche quello prestato in altri Corpi.

b) di 2° periodo, cioè di cent. 25 nell'arma a piedi e di cent. 45 nell'arma a cavallo dopo dodici anni di continuato servizio dei quali quattro almeno prestati nell'arma.

c) di 3° periodo, cioè di cent. 30 nell'arma a piedi e di cent. 50

nell'arma a cavallo dopo sedici anni di continuato servizio dei quali otto prestati nell'arma.

Epperciò, qualunque sia il servizio trascorso nelle altre armi, questo non può mai dar diritto al soprassoldo di secondo o terzo periodo se non dopo che siasi prestato nell'arma dei Carabinieri il servizio di quattro anni o di otto richiesti per conseguirlo.

Gli anni di servizio per quelli provenienti dalla leva decorrono dal dì del loro assento al Capo luogo del Circondario, poichè a senso del § 840 del Regolamento sul reclutamento decorre da tale giorno la ferma (*Dispaccio Ministeriale* 11 *dicembre* 1864).

Il tempo trascorso in congedo illimitato non costituisce interruzione, e per l'applicazione del soprassoldo è calcolato per metà.

§ 15. Quelli che muovano per motivi di servizio comuni a tutti i Corpi, come per esempio allorchè siano mandati in congedo di convalescenza di sei mesi o più, oppure ammessi nei corpi sedentari e simili altri casi per cui debbano loro cessare le paghe dell'arma, hanno essi pure diritto alla indennità di via comune agli altri Corpi, cioè:

Maresciallo d'Alloggio Maggiore o Capo. . . .	L.	2 500
Maresciallo d'alloggio	»	2 000
Brigadiere	»	1 800
Vice Brigadiere	»	1 250
Appuntato, Carabiniere, Allievo	»	1 000

Quando poi si tratti di corrispondere la indennità di via ad un congedato, si deve avvertire che compete la indennità di L. 1 soltanto qualunque fosse il grado del congedato.

La indennità di via sulle strade ordinarie deve essere regolata secondo il numero delle tappe militari che si contano dal luogo di partenza sino al luogo di destinazione.

Pei tratti di strada nei quali non siano stabiliti i luoghi di tappa militare si considera quale una tappa ogni tratto di strada di chilometri 25.

Quando la strada a percorrere per raggiungere in un sol tratto la destinazione, oppure per fare una tappa è minore di chilometri 25 vorrà tuttavia considerarsi quale una tappa.

Sulle strade ferrate è considerata una tappa il percorso che si faccia in un giorno sulle ferrovie, qualunque sia il numero dei chilometri.

§ 16. Gli individui di bassa forza dell'Arma, siccome quelli che sono perennemente considerati in servizio, per effetto dell'art. 233 dello speciale Regolamento pel Corpo approvato con RR. Patenti del 16 ottobre 1822, e che debbono continuare a concorrere, anche essendo in licenza, alle spese del rancio giusta l'art. 77 di detto Regolamento, hanno diritto a

ricevere, durante le licenze, nel limite stabilito dal regolamento, le intiere loro competenze.

Essi hanno inoltre diritto tanto per l'andata che pel ritorno e qualunque sia il luogo dove si recano in licenza, alla indennità di via sulle strade ordinarie, o quando ne sia il caso al trasporto gratuito sulle ferrovie e sul mare, col rispettivo trattamento (*Nota* 22 *aprile* 1865, *a pag.* 342 *del* Giornale Militare).

La indennità deve essere regolata nella misura e secondo le norme indicate nel paragrafo precedente, se non che è dovuta soltanto sino al Capo luogo del mandamento in cui l'individuo si reca in licenza, e pel ritorno spetta dal Capo luogo di mandamento sino al luogo di residenza.

La somma dovuta per l'andata in licenza è pagata per cura della Legione, la quale ne fa indicare lo ammontare sul biglietto di licenza, e quella dovuta pel ritorno è buonificata all'individuo al di lui ritorno, o può essergli corrisposta per conto della propria Legione da quella nella cui giurisdizione si reca in licenza o passa per ritornare nella sua residenza, nel qual caso ne è fatta annotazione sul biglietto di licenza. I biglietti di licenza devono essere uniti agli stati delle variazioni affinchè gli uffici d'Intendenza possano accertare che la indennità fu concessa nella misura dovuta.

§ 17. Nei casi di traslocazione sì provvisoria che definitiva e tanto nella periferia della legione che fuori, ogni individuo di bassa forza ha diritto alla indennità di via di una lira al giorno senza distinzione di grado, e tanto sulle strade ordinarie che sulle ferrovie.

Sono da osservarsi pel computo delle giornate le norme indicate per determinare il numero delle tappe dal § 15.

§ 18. Il militare ammesso ai bagni d'Acqui o d'Ischia è considerato siccome all'ospedale militare, ed ha diritto all'indennità di L. 1 giornaliera, sia per l'andata che pel ritorno la quale indennità è pur corrisposta al militare ammesso a godere dei bagni di Vinadio, pei quali non va soggetto ad alcuna ritenenza sulla propria paga, perchè tenuto a sopperire del proprio alla pensione ivi stabilita.

Per regolare il numero delle giornate si osserveranno le norme stabilite dal § 15 per le tappe.

§ 19. Lo ammontare delle indennità di via che si corrispondono nei casi indicati dai §§ 15, 16, 17 e 18 è compreso nei fogli delle competenze.

§ 20. L'individuo di bassa forza ricoverato in uno spedale ha diritto alla continuazione delle competenze, ma se le giornate di cura sono pagate dal Governo si deve in tal caso fare la deduzione di cent. 90 al giorno sulle di lui paghe (*Nota* 5 *ottobre* 1864, *a pag.* 680 *del* Giornale Militare) ed inoltre di L. 5 se trattasi di malattia sifilitica.

Se le giornate di cura sono pagate dalla Legione in seguito a convenzione fatta dalla stessa collo Spedale a senso del § 495 del Regolamento 16 ottobre 1822, la Legione fa ritenere sulle paghe lo ammontare della retribuzione convenuta collo Spedale.

Sulla considerazione però che l'allievo Carabiniere ha soli cent. 87 disponibili sulla paga, come risulta dal riparto fatto sullo Specchio *B* annesso al Regolamento, fu con Ministeriale Dispaccio 27 ottobre 1864 determinato che rimanesse sospesa la ritenenza di centesimi 3 a favore della massa di Soccorso onde compiere in tal modo i centesimi 90 per la retribuzione da pagarsi allo Spedale.

§ 21. I Carabinieri che sieno ricoverati nei manicomii dovendo cessare di far parte dell'Arma, cessano dal dì del ricovero di aver diritto a competenze, e l'ammontare della loro pensione al Manicomio è direttamente pagato dal Ministero della Guerra (*Dispaccio Minister.* 14 *dicemb.* 1864).

§ 22. Gli individui di bassa forza (*senza distinzione di grado*) che siano comandati di scorta per la esazione delle imposte nell'Isola di Sardegna hanno ragione all'indennità giornaliera:

di L. 2 allorchè sono comandati di semplice scorta per le esazioni;

di L. 2,40 quando fanno le funzioni di soldati alle compulsioni.

(*Note* 1 *dicembre* 1857, *a pag.* 807, *e* 6 *febbraio* 1858, *a pag.* 228 *del* Giornale Militare.)

Il pagamento è a carico del Ministero delle Finanze, ma è anticipato dalla legione la quale ne chiede il rimborso a mezzo del Ministero della Guerra.

§ 23. Il militare di bassa forza chiamato come teste avanti i Magistrati o Tribunali civili, oltre alla continuazione delle ordinarie sue competenze, riceve la indennità stabilita per il teste civile dagli Agenti demaniali, se deve trasferirsi fuori del mandamento dove ha residenza, epperò non ha diritto ad altra competenza (*Nota* 25 *marzo* 1864, *a pag.* 184 *del* Giornale Militare).

§ 24. Il militare ditenuto nella sala di disciplina in attesa di giudizio, e così pure quello che condannato al carcere abbia ottenuto di scontare la pena nella sala di disciplina ha diritto soltanto ai 3|4 di paga, e continua però sempre integralmente la razione di foraggio.

Ammalando un individuo nella sala di disciplina e venendo ricoverato nello spedale continua ad aver ragione ai soli 3|4 di paga.

§ 25. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che da un altro Corpo dell'esercito facciano passaggio nell'Arma dei Carabinieri reali debbono essi pure essere soddisfatti di indennità di via dal Corpo perdente, il quale cessa di corrispondere loro ogni altra competenza dal giorno della partenza.

La legione dei Carabinieri reali che riceve l'individuo lo ammette in

paga nel giorno dopo l'arrivo (*Nota* 6 *marzo* 1858, *a pag.* 265 *del* Giornale Militare).

§ 26. L'allievo tanto a piedi che a cavallo ha pure ragione ad un letto da soldato e ad una razione di legna al giorno in chil. 1,25 per ogni giornata di presenza.

§ 27. Il carabiniere arruolato prima del 25 agosto 1861 che abbia ricevuto l'assegno di primo corredo senza obbligo di restituirlo, che è quanto a dire quello arruolatosi volontariamente nell'arma od avuto direttamente dalla leva, ha diritto, quando all'atto del congedo fosse in debito alla sua massa, al condono sino alla concorrente della differenza tra l'antico ed il nuovo assegno, cioè di L. 50 se nell'Arma a piedi, e di L. 100 se nell'Arma a cavallo (*Nota* 13 *ottobre* 1863, *a pag.* 585 *del* Giornale Militare).

§ 28. Le norme con cui sono negli altri corpi dell'esercito regolate e corrisposte le paghe, le indennità, i soprassoldi delle decorazioni, le razioni di foraggio ed ogni altra competenza sono da applicarsi anche alla bassa forza dei Carabinieri reali, eccettochè in quest'arma le razioni di foraggio sono calcolate in ragione di L. 1,40 caduna, meno per la legione in Sardegna per la quale sono calcolate a L. 1,30 caduna razione.

NB. Con Dispaccio 4 agosto 1865 fu stabilito che la indennità giornaliera di L. 5 dovuta a senso del § 327 del regolamento speciale dell'arma a caduno carabiniere incaricato di una traduzione continuata, sia pagata dalla rispettiva Legione appena eseguita la traduzione, semprequando il tradotto dipenda dal Ministero della Guerra e che ne sia buonificato l'importo nel foglio generale delle competenze, mettendovi a corredo lo stato indicante gli individui che eseguirono il servizio ed il nome del tradotto.

N° 31.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dello* STATO MAGGIORE *e delle Compagnie di* VETERANI *e di* SOTT'UFFICIALI *delle* CASE REALI INVALIDI.

(R. Decreto 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giornale Militare*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Maggior generale	25	»	750	»	9000	»
Colonnello	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogotenente Colonnello	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Maggior Relatore	12	500	375	»	4500	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Aiutante maggiore in 1°	Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.					
Aiutante maggiore in 2°						
Capitano cont. dello sped.						
Capit. cont. dell'accaserm.						
Capit. contab. del vestiario						
Direttore dei conti						
Ufficiale d'amministraz.						
Ufficiale add. allo spedale						
Uff. add. alla Dir. dei conti						
Uff. add. all'accasermam.						
Cappellano	5	833 1/3	175	»	2100	»
Medici / Farmac.	*Paga secondo il grado e la classe.* V.Tab. N.59.					
Capitano	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

Avvertenze

§ 1° Al Comandante, Maggior Generale, è inoltre assegnata la indennità di rappresentanza di L. 1800 annue; come è detto al § 6° delle avvertenze alla Tabella N. 1.

§ 2° Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2.

N. 32.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati dello* STATO MAGGIORE *e delle Compagnie di* VETERANI *e di* SOTTO UFFICIALI *delle* CASE REALI INVALIDI.

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (prestito) al giorno	
Furiere Maggiore	2	»
Caporale maggiore	»	750
Capo armaiuolo di 1ª classe (furiere R. D. 2 magg. 1861)	1	400
Capo armaiuolo di 2ª classe (sergente id.)	1	100
Capo sarto e Capo calzolaio	»	450
Vivandière	»	400
Furiere d'Ammin. e di compagnia	1	400
Sergente	1	100
Sott'Ufficiale di 1ª categoria	»	900
Sott'Ufficiale di 2ª categoria	»	750
Caporale furiere e caporale effettivo	»	550
Caporale di 1ª classe	»	500
Caporale di 2ª classe	»	450
Tamburino	»	500
Soldato	»	400

Avvertenze

§ 1° Il deconto è uguale per tutti, e fu stabilito in mill. 166 al giorno con R. Decreto 26 febbraio 1865, a pag. 193 del *Giornale Militare*.

§ 2° Nella Casa Reale Invalidi d'Asti vi sono tuttora alcuni figli di truppa di famiglie di Veterani ed Invalidi prima appartenenti al Governo Pontificio, ai quali è continuata la competenza di cinque baiocchi al giorno (L. 0, 266) e di una razione giornaliera di pane sino a tanto che, raggiunta l'età di quindici anni, possano essere ammessi in un Battaglione di Figli di Militari.

§ 3. Pel trattamento di quelli comandati pei lavori di scritturazione o per servizio d'ordinanza vedasi inoltre la tabella N° 34.

N. 33.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Uffiziali, Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati* INVALIDI *delle* CASE REALI INVALIDI *e* COMPAGNIE VETERANI.

GRADI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
UFFICIALI (R. D. 15 marzo 1860, p. 271 del *G. M.*)						
Capitano	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Luogotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
Sottotenente	3	888 8/9	116	666 2/3	1400	»

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI. (R. Decreto 10 febbraio 1855 e 20 novembre 1859)	PAGA (prestito) al giorno	
Sott'Uffiziale di 1ª classe	»	900
Sott'Uffiziale di 2ª classe	»	750
Caporale di 1ª classe	»	500
Caporale di 2ª classe	»	450
Soldato	»	400

Avvertenze.

§ 1° Il deconto è uguale per tutti i Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, e fu stabilito in millesimi 156 al giorno con R. Decreto 26 febbraio 1865 a pag. 193 del *Giornale Militare*.

§ 2° Al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato cieco o mutilato è inoltre assegnato il giornaliero soprassoldo di centesimi 5 (*R. D.* 10 *febbraio* 1855, *a pag.* 267 *del* Giornale Militare, *Parte* 1ª).

N° 34.

TABELLA *degli assegnamenti giornalieri dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati per lavori di scritturazione o per servizio di ordinanza presso gli Uffici.*

(RR. Decreti 23 giugno 1861 e 1° giugno 1865).

<table>
<tr><th>GRADI</th><th></th><th>PAGA</th><th>Soprassoldo d'Ufficio</th><th>Razioni di pane</th><th>ANNOTAZIONI</th></tr>
<tr><td>Sott'Ufficiale</td><td rowspan="3">Comandato per servizio d'ordinanza al Ministero della Guerra, od in qualunque Uffizio dipend. dal medesimo.</td><td rowspan="3">Secondo il grado ed il Corpo.</td><td>» 70</td><td>1</td><td rowspan="3">L'Amministrazione incaricata del pagamento delle competenze corrisponde cent. 5 pure per ogni giornata di paga a titolo di spese per bucato e barbiere.</td></tr>
<tr><td>Caporale . .</td><td>» 70</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Soldato . .</td><td>» 70</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Sott'Ufficiale</td><td rowspan="3">Presso Uffici non dipendenti dal Ministero della Guerra.</td><td colspan="3" rowspan="3">Le competenze sono corrisposte per cura ed a carico dei Ministeri dai quali dipendono gli uffici, tranne il deconto (assegno Vestiario) che continua ad essere corrisposto dal Corpo secondo le norme stabilite dal Regolamento di contabilità ed amministrazione dei Corpi.</td><td rowspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Caporale . .</td></tr>
<tr><td>Soldato . .</td></tr>
</table>

Avvertenze

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI DELLE CASE R. INVALIDI.

§ 1° Le competenze dei Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati delle Case Reali degli Invalidi comandati per lavori di scritturazione o per servizio d'ordinanza presso il Ministero della Guerra e gli Uffici dipendenti, come pure le competenze di quelli che fanno servizio di casermiere, sono conteggiate dai rispettivi Consigli d'Amministrazione e corrisposte dal Comando Militare del Circondario o della Piazza, nella cui circoscrizione trovasi l'Ufficio presso il quale sono comandati.

Nei luoghi in cui non vi siano Comandi Militari e vi si trovi un Corpo o Distaccamento, il Consiglio d'Amministrazione della Casa Reale Invalidi potrà incaricarlo di pagare per suo conto le competenze senza che occorra di mettere perciò gli individui in aggregazione al medesimo.

Il Corpo che ha pagato ripete il rimborso dalla Casa Reale Invalidi inviando alla stessa l'Elenco Modello N° 13 dell'Istruzione 20 di-

cembre 1864, al quale effetto la Casa Reale trasmette gli stampati occorrenti.

§ 2° Il montare delle razioni di pane, che non prelevano in natura gli individui comandati quali scrivani ed ordinanze, è richiamato in buonificazione sulla parte 3ª del foglio generale delle competenze ed applicato alla Categoria Paghe, la quale sopperisce al pagamento in contanti delle predette razioni conteggiato sugli Elenchi Modello N° 13 dell'Istruzione predetta.

Il montare dell'assegno giornaliero di cent. 5 per le spese di bucato e del barbiere emergente dai predetti Elenchi sarà fatto passare alla scadenza d'ogni trimestre dalla massa d'economia alla Categoria Paghe.

Lo ammontare della competenza di legna e della indennità ben armato ed arredi rimane a beneficio delle Masse relative della Casa Reale degli Invalidi cui appartengono gli individui.

VETERANI DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA

§ 3° Le competenze dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati Veterani dell'Arma di Artiglieria sono conteggiate e corrisposte per cura del Consiglio di Amministrazione delle Compagnie Operai e Veterani istituito presso la Direzione territoriale d'Artiglieria di Torino.

Nulla è per essi variato in quanto al soprassoldo d'ufficio, il quale continuerà ad essere pagato nella misura stabilita, e secondo le istruzioni speciali per essi emanate.

Il detto Consiglio applica alle rispettive Masse lo ammontare della competenza di legna e delle varie indennità e corrisponde a ciascun individuo non convivente all'ordinario delle Compagnie, l'assegno di centesimi 5 come è prescritto dal precitato R. Decreto 1° giugno 1865.

VETERANI DELL'ARMA DEL GENIO

§ 4° Le competenze dei Sott'ufficiali, Caporali e Soldati Veterani dell'arma del Genio sono conteggiate e corrisposte dall'ufficio di Contabilità del Comitato dell'Arma, fatta soltanto eccezione del deconto il quale continua ad essere conteggiato dal Reggimento di Zappatori cui gli individui appartengono.

Il soprassoldo però dei Casermieri non è compreso nei fogli nominativi delle competenze, ma conteggiato nel modo stabilito dall'art. 6 del regolamento 2 marzo 1862 nella misura stabilita dalla nota 4 agosto 1865.

Le somme cui ammonterà la competenza della legna e le indennità infermeria uomini, e bene armato ed arredi, non dovendo essere pagate

agli individui, saranno trimestralmente fatte passare per mezzo del Quartier Mastro al Reggimento Zappatori cui sono effettivi i Veterani onde essere applicate alle masse relative del Reggimento.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI D'ALTRI CORPI.

§ 5° I Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati d'altri Corpi destinati per lavori di scritturazione, ed eccezionalmente pel servizio anche d'ordinanza, ricevono le competenze loro dal Corpo rispettivo, e quelli disgiunti dal loro Corpo le ricevono da quello cui siano stati aggregati.

Sì gli uni che gli altri hanno diritto al soprassoldo d'Ufficio di centesimi 70 stabilito dal precitato Decreto, e potranno essi pure ricevere la razione di pane in contanti quando per la specialità del servizio siano dispensati dal convivere alla mensa dei Sott'Uffiziali, o partecipare al rancio della truppa.

In nessun caso è loro dovuto l'assegno di centesimi 5, perchè alle spese di bucato e di barbiere provvede il Corpo rispettivo o quello cui sono aggregati.

DISPOSIZIONI COMUNI

§ 6° Gl'individui comandati per lavori di scritturazione o per servizio di ordinanza a qualunque Corpo appartengano, devono sempre essere alloggiati in locali del Governo, o dallo stesso presi a pigione, e ricevere la fornitura di letti stabilita per la truppa.

Nei casi rarissimi in cui taluno non possa essere alloggiato, il Comandante Generale della Divisione sulla proposta del Capo d'Ufficio, presso il quale è comandato l'individuo, accompagnata dalla dichiarazione della Direzione del Genio in cui risulti della impossibilità di somministrare l'alloggio, permetterà che l'individuo si procuri a proprie spese l'alloggio, ed in tal caso autorizza per iscritto la concessione della indennità di alloggio stabilita dalla Tabella annessa al R. Decreto 23 giugno 1861, in ragione di cent. 25 al giorno, coll'aumento di centesimi 5 quando non ricevesse neppur il letto.

Questa indennità sarà corrisposta assieme alla paga e conteggiata nello stesso modo, ed affinchè risulti sempre della regolarità del pagamento, sarà unita una copia dell'autorizzazione al primo stato di pagamento, e nè sarà ricordata la data negli stati dei pagamenti successivi.

§ 7° I detti individui quando vengano ricoverati negli Spedali, od ottengano una licenza riceveranno lo stesso trattamento che è stabilito pei Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati dell'Esercito, essendo stata abrogata ogni eccezione colle note 5 febbraio 1863 e 22 aprile 1865, epperciò cesserà loro anche il soprassoldo d'ufficio.

È mantenuta la sola eccezione per la indennità d'alloggio, la quale sarà continuata anche durante le giornate di ricovero nello Spedale e di licenza.

§ 8° Assieme alle competenze saranno pure corrisposti a quelli che vi abbiano diritto:

a) Il soprassoldo annesso alle decorazioni;

b) Il capo-soldo di anzianità, secondo la provenienza loro ed il periodo d'anni di servizio.

c) Il soprassoldo provvisorio concesso a taluni in compenso della differenza paga.

Il deconto (assegno per il vestiario) non sarà corrisposto alla mano col prestito, ma sarà accreditato sulla massa individuale del Corpo, il quale lo conteggierà nei modi prescritti dal Regolamento di amministrazione e contabilità dei Corpi, somministrando loro gli oggetti di cui siano per abbisognare.

§ 9° Quando in difetto di militari veterani il Ministero permetta di valersi eccezionalmente dell'opera di individui già provvisti di pensione di ritiro, od autorizzi di valersi provvisoriamente dell'opera di borghesi, sarà in tal caso determinato quali assegnamenti giornalieri dovranno loro essere corrisposti.

Tali assegnamenti saranno pagati e conteggiati secondo le norme stesse prescritte per le ordinanze appartenenti alle Case Reali degli Invalidi e comprese ne' suoi conti.

§ 10° Tuttavolta che un Sott'Uffiziale, Caporale o Soldato debba essere pagato dal Comando Militare, il Corpo cui appartiene dovrà sollecitamente trasmettergli uno specchio particolareggiato delle competenze.

Il Comando Militare non farà alcun pagamento se prima non avrà ricevuto lo specchio delle competenze, e ne solleciterà occorrendo la spedizione.

Quando però occorra dislocazione di individui da uno ad altro Circondario, la spedizione di questo stato sarà fatta dal Comando Militare dal cui Circondario parte l'individuo.

§ 11. I Sott'Ufficiali che ricevevano un soprassoldo maggiore di quello stabilito col R. Decreto 1° giugno 1865 continuano a goderlo (*dispaccio militare* 21 *luglio* 1865).

§ 12. I Sott'Ufficiali o Caporali comandati come portinai presso i magazzini dell'Amministrazione militare e delle Sussistenze hanno parimente diritto al soprassoldo stabilito dal R. Decreto 1° giugno 1865. (*Dispaccio ministeriale* 10 *agosto* 1865).

N° 35.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali del Corpo dei* CACCIATORI FRANCHI.

(R. Decreto 25 luglio 1864, a pag. 473 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Colonnello	18	333 $^1/_3$	550	»	6600	»
Luogotenente Colonnello	13	888 $^8/_9$	416	666 $^2/_3$	5000	»
Maggiore	11	111 $^1/_9$	333	333 $^1/_3$	4000	»
Aiutante Maggiore in 1° (Paga secondo il grado e la cl. e soprass. come da Tab. N. 2.)						
Aiutante Maggiore in 2° (id.)						
Direttore dei Conti (id.)						
Ufficiale d'Amministraz. (id.)						
Ufficiale di Massa (id.)						
Ufficiale di Matricola (id.)						
Medici (*Paga secondo il grado e la classe* - Vedasi Tab. N. 59.)						
Capitano di 1ª classe	7	777 $^7/_9$	233	333 $^1/_3$	2800	»
Capitano di 2ª id.	6	944 $^4/_9$	208	333 $^1/_3$	2500	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 $^4/_9$	133	333 $^1/_3$	1600	»

Avvertenze

§ 1° Al Comandante del Corpo è inoltre assegnata una indennità di rappresentanza come da Tabella N. 1.

§ 2° Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali superiori sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3° Agli Ufficiali è assegnato inoltre il sottoindicato soprassoldo annuo, il quale è conteggiato secondo le norme stabilite pel conteggio della paga (Tabella N. 2 annessa al R. Decreto 25 luglio 1864).

Colonnello	L. 600
Luogoten. Colonn.	» 500
Maggiore	» 400
Capitano	L. 360
Luogotenente	» 300
Sottotenente	» 240

Questo soprassoldo compete pure agli Aiutanti maggiori oltre quello stabilito per la carica speciale. Non è dovuto al Direttore dei Conti, agli Ufficiali d'Amministrazione, di Massa e di Matricola i quali hanno soltanto ragione a quello stabilito per la carica speciale; non compete nemmeno ai medici (Ved. § 54 di questo libro).

N° 36.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del Corpo dei* CACCIATORI FRANCHI.

(R. Decreto 25 luglio 1864, a pag. 473 del *Giorn. Militare*).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (prestito) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Capo musica	1	400
Sergente Trombettiere	1	100
Sergente Tamburino	1	100
Capo Armaiuolo { di 1ª classe (Furiere - *R.D.* 2 *mag.* 1861)	1	400
Capo Armaiuolo { di 2ª id. (Sergente *idem*)	1	100
Capo sarto e Capo calzolaio	»	450
Caporale maggiore	»	750
Caporale Trombettiere	»	750
Caporale Tamburino	»	600
Vivandiere	»	400
Furiere d'amministrazione e di Compagnia	1	400
Sergente d'amministrazione e di Compagnia	1	100
Caporale Furiere d'amministrazione e di Compagnia .	»	550
Trombettiere	»	600
Tamburino	»	500
Soldato	»	400

Avvertenze

§ 1° Il deconto è uguale per tutti e fu stabilito in millesimi 166 al giorno col R. Decreto 26 febbraio 1865.

§ 2° Ai Sott'Ufficiali e Caporali è inoltre assegnato il sottoindicato soprassoldo che si conteggia assieme alla paga (*Tabella N.* 2 *annessa al R. D.* 25 *luglio* 1864):

Sott'Ufficiale, escluso il capo Operaio. . Cent. 30 al giorno
Caporale . . . . » 15 id.

N.° 37.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dei Reggimenti del* TRENO D'ARMATA.

(R. Decreto 15 marzo 1860, pag. 271 del *Giornale Militare*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Colonnello	19	444 4/9	583	333 1/3	7000	»
Luogotenente Colonnello	15	277 7/9	458	333 1/3	5500	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Aiutante Maggiore in 1° — Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.						
Aiutante Maggiore in 2° — Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.						
Direttore dei Conti — Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.						
Ufficiale d'Amministraz. — Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.						
Ufficiale di Massa — Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.						
Ufficiale di Matricola — Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.						
Ufficiale di Carreggio — Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.						
Medici — Paga secondo il grado e la classe. — Vedasi Tabella N. 59.						
Veterinari — Paga secondo il grado e la classe. — Vedasi Tabella N. 59.						
Capitano	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Luogotenente	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Sottotenente	4	722 2/9	141	666 2/3	1700	»

Avvertenze.

§ 1° Al Comandante di Reggimento è inoltre assegnata una indennità di rappresentanza come da Tabella N. 1.

§ 2° Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3° Il soprassoldo stabilito per gli Uffiziali i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2.

N° 38.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati dei reggimenti del* TRENO D'ARMATA.

(R. Decreto 21 marzo 1852, a pag. 189 del *Giornale Militare*, Parte 1ª; R. Decreto 20 novembre 1859, a pag. 791 del *Giornale Militare* e Bilancio 1865).

GRADI ED IMPIEGHI		PAGA (prestito) al giorno	
Furiere Maggiore		2	»
Sergente Trombettiere		1	200
Sergente del Carreggio		1	200
Capo Morsaro	di 1ª cl. (*Furiere R. Dec. 2 maggio 1861*).	1	500
	di 2ª cl. (*Sergente id.*).	1	200
Capo Sarto, Capo Calzolaio, Capo Sellaio, Capo Carradore		»	500
Caporale Maggiore		»	850
Caporale Trombettiere		1	»
Caporale Carradore		»	700
Carradore		»	450
Vivandiere		»	450
Furiere d'Amministrazione e di compagnia		1	500
Sergente d'Amministrazione e di compagnia		1	200
Caporale furiere d'Amministrazione e di compagnia		»	700
Caporale		»	700
Trombettiere	di 1ª classe	»	700
	di 2ª classe	»	450
Maniscalco		»	650
Sellaio		»	450
Soldato	di 1ª classe	»	500
	di 2ª classe	»	450

Avvertenze

Il deconto è uguale per tutti e fu stabilito in millesimi 250 al giorno con R. D. 26 febbraio 1865, a pagina 193 del *Giornale Militare*.

N° 39.

TABELLA *delle paghe assegnate agli ufficiali del* CORPO D'AMMINISTRAZIONE.

(R. Decreto 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giornale Militare*).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Colonnello	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogotenente colonnello	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Maggiore relatore (*R. Decreto 6 settembre 1860, pag. 961 del* Giornale Militare)	12	500 »	375	»	4500	»
Aiutante Maggiore (Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.)						
Direttore dei Conti (Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.)						
Ufficiale d'Amministr. (Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.)						
Ufficiale di Massa (Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.)						
Ufficiale di Matricola (Paga secondo il grado e soprassoldo come da Tabella N. 2.)						
Medici (*Paga secondo il grado e la classe. - Vedasi Tab. N.*59)						
Capitano di 1ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Capitano di 2ª classe	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

Avvertenze

§ 1° Al Comandante del Corpo è inoltre assegnata una indennità di rappresentanza di L. 400 annue, come da Tabella N. 1.

§ 2° Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali Superiori, sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3° Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2.

N° 40.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati del* CORPO D'AMMINISTRAZIONE.

(R. Decreto 25 marzo 1852, a pag. 189 del *Giornale Militare*, parte 1ª; e R. Decreto 20 novembre 1859, a pag. 791 del *Giornale Militare*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (prestito) al giorno	
Furiere Maggiore	2	»
Furiere d'Amministrazione	1	400
Furiere	1	400
Sergente d'Amministrazione	1	100
Sergente	1	100
Capo Armaiuolo di 1ª cl. (Furiere R. D. 2 maggio 1861.)	1	400
Capo Armaiuolo di 2ª cl. (Sergente Idem.)	1	100
Caporale Maggiore	»	750
Caporale d'Amministrazione	»	550
Caporale Tamburino	»	600
Caporale	»	550
Tamburino	»	500
Soldato di 1ª classe	»	450
Soldato di 2ª classe	»	400

Avvertenze.

§ 1° Il deconto è uguale per tutti e fu stabilito in millesimi 166 al giorno con R. Decreto 26 febbraio 1865, a pag. 193 del *Giornale Militare.*

§ 2° I Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati comandati presso gli Spedali ricevono dagli stessi ogni loro competenza, eccettuato il solo deconto che si continua a conteggiare dal Corpo essendo considerati quali aggregati agli Spedali.

§ 3° Quelli comandati presso i Magazzini delle Sussistenze ricevono un soldo speciale dalle Direzioni dei Magazzini, ed il deconto è continuato dal Corpo considerandosi parimente quali aggregati.

NB. Per gli individui d'altri Corpi comandati in esperimento sì presso i magazzini delle sussistenze che presso gli ospedali, il corpo d'Amministrazione richiama sul foglio generale delle competenze la indennità bene-armato ed arredi e la indennità infermeria unendovi uno stato nominativo (D. M. 4 agosto 1865).

N° 41.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale addetto alla Direz. Generale dei* DEPOSITI CAVALLI STALLONI *ed a quello dei* VARI DEPOSITI.

(R. Decreto 28 dicembre 1864, a pag. 1103 del *Giornale Militare*).

QUALITÀ E GRADI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
UFFICIALI						
Dirett. Gen. (Uffic. Gen.)	Hanno diritto alla paga ed ai vantaggi stabil. per l'arma di Cavall. (*R. Decreto 28 dicembre 1864*).					
Direttore (Uffic. super.)						
Direttore dei Conti (capitano o subalterno)						
Ufficiali addetti						
Veterinario borghese di un Deposito	1	666 2/3	50	»	600	»
Guarda Stalloni di 1ª classe	1	111 1/9	33	333 1/3	400	»
Guarda Stalloni di 2ª classe	»	972 2/9	29	166 2/3	350	»
TRUPPA						
Furiere	Hanno diritto alle competenze stabilite per l'arma di Cavalleria.					
Sergente						
Caporale						
Soldato						

Avvertenze.

§ 1. Il deconto dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati è parimenti uguale a quello stabilito per l'Arma di Cavalleria cioè in ragione di centesimi 25 per ogni giornata.

§ 2. I sott'Ufficiali, Caporali e Soldati godono dell'alta paga di Deposito in ragione di centesimi 20 al giorno i Sott'Ufficiali, e di centesimi 15 i Caporali e Soldati.

§ 3. Quelli comandati presso una stazione pel servizio delle *monte* godranno inoltre del soprassoldo giornaliero di centesimi 50 dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno.

§ 4. La suindicata alta paga ed il soprassoldo cessano durante le licenze ed il ricovero nello spedale.

§ 5. Il Sott'Ufficiale e Caporale comandato presso la Direzione Generale pel servizio d'ordinanza godrà dei vantaggi stabiliti per le ordinanze degli uffici.

§ 6. Agli Uffiziali addetti al Deposito di Grosseto è concessa la indennità di estatatura di cui è cenno al § 93.

N° 42.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali del* CORPO DEI MOSCHETTIERI *addetto alla Reclusione Militare.*

(R. Decreto 18 dicembre 1864, a pag. 871 del *Giornale Militare*).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Comandante. . . . . . Maggiore relatore . . .	Paga del grado nell'arma di fanteria senza foraggi.	
Capitano . . . . . . Luogotenente . . . . Sottotenente.	Paga del grado e della cl. nell'arma di fanteria.	
Medici . . . . Farmacisti	Paga del grado e della cl. nel Corpo Sanitario.	
Cappellano.	L. 1800	

Avvertenze.

§ 1. Il Comandante, oltre alla paga del suo grado, ha pur ragione all'annua indennità di rappresentanza di L. 600 qual Comandante di Corpo.

§ 2. I Capitani e gli Uffiziali subalterni hanno ragione, a carico della massa generale dello stabilimento, all'annuo soprassoldo di L. 300 i Capitani, e di L. 200 i Luogotenenti e Sottotenenti.

§ 3. L'Aiutante Maggiore, il Direttore dei conti, gli Uffiziali di amministrazione, di massa e di matricola continueranno inoltre a ricevere, a carico del Governo, il soprassoldo speciale della carica, cioè L. 200 l'Aiutante maggiore, L. 300 il Direttore dei conti se Capitano, e L. 600 se subalterno, e L. 150 gli altri.

§ 4. Gli Uffiziali comandanti delle Succursali con laboratori, avendo l'amministrazione dei diversi Distaccamenti, oltre a tutte le altre incumbenze inerenti alla carica, godranno altresì dell'annua indennità di L. 300, che sarà pure a carico della massa generale dello stabilimento.

§ 5. Semprequando gli Uffiziali non possano avere l'alloggio nello stabilimento, riceveranno in compenso la sottoindicata indennità a carico della massa generale dello stabilimento:

L. 400 il Comandante.
» 300 il Maggiore.
» 200 i Capitani, gli Uffiziali sanitari, ed il Cappellano.
» 150 gli Uffiziali subalterni ed i Farmacisti.

§ 6. Le norme di conteggio pel soprassoldo annesso alle medaglie, come pure per le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia stabilite pei Corpi dell'Esercito, sono pure applicabili agli Uffiziali del Corpo Moschettieri.

NB. Con dispaccio Ministeriale si è deciso che fra gli Uffiziali d'Amministrazione devono pure essere annoverati gli Uffiziali incaricati della Contabilità dell'ospedale e dell'accasermamento cui compete, come già era stabilito per Decreto Reale 30 ottobre 1862, il soprassoldo di L. 150 all'anno, che perciò fu inserito nel Bilancio 1865.

N° 43.

TABELLA *della paga (prestito) assegnata ai Sott'Ufficiali, Caporali e Moschettieri del* CORPO DEI MOSCHETTIERI *addetto alla Reclusione Militare.*

(R. Decreto 18 dicembre 1864)

GRADO	PAGA giornaliera		Razione di pane al giorno	ANNOTAZIONI
Furiere maggiore	3	»	1	
Capo-musica	2	60	1	
Furiere d'Amm. e Fur. di Comp.	2	60	1	
Sergente d'Amm. e Serg. di Comp.	2	20	1	
Caporale maggiore	1	90	1	
Capor. d'Amm. Contab. e di Comp.	1	70	1	
Moschettiere	1	50	1	

Avvertenze.

§ 1. Agli individui che si arruolano volontari nel Corpo dei Moschettieri della Reclusione militare compete l'assegno di primo corredo in L. 150.

§ 2. I sott'Ufficiali, Caporali e Moschettieri in marcia per trasferirsi per servizio dall'un luogo all'altro, non hanno diritto a soprassoldo di marcia, nè ad indennità di via, ma continuano ad avere intiere le competenze loro in paga e pane, con ragione altresì all'alloggio militare in marcia.

Essi godranno pure del trasporto gratuito sulle ferrovie che sieno stabilite lungo il cammino che devono percorrere.

§ 3. Quelli che sieno ricoverati nell'ospedale, continueranno a riccvere tutte le competenze sotto deduzione di cent. 90 per caduna giornata di cura, a beneficio del Governo, oppure della massa generale della Reclusione, se il ricovero ha luogo nello Spedale del Corpo.

Indipendentemente dalla ritenenza di centesimi 90 per caduna giornata di cura, si farà pur quella di L. 5 ai malati di morbo sifilitico.

§ 4. Le razioni di pane che per eccezione alla massima si dovevano continuare al Moschettiere ricoverato nello spedale, come era indicato negli specchi annessi ai Regi Decreti 8 ottobre 1862 e 18 dicembre 1864 furono tolte dal § 3° della nota che fa seguito al R. Decreto del 30 aprile 1865.

§ 5. Gli individui destinati a passare nei Moschettieri dagli altri Corpi, dovranno prima del loro definitivo passaggio farvi un esperimento di mesi tre.

Durante l'esperimento avranno le competenze da Moschettiere, che riceveranno dalla Reclusione Militare, e quindi saranno messi in *bassa* per ogni qualunque competenza (compreso il deconto) dai rispettivi Corpi (*Vedasi anche il* § 4 *della Nota* 13 *maggio* 1865).

§ 6. Ai Sott'Ufficiali, Caporali e Moschettieri è somministrato il letto compiuto con mobili per l'accasermamento a spese della massa d'accasermamento, mediante una ritenuta per ogni giornata di presenza sulle loro paghe a favore della detta massa.

§ 7. La massa individuale è di L. 150 pei Sott'Ufficiali, Caporali e Moschettieri.

Sottostanno per formare la massa ora detta ad una ritenenza giornaliera sulla loro paga dai 30 ai 40 centesimi, se trattasi di Sott'Ufficiali, dai 20 ai 25 centesimi se trattasi di Caporali e Moschettieri.

Tale ritenenza cessa semprequando la massa abbia compiuto il fondo stabilito, e ricomincia ogni volta che per spese succedute tale fondo non sia compito.

§ 8. Le razioni di pane, che nei casi previsti dai Regolamenti non possono essere prelevate in natura, saranno abbuonate in contanti a centesimi 25 caduna secondo le norme prescritte per gli altri Corpi di truppa.

§ 9. Sono applicabili alle Compagnie Moschettieri le norme che regolano negli altri Corpi il conteggio del soprassoldo annesso alle medaglie.

§ 10. Il Moschettiere che fa passaggio in altro Corpo, cessa di aver ragione alla paga da Moschettiere dal giorno stesso della sua partenza, e riceve dalla Reclusione la indennità di via se la posizione in cui si trova all'atto del passaggio gliene dà il diritto (§ 51 *dell'Istruzione sull'Amministrazione e Contabilità della Reclusione Militare. Edizione* 1857).

§ 11. Alle spese di bucato e del barbiere si provvede colla massa generale dello stabilimento (*Articolo* 3° *del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864).

N° 41.

TABELLA *delle competenze assegnate pei* Soldati ditenuti *nella* Reclusione Militare.

(R. Dec. 2 dicembre 1852, 11 settembre 1853 e 18 dicembre 1864).

	Competenza giornaliera						
	Razioni di pane	Assegno pel mantenim.		Indenn. pel vestiario		Indenn. pel casermaggio (*Bilan.* 1865)	
Recluso sano . . .	1	»	»	»	09	»	03
Recluso ammalato .	»	»	70	»	09	»	»

Avvertenze.

§ 1° Alle spese di mantenimento dei reclusi sani, a quelle di culto, di istruzione, cancelleria, di provvista e manutenzione di attrezzi, di bucato e barbiere, ed alle gratificazioni agli scrivanelli ed altri, per le quali erano fatti speciali assegnamenti si provvede coi fondi della massa generale della Reclusione (*art.* 3° *del Regio Decreto* 18 *dicembre* 1864).

§ 2° Il recluso che sia ditenuto nelle celle ordinarie in attesa di giudizio è privato dal giorno della ditenzione dell'assegno di cent. 9 pel vestiario, che però gli è buonificato quando il giudizio riesca a lui favorevole.

Quello che sia rimesso alle carceri comuni è privato d'ogni competenza, e solo quando ne esca assolto gli è fatta la buonificazione del detto assegno.

§ 3° Il recluso liberato ha diritto alla indennità di via per raggiungere il Corpo al quale è destinato, il cui ammontare è corrisposto dalla Reclusione e conteggiato nel foglio delle competenze.

È però privo della indennità di via quello che è consegnato ai Carabinieri Reali onde essere tradotto al Corpo.

§ 4° Non è assegnata alcuna competenza di legna pei reclusi, dovendosi sopperire a siffatta spesa coi fondi della massa generale propria della Reclusione Militare.

§ 5° Le competenze dei reclusi sono dimostrate per mezzo di un foglio nominativo per ogni trimestre e per ogni compagnia in cui i medesimi sono scompartiti.

N° 45.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale di governo e di amministrazione presso la* R. MILITARE ACCADEMIA.

(R. Decreto 23 novembre 1862, a pagina 956 del *Giornale Militare*)

GRADO E CARICA	PAGA ANNUA	*ANNOTAZIONI*
PERSONALE SUPERIORE MILITARE		
Comandante gen. (*Uffiz. generale*)	Paga e razioni di foraggio del grado	Oltre l'annua indennità di rappresentanza in L. 1800.
Relatore del Consiglio d'Amministrazione (*Uffiziale superiore*)	Paga e raz. foraggio del grado nella fant.	
Capitano, Luogotenente, Sottotenente } di Compagnia	Paga del grado nella fanteria	Oltre il soprassoldo speciale per tale carica di L. 300 se capit., e di L. 600 se Luogotenente.
Direttore dei conti ed economo (*Capitano o Luogotenente*) Aiutante maggiore (*Luogotenente*)		Oltre il soprassoldo speciale per tale carica di L. 150.
Aiutante di contabilità } civili	900	Aum. del 10° per ogni quinquennio compiuto di serv. effett. nell'Istit.
Infermiere maggiore } civili	600	
PERSONALE INFERIORE MILITARE		
Sott'Ufficiali Caporali Soldati	Competenze del grado nella fanteria	Oltre l'alloggio ed il vitto a carico dell'Istituto.
PERSONALE PEL SERVIZIO INTERNO		
Ispettore di servizio - Sotto-ispettore di servizio - Distributori - Camerieri - Capo-cuoco - Cuochi - Infermieri - Illuminatori - Scopatori	Il numero e lo stipendio del Personale pel servizio interno a carico dell'Accademia mil. saranno determinati a seconda delle circostanze dal Consiglio d'Amministr. dell'Istituto, e proposti all'approvazione del Ministero.	

Gli Uffiziali ed impiegati non militari avranno alloggio nell'Accademia per quanto le condizioni del locale lo permettano senza che sia concessa veruna indennità a chi non ne possa essere fornito. Gli Uffiziali godranno pure (ad eccezione del Comandante) della mensa comune a carico dell'Istituto; sarà corrisposto dall'Istituto stesso un soprassoldo in ragione di annue L. 600 agli Uffiziali sia superiori sia inferiori che dal Comandante fossero per speciali circostanze dispensati dal convivere alla mensa comune.

Il servizio sanitario sarà affidato a due Medici-Chirurghi civili mercè un'annua indennità da approvarsi dal Ministero della guerra, quando il medesimo non creda di valersi dell'opera di Medici del Corpo sanitario militare addetti ai Corpi del presidio ed agli Spedali militari.

(*Seguono le Avvertenze*)

Avvertenze.

§ 1° Il soprassoldo che si corrisponde invece della mensa a quelli che avendo diritto a tale vantaggio sono per ispeciali circostanze dispensati dal prendere parte alla mensa, cessa durante le licenze di qualunque natura (*nota* 30 *maggio* 1865).

§ 2° Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

§ 3° Le razioni di pane e di legna, le quali sono annoverate fra le competenze del grado nella fanteria cui ha diritto il personale inferiore militare a tenore del R. Decreto 23 novembre 1862, non sono dovute agli individui, ma costituiscono un provento delle masse di viveri, suppellettili e combustibili dell'Istituto, il quale provvede ad essi il vitto (§ 4° *e* 2° *delle Istruzioni che fanno seguito ai RR. Decreti* 20 *marzo e* 30 *aprile* 1865).

§ 4° Le dette razioni, quando non siano prelevate in natura, sono buonificate in contanti nella parte 3ª del foglio generale delle competenze al prezzo stabilito nel bilancio, che per l'anno 1865 è fissato in ragione di:

Millesimi 250 ogni razione di pane
id. 033,75 ogni razione di legna

E parimente le piazze di letto sono buonificate in contanti al prezzo stabilito nel bilancio, che pel 1865 è in ragione di millesimi 042 per ogni piazza.

§ 5° Per le razioni di foraggio e le altre indennità vedansi le Tabelle relative.

N° 46.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento presso la* R. MILITARE ACCADEMIA.

(R. Decreto 23 novembre 1862, a pag. 957 del *Giornale Militare*)

CARICA	Assimilaz. a gradi militari	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Direttore degli studi (*Uffiz. sup.*)	. . .	Paghe e raz. foraggio del grado ed arma	Oltre l'alloggio e la ensa a carico dell'Istituto come pel Personale superiore di governo.
Direttore di spirito	Capitano	2100	Oltre l'alloggio nell'Istituto all'attuale direttore di spirito continuano l'assim. al grado di Magg. e lo stipendio di annue L. 2600.
Professori titolari	Capitano	3000 2000 1500	
Professori aggiunti	Luogoten.	2000 1500 1000	
Professore titolare od aggiunto incaricato delle funzioni di segretario del Comando e della Direzione degli studi. . . .	. . .	1000	A titolo di soprassoldo oltre lo stipendio della sua carica.
Professore milit. titol. od aggiunto	. . .	800	A titolo di soprassoldo oltre la paga che gli corrisponde il Corpo.
Ufficiale d'artiglieria per le manopere d'artiglieria.	. . .	400	Id.
Preparatore di chimica . . .	. . .	1200	
Maestro d'equitazione	. . .	2000	Se ufficiale avrà la paga del suo grado ed arma.
Maestro di ginnastica	. . .	1200	Recato a L. 2900 con R. Decreto 31 dicembre 1863.
Maestro di scherma	. . .	1200	
Assistente maestro d'equitazione	. . .	da 700 a 900	Se sott'ufficiale riceverà le competenze del suo grado ed arma.
Assistente maestro di scherma .	. . .	da 700 a 900	

Il Direttore di spirito, dopo 15 anni compiuti di servizio effettivo negli istituti di istruzione ed educazione militare sarà ragguagliato al grado di maggiore, ed il suo stipendio sarà recato ad annue L. 2600.

I professori titolari di *Scienze* e *Lettere* dopo 15 anni compiuti di servizio effettivo saranno ragguagliati al grado di maggiore. Lo stipendio del personale insegnante civile sarà aumentato del decimo per ogni quinquennio compiuto di servizio effettivo negli istituti d'istruzione e di educazione militare.

(Seguono le Avvertenze)

Avvertenze

§ 1. Il soprassoldo che si corrisponde invece della mensa a quelli che avendo diritto a tale vantaggio sono per ispeciali circostanze dispensati dal prendere parte alla mensa, cessa durante le licenze di qualunque natura (*nota* 30 *maggio* 1865).

§ 2. Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

N° 47.

TABELLA *delle paghe assegnate al* PERSONALE DELLA SCUOLA D'APPLICAZIONE DELLE ARMI DI ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

(R. Decreto 18 dicembre 1864, a pag. 880 del *Giornale Militare.*)

GRADI ED IMPIEGHI		PAGA ANNUA
Comandante (Maggior Generale)		Paga e compet. del grado
UFFICIALI d'artiglieria e del Genio	Comandante in 2° (Uff. Super.) Aiutante Maggiore in 1° (capit.) Aiutante Maggiore in 2° (luogot.) Istruttori (capitani) . . . . Professori (capitani) . . . . Prof. aggiunti (capit. o luogot.)	Paga del grado e dell'arma (§ 1° *delle avver. alla tabella che fa seguito al R. D. 18 dicembre* 1864).
Ufficiali Allievi		Come sopra
Ufficiali Subalt. dello St. Magg. delle piazze		Paga del grado nello Stato Maggiore delle Piazze.
Istruttore di cavallerizza.		Paga e for. secondo il grado ed il corpo cui appartiene.
Professore borghese		Ricevono il solo soprass. indicato nelle avvertenze.
Preparatore di Chimica		
Maestro di scherma		Lire 1200.
Scrivani		Da stabil. dal Minist. non magg. di L.1000 all'anno.

Avvertenze.

§ 1° Al Comandante è dovuta la indennità di rappresentanza di L. 1800 come da tabella N. 1.

§ 2° Al personale dirigente ed insegnante è assegnato il sotto indicato annuo soprassoldo:

Al comandante in 2°	L.	800
Ai professori e professori aggiunti .	»	800
Al professore borghese	»	2000
Al preparatore di chimica	»	600

Agli Ufficiali dello Stato maggiore delle piazze L. 300
All'aiutante maggiore in 1° . . » 200
All'aiutante maggiore in 2° . . » 150

§ 3° Al suindicato personale sono pure dovute le razioni di foraggio nelle proporzioni seguenti:

Agli Ufficiali Superiori le razioni di foraggio assegnate a quelli dello Stato Maggiore della rispettiva arma.

Ai Capitani istruttori ed agli aiutanti maggiori due razioni caduno.

Gli Ufficiali allievi non hanno ragione ad alcuna competenza di foraggio (§ 5° del regolamento 24 agosto 1863).

§ 4° Le competenze della scuola d'applicazione sono corrisposte e conteggiate dall'ufficio di contabilità presso il Comitato d'artiglieria colle seguenti avvertenze:

Pel personale che non fa parte effettiva del quadro della scuola si calcolano solo i soprassoldi speciali per la scuola, mentre le paghe, i foraggi ed ogni altra competenza ordinaria sono corrisposte e conteggiate dai corpi cui appartengono (§ 1° delle avvertenze alla tabella che fa seguito al R. decreto 18 dicembre 1864).

Pel personale effettivo invece si corrispondono e si calcolano tutte le competenze dall'ufficio di contabilità del Comitato.

Il detto ufficio compila perciò un foglio nominativo delle competenze sul modello 19 prescritto dal § 118 dell'istruzione 7 dicembre 1862, nel quale comprende:

a) Gli assegnamenti dovuti, oltre le competenze ordinarie al personale comandato;

b) Le competenze del personale effettivo;

c) Le spese varie.

Questo foglio di competenze costituisce un allegato del foglio generale delle competenze del Comitato d'artiglieria.

N° 48.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale di governo e di amministrazione presso la* SCUOLA MILITARE DI FANTERIA IN MODENA.

(Regio decreto 23 novembre 1862, a pagina 959 del *Giornale Militare*)

GRADO E CARICA	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
PERSONALE SUPERIORE MILITARE		
Comandante generale. (*Uffiz. gener.*)	Paga e razioni di foraggio del grado	Oltre l'annua indennità di rappresentanza di L. 1800.
Direttore delle istruzioni teorico-pratiche (*Ufficiale superiore*) . .	Paga e razioni foraggio del grado nella fanteria	
Relatore del Consig.° d'ammin. (*id.*)		
Aiutante maggiore in 1° (*Capitano*)		Oltre il soprassoldo speciale per tale carica d'annue L. 200.
Capitano . . di Compagnia .	Paga del grado nella fanteria	
Luogotenente . di Compagnia .		
Sottotenente . di Compagnia .		
Dirett. dei conti (*Capit. o Luogot.*)		Oltre il soprass. spec. per tale car. di L. 300 se capit. e 600 se luogot.
Aiutante magg. in 2° (*Uffiz. subalt.*)		Oltre il soprassoldo speciale per tale carica d'annue L. 150.
Segretario del Comando (*civile*) . .	1200	Aumento del decimo per ogni quinquennio compiuto di servizio effettivo presso l'Istituto.
Economo (*id.*) . .	1800	
Aiutante di contabilità (*id.*) . .	900	
Infermiere maggiore (*id.*) . .	600	
PERSONALE INFERIORE MILITARE		
Sott'Ufficiali	Competenze del grado nella fanteria	Oltre l'alloggio ed il vitto a carico dell'Istituto.
Caporali		
Soldati		
Ispettore di servizio - Sotto-ispettori di servizio - Distributori - Camerieri - Capo-cuoco - Cuochi - Infermieri - Illuminatori - Scopatori.	Il numero e lo stipendio del Personale pel servizio interno a carico della Scuola militare di fanteria saranno a seconda delle circostanze determinati dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto e proposti all'approvazione del Ministero della guerra.	

Gli Uffiziali ed Impiegati non militari avranno alloggio nella Scuola per quanto le condizioni del locale lo permettano, senza che sia concessa veruna indennità a chi non ne possa essere fornito. Gli Uffiziali godranno pure (ad eccezione del Comandante) della mensa comune a carico dell'Istituto; sarà corrisposto dall'Istituto stesso un soprassoldo in ragione di annue L. 600 agli Uffiziali sia superiori sia inferiori, che dal comandante fossero per ispeciali circostanze dispensati dal convivere alla mensa comune.

Il servizio sanitario sarà affidato a due Medici-Chirurghi civili mercè un'annua indennità da approvarsi dal Ministero della guerra, quando il medesimo non creda di valersi dell'opera di Medici del Corpo sanitario militare addetti ai Corpi del Presidio od agli Spedali militari.

(*Seguono le Avvertenze*)

Avvertenze

§ 1° Il soprassoldo che si corrisponde invece della mensa a quelli che avendo diritto a tale vantaggio sono per ispeciali circostanze dispensati dal prendere parte alla mensa, cessa durante le licenze di qualunque natura (*nota* 30 *maggio* 1865).

§ 2° Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

§ 3° Le razioni di pane e di legna, le quali sono annoverate fra le competenze del grado nella Fanteria cui ha diritto il personale inferiore militare a tenore del R. Decreto 23 novembre 1862, non sono dovute agli individui, ma costituiscono un provento delle masse di viveri, suppellettili e combustibili dell'Istituto, il quale provvede ad essi il vitto (§ 4° *e* 2° *delle Istruzioni che fanno seguito ai RR. Decreti* 20 *marzo e* 30 *aprile* 1865).

§ 4° Le dette razioni, quando non siano prelevate in natura, sono buonificate in contanti nella parte 3ª del foglio generale delle competenze al prezzo stabilito nel bilancio, che per l'anno 1865 è fissato in ragione di:

millesimi 250 ogni razione di pane;
id. 033,75 ogni razione di legna.

E parimente le piazze di letto sono buonificate in contanti al prezzo stabilito nel bilancio, che pel 1865 è in ragione di millesimi 042 per ogni piazza.

§ 5° Per le razioni di foraggio e le altre indennità vedansi le Tabelle relative.

N° 49.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento presso la* SCUOLA MILITARE DI FANTERIA IN MODENA.

(R. Decreto 23 novembre 1862, a pagina 960 del *Giornale Militare*)

CARICA	Assimilaz. a grado militare	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Direttore degli studi (*Uffiz. sup.*)	. . .	Paga e raz. di forag. del grado e arma	Oltre l'alloggio e la mensa a carico dell'Istituto, come pel Personale superiore.
Sotto-Direttore degli studi (*Maggiore o Capitano*)	. . .		
Direttore di spirito	Capitano	2100	Oltre l'alloggio nell'Istituto.
Professori titolari	Capitano	2200 2000 1800	
Professori aggiunti	Luogoten.	1760 1000	
Professore titolare od aggiunto incaricato delle funzioni di segretario della Direzione degli studi	. . .	600	Annuo soprassoldo oltre lo stipendio della sua carica.
Professore milit. titol. od aggiunto	. . .	800	Annuo soprassol. oltre la paga del grado loro corrisposta dal Corpo.
Preparatore di *chimica* . . .	. . .	1000	
Maestro di *scherma*	Sottoten.	da 1000 a 1500	Stipendio da determinarsi nel Decreto Reale di loro nomina.
Maestro di *ginnastica e nuoto* .	Id.		
Assistente maestro di *scherma* .	. . .	da 800 a 1000	Stipendio da determinarsi nel Decreto ministeriale di nomina.
Assistente maestro di *ginnastica e nuoto*	. . .		

Il Direttore di spirito, dopo 15 anni compiuti di servizio effettivo negli Istituti d'istruzione e di educazione militare, sarà ragguagliato al grado di Maggiore, ed il suo stipendio sarà recato a l annue L. 2600.

Lo stipendio del Personale insegnante civile sarà aumentato del decimo per ogni quinquennio compiuto di effettivo servizio negli Istituti d'istruzione e di educazione militare.

Avvertenze

§ 1. Il soprassoldo che si corrisponde invece della mensa a quelli che avendo diritto a tale vantaggio sono per speciali circostanze dispensati dal prendere parte alla mensa, cessa durante le licenze di qualunque natura (*Nota 30 maggio 1865*).

§ 2. Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

N° 50.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale di governo e di amministrazione presso la* SCUOLA MILITARE DI CAVALLERIA.

(R. Decreto 23 novembre 1862, a pag. 962 del *Giornale Militare*).

GRADO E CARICA	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
PERSONALE SUPERIORE MILITARE		
Comandante *(Uffiziale generale)* .	. . . . . .	Sarà il Comandante gener. della scuola normale di Cavall., e godrà dell'indennità di rappresentanza di annue L. 1800.
Comandante in 2° relatore del Consiglio d'Amministrazione *(Colonn. o Luogot. Colonnello)* . . . . Capitano di squadrone, Direttore delle istruzioni militari. . . . Direttore dei conti ed economo *(Capitano o Luogotenente)** . . Luogotenente / Sottotenente } di squadrone . .	Paga e razioni di foraggio del grado e classe nell'arma di Cavalleria.	*Oltre il soprassoldo speciale per tale carica di annue L. 300.
Aiutante di contabilità *(civile)*. .	900	Aumento del decimo per ogni quinquennio compiuto di effettivo servizio presso l'Istituto.
PERSONALE INFERIORE MILITARE		
Sott'Ufficiali. . . . . Caporali . . . . Soldati	Competenze del grado nell' Arma di Cavalleria.	Oltre l'alloggio ed il vitto a carico dell'Istituto.
PERSONALE PEL SERVIZIO INTERNO		
Ispettore di servizio o Sotto-Ispettore di servizio - Distributori - Camerieri - Capo-cuoco - Cuochi - Infermieri - Illuminatori - Scopatori.	Il numero e lo stipendio del Personale pel servizio interno a carico della Scuola militare di Cavalleria saranno a seconda delle circostanze determinati dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto e proposti all'approvazione del Ministero della guerra.	

Gli Ufficiali e l'Aiutante di contabilità avranno alloggio nella Scuola per quanto le condizioni del locale lo permettano, senzachè sia concessa verun'indennità a chi non ne possa essere fornito. Gli Ufficiali godranno pure (ad eccezione del Comandante) della mensa comune a carico dell'Istituto; sarà corrisposto dalla Scuola un soprassoldo in ragione di annue L. 600 agli Ufficiali sia superiori sia inferiori che dal Comandante fossero per ispeciali circostanze dispensati dal convivere alla mensa comune.

Occorrendo personale di bassa-forza, sarà fornito dalla Scuola normale di Cavalleria, la quale somministrerà anche il personale ed i cavalli per le istruzioni di equitazione.

Il servizio sanitario sarà disimpegnato dagli Uff. sanitari addetti alla Scuola norm. di Cavall.

(Seguono le Avvertenze)

Avvertenze

§ 1. Il soprassoldo che si corrisponde invece della mensa a quelli che avendo diritto a tale vantaggio sono per ispeciali circostanze dispensati dal prendere parte alla mensa, cessa durante le licenze di qualunque natura (*nota* 30 *maggio* 1865).

§ 2. Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

§ 3. Le razioni di pane e di legna, le quali sono annoverate fra le competenze del grado nella cavalleria cui ha diritto il personale inferiore militare a tenore del R. Decreto 23 novembre 1862, non sono dovute agli individui, ma costituiscono un provento delle masse viveri, suppellettili e combustibili dell'Istituto, il quale provvede ad essi il vitto (§ 4° *e* 2° *delle Istruzioni che fanno seguito ai RR. Decreti* 20 *marzo e* 30 *aprile* 1865.)

§ 4. Le dette razioni, quando non siano prelevate in natura, sono buonificate in contanti nella parte 3ª del foglio generale delle competenze al prezzo stabilito nel bilancio, che per l'anno 1865 è fissata in ragione di:

millesimi 250 ogni razione di pane;
id. 033,75 ogni razione di legna.

E parimente le piazze di letto sono buonificate in contanti al prezzo stabilito nel bilancio, che pel 1865 è in ragione di millesimi 042 per ogni piazza.

§ 5. Per le razioni di foraggio e le altre indennità vedansi le Tabelle relative.

N° 51.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento presso la* SCUOLA MILITARE DI CAVALLERIA.

(R. Decreto 23 novembre 1862, a pagina 963 del *Giornale Milit.*)

CARICA	Assimilaz. a grado militare	ANNUO STIPENDIO	*ANNOTAZIONI*
Direttore degli studi (*Uffiz. sup.*)	. . .	Paga e raz. di foraggio del grado ed arma	Oltre l'alloggio e la mensa come per gli Uffiziali del suo grado.
Direttore di spirito	Capitano	2100	Oltre l'alloggio nell'Istituto. Qualora sia incaricato delle funzioni di professore di lettere avrà un soprassoldo di annue L. 800.
Professori titolari	Capitano	2200 2000 1500	Qualora sia incaricato dell'insegn. dell'*Ippiatria* un veterin. milit addetto alla scuola, gli sarà corrisposto un soprass. di an. L. 800.
Professore aggiunto pel *disegno lineare e topografico* . . .	Luogoten.	1000	
Professore titolare od aggiunto incaricato delle funzioni di Segretario del Comando e della Direzione degli studi . . .	. . .	600	Annuo soprassoldo oltre lo stipendio della sua carica.
Professore milit. titol. od aggiunto	. . .	800	Annuo soprass. oltre la paga del grado loro corrisposta dal Corpo.
Preparatore di *chimica* . . .	. . .	1000	
Maestro per la *scherma* . . .	Sottoten.	da 1000	Stipendio da determinarsi nel Decreto Reale di nomina.
Maestro per la *ginnas.* e pel *nuoto*	Id.	a 1500	
Assistente maestro per la *scherma*	. . .	da 800 a 1000	Stipendio da determinarsi nel Decreto ministeriale di nomina.

Il Direttore di spirito, dopo 15 anni compiuti di servizio effettivo negli Istituti d'istruzione e di educazione militare, sarà ragguagliato al grado di Maggiore, ed il suo stipendio sarà recato ad annue L. 2600.

Lo stipendio del Personale insegnante civile sarà aumentato del decimo per ogni quinquennio compiuto di effettivo servizio negli Istituti anzidetti.

Avvertenze

§ 1. Il soprassoldo che si corrisponde invece della mensa a quelli che avendo diritto a tale vantaggio sono per ispeciali circostanze dispensati dal prendere parte alla mensa, cessa durante le licenze di qualunque natura (*nota* 30 *maggio* 1865).

§ 2. Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

N° 52.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale di governo e di amministrazione presso i* COLLEGI MILITARI D'ISTRUZIONE SECONDARIA.

(Regio Decreto 23 novembre 1862, a pagina 965 del *Giornale Militare.*)

GRADO E CARICA	PAGA ANNUA	Annuo soprassoldo a carico del collegio	*ANNOTAZIONI*
PERSONALE SUPERIORE MILITARE			
Comandante (*Uffiziale superiore*)	Paga e razioni di foraggio del grado ed arma	600	
Comandante in 2° o Direttore degli studi (*Uffiziale superiore*) . . .		600	
Capitano istruttore		600	
Capitano relatore del Consiglio di amministrazione	Paga del grado e classe nella fanteria	600	
Direttore dei conti (*Capitano o Luogotenente*) (a)		600	(a) Oltre il soprassoldo speciale per tale carica di L. 300, se Capitano, e 600 se luogoten.
Aiutante maggiore (*Uffiziale subalterno*) (b)	Paga del grado nella fanteria	400	(b) Oltre il soprass. spec. per tale carica di annue L. 150.
Ufficiale subalt. per le Compagnie		360	
Economo . . . . . (*civile*)	1800	”	Aumento del decimo per ogni quinquennio di effettivo serv. compiuto nei collegi militari.
Aiutante di contabilità (*id.*)	900	”	
Infermiere maggiore . (*id.*)	600	”	
PERSONALE INFERIORE MILITARE			
Sott'Ufficiali	Competenze del grado nella fanteria	”	Oltre l'alloggio ed il vitto a carico del Collegio.
Caporali		”	
Soldati		”	
PERSONALE PEL SERVIZIO INTERNO			
Ispettore di servizio - Sotto-ispettore di servizio - Distributori - Camerieri - Capo-cuoco - Cuochi - Infermieri - Illuminatori - Scopatori.	Il numero e lo stipendio del Personale pel servizio interno saranno a seconda della circostanza determinati dal Consiglio d'amministrazione e proposti all'approvazione del Ministero della guerra.		

Gli Ufficiali ed Impiegati non militari avranno alloggio nel Collegio per quanto le condizioni del locale lo permettano, senza che sia concessa alcuna indennità a chi non ne possa essere fornito.

Il servizio sanitario sarà affidato a due Medici-Chirurghi civili, mercè un'annua indennità da approvarsi dal Ministero della guerra, quando il medesimo non creda di valersi dell'opera di Medici del Corpo sanitario militare addetti ai Corpi di Presidio, od agli spedali militari.

(*Seguono le Avvertenze*)

Avvertenze

§ 1° Il soprassoldo che si corrisponde a carico dei Collegi cessa durante le assenze per motivi di licenza, come cessa negli Istituti Superiori quello che si corrisponde in luogo della mensa (*nota* 30 *maggio* 1865).

§ 2° Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

§ 3° Le razioni di pane e di legna, le quali sono annoverate fra le competenze del grado nella fanteria cui ha diritto il personale inferiore militare a tenore del R. Decreto 23 novembre 1862, non sono dovute agli individui, ma costituiscono un provento delle masse viveri, suppellettili e combustibili dell'Istituto, il quale provvede ad essi il vitto (§ 4° *e* 2° *delle Istruzioni che fanno seguito ai RR. Decreti* 20 *marzo e* 30 *aprile* 1865).

§ 4° Le dette razioni, quando non siano prelevate in natura, sono buonificate in contanti nella parte 3ª del foglio generale delle competenze al prezzo stabilito nel bilancio, che per l'anno 1865 è fissato in ragione di:

millesimi 250 ogni razione di pane
id. 033,75 ogni razione di legna.

E parimente le piazze di letto sono buonificate in contanti al prezzo stabilito nel bilancio, che pel 1865 è in ragione di millesimi 042 per ogni piazza.

§ 5° Per le razioni di foraggio e le altre indennità vedansi le Tabelle relative.

N° 53.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento presso i* COLLEGI MILITARI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

(Specchio annesso al Regio Decreto 23 novembre 1862, a pagina 966 del *Giornale Militare*)

CARICA	Assimilaz. a grado militare	Annuo stipendio	*ANNOTAZIONI*
Sotto-direttore degli studi . .	Maggiore	3000	
Direttore di spirito in 1° . .	Capitano	2100	Oltre all'alloggio nell'Istit. come gli Uffiz. del Personale superiore.
Direttore di spirito in 2° . .	Luogotenen.	1500	
Professori titolari	Capitano	2200 2000 1800 1500	Qualora sia incaricato dell'insegn. della logica e metafisica il Direttore di spirito od un Professore di lettere, gli sarà corrisposto un soprassoldo di annue lire 600.
Professori aggiunti	Luogoten.	1760 1000	Qualora uno dei Profess. aggiunti di lettere sia incaricato delle funzioni di Profess. aggiunto di logica e metaf. gli sarà corrisposto un soprass. di annue lire 400.
Prof. titol. od aggiunto incaricato delle funzioni di segret. del comando e della direz. degli studi	. . . .	300	Annuo soprassoldo oltre lo stipendio della sua carica.
Professore milit. titol. od aggiunto	. . . .	600	Annuo soprass. oltre la paga del grado loro corrisposta dal Corpo.
Maestro	Sottoten.	da 800 a 1400	Stipendio da determinarsi nel Decreto Reale di nomina.
Assistente Maestro	. . . .	da 700 a 1000	Stipendio da determinarsi nel Decreto Ministeriale di nomina.

Gli Ufficiali comandati per le funzioni di Professori titolari ed aggiunti terranno posto nel quadro del Personale insegnante in cui perciò non sarà surrogata la vacanza del titolare.

Il Direttore di spirito in 1°, dopo 15 anni compiuti di servizio effettivo negli Istituti di istruzione e di educazione militare, sarà ragguagliato al grado di Maggiore, ed il suo stipendio sarà recato ad annue L. 2600.

Lo stipendio del Personale insegnante civile sarà aumentato del decimo per ogni quinquennio di servizio effettivo compiuto nei Collegi Militari.

Avvertenze

§ 1° Il soprassoldo che si corrisponde a carico dei Collegi cessa durante le assenze per motivi di licenza, come cessa negli Istituti Superiori quello che si corrisponde in luogo della mensa (*nota* 30 *maggio* 1865).

§ 2° Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

N° 54.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale permanente della* SCUOLA NORMALE DI FANTERIA.

(R. Decreto 23 novembre 1862, a pag. 968 del *Giornale Militare*).

CARICA E QUALITA'	PAGA ANNUA E VANTAGGI	ANNUO SOPRASSOLDO	*ANNOTAZIONI*
UFFIZIALI			
Comandante (*Uffiziale Superiore*).	Paga e raz. di foraggio del grado	"	Al Comandante è assegnata l'annua indennità di rappresentanza di L. 600.
Maggiore.		600	
Capitano aiutante maggiore in 1°	Paga del grado e classe	600	
Capitano		600	
Ufficiale d'amministrazione. (Luogotenenti o Sottotenenti)	Paga del grado	600	Mediante il contro indicato soprassoldo gli Uffiziali non avranno però diritto al soprassoldo assegnato per le loro cariche speciali col Regio Decreto 15 marzo 1860.
Id. di massa e di matricola. (Luogotenenti o Sottotenenti)		360	
Aiutante maggiore in 2° . (Luogotenenti o Sottotenenti)		360	
Uffiz. subalt. a disposizione (Luogotenenti o Sottotenenti)		360	
Medico	Paga del grado e classe	"	
Cappellano	1800	"	
TRUPPA			
Sott'Ufficiali.	Competenze del grado nella fanteria		
Caporali			
Soldati			

Avvertenze

§ 1. Oltre alle indennità varie di manutenzione stabilite pei reggimenti di fanteria, questa scuola ha diritto alla indennità annua di L. 10,000 per le spese delle scuole.

Su tale somma, che sarà applicata alla massa di Economia, si corrisponderà una gratificazione mensuale non maggiore di L. 9 ai sott'Uffiziali, e di L. 6 ai Caporali addetti all'istruzione.

§ 2. Il soprassoldo che si corrisponde agli Uffiziali cessa durante le licenze di qualunque natura come cessa negli Istituti Superiori quello che si corrisponde in luogo della mensa (*Nota* 30 *maggio* 1865).

N° 55.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale permanente della* SCUOLA NORMALE DI CAVALLERIA.

(R. Decreto 23 novembre 1862, a pag. 971 del *Giornale Militare*).

DESIGNAZIONE DEI GRADI	PAGA ANNUA	ANNUO SOPRASSOLDO	ANNOTAZIONI
UFFIZIALI			
Comandante generale *(Uffiz. gen.)*	Paga e razioni di foragg. del grado		Gli Ufficiali rivestiti di carica speciale non godranno del soprassoldo inerente alla carica loro speciale, già ricevendo il soprassoldo stabilito pegli Ufficiali del loro grado addetti al personale permanente della Scuola Normale di Cavalleria.
Comandante in 2°, Dirett. dell'istruzione milit. *(Uffiziale sup.)*		600	
Maggiore	Paga e razioni di foraggio del grado e classe nella Cavalleria	600	
Istruttore-Capo d'equitaz. *(Mag. o Capitano)*		600	
Capitano aiutante magg. in 1° . .		600	
Capitano		600	
Dirett. dei Conti *(Capit. o Luog.)*		600	
Ufficiale di massa (Luogotenenti o Sottotenenti)		360	
Aiutante magg. in 2° (Luogotenenti o Sottotenenti)		360	
Ufficiale subalterno (Luogotenenti o Sottotenenti)		360	
Direttore di scherma (Luogotenenti o Sottotenenti)		360	
Cappellano	2100	»	
Medici	Paga del grado e classe	»	
Veterinari		»	
TRUPPA			
Sott'Ufficiali	Competenze del grado nella Cavalleria		
Caporali			
Soldati			

Avvertenze.

§ 1. Oltre alle indennità varie di manutenzione stabilite pei Reggimenti di Cavalleria, questa scuola ha pure diritto alla indennità annua di L. 20ₘ per le spese delle scuole, ed a quella di L. 4ₘ per gli arnesi di maneggio e di scuderia.

Sulle L. 20ₘ che sono applicate alla massa d'economia si corrispondono, per ogni giornata di presenza, cent. 25 ai Sott'Ufficiali istruttori e cent. 50 agli allievi istruttori sì Caporali che Soldati affinchè tutti possano col prestito contribuire cent. 75 al giorno per lo scotto.

§ 2. Il soprassoldo che si corrisponde agli Ufficiali cessa durante le licenze di qualunque natura come cessa negli Istituti Superiori quello che si corrisponde in luogo della mensa (*Nota* 30 *maggio* 1865).

N° 56.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale addetto ai* BATTAGLIONI DI FIGLI DI MILITARI.

(R. Decreto 4 dicembre 1858, a pag. 1271 — R. Decreto 15 marzo 1860, a pag. 271 — R. Decreto 20 ottobre 1861, a pag. 742 e R. Decreto 3 novembre 1861, a pag. 781 del *Giornale Militare*.)

GRADI ED IMPIEGHI		Soprassoldo annuo a carico dell'Amministr. dei Battaglioni	
UFFICIALI			
Comandante (ufficiale sup.) paga e foraggi del grado nella fanteria		600	»
Comandante in 2° (capitano) paga del grado e della cl. nella fanteria		600	»
Aiutante Maggiore	Paga del grado nell'arma di fanteria	400	»
Ufficiale d'Amministrazione		600	»
Ufficiale di Massa		400	»
Uffic. pel governo e per le istruzioni		360	»
Cappellano locale	(*Vedasi R. Decreto* 10 *luglio* 1865)		
Maestro			
BASSA-FORZA			
Furiere Maggiore	Paga e competenze come nella fanteria	180	»
Furiere e furiere d'Amministrazione		144	»
Sergente d'Amministrazione, di governo e per l'istruzione		108	»
Capo armaiuolo		»	»
Caporale d'Amministrazione		60	»
Caporale tamburino		48	»
Trombettiere e tamburino		30	»
Soldato per i servizi varii		»	»
Allievo (soldato)		»	»

Avvertenze.

§ 1° Il soprassoldo sovraindicato cessa intieramente agli Ufficiali durante le licenze di qualunque natura come cessa negli Istituti Superiori quello che si corrisponde in luogo della mensa (*Nota* 30 *maggio* 1865).

Il soprassoldo degli individui di bassa-forza deve essere regolato siccome si regola la paga, e perciò cessare quando cessa la paga (*Nota suddetta*).

§ 2° Gli Ufficiali comandati in esperimento continuano a ricevere le paghe dal Corpo cui appartengono, ed il Battaglione corrisponde loro il soprassoldo stabilito per le funzioni di cui sono incaricati (*Art.* 2° *del R. Decreto* 4 *dicembre* 1858, *a pag.* 1271 *del* Giornale Militare).

§ 3° I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati invece ricevono, durante lo sperimento, ogni loro competenza, meno il deconto, dal Battaglione (*Nota* 13 *maggio* 1865, *a pag.* 377 *del* Giornale Militare).

§ 4° Quando il Battaglione non riceva i letti e le legna e provveda perciò esso stesso al servizio del casermaggio, è in tal caso abbuonato all'Amministrazione del Battaglione l'equivalente in danaro al prezzo stabilito in bilancio.

Per l'anno 1865 si deve calcolare in ragione di:

millesimi 042 la giornata di letto;
id. 033,75 la razione di legna.

§ 5° Gli allievi non ancora ammessi nel battaglione e trattenuti in attesa della visita del Medico del Dipartimento sono parimente inscritti sui fogli delle competenze, come gli allievi ammessi, colle relative competenze; il deconto di quelli che venissero rimandati è passato alla massa di economia del battaglione.

(*Vedasi per gli altri assegni all'Amministrazione dei Battaglioni la Tabella N.* 7).

NB. Con R. Decreto del 10 luglio 1865 vennero riordinati i Battaglioni, ma furono conservati gli assegnamenti indicati da questa Tabella, fatta eccezione del soprassoldo annuo al caporale Tamburino che venne ridotto a L. 30.

Eguale soprassoldo di L. 30 fu assegnato al Caporale infermiere che venne aggiunto al quadro.

L'annua indennità per le spese delle scuole e pei soprassoldi fu determinata nella somma di L. 30000.

Le somme che siano rimborsate a tenore dell'articolo 47 del Regolamento approvato dal detto R. Decreto dai parenti che abbiano ottenuta facoltà di ritirare i loro figli devono essere portate in deduzione sul foglio generale delle competenze.

N° 57.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale della* SCUOLA DI MUSICA.

(R. Decreto 28 luglio 1861, a pagina 547 del *Giorn. Mil.*)

QUALITÀ E GRADI	
Direttore (ufficiale superiore) .	Paga e competenze del rispettivo grado nell'arma di fanteria, ved. Tabella N. 17. Gli Ufficiali, Sott'Ufficiali e Caporali, hanno inoltre diritto allo stesso soprassoldo di cui godono quelli addetti ai Battagl. di Figli di Militari, come da Tabella N° 56.
Vice Direttore (capitano). . .	
Ufficiale addetto (subalterno) .	
Sott'Ufficiale e caporale . . .	
Allievo (soldato)	

Avvertenze

§ 1° Il soprassoldo sovraindicato cessa intieramente agli Ufficiali durante le licenze di qualunque natura, come cessa negli Istituti Superiori quello che si corrisponde in luogo della mensa (*nota* 30 *maggio* 1865).

Il soprassoldo degli individui di bassa forza deve essere regolato siccome si regola la paga, epperciò cessare quando cessa la paga (*nota suddetta*).

§ 2° Gli Ufficiali che fossero comandati in esperimento continuano a ricevere le paghe loro dal Corpo cui appartengono, e la Scuola corrisponde loro il soprassoldo stabilito per le funzioni di cui sono incaricati (*R. Decreto* 4 *dicembre* 1858, *a pag.* 1271 *del* Giornale Militare).

§ 3° I Sott'Ufficiali e Caporali invece ricevono, durante lo sperimento, ogni loro competenza, meno il deconto, dalla Scuola (*nota* 13 *maggio* 1865, *a pag.* 377 *del* Giornale Militare).

§ 4° Quando la Scuola non riceva i letti e le legna, e provveda perciò essa stessa al servizio del casermaggio, è in tal caso abbuonato all'amministrazione della Scuola l'equivalente in denaro al prezzo stabilito in bilancio.

Per l'anno 1865 si deve calcolare in ragione di:

Millesimi 042 la giornata di letto;

Id. 033, 75 la razione di legna.

(*Vedasi per gli altri assegnamenti all'Amministrazione della Scuola, la Tabella N° 7.*

N° 58.

TABELLA *delle paghe assegnate al* CORPO D'INTENDENZA MILITARE.

(R. Decreto 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Mil.*).

QUALITA' E CLASSE		PAGA				
	al giorno		al mese		all'anno	
Intendente Militare di 1ª classe	16	666 $^2/_3$	500	»	6000	»
Intendente Militare di 2ª classe	13	888 $^8/_9$	416	666 $^2/_3$	5000	»
Commiss. di Guerra di 1ª classe	11	111 $^1/_9$	333	333 $^1/_3$	4000	»
Commiss. di Guerra di 2ª id.	9	722 $^2/_9$	291	666 $^2/_3$	3500	»
S.-Comm. di Guerra di 1ª classe	8	333 $^1/_3$	250	»	3000	»
S.-Comm. di Guerra di 2ª id.	6	111 $^1/_9$	183	333 $^1/_3$	2200	»
S.-Comm. di Guerra di 3ª id.	5	555 $^5/_9$	166	666 $^2/_3$	2000	»
S.-Commiss. di Guerra aggiunto	4	444 $^4/_9$	133	333 $^1/_3$	1600	»
Scrivano . . . . di 1ª classe	3	611 $^1/_9$	108	333 $^1/_3$	1300	»
Scrivano . . . . di 2ª id.	3	333 $^1/_3$	100	»	1200	»
NB. La paga dei Sotto-Commiss. di Guerra locali varia da L. 800 a L. 1600 all'anno.						

Avvertenze.

§ 1° I capi degli Uffici d'Intendenza Militare nei Dipartimenti e nella Divisione di Genova hanno inoltre una giornaliera razione di foraggio (*Articolo* 10 *del R. Decreto* 4 *agosto* 1861, *a pag.* 571 *del* Giorn. Mil.).

§ 2° Le indennità di cancelleria e di trasferta sono determinate dal suindicato Decreto e secondo le speciali disposizioni del Ministero.

NB. Con R. Decreto del 5 giugno 1865, il quale avrà effetto dal 1° ottobre, furono assegnati pei Personali Contabili sotto la direzione di Funzionarî del Corpo d'Intendenza gli stipendi indicati dalla Tabella N° 68, secondo il quadro graduale da stabilirsi.

N° 59.

TABELLA *delle paghe assegnate al* CORPO SANITARIO MILITARE, *al* PERSONALE FARMACEUTICO MILITARE, *al* CORPO VETERINARIO MILITARE, *ed al* PERSONALE PER LA DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEGLI SPEDALI.

QUALITÀ E CLASSE	PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno	
Corpo Sanitario Militare						
(Legge 17 marzo 1856, a pag. 269 del *Giornale Militare* R. Decreto 15 marzo 1860, a pag. 271 del *G. M.* R. Decreto 26 maggio 1861 a pagina 367 del *Giornale Militare*).						
Presidente del Consiglio (*Colonnello*)	19	444 4/9	583	333 1/3	7000	»
Ispettore (*Luogotenente Colonnello*)	15	277 7/9	458	333 1/3	5500	»
Medico Capo (*Luogotenente Colonnello*)	15	277 7/9	458	333 1/3	5500	»
Medico di Divisione (*Maggiore*)	11	388 8/9	341	666 2/3	4100	»
Medico di Reggimento (*Capitano*) di 1ª classe	8	611 1/9	258	333 1/3	3100	»
Medico di Reggimento (*Capitano*) di 2ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Medico di Battaglione (*Luogotenente*) di 1ª classe	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Medico di Battaglione (*Luogotenente*) di 2ª classe	5	»	150	»	1800	»
Medico aggiunto (*Sottotenente*)	4	722 2/9	141	666 2/3	1700	»
Personale Farmaceutico Militare						
(R. Decreto 26 maggio 1861, pag. 369 del *Giornale Militare*)						
Farmacista Direttore di Laboratorio centrale (*Maggiore*)	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Farmacista Capo (*Capitano*) di 1ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Farmacista Capo (*Capitano*) di 2ª classe	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Farmacista (*Luogotenente*)	5	»	150	»	1800	»
Farmacista aggiunto (*Sottotenente*)	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

QUALITÀ E CLASSE	PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno	
Corpo Veterinario Militare						
(R. Decreto 27 giugno 1861, a pag. 469 del *Giornale Militare*).						
Veterinario Ispettore (*Maggiore*) .	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Veterinario Capo (*Capitano*) . .	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Veterinario in 1° (*Luogotenente*) .	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Veterinario in 2° (*Sottotenente*) di 1ª classe	5	277 7/9	158	333 1/3	1900	»
Veterinario in 2° (*Sottotenente*) di 2ª classe	4	722 2/9	141	666 2/3	1700	»
Veterinario aggiunto (*Sottotenente*)	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
Personale per la Direzione ed amministrazione degli Spedali						
Direttori in 2° degli Spedali Militari Divisionari di 1ª classe.	Paga secondo il grado nello Stato Magg. delle Case R. Veter. ed Inv. cui sono effettivi.					
Ufficiali	Paga secondo il grado e la classe nel Corpo d'Amministrazione cui sono effettivi.					
Sott'Ufficiali.						
Caporali						
Soldati						

Avvertenze

§ 1° Ogni qualvolta l'Ispettore del Corpo Sanitario Militare debba eseguire trasferte per lo adempimento delle proprie incumbenze ha ragione alla indennità di centesimi 20 per ogni chilometro per l'andata e pel ritorno ed inoltre al soprassoldo giornaliero di L. 6 dal dì della partenza sino a tutto quello del ritorno (*art.* 21 *del R. Decreto* 9 *giugno* 1853, *a pagina* 141 *del* Giornale Militare).

§ 2° L'Ispettore di Veterinaria ha diritto per le trasferte allo stesso trattamento stabilito per gli Ispettori del Corpo Sanitario Militare (*art.* 3° *del Regolamento* 31 *luglio* 1861, *a pag.* 556 *del* Giornale Militare).

§ 3° Il Farmacista Direttore in missione ha ragione alla indennità di via assegnata al Medico di Divisione (*Maggiore*) ed inoltre al soprassoldo giornaliero di L. 5 dal dì della partenza sino a tutto quello del ritorno (*art.* 9° *delle Istruzioni* 20 *marzo* 1856, *a pag.* 303 *del* Giornale Militare).

§ 4° I Farmacisti che per servizio siano trasferti da uno ad altro Spedale hanno ragione nella marcia al trattamento stabilito per gli Ufficiali cui sono assimilati (*art.* 9° *delle Istruzioni precitate*).

§ 5° Le competenze del Veterinario Ispettore e dei Veterinari Capi sono conteggiate dal 1° reggimento del treno d'Armata (*nota* 21 *agosto* 1861, *a pag.* 641 *del* Giornale Militare).

§ 6° Le paghe dei Direttori in 2° degli Spedali, e quelle del personale del Corpo d'Amministrazione comandato presso gli Spedali sono comprese nelle contabilità degli Stabilimenti medesimi, meno il deconto dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati il quale continua ad essere conteggiato dal Corpo cui sono effettivi (*art.* 4° *del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864 *e nota* 25 *febbraio* 1865).

§ 7° È puro conteggiato dagli Spedali l'assegno giornaliero di cent. 5 per le spese di bucato (*art.* 3° *del R. Decreto* 7 *maggio* 1865), ed il soprassoldo giornaliero di cent. 10 assegnato ai soldati esercenti la flebotomia e la farmacia (*nota* 25 *febbraio* 1865).

§ 8° Sono parimente conteggiate dagli Spedali le paghe, meno il deconto, dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati di qualunque altro corpo, che siano temporariamente comandati a far servizio da infermiere invece di individui del Corpo d'Amministrazione (*nota* 16 *maggio* 1865).

§ 9° I Medici, Farmacisti e Veterinari godono della paga speciale per essi stabilita, la quale non varia, qualunque sia l'Arma od il Corpo cui sono addetti, e quindi non hanno diritto ai soprassoldi fissi che per lo speciale servizio fossero assegnati agli ufficiali del Corpo o Stabilimento cui sono applicati.

Per siffatto principio non hanno diritto ai supplementi di paga e soprassoldi fissi che sono assegnati agli ufficiali dei Carabinieri, del Corpo Cacciatori Franchi e del Corpo Moschettieri (*Vedasi* § 54 *di questo libro*).

N° 60.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale del* TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA *e dei* TRIBUNALI MILITARI.

(R. Decreto 18 dicembre 1864, a pag. 878 del *Giorn. Mil.*)

IMPIEGHI	PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno	
TRIBUNALE SUPREMO						
Presidente	*Paga secondo il grado od impiego ed*					
Giudice	*inoltre la indenn. indic. nelle avv.*					
UFFIZIO DELL' AVVOCATO GENERALE MIL. E DEGLI AVV. FISCALI MIL.						
Avvocato Generale Militare . . .	33	333 1/3	1000	»	12,000	»
Sostituito Avvocato Generale Milit.	19	444 4/9	583	333 1/3	7000	»
Id.	16	666 2/3	500	»	6000	»
Id.	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Avvocato Fiscale Militare . . .	16	666 2/3	500	»	6000	»
Id.	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Id.	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Sostituto Avvocato Fiscale Militare.	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Id.	8	333 1/3	250	»	3000	»
Id.	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Id.	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Ufficiale Istruttore	*Paga secondo il grado, l'arma e*					
Id.	*la classe ed inoltre la indennità*					
Ufficiale Sostituito Istruttore . .	*indicata nelle avvertenze. . .*					
Id.						
Segretario presso il Trib. Supremo.	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Segretario Archivista	8	333 1/3	250	»	3000	»
Segretario	8	333 1/3	250	»	3000	»
Id.	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Id.	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Sostituito Segretario	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Id.	5	»	150	»	1800	»
Id.	4	166 2/3	125	»	1500	»
Scrivano presso il Trib. Supremo .	5	»	150	»	1800	»
Scrivano	4	166 2/3	125	»	1500	»
Id.	3	333 1/3	100	»	1200	»
PRESIDENTI DEI TRIBUNALI MILITARI E DELLE COMMISSIONI D'INCHIESTA.						
Presidente di un Tribunale Milit.	*Paga e raz. di foraggio del grado.*					
Presid. di una Comm. d'Inchiesta.						

Avvertenze

§ 1° Il Presidente ed i Giudici del Tribunale Supremo e gli Ufficiali istruttori e Sostituiti istruttori hanno diritto, oltre alla continuazione delle rispettive competenze, alla indennità annua determinata dal R. Decreto 18 dicembre 1864.

§ 2° I Giudici continuano a ricevere le competenze loro secondo la rispettiva posizione, epperciò non sono indicate in questa tabella appartenendo essi a diverse categorie di impieghi (*art.* 296 *e* 297 *del Codice penale militare* 1859).

§ 3° Gli Ufficiali istruttori cessano invece di far parte dei corpi dai quali sono tratti, e ricevono le competenze loro nel modo stabilito dal Ministero (*nota* 13 *marzo* 1860, *a pag.* 240 *del* Giornale Militare).

§ 4° L'Ufficiale istruttore o sostituito istruttore dell'arma di cavalleria continua ad aver diritto alle razioni di foraggio (*nota* 6 *settembre* 1862, *a pag.* 720 *del* Giornale Militare).

§ 5° Gli Ufficiali del Pubblico Ministero sospesi dalle loro funzioni incorrono nella perdita totale della paga durante la sospensione (*art.* 7 *della Legge* 11 *febbraio* 1864).

N° 61.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale Contabile dell'Ufficio del* QUARTIER MASTRO PER L'ARMATA.

(R. Decreto 22 dicembre 1861, a pag. 919 del *Giorn. Mil.*)

QUALITÀ E CLASSE	PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Quartier Mastro per l'Armata	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Contabile di 1ª cl. (*vice-Quartier Mastro*)	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Contabile di 2ª classe	8	333 1/3	250	»	3000	»
Id. di 3ª id.	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Aiutante Contabile di 1ª classe	5	»	150	»	1800	»
Aiutante Contabile di 2ª id.	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
Aiutante Contabile di 3ª id.	3	888 8/9	116	666 2/3	1400	»
Aiutante Contabile di 4ª id.	3	333 1/3	100	»	1200	»
Scrivano di 1ª classe	3	055 5/9	91	666 2/3	1100	»
Scrivano di 2ª id.	2	777 7/9	83	333 1/3	1000	»

Avvertenze.

§ 1° Al Quartier Mastro per l'Armata sono inoltre assegnate L. 2000 all'anno per spese d'Ufficio, stampati, registri, legna, ecc.

§ 2° Nei casi di trasferta, questo personale ha ragione agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

NB. Con R. Decreto del 5 giugno 1865 il quale avrà effetto dal 1° ottobre, furono assegnati gli stipendi indicati dalla Tabella N 68, secondo il quadro graduale da stabilirsi.

N° 62.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale Contabile dell'* AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA.

(R. Decreto 7 luglio 1861, a pag. 509 del *Gior. Mil. e Bilancio* 1863)

QUALITÀ E CLASSE		PAGA					
		al giorno		al mese		all'anno	
Direttore di 1ª classe		16	666 2/3	500	»	6000	»
Direttore di 2ª classe		13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Contabile Anziano		11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Contabile	di 1ª classe	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
	di 2ª id.	8	333 1/3	250	»	3000	»
	di 3ª id.	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Aiutante Contabile	di 1ª classe	5	»	150	»	1800	»
	di 2ª id.	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
	di 3ª id.	3	888 8/9	116	666 2/3	1400	»
	di 4ª id.	3	333 1/3	100	»	1200	»
Scrivano	di 1ª classe	3	055 5/9	91	666 2/3	1100	»
	di 2ª id.	2	777 7/9	83	333 1/3	1000	»
Verificatore delle Caserme		6	666 2/3	200	»	2400	»

Avvertenze.

Nei casi di trasferta questo personale ha ragione agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865, e secondo le norme fissate dalla Istruzione del 29 detto.

NB. Con R. Decreto del 5 giugno 1865, il quale avrà effetto dal 1° ottobre, furono assegnati gli stipendi indicati dalla Tabella N. 68, secondo il quadro graduale da stabilirsi.

N° 63.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale Contabile delle* SUSSISTENZE MILITARI.

(R. Decreto 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Mil.*)

QUALITÀ E CLASSE		PAGA					
		al giorno		al mese		all'anno	
Direttore Contabile	di 1ª classe	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
	di 2ª id.	8	333 1/3	250	»	3000	»
Vice-Dirett. Cont.	di 1ª classe	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
	di 2ª id.	5	»	150	»	1800	»
	di 3ª id.	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
Commesso . . .	di 1ª classe	3	888 8/9	116	666 2/3	1400	»
	di 2ª id.	3	333 1/3	100	»	1200	»

Avvertenze

§ 1° Le indennità di cancelleria sono corrisposte secondo le norme determinate col R. Decreto 29 giugno 1862 e colla nota successiva a pagina 488 del *Giornale Militare*.

§ 2° Nei casi di trasferta questo personale ha ragione agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865, e secondo le norme fissate dalla Istruzione del 29 detto.

NB. Con R. Decreto del 5 giugno 1865, il quale avrà effetto dal 1° ottobre, furono assegnati gli stipendi indicati dalla Tabella N. 68, secondo il quadro graduale da stabilirsi.

N° 64.

TABELLA *delle paghe assegnate agli* IMPIEGATI CIVILI *addetti al* CORPO DI STATO MAGGIORE.

(R. Decreto 24 gennaio 1861, supplemento N. 4 del *Giornale Militare*).

QUALITÀ E CLASSE	PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Disegnatore anziano	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Disegnatore di 1ª classe	8	333 1/3	250	»	3000	»
Disegnatore di 2ª classe	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Disegnatore di 3ª classe	5	»	150	»	1800	»
Incisore anziano	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Incisore. Litografizzatore di 1ª classe	8	333 1/3	250	»	3000	»
Incisore. Litografizzatore di 2ª classe	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Incisore. Litografizzatore di 3ª classe	5	»	150	»	1800	»
Archivista	8	333 1/3	250	»	3000	»
Applicato	5	»	150	»	1800	»
Calcografo	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Aiutante Calcografo	2	222 2/9	66	666 2/3	800	»
Fotografo	8	333 1/3	250	»	3000	»
Aiutante Fotografo	4	166 2/3	125	»	1500	»
Litografo	3	333 1/3	100	»	1200	»
Scrivano	2	777 7/9	83	333 1/3	1000	»
Usciere capo	3	333 1/3	100	»	1200	»
Usciere	2	777 7/9	83	333 1/3	1000	»

Avvertenze

§ 1° Dopo dieci anni di servizio nella stessa paga l'Impiegato ha diritto all'aumento di L. 300 (*R. Decreto* 15 *marzo* 1860).

§ 2° Il disegnatore topografo che sia comandato in campagna geodetica ha ragione al soprassoldo giornaliero di L. 5 (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852) il quale sarà conteggiato nel modo indicato dal § 4° delle avvertenze alla Tabella N. 14.

§ 3° Nei casi di trasferta questo personale ha ragione agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865 e secondo le norme fissate dalla istruzione del 21 detto.

N° 65.

TABELLA *delle paghe assegnate al* Personale dell'Ufficio Topografico *ed al* Personale Amministrativo in Napoli *addetti* al Corpo di Stato Maggiore.

(R. Decreto 4 agosto 1861, a pag. 565 del *Giornale Militare).*

QUALITÀ E CLASSE	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Ufficio Topografico in Napoli						
Ingegnere geografo anziano . . .	12	777 7/9	383	333 1/3	4600	»
Ingegnere geografo di 1ª classe	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Ingegnere geografo di 2ª classe	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Ingegnere geografo di 3ª classe	8	333 1/3	250	»	3000	»
Personale Amministrativo in Napoli conservato provvisoriamente						
Consegnatario del materiale. . .	6	666 2/3	200	»	2400	»
Contabile di 1ª classe di 1° rango	6	666 2/3	200	»	2400	»
Contabile di 1ª classe di 2° rango	5	833 1/3	175	»	2100	»
Contabile di 2ª classe di 1° rango	5	»	150	»	1800	»
Contabile di 2ª classe di 2° rango	4	166 2/3	125	»	1500	»
Contabile di 3ª classe di 1° rango	3	333 1/3	100	»	1200	»
Contabile di 3ª classe di 2° rango	2	777 7/9	83	333 1/3	1000	»
Contabile sopranumerario . . .	2	500	75	»	900	»
Aspirante.	2	»	60	»	720	»

Avvertenze

§ 1° Dopo dieci anni di servizio nella stessa paga l'Impiegato ha diritto all'aumento di L. 300 (*R. Decreto 4 agosto* 1861).

§ 2° L'Ingegnere geografo anziano comandato in campagna geodetica ha ragione al soprassoldo giornaliero di L. 10, e l'Ingegnere geografo a quello di L. 7, che sarà conteggiato nel modo indicato dal § 4° delle avvertenze alla Tabella N. 14.

§ 3° Nei casi di trasferta questo personale ha ragione agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865, e secondo le norme fissate dalla Istruzione del 21 detto.

N° 66.

TABELLA *delle paghe assegnate al* PERSONALE CONTABILE *ed al* PERSONALE TECNICO D'ARTIGLIERIA.

QUALITÀ E CLASSE		PAGA al giorno		al mese		all'anno	
PERSONALE CONTABILE (R. Dec. 5 sett. 1860, a pag. 1012) del *Giorn. Mil.*)							
Contabile Anziano		11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Contabile	di 1ª classe	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
	di 2ª id.	8	333 1/3	250	»	3000	»
	di 3ª id.	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Aiutante Cont.	di 1ª classe	5	»	150	»	1800	»
	di 2ª id.	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
	di 3ª id.	3	888 8/9	116	666 2/3	1400	»
	di 4ª id.	3	333 1/3	100	»	1200	»
Scrivano	di 1ª classe	3	333 1/3	100	»	1200	»
	di 2ª id.	2	777 7/9	83	333 1/3	1000	»
PERSONALE TECNICO (R. Dec. 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Mil.*)							
Capo officina	di 1ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
	di 2ª id.	6	388 8/9	191	666 2/3	2300	»
	di 3ª id.	5	»	150	»	1800	»
Controllore	di 1ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
	di 2ª id.	6	388 8/9	191	666 2/3	2300	»
	di 3ª id.	5	»	150	»	1800	»

Avvertenze

Nei casi di trasferta questo personale ha ragione agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865, e secondo le norme fissate dalla Istruzione del 21 detto.

NB. Con R. Decreto del 5 giugno 1865, il quale avrà effetto dal 1° ottobre, furono assegnati pei Personali Contabili gli stipendi indicati dalla Tabella N° 68, secondo il quadro graduale da stabilirsi.

N° 67.

TABELLA *delle paghe assegnate al* PERSONALE DI CONTABILITÀ *ed agli* AIUTANTI *del* GENIO MILITARE.

(R. Decreto 5 settembre 1860, a pag. 973 del *Giornale Militare*)

QUALITÀ E CLASSE		PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno	
PERSONALE DI CONTABILITÀ							
Commissario Anziano		11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Commissario . .	di 1ª classe	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
	di 2ª id.	8	333 1/3	250	»	3000	»
	di 3ª id.	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Sotto Commissario	di 1ª classe	5	»	150	»	1800	»
	di 2ª id.	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
	di 3ª id.	3	333 1/3	100	»	1200	»
PERSONALE DEGLI AIUTANTI							
Aiutante Anziano		6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Aiutante . . .	di 1ª classe	5	»	150	»	1800	»
	di 2ª id.	4	166 2/3	125	»	1500	»
	di 3ª id.	3	611 1/9	108	333 1/3	1300	»
Aspirante Aiutante		2	500	75	»	900	»

Avvertenze.

§ 1. Gli impiegati nelle piazze di Napoli e Palermo ricevono il soprassoldo giornaliero sottoindicato per le spese di trasferte il quale è corrisposto e conteggiato colle paghe (R. Decreto 26 agosto 1861).

Gli impiegati contabili d'ogni grado ed i volontari L. 1.

Gli aiutanti ed aspiranti, centesimi cinquanta.

§ 2. Nei casi di trasferte per servizio, questo personale ha diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865 sotto l'osservanza delle norme fissate dalla Istruzione 21 detto.

Nei giorni però in cui si corrispondono gli assegnamenti di trasferta devono cessare i suindicati soprassoldi (§ 9 *della detta Istruzione*).

NB. Con R. Decreto del 5 giugno 1865, il quale avrà effetto dal 1° ottobre, furono assegnati gli stipendi indicati dalla Tabella N. 68, secondo il quadro graduale da stabilirsi.

N° 68.

TABELLA *delle paghe assegnate ai* PERSONALI CONTABILI *dipendenti dal Ministero della Guerra.*

(R. Decreto 5 giugno 1865).

QUALITÀ E CLASSE		PAGA ANNUA		*Annotazioni*
Contabile principale di 1ª classe	con assimilazione di rango a Maggiore	4000	»	
Id. di 2ª classe		3500	»	
Contabile di 1ª classe . . .	id. a Capitano	3000	»	
Id. di 2ª classe . . .		2200	»	
Aiutante Contabile di 1ª classe	id. a Luogotenente	1800	»	
Id. di 2ª classe		1500	»	
Id. di 3ª classe	id. a Sottotenente	1200	»	
Aspirante Aiutante Contabile		960	»	
Scrivani locali di 1ª classe.		1200	»	
Id. di 2ª classe		960	»	
Id. di 3ª classe.		720	»	

Avvertenze

§ 1. La suindicata Tabella esprime soltanto il provvedimento di massima inaugurato col precitato R. Decreto, il quale deve aver effetto dal 1° ottobre 1865. Per ogni ramo di servizio sono però da stabilirsi i quadri graduali numerici degli Impiegati.

§ 2. Nelle circostanze di trasferta per motivi di servizio questi Personali hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.